Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

354ª seduta pubblica
martedì 30 marzo 2010

Presidenza del vice presidente Chiti,
indi della vice presidente Mauro

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XIX

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-64

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 65-159

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 161-248

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO . . . . . *Pag.* 1

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

(2070) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*:

PRESIDENTE . . . . . 1, 4, 5 e *passim*
VIZZINI *(PdL)*, *relatore* 2, 5
BERSELLI *(PdL)*, *relatore* 5
DELLA MONICA *(PD)* 6
COLLI *(PdL)* 9
GIAMBRONE *(IdV)* 11
INCOSTANTE *(PD)* 14

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE 16

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2070:

VALLI *(LNP)* 16
LUMIA *(PD)* 18
LI GOTTI *(IdV)* 20, 29
VICARI *(PdL)* 22, 35
VIZZINI *(PdL)*, *relatore* . . . . . 24, 27, 32 e *passim*
BERSELLI *(PdL)*, *relatore* 24, 32
MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno* . . . . . 25, 27, 28 e *passim*
INCOSTANTE *(PD)* 29
DE SENA *(PD)* 29, 42
CASSON *(PD)* 30, 34
DELLA MONICA *(PD)* 31, 34
D'ALIA *(UDC-SVP-IS-Aut)* 34, 36
GHEDINI *(PD)* 35, 36
PARDI *(IdV)* . . . . . *Pag.* 37
VALLARDI *(LNP)* 39
CENTARO *(PdL)* 43
MARONI, *ministro dell'interno* 46

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 29

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 46

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA 47

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2070:

INCOSTANTE *(PD)* 49

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 49

Discussione:

(2043) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno***

(476) ***AMATI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 197 del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005***

(780) ***CARLONI – Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 197 del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005***

(1135) ***DELLA MONICA ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 197 del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005*:**

COMPAGNA *(PdL)*, *relatore* 50
MARCENARO *(PD)* 50
CARLONI *(PD)* 52
PEDICA *(IdV)* 54
DI GIOVAN PAOLO *(PD)* 58
PERDUCA *(PD)* 60

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 31 MARZO 2010 64

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP, Io Sud e Autonomie: UDC-SVP-IS-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 2070

Ordini del giorno . . . . . *Pag.* 65

Articolo 1 del disegno di legge di conversione e allegato recante le modificazioni apportate al decreto-legge in sede di conversione nel testo approvato dalla Camera dei deputati 74

Decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4

Articolo 1 ed emendamenti 84, 86

Articolo 2 ed emendamenti 117, 118

Articolo 3 ed emendamenti 121, 122

Articolo 4, emendamenti e ordine del giorno 125, 126, 129

Articolo 5, emendamenti e ordini del giorno . 130, 137, 145

Articolo 6 147

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 6 147

Articolo 7 ed emendamenti 148, 149

Articoli 8 e 9 . . . . . .

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 9 151

Articoli 10 e 11 159

ALLEGATO B

INTERVENTI

Testo integrale della relazione orale del senatore Vizzini sul disegno di legge n. 2070 . . . 161

Integrazione alla relazione orale del senatore Berselli sul disegno di legge n. 2070 167

Testo integrale dell'intervento della senatrice Della Monica nella discussione generale del disegno di legge n. 2070 170

Testo integrale dell'intervento della senatrice Incostante nella discussione generale del disegno di legge n. 2070 180

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 182

CONGEDI E MISSIONI 191

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 191

Assegnazione 192

Presentazione di relazioni 195

AFFARI ASSEGNATI 196

GOVERNO

Trasmissione di atti per il parere . . . . . *Pag.* 196

Trasmissione di atti e documenti 196

Progetti di atti comunitari e dell'Unione europea 198

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Trasmissione di atti 199

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Trasmissione di atti 199

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze 199

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 200

Trasmissione di documentazione 200

REGIONI E PROVINCE AUTONOME

Trasmissione di relazioni 201

CONSIGLI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Trasmissione di voti 201

ENTI PUBBLICI E DI INTERESSE PUBBLICO 201

PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di documenti 201

COMMISSIONE EUROPEA

Trasmissione di atti e documenti 202

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 63

Apposizione di nuove firme a interrogazioni . 202

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 203

Interpellanze 203

Interrogazioni 211

Interrogazioni con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento 217

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea 247

Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 247

AVVISO DI RETTIFICA 248

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CHITI

La seduta inizia alle ore 16,31.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 16 marzo.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,36 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2070) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

VIZZINI, *relatore*. Il provvedimento in esame, approvato dalla Camera dei deputati all'unanimità, si immette nella lunga serie di interventi posti in essere dal Governo dall'inizio della legislatura, anche grazie al contributo delle opposizioni, per il rafforzamento della lotta alle organizzazioni criminali di stampo mafioso, come le modifiche in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali, l'inasprimento del regime di detenzione o l'attribuzione ai prefetti di maggiori poteri di accesso e accertamento per prevenire le infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti. L'i-

stituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata assicurerà unitarietà d'azione e maggiore efficacia nell'allocazione e destinazione dei beni sottratti alla criminalità. Le competenze dell'Agenzia sono state significativamente modificate durante l'esame alla Camera dei deputati, in particolare prevedendo che l'Agenzia stessa intervenga dopo il provvedimento di confisca o all'esito dell'udienza preliminare nei procedimenti penali e non al momento dell'adozione del provvedimento di sequestro, quando avrebbe potuto creare ostacoli all'azione dell'autorità giudiziaria. La Camera dei deputati ha inoltre introdotto un limite temporale di quattro anni, rinnovabili una sola volta, alla durata del mandato degli organi dell'Agenzia. Durante l'esame referente presso le Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia, sono state sollevate perplessità in ordine ad un'impostazione eccessivamente burocratica dell'Agenzia, ma la ristrettezza dei tempi residui prima della scadenza del decreto-legge ne impone la conversione senza ulteriori modifiche. È stato quindi approvato in Commissione e ripresentato in Assemblea un ordine del giorno che invita il Governo a considerare la possibilità di istituire una sede operativa dell'Agenzia nella città di Palermo che vada ad aggiungersi alla sede principale di Reggio Calabria, presupponendo altresì l'opportunità di istituire altre sedi operative, al fine di rendere ancora più snelle le procedure e più certi i tempi di destinazione dei beni confiscati. L'attivazione dell'Agenzia consentirà di individuare gli aspetti affetti da maggiori criticità e di intervenire con un successivo provvedimento per realizzare gli opportuni correttivi. *(Applausi dal Gruppo PdL e UDC-SVP-IS-Aut)*. Allega il testo integrale della relazione affinché sia allegato ai Resoconti della seduta *(v. Allegato B)*.

BERSELLI, *relatore*. Il provvedimento in esame rappresenta l'ulteriore importante contributo del Governo alla lotta alla criminalità organizzata. Esprime riconoscimento per la totale disponibilità manifestata dall'opposizione in sede di esame del disegno di legge e sollecita l'Aula ad una rapida approvazione del testo pervenuto dalla Camera dei deputati senza l'apporto di ulteriori modifiche, data l'esiguità dei tempi residui prima della scadenza del provvedimento. Nonostante i rilievi critici sollevati durante l'esame presso le Commissioni riunite non è stato possibile approvare alcun emendamento, ma unicamente due significativi ordini del giorno che sono stati ripresentati in Aula. È auspicabile che un successivo provvedimento, da adottare con lo stesso unanime consenso, apporti gli aggiustamenti che si renderanno necessari per rendere la normativa in esame pienamente efficace. *(Applausi del senatore Vizzini)*. Chiede che il testo integrale della sua relazione sia allegato ai Resoconti della seduta *(v. Allegato B)*.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

DELLA MONICA *(PD)*. In materia di lotta all'infiltrazione criminale nell'economia si è affermata negli ultimi anni l'idea che l'aggressione si debba dirigere direttamente contro i patrimoni mafiosi: si tratta di un obiettivo per il quale il Partito Democratico si è contraddistinto, da ultimo proponendo misure specifiche nell'ambito della realizzazione di un Testo unico delle disposizioni antimafia ed un disegno di legge del senatore Lumia per la creazione di un'Agenzia analoga a quella oggi in discussione, ma dotata di poteri più ampi ed accompagnata da una serie di altre misure di contrasto all'economia mafiosa. L'istituzione dell'Agenzia per l'amministrazione dei beni sottratti alla criminalità organizzata rappresenta un passaggio risolutivo per rendere più efficace la procedura di confisca e favorire un uso sociale dei beni, ma l'intervento posto in essere dal Governo è più limitato rispetto a quello del disegno di legge Lumia. Non è altresì condivisibile la scelta di ricorrere, a quasi due anni dall'inizio della legislatura, allo strumento del decreto-legge, quando sarebbe stato auspicabile affrontare la materia prima e con margini di discussione e di approfondimento più ampi. Il Gruppo voterà a favore, apprezzando alcuni dei miglioramenti che sono stati apportati dalla Camera dei deputati al testo originario, come l'ipotesi che l'Agenzia nazionale coadiuvi l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione o come la soppressione della norma che prevedeva la vendita all'asta dei beni confiscati. È stato inoltre opportuno prevedere che l'Agenzia curi la gestione e sia destinataria del provvedimento di conferimento dell'amministrazione solo nella fase successiva alla confisca. Sarebbe stato però utile dare autonomia finanziaria all'Agenzia, potenziarne l'organico, collocarla presso la Presidenza del Consiglio ed istituire ulteriori sedi provinciali per garantire una maggiore articolazione degli interventi, così come maggiori avrebbero dovuto essere i raccordi con gli enti locali e con le associazioni di volontariato. Auspica pertanto che il Governo assuma ulteriori provvedimenti, tra cui l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali anche nei confronti delle persone giuridiche. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Chiede che il testo integrale dell'intervento venga pubblicato in Allegato ai resoconti della seduta *(v. Allegato B)*.

COLLI *(PdL)*. Il decreto-legge in conversione rappresenta un importante passo in avanti compiuto dallo Stato e dalla collettività in materia di contrasto alla criminalità organizzata, un terreno sul quale l'attuale Governo, in particolare attraverso l'operato del ministro Maroni, sta profondendo un notevole impegno e sta conseguendo risultati estremamente significativi. L'Agenzia che viene istituita avrà il compito di amministrare i beni confiscati alla criminalità organizzata e di destinarli a nuovi impieghi; l'utilizzo di tali cospicui patrimoni per finalità sociali potrebbe rappresentare uno strumento importante per affrontare la crisi economica in atto e per venire incontro alle difficoltà delle famiglie e delle imprese in alcune aree del Paese. Solo quando si riveli impossibile l'utilizzo dei beni confiscati per fini di pubblica utilità si dovrà procedere alla loro vendita, adottando tutte le opportune misure di prevenzione e di controllo

onde evitare che essi tornino nelle mani della criminalità organizzata. *(Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).*

GIAMBRONE *(IdV)*. Per la seconda volta in poco tempo si è registrata un'ampia condivisione di intenti tra maggioranza ed opposizione in materia di contrasto alle organizzazioni criminali. Il Parlamento è stato in grado di svolgere concordemente un approfondito lavoro tecnico di analisi e di correzione di testi normativi inizialmente lacunosi e mal scritti, rivelando così l'importanza e l'imprescindibilità del ruolo che la Costituzione gli assegna nel processo legislativo, un ruolo troppo spesso sottovalutato e relegato al livello di mera ratifica formale. Gran parte delle misure antimafia adottate nell'attuale legislatura sono nate proprio dall'iniziativa parlamentare, mentre il Governo ha portato avanti, a colpi di maggioranza, provvedimenti quali quelli sul processo breve e sulle intercettazioni telefoniche, che rischiano, se approvati, di indebolire notevolmente l'attività di contrasto alle organizzazioni mafiose. Il provvedimento in esame è stato considerevolmente migliorato rispetto alla sua stesura originaria, restituendo il giusto peso al ruolo dell'autorità giudiziaria, alleggerendo le procedure burocratiche e, soprattutto, riducendo il rischio che i beni confiscati tornino in mano alla criminalità organizzata. Sarebbero necessari ulteriori miglioramenti tecnici, impossibili da apportare al momento per l'approssimarsi della scadenza del decreto-legge e che forse richiederanno un futuro intervento di modifica; ciononostante, il provvedimento appare nel complesso positivo e meritevole di approvazione. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

INCOSTANTE *(PD)*. Da alcuni anni è ormai noto che la criminalità organizzata ha subito profondi mutamenti, accrescendo la propria professionalità, inserendosi nei circuiti dell'economia legale, allacciando nuovi rapporti con il mondo imprenditoriale e politico ed estendendo la rete dei propri interessi a livello nazionale ed internazionale; essa non è più un problema del solo Mezzogiorno, dove pure continua a condizionare pesantemente la vita economica e sociale, ma di tutto il Paese. L'accresciuta consapevolezza della rilevanza delle attività economico-finanziarie poste in essere dalla criminalità organizzata ha portato l'Italia ad adottare una delle più avanzate legislazioni in materia di confisca dei patrimoni delle organizzazioni criminali, che tuttavia ha stentato a decollare a causa di alcune difficoltà di attuazione; per tale ragione si insiste da anni sulla necessità dell'istituzione di un'agenzia per l'amministrazione dei beni confiscati alla mafia. Il provvedimento in esame adotta una scelta giusta e condivisibile, utilizzando tuttavia delle modalità e uno strumento normativo sbagliati; una strada diversa rispetto alla decretazione d'urgenza avrebbe consentito infatti un migliore e più approfondito esame del testo. Il Partito Democratico vigilerà ora con estrema attenzione sull'adozione dei regolamenti attuativi, al fine di evitare che l'Agenzia che viene istituita si riveli uno strumento inefficace o addirittura controproducente, per mancanza di risorse o per l'assenza di una seria volontà politica volta al suo funziona-

mento. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Chiede che il testo integrale dell'intervento sia allegato ai resoconti della seduta *(v. Allegato B)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell'Assemblea, gli studenti dell'istituto tecnico industriale «Enrico Mattei» di Vasto, in provincia di Chieti, presenti nelle tribune. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2070

VALLI *(LNP)*. L'istituzione di un'Agenzia capace di coordinare il processo di recupero dei beni sottratti alla mafia consentirà di gestire con maggiore efficienza e di reimmettere tempestivamente nel tessuto economico-produttivo patrimoni di ingente valore. Si tratta di un punto qualificante della politica di contrasto della criminalità organizzata posta in essere dal ministro per l'interno Maroni, il quale ha adottato anche iniziative per prevenire le infiltrazioni mafiose nei lavori connessi alla costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina. Il disegno di legge si inquadra in un indirizzo generale volto a soddisfare una domanda di legalità e di sicurezza che è diffusa sull'intero territorio nazionale. Le organizzazione mafiose, infatti, si stanno espandendo anche nelle Regioni centro-settentrionali: nel corso di un'audizione presso la Commissione parlamentare antimafia, la Presidente di Confidustria ha sollecitato una forte azione di contrasto delle infiltrazioni criminali nel sistema degli appalti. *(Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni).*

LUMIA *(PD)*. Sebbene la Camera dei deputati abbia apportato importanti modifiche al testo del decreto-legge originariamente licenziato dal Governo, restano irrisolte numerose questioni relative alla destinazione a fini sociali e produttivi dei beni confiscati alle associazioni mafiose. Dopo essersi battuto contro l'ipotesi di vendita dei beni confiscati e a favore di un maggiore coinvolgimento dell'autorità giudiziaria, il Partito Democratico ha posto l'accento sulla necessità di dotare l'Agenzia di personale qualificato, sulla opportunità di istituire un apposito fondo finalizzato a rendere effettivamente fruibili i beni sequestrati, ripristinandone l'uso sociale e produttivo, e sull'esigenza di superare un'impostazione eccessivamente centralistica. Per questa ragione sono state proposte modifiche per coinvolgere gli enti locali e le associazioni di volontariato e per demandare ai comitati provinciali, presieduti dai prefetti, l'assegnazione dei beni confiscati, affidando all'Agenzia compiti di coordinamento ed eventualmente poteri sostitutivi. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore)*.

LI GOTTI *(IdV)*. Nonostante le riserve espresse dalle Commissioni affari costituzionali e giustizia, la Commissione antimafia ha espresso apprezzamento per un provvedimento che affida ad una struttura nazionale centralizzata l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata in una collaborazione dinamica con l'autorità giudiziaria. La Commissione d'inchiesta ha comunque sottolineato l'opportunità di definire meglio il rapporto con gli enti locali, di istituire un fondo per la gestione dei beni confiscati, di affidare gli interventi manutentivi ad imprese accreditate dal Ministero della difesa, di assicurare all'Agenzia un'adeguata dotazione di mezzi e di personale, di attribuire eventuali controversie al tribunale amministrativo del luogo ove ha sede l'Agenzia. La Commissione, infine, ha espresso il timore che le specificazioni introdotte all'articolo 416-*bis* dell'ordinamento penitenziario, indicando le associazioni cui detto articolo si applica, possano determinare un affievolimento del dettato normativo che deve avere portata generale ed essere applicabile ad ogni organizzazione criminale. Occorre altresì definire in modo più completo il voto di scambio. Raccogliendo tali indicazioni, l'ordine del giorno G100, che ha come primo firmatario il senatore Pisanu, impegna il Governo ad assumere iniziative conseguenti al fine di garantire la migliore applicazione del decreto-legge. *(Applausi dai Gruppi IdV e PD).*

VICARI *(PdL)*. Esprime apprezzamento per la politica del Governo di contrasto alla criminalità organizzata, strategicamente impostata sul sequestro dei proventi economici delle associazioni mafiose. La destinazione a finalità sociali o istituzionali dei beni confiscati ha un valore psicologico oltre che un'utilità pratica per i cittadini, perché rende concreta la speranza di sconfiggere la mafia: a tale riguardo è auspicabile che siano approntati progetti che coinvolgano le scuole nella progettazione dei beni sottratti alla criminalità organizzata. Per quanto non sia aprioristicamente da escludere la possibilità di restituire i beni confiscati alla collettività anche attraverso la vendita, in ogni caso il provvedimento attribuisce all'Agenzia il potere di revocare il provvedimento di assegnazione e destinazione qualora il bene non sia utilizzato per le prescritte finalità sociali e istituzionali e prevede, già durante la fase dell'amministrazione giudiziaria, una programmazione della destinazione finale che consente di superare le lungaggini dell'attuale sistema. È importante infine che l'Agenzia abbia una sede anche a Palermo, vista la necessità di gestire l'ingentissima mole di beni sequestrati alla mafia in Sicilia. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

VIZZINI, *relatore*. Sottolineando la necessità di convertire nei termini previsti il decreto-legge, si dichiara disponibile a valutare le proposte di modifica dell'opposizione nell'ambito di un diverso provvedimento.

BERSELLI, *relatore*. Condivide l'orientamento espresso dal senatore Vizzini.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. L'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata si inquadra in una strategia volta a colpire la mafia sul versante economico. Il provvedimento, infatti, è stato preceduto dalle nuove norme sul sequestro dei beni mafiosi varate con il pacchetto sicurezza e dall'istituzione di un albo nazionale degli amministratori giudiziari. La Camera dei deputati ha approvato modifiche per regolare meglio i rapporti dell'Agenzia con l'autorità giudiziaria; le ulteriori questioni segnalate nel corso del dibattito potranno essere affrontate nell'ambito di un disegno di legge di iniziativa governativa che è all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

STIFFONI, *segretario*. Dà lettura dei pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti ad esso riferiti. *(v. Resoconto stenografico)*.

VIZZINI, *relatore*. Si rimette al Governo sugli ordini del giorno G100, G101 e G102, mentre invita ad accogliere l'ordine del giorno G103.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. In riferimento alla richiesta, avanzata con l'ordine del giorno G100, di riconsiderare alcune parti dell'articolo 416-*bis* del codice penale, il Governo ha già presentato un disegno di legge che prevede un'ampia ricognizione della normativa vigente sul contrasto alla criminalità organizzata, anche per armonizzarla all'istituenda Agenzia; poiché tale iniziativa legislativa è all'attenzione della Camera, è dovere del Governo attendere che il Parlamento ne concluda l'esame. Propone inoltre una riformulazione dell'ordine del giorno nella parte in cui impegna il Governo a istituire un fondo finalizzato esclusivamente alla ottimale gestione dei beni e consentire la fruibilità degli stessi. Con tale modifica il Governo è disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G100 come raccomandazione. Esprime parere contrario sull'ordine del giorno G101, mentre accoglie l'ordine del giorno G102 se viene espunta l'ultima parte del dispositivo. Accoglie, infine, l'ordine del giorno G103.

LI GOTTI *(IdV)*. Accoglie la riformulazione dell'ordine del giorno G100 *(v. testo 2 nell'Allegato A)*.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G100 (testo 2), accolto dal Governo come raccomandazione, non viene posto in votazione.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'ordine del giorno G101.

DE SENA *(PD)*. Accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G102 *(v. testo 2 nell'Allegato A)*.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno G102 (testo 2) e G103, accolti dal Governo, non vengono posti in votazione. Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge. Avverte che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge *(Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)*. Ricorda che sugli emendamenti 1.1 (testo 2, limitatamente al capoverso articolo 1, commi 2. 3 e 4, lettera *h)*, 1.2, 1.4, 1.5 e 1.6 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CASSON *(PD)*. Con gli emendamenti all'articolo 1, il Partito Democratico ha tentato di migliorare gli aspetti tecnici del decreto-legge, con particolare riferimento alle norme sul sequestro delle aziende che concernono gli amministratori giudiziari, le situazioni fallimentari, le azioni esecutive, i diritti dei terzi e il procedimento di prevenzione. L'emendamento 1.2 propone altresì che l'Agenzia nazionale venga istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri perché l'attività che è chiamata a svolgere coinvolge competenze molteplici e differenziate, ma soprattutto per mettere l'accento sulla responsabilità politica del Governo di fronte a una tematica tanto importante. Gli emendamenti propongono inoltre di creare articolazioni provinciali affidando delle competenze ai prefetti e di far partecipare alla procedura di assegnazione di questi beni i rappresentanti delle organizzazioni, delle associazioni e delle cooperative sociali impegnate nella promozione della lotta sociale alla mafia e i possibili destinatari dei beni confiscati.

DELLA MONICA *(PD)*. Spesso i beni confiscati sono gravati da diritto di credito di terzi, soprattutto banche, che ne rende impossibile l'utilizzo perché gli assegnatari non sono in grado di estinguere i mutui. Pertanto, con l'emendamento 1.9 si tenta di distinguere i mutui fittizi, che non vanno tutelati perché nascondono attività illecite, dalla necessità di garantire i terzi che non sono in grado di rimuovere quei vincoli che insistono sui beni attraverso mutui o ipoteche. L'emendamento 1.8 tenta inoltre di evitare di impegnare l'Agenzia in attività attualmente svolte dall'autorità giudiziaria, che l'Agenzia stessa non è ancora in grado di svolgere, non avendo adeguate dotazioni economiche e di personale.

VIZZINI, *relatore*. Invita a ritirare tutte le proposte di modifica, con l'impegno di affrontare tali tematiche in un diverso provvedimento.

BERSELLI, *relatore*. Si associa alla richiesta del relatore Vizzini.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Invita a ritirare tutti gli emendamenti, pur apprezzando la qualità delle proposte formulate. L'incardinamento dell'Agenzia presso il Ministero dell'interno è

stato deciso perché essa opera principalmente nelle zone dove vengono effettuati i sequestri attraverso i nuclei istituiti presso le prefetture, le quali dipendono proprio dal predetto Dicastero. Rispetto alle modifiche proposte, appare infine più avanzato il testo introdotto in sede di conversione alla Camera che affida al giudice che tratta il sequestro o la confisca il compito di tentare di dirimere le controversie relative a diritti di credito vantati da terzi.

Presidenza della vice presidente MAURO

CASSON *(PD)*. Ritira gli emendamenti 1.1 (testo 2) e 1.3.

D'ALIA *(UDC-SVP-IS-Aut)*. Attesa la disponibilità del Governo ad approfondire le tematiche proposte dall'opposizione, ritira tutti gli emendamenti al decreto-legge.

PRESIDENTE. Ricorda che l'emendamento 1.2 è improcedibile.

DELLA MONICA *(PD)*. Ritira tutti gli emendamenti presentati dal Gruppo Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo PdL e dai banchi del Governo)*.

PRESIDENTE. Agli articoli 2 *(Organi dell'Agenzia)* e 3 *(Attribuzioni degli organi dell'Agenzia)* del decreto-legge non sono pertanto riferiti gli emendamenti. Passa quindi all'esame dell'ordine del giorno G4.100, riferito all'articolo del decreto-legge 4 *(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia)*.

VIZZINI, *relatore*. Avvertendo che all'ordine del giorno G4.100 si sono aggiunte le firme dei senatori Berselli e Casson, si rimette al Governo.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Accoglie l'ordine del giorno G4.100 come raccomandazione.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli ordini del giorno riferiti all'articolo 5 del decreto-legge *(Disposizioni sull'attività dell'Agenzia e rapporti con l'autorità giudiziaria)*.

GHEDINI *(PD)*. L'ordine del giorno G5.11 invita il Governo a procedere ad un riordino complessivo della normativa concernente la gestione dei beni confiscati, con particolare riferimento alla chiara individuazione dei flussi finanziari che afferiscono al bilancio dello Stato dai sequestri e dalla confisca ed alla destinazione di queste risorse.

VIZZINI, *relatore*. Si rimette al Governo sugli ordini del giorno G5.100, a cui si sono aggiunte le firme dei senatori Berselli e Casson, e G5.11. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G5.101 se viene espunta l'ultima parte del dispositivo.

VICARI *(PdL)*. Accetta la riformulazione proposta dell'ordine del giorno G5.101 *(v. testo 2 nell'Allegato A)*.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Accoglie gli ordini del giorno G5.100 e G5.101 (testo 2); accoglie inoltre come raccomandazione l'ordine del giorno G5.11.

PRESIDENTE. All'articolo 6 *(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e al codice penale)*, all'articolo 7 *(Disciplina transitoria)*, all'articolo 8 *(Rappresentanza in giudizio)*, all'articolo 9 *(Foro esclusivo),* all'articolo 10 *(Disposizioni finanziarie)* e all'articolo 11 del decreto-legge non sono stati presentati emendamenti. Passa alla votazione finale.

D'ALIA *(UDC-SVP-IS-Aut)*. Annuncia il voto favorevole del Gruppo UDC-SVP-Autonomie e prende atto della disponibilità del Governo a discutere in futuro misure importanti tese ad aumentare l'efficienza dell'Agenzia, in particolare a rafforzare il potere di coordinamento dell'ente, di limitare dal durata degli incarichi e di porre dei limiti a consulenze e collaborazioni esterne. *(Applausi dal Gruppo UDC-SVP-IS-Aut e del senatore Garraffa).*

PARDI *(IdV)*. Annuncia il voto favorevole del Gruppo Italia dei Valori, sottolineando il contributo dato dall'opposizione per il miglioramento del testo e auspicando che vengano presto corretti gli elementi di criticità presenti nel testo in materia di controllo di gestione, criteri che regolano il mandato degli amministratori, qualificazione professionale del personale dell'Agenzia ed ulteriore affinamento delle norme relative ai rapporti con il giudice delegato. In particolare, affinché l'ente istituito sia veramente efficace occorrerà intervenire sulle sue fonti di finanziamento, che al momento derivano principalmente dal Fondo unico di giustizia. Andranno poi rafforzati gli strumenti investigativi e d'indagine, in particolare gli accertamenti patrimoniali, e abbandonati i disegni di legge che rendono più difficoltoso l'accertamento e il contrasto dei reati utilizzati dalla criminalità organizzata come mezzi per premere sul tessuto produttivo e accumulare ricchezze illegali. In considerazione dell'aggressività dell'attività economica della criminalità organizzata, è poi necessario riorganizzare tutta la normativa in tema di misure di prevenzione. Infine, merita attenzione il problema del regime fiscale dei beni sequestrati prima della confisca definitiva. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

VALLARDI *(LNP)*. L'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati alla mafia dota il Paese di uno strumento moderno ed efficace per rafforzare la lotta alla criminalità organizzata e coordinare una rilevante attività di contrasto su tutto il territorio nazionale, in considerazione dell'evoluzione subita dal fenomeno mafioso, del dilagare della criminalità organizzata anche al Nord e delle infiltrazioni nel tessuto economico-produttivo e nelle pubbliche amministrazioni. Il provvedimento colpisce la mafia aggredendone i patrimoni, riducendola ad un'impotenza finanziaria che ne annienta il potere d'influenza, e affida all'istituenda Agenzia il compito di amministrare con efficacia i beni confiscati, rimettendoli in circolazione a beneficio dell'economia locale o reinvestendoli in risorse per le Forze dell'ordine. Grazie al ministro Maroni si sono conseguiti straordinari risultati sul fronte della lotta alla mafia, ravvisabili nel numero dei latitanti catturati e nell'aumento esponenziale dei patrimoni mafiosi confiscati. L'Agenzia nasce come organismo snello ed efficiente, non burocratico, ma certamente l'organico assegnatole è ancora insufficiente: sarà il continuo raccordo con le prefetture e la partecipazione attiva degli enti locali a supplire a tale difetto in armonia con lo spirito della legge. Annuncia quindi il convinto voto favorevole del Gruppo della Lega Nord Padania al disegno di legge n. 2070. *(Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Tomassini. Congratulazioni).*

DE SENA *(PD)*. Esprime soddisfazione per il notevole incremento migliorativo apportato al provvedimento durante l'esame alla Camera dei deputati, anche grazie al contributo dell'opposizione e in coerenza con le proposte da tempo avanzate dal Partito Democratico. È auspicabile che la nuova Agenzia sia dotata di strumenti più incisivi e adotti una metodologia rivoluzionaria, anche in termini organizzativi, per invertire l'attuale tendenza che vede solo una minima percentuale dei patrimoni sequestrati giungere alla confisca definitiva e all'effettiva destinazione ad uso sociale. L'organo investigativo proponente deve essere maggiormente specializzato per ridurre i tempi procedimentali ed essere più cauto nella comunicazione dei dati all'esito definitivo della procedura. Il provvedimento merita il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico, ma servono ulteriori provvedimenti strategici nella lotta contro la mafia ed è necessario approntare il codice antimafia. In tal modo l'Italia potrà farsi promotrice, in sede internazionale, della nascita di una nuova cultura di prevenzione e contrasto alla mafia, sulla base delle esperienze maturate negli ultimi anni, in cui la magistratura e gli organismi investigativi hanno dato prova di assoluta eccellenza, e favorire una più intensa cooperazione tra i servizi di polizia a livello europeo, una più lungimirante omogeneizzazione normativa e, di conseguenza, una migliore sintesi tra uffici giudiziari. *(Applausi dal Gruppo PD e PdL).*

CENTARO *(PdL)*. Il disegno di legge in esame rappresenta l'ulteriore dimostrazione del forte impegno del Governo Berlusconi nella lotta

alle mafie, ma, come ha giustamente evidenziato la Commissione antimafia, occorre affermare l'applicabilità dell'articolo 416-*bis* del codice penale a tutte le organizzazioni criminali. L'Agenzia completa il percorso virtuoso intrapreso dal Governo che ha portato alla cattura di pericolosi capi mafiosi e all'esproprio dei loro patrimoni, rendendo possibile un'oculata amministrazione dei beni confiscati senza creare intralci all'attività dell'autorità giudiziaria. Sarebbe stato preferibile consentire all'Agenzia di intervenire già al momento del sequestro, coadiuvando l'autorità giudiziaria per l'acquisizione di elementi probatori utili ai procedimenti in corso, per impedire quanto più possibile condizionamenti nei confronti degli amministratori dei beni confiscati. Apprezza l'introduzione nel provvedimento di ulteriori misure atte a consentire concretamente agli enti locali, i cui bilanci non lo consentano, di manutenere i beni confiscati alla mafia per renderne possibile la successiva fruizione e riallocazione nel circuito della legalità. Sarebbe stato necessario apportare correzioni al provvedimento, ma auspica che in futuro si possano coniugare gli sforzi di tutti i Gruppi parlamentari per ottenere risultati ancora migliori e colpire la mafia in tutte le sue ramificazioni, anche coinvolgendo quei Paesi dell'Unione europea che non hanno ancora una legislazione antimafia avanzata come quella italiana. Il ministro Maroni dovrebbe portare avanti un'opera di sensibilizzazione, affinché in tutti Paesi dell'Unione siano riconosciuti non solo i provvedimenti di sequestro e confisca di beni riconducibili al singolo reato, ma anche le misure di prevenzione patrimoniale che prescindono dal reato. *(Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Li Gotti. Congratulazioni).*

MARONI, *ministro dell'interno*. Esprime apprezzamento per il prezioso contributo offerto da tutti i Gruppi parlamentari, impegnandosi a riferire in Parlamento sui risultati conseguiti dall'istituenda Agenzia e riservandosi di esaminare ed eventualmente far confluire molte delle proposte migliorative avanzate in un futuro provvedimento. Auspica che il disegno di legge sia approvato all'unanimità anche in Senato per ribadire il segnale che tutte le forze politiche sono unite nel contrasto alla criminalità organizzata. *(Generali applausi).*

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva il disegno di legge n. 2070, composto dal solo articolo 1, all'unanimità. (Applausi).

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo in ordine al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo fino al 15 aprile. *(v. Resoconto stenografico).*

Discussione dei disegni di legge:

(2043) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno***

(476) ***AMATI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 197 del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005***

(780) ***CARLONI – Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 197 del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005***

(1135) ***DELLA MONICA ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 197 del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005***

COMPAGNA, *relatore*. Anche a nome del senatore Benedetti Valentini, si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

MARCENARO *(PD)*. Da cinque anni ormai si attende la ratifica della Convenzione di Varsavia e la responsabilità di tale ritardo va obiettivamente ripartita tra i diversi Governi e le diverse maggioranze che si sono succeduti in questo periodo. La Convenzione in oggetto riguarda il grave problema della tratta di esseri umani e della tutela delle vittime, che non devono essere confuse indistintamente con i loro sfruttatori, ma devono essere oggetto di soccorso, protezione ed assistenza (sia medica che psicologica), devono poter restare nello Stato in cui vengono soccorse per un periodo di almeno trenta giorni, devono poter beneficiare, a determinate condizioni, di permessi di soggiorno e devono comunque essere rimpatriate nel rispetto dei diritti umani. Il Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite ha recentemente rivolto una serie di raccomandazioni all'Italia, in cui si richiede, tra l'altro, la ratifica della Convenzione di Varsavia. Sarebbe opportuno che l'adempimento cui si sta accingendo il Senato rappresentasse il punto di partenza per dar seguito anche alle altre sollecitazioni avanzate dall'ONU in materia di tutela dei diritti umani; tali sollecitazioni vanno considerate non come delle interferenze, ma come un'occasione positiva per adottare una politica maggiormente rispettosa dei diritti dell'uomo. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV).*

CARLONI *(PD)*. Seppur con grave ritardo, finalmente anche l'Italia perviene alla ratifica della Convenzione di Varsavia contro la tratta di esseri umani, compiendo un atto concreto e di alto valore simbolico sul fronte del contrasto di quella che può essere considerata come la schiavitù del XXI secolo. Lo sfruttamento lavorativo e sessuale di esseri umani, soprattutto donne, rappresenta un fenomeno particolarmente diffuso ed in

continua crescita sia all'interno dei confini nazionali che nel resto del mondo; esso costituisce, in Italia, la terza fonte di reddito per le organizzazioni criminali. Vanno pertanto salutati con favore il deciso rafforzamento delle attività di prevenzione e di repressione previsto dalla Convenzione e le misure volte alla protezione delle vittime, che non devono essere considerate o trattate alla stregua dei loro sfruttatori, secondo un atteggiamento purtroppo diffuso che contribuisce ad aumentare la loro vulnerabilità. La legge Turco-Napolitano ha introdotto importanti misure per proteggere le vittime dello sfruttamento della prostituzione, che la legge Bossi-Fini e le normative successive, pur senza eliminarle, hanno sostanzialmente svuotato del loro significato, limitandosi a prevedere il rimpatrio delle donne nei loro Paesi di origine. È auspicabile pertanto che la ratifica della Convenzione di Varsavia rappresenti un'inversione di tendenza verso una politica di reale promozione e protezione dei diritti delle vittime, senza alcuna forma di discriminazione. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PEDICA *(IdV)*. La schiavitù e lo sfruttamento di esseri umani non sono fenomeni che appartengono al passato; tale ignominiosa barbarie è tuttora presente nel mondo, se non come istituto giuridico, sicuramente come realtà caratterizzata dalla violenta privazione dei diritti umani. La comunità internazionale ha preso coscienza di tale realtà a partire dagli anni Novanta ed ha varato normative apposite, di cui la Convenzione di Varsavia rappresenta un importante tassello volto allo sradicamento del fenomeno e basato sui principi della prevenzione, della protezione delle vittime e dell'efficacia della repressione. La tratta di esseri umani è già punita dall'ordinamento italiano con pene severe; in Italia manca tuttavia una reale capacità di agire, sia a causa della natura sfuggente del fenomeno, sia a causa dell'atteggiamento sbagliato con cui il Governo e la maggioranza affrontano le realtà dell'immigrazione clandestina e della prostituzione, basato sulla criminalizzazione delle vittime e su pesanti tagli di risorse alle Forze dell'ordine. I recenti fatti di Rosarno, in Calabria, hanno mostrato la gravità della situazione e le condizioni disumane in cui vivono e lavorano gli immigrati clandestini; il ministro Maroni non si è rivelato in grado di affrontare con decisione il problema e propone, come unica soluzione, il permesso di soggiorno a punti, che rappresenta un'ulteriore umiliazione nei confronti delle vittime dello sfruttamento. *(Applausi dei senatori Giaretta e Carlino).*

DI GIOVAN PAOLO *(PD)*. La ratifica della Convenzione di Varsavia rappresenta un traguardo importante, per il quale alcuni parlamentari si battono da anni e che il Governo si è finalmente deciso a perseguire. In passato il ministro Carfagna aveva espressamente dichiarato di non ritenere necessario accelerare la procedura di ratifica, considerando sufficiente la legislazione nazionale; la stessa motivazione viene addotta per opporsi all'introduzione del reato di tortura nell'ordinamento italiano. Spesso non si procede alla ratifica di convenzioni per il timore che il Paese venga sottoposto a verifiche da parte di organismi internazionali,

laddove questo rappresenta invece un aspetto positivo ed uno stimolo a migliorare la legislazione interna e la sua attuazione. La tratta di esseri umani non consiste solo nello sfruttamento della prostituzione, ma nello sradicamento dal proprio luogo di origine e nello sfruttamento della persona e del suo lavoro. Tale fenomeno non si verifica per caso, ma è connesso ai meccanismi distorti di produzione e distribuzione della ricchezza nel mondo occidentale, che ha bisogno dello sfruttamento di manodopera per offrire prodotti a costi sempre più bassi. È necessario riflettere su questo aspetto e sul problema dei rapporti tra il Nord e il Sud del mondo, affinché la ratifica della Convenzione di Varsavia non resti un atto meramente formale basato su buoni propositi di facciata. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PERDUCA *(PD)*. Insieme alla senatrice Poretti vigilerà sull'attuazione delle disposizioni della Convenzione volte a contrastare il *trafficking*, attraverso la tutela dei diritti delle vittime secondo un approccio non discriminatorio, che tenga in adeguata considerazione tanto il fatto oggettivo che le vittime sono prevalentemente donne, quanto la protezione dei diritti dei minori. La relazione di accompagnamento del disegno di legge di ratifica menziona, a tale riguardo, un efficiente sistema di assistenza alle vittime con misure per la tutela dei dati personali e di concessione di permessi di soggiorno, di ammissione al gratuito patrocinio, nonché al Fondo per le misure anti-tratta. Tali disposizioni, scaturite da un impegno assunto dal sottosegretario Scotti in sede di Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, stridono, però, con i concreti orientamenti di un Governo che nega il diritto di asilo, attua politiche discriminatorie nei confronti degli immigrati ed impedisce al Parlamento di monitorare l'attuazione del trattato di amicizia con la Libia, il Paese che rappresenta il principale snodo della tratta degli esseri umani nel Mediterraneo e nel quale si verificano a danno dei migranti gravi violazioni dei diritti umani. Preannuncia infine un'iniziativa legislativa per riconoscere la protezione umanitaria alle vittime della tratta. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione del disegno di legge alla seduta di domani.

Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza *(v. Allegato B)* e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 31 marzo.

La seduta termina alle ore 20,19.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,31).*
Si dia lettura del processo verbale.

STIFFONI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 16 marzo.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,36).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2070) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)* **(ore 16,37)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2070, già approvato dalla Camera dei deputati.

I relatori, senatori Vizzini e Berselli, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Vizzini. *(Brusìo).*

Colleghi, sulle relazioni e su un argomento come questo si richiede e si pretende un minimo di attenzione da parte dei presenti.

VIZZINI, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, il decreto-legge n. 4 del 2010, oggi all'esame dell'Assemblea del Senato, è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati all'unanimità ed è stato esaminato presso le Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia il 16 e il 18 marzo scorsi e nella giornata odierna. Esso rappresenta soltanto l'ultimo di una lunga e articolata serie di interventi in materia di contrasto alla criminalità organizzata, adottati dal Governo e dal Parlamento in questi mesi.

Desidero in questa autorevole sede richiamare, seppure in estrema sintesi, i molteplici provvedimenti adottati nel corso di questi primi due anni di legislatura, in molte occasioni anche con il costruttivo e fecondo apporto dell'opposizione. Ricordo il decreto-legge n. 92 del 2008, contenente misure di prevenzione personali e patrimoniali, tra cui ricordo l'introduzione dell'istituto della confisca per equivalente e l'estensione dei sequestri e delle confische anche agli eredi; la legge n. 132 del 2008, che, istituendo la Commissione antimafia, vi ha incluso anche le mafie straniere; il decreto-legge n. 151 del 2008, che ha autorizzato l'impiego delle Forze armate in presenza di fenomeni di emergenza criminale.

In modo particolare ricordo la legge n. 94 del 2009, che ha avuto un lungo *iter* ed è arrivata all'approvazione con un contributo dell'opposizione sulla parte che riguardava provvedimenti contro la criminalità organizzata. Sono stati attribuiti ai prefetti maggiori poteri di accesso e accertamento per l'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti. Sono state introdotte modifiche significative in materia di sequestro preventivo e amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo. Soprattutto, è stato inasprito in modo significativo l'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario: dando seguito ad un'esigenza espressa da più parti, è stato ripristinato l'originario rigore del regime di detenzione.

Voglio approfittare di questa occasione, anche in considerazione di qualche rinnovato tentativo di colloquio dalle carceri con l'esterno, per pregare il Governo di intervenire perché al più presto i detenuti di cui all'articolo 41-*bis* possano essere ospitati da apposite strutture, così come prevede la legge, affinché possano davvero essere tenuti in stato di isolamento: non come supplemento di pena, ma per impedire che i boss dal carcere possano continuare a comandare nel territorio.

Abbiamo modificato le norme sullo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali per infiltrazione mafiosa, prevedendo l'estensione della responsabilità anche ai vertici amministrativi degli enti locali. Ed oggi siamo di fronte al decreto che istituisce l'Agenzia nazionale per l'ammi-

nistrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Riferisco rapidamente sugli articoli 1, 2, 3 e 4, che sono di competenza della Commissione affari costituzionali, facendo presente che dopo di me interverrà il collega correlatore Berselli.

L'istituzione dell'Agenzia – da più parti auspicata e lungamente attesa – è finalizzata ad assicurare l'unitarietà degli interventi in materia di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, consentendone una più rapida ed efficace allocazione e destinazione. Quanti operano, con straordinario impegno, nel contrasto alla criminalità organizzata hanno in più occasioni sottolineato l'esigenza di razionalizzare il settore dell'assegnazione dei beni definitivamente confiscati alla mafia e alle altre associazioni criminali.

Ai sensi dell'articolo 1, l'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile. Essa è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno e ha la sede principale a Reggio Calabria, luogo in cui il Consiglio dei ministri del 28 gennaio scorso ha adottato il piano straordinario antimafia, di cui il decreto-legge in esame costituisce una delle articolazioni.

Le competenze dell'Agenzia, elencate al comma 3, sono state significativamente modificate dalla Camera dei deputati in esito ad un approfondito dibattito, durante il quale è stato tenuto debitamente conto delle osservazioni tecniche formulate dagli addetti ai lavori – ed in particolare dalla magistratura antimafia – nel corso di audizioni tenutesi presso le Commissioni riunite I e II dell'altro ramo del Parlamento. In particolare, si è ritenuto opportuno posticipare l'intervento dell'Agenzia dal momento dell'adozione del provvedimento di sequestro a quello del provvedimento di confisca o all'esito dell'udienza preliminare. È stato infatti osservato che l'iniziale fase del sequestro è caratterizzata da un elevato tasso di dinamicità, che richiede una stretta collaborazione tra l'amministratore del bene sequestrato e l'autorità giudiziaria e un costante scambio di informazioni tra i due, che l'interposizione dell'Agenzia avrebbe potuto rallentare. Sorvolo su altri aspetti, poiché mi riservo di consegnare la relazione scritta affinché venga allegata al Resoconto della seduta odierna.

L'articolo 2 identifica, quali organi dell'Agenzia, il direttore, il consiglio direttivo ed il collegio dei revisori. La Camera dei deputati ha introdotto un limite alla durata in carica dei suddetti organi, prevedendo che essi restino in carica per quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Le funzioni dei singoli organi sono indicate nella relazione che intendo consegnare. L'articolo 3 definisce le attribuzioni degli organi dell'Agenzia, mentre l'articolo 4 ne disciplina l'organizzazione.

Colleghi senatori, come è stato sottolineato durante l'esame in sede referente presso le Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia, in particolare nel corso della discussione generale, permangono alcune perplessità, soprattutto in ordine all'impostazione rigidamente burocratica dettata da alcune norme del decreto-legge in discussione. Presso l'altro ramo del Parlamento si è cercato di operare alcune correzioni a tali profili,

con la conseguenza che, almeno nella delicata fase di immissione in possesso e di gestione del patrimonio sottratto alle associazioni criminali, rimarrà invariata l'attuale struttura normativa, cosicché il procedimento previsto dalle norme del decreto troverà applicazione solo al momento della confisca in primo grado, seppure non definitiva.

In considerazione dei tempi ristretti di cui le Commissioni riunite hanno potuto disporre, nonché dell'esigenza di un rapido passaggio in Assemblea, auspico un'approvazione senza modifiche, anche con il responsabile concorso dell'opposizione che, benché abbia espresso in diverse sedi le proprie riserve, non ha mai fatto mancare il suo apporto e il suo avviso favorevole in sede di approvazione del disegno di legge di conversione presso la Camera dei deputati e anche in sede di Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia del Senato. D'altra parte, una qualsiasi modifica eventualmente approvata dal Senato determinerebbe di fatto la decadenza del decreto che, come è noto, scade il prossimo 5 aprile. Se si verificasse un'ipotesi di tal genere, verrebbero drammaticamente disattese le aspettative di quanti attendono da molti anni una riforma finalizzata a rendere più snelle le procedure e più certi i tempi di destinazione dei beni sottratti alla criminalità organizzata, beni che, come è noto, formano spesso ingenti patrimoni.

Ricordo peraltro che, insieme al collega presidente Berselli, è stato presentato presso le Commissioni riunite un ordine del giorno accolto dal Governo, che invita a considerare la possibilità di istituire una sede operativa dell'Agenzia nella città di Palermo. L'articolo 1, comma 2, del decreto individua nella città di Reggio Calabria la sede principale dell'Agenzia, così presupponendo che vi sia la possibilità, nonché l'opportunità di istituire altre sedi operative. Ora, non v'è dubbio, come peraltro attestato dal commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, che un numero rilevante di questi beni e imprese sia localizzato in Sicilia. *(Brusìo).*

PRESIDENTE. Presidente Vizzini, mi scuso con lei per il brusìo.

Colleghi, vi ricordo che ci stiamo occupando dell'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Ciò premesso, si può anche decidere una sospensione di mezz'ora per avere il tempo di fare qualche riflessione, perché in questo modo, finché sono io a presiedere i lavori, non si può andare avanti: c'è un problema di decenza rispetto a ciò di cui si sta discutendo.

Mi dispiace non poter assicurare che il presidente Vizzini venga ascoltato mentre svolge la sua relazione. Ripeto, possiamo continuare a svolgere i nostri lavori oppure possiamo sospendere la seduta per mezz'ora o anche rinviare tutto a domani mattina per avere un'attenzione maggiore; forse in questo modo saremo un po' più distaccati dagli eventi degli ultimi due giorni.

Prego, presidente Vizzini, continui pure.

VIZZINI, *relatore*. In particolare, risulta che al 30 giugno 2009 addirittura il 46 per cento degli 8.933 immobili e il 38 per cento delle 1.185 aziende confiscate si trovino in territorio siciliano. Appare pertanto di grande utilità, proprio al fine di assicurare quella rapidità nelle procedure da molti invocata, mettere l'Agenzia nelle condizioni idonee per operare in tempi congrui e con la massima efficienza. A tal fine, credo che risponda pienamente a tali auspici l'istituzione nella città di Palermo di una sede operativa dotata delle necessarie risorse umane e finanziarie, pur nel rispetto dei vincoli di bilancio.

Al di là delle critiche che sono state espresse su alcuni aspetti della normativa adottata dal Governo, ritengo che sia opportuno consentire all'Agenzia di operare concretamente nel settore e di verificare, nel medio termine, i risultati del nuovo regime. Soltanto alla luce della concreta esperienza maturata sul campo sarà possibile individuare in modo oggettivo gli aspetti affetti da maggiori criticità e intervenire con un provvedimento *ad hoc* per realizzare gli opportuni correttivi.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questo provvedimento si concreta ulteriormente un percorso iniziato nel giugno 2008, quando sono stati identificati due punti cardine della lotta a tutte le mafie: impedire che dal carcere i boss possano collegarsi col territorio e continuare a comandare le cosche; scardinare i forzieri delle mafie, spogliandole della ricchezza illecita accumulata e privando i mafiosi e i loro eredi della forza del denaro. In questa direzione volge il nostro provvedimento. *(Applausi dai Gruppi PdL e UDC-SVP-IS-Aut).*

PRESIDENTE. Senatore Vizzini, la Presidenza l'autorizza ad allegare il testo della relazione.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Berselli.

BERSELLI, *relatore*. Signor Presidente, si tratta dell'ultimo provvedimento presentato dal Governo al Parlamento per un'efficace azione di contrasto nei confronti della criminalità organizzata. Sono stati numerosi i provvedimenti di origine governativa, presentati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, su cui abbiamo sempre registrato la totale disponibilità anche delle opposizioni. Quando si parla di contrasto alla criminalità organizzata non vi debbono e non vi possono essere distinzioni tra Gruppi di maggioranza e Gruppi di opposizione, tant'è che questo provvedimento è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento all'unanimità.

In Commissioni giustizia e affari costituzionali riunite abbiamo potuto nuovamente registrare l'ampia disponibilità da parte di tutte le opposizioni di giungere nei tempi più brevi – e comunque stringenti – alla conversione in legge del decreto. Purtroppo, i tempi ristrettissimi non hanno consentito, a noi della maggioranza e a voi dell'opposizione, di apportare ulteriori modifiche migliorative rispetto a quelle, già migliorative, apportate dall'altro ramo del Parlamento. È però mia convinzione che dopo la conversione in legge di questo decreto dovremo riaffrontare la materia –

con un'iniziativa che mi auguro possa essere *bipartisan* - per apportare quegli aggiustamenti che, a nostro avviso, si rendono necessari per rendere questo provvedimento davvero efficace.

Già in sede di Commissioni riunite ho svolto la mia relazione. Ritengo di non dover aggiungere altro se non che, come ha giustamente ricordato il presidente Vizzini, oggi nelle Commissioni riunite sono stati accolti dal Governo due distinti ordini del giorno, che ci sono sembrati estremamente importanti. Ci siamo limitati agli ordini del giorno, perché l'eventuale presentazione di emendamenti non avrebbe consentito la conversione del decreto nei termini previsti dalla legge. È per questi motivi, onorevole Presidente, che le chiedo di consegnare il testo della relazione affinché venga allegato al Resoconto della seduta. *(Applausi del senatore Vizzini).*

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Della Monica. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA *(PD)*. Signor Presidente, farò una sintesi del mio intervento e seguirò l'esempio del presidente Berselli, consegnando il testo scritto affinché sia allegato al Resoconto della seduta odierna.

Vorrei fare alcune riflessioni. In materia di lotta contro l'infiltrazione criminale nell'economia, negli ultimi anni si è sempre più affermata l'idea che l'aggressione si debba dirigere direttamente contro il patrimonio – *in rem* – al di là delle responsabilità della persona. Come sottolineato nella relazione della Commissione antimafia della scorsa legislatura, l'introduzione anche in Italia di un procedimento analogo a quello previsto dal diritto nordamericano consentirebbe effettivamente di imprimere una svolta storica all'azione di contrasto alle mafie.

Si tratta di un obiettivo da cui non si può desistere e per il quale il Partito Democratico si è contraddistinto, da ultimo con la presentazione dell'Atto Senato n. 1496 che, nel proporre la realizzazione di un Testo unico delle disposizioni antimafia, recepisce il contenuto della citata relazione e mira a prevedere un *corpus* organico di norme idonee a contrastare il crimine organizzato in tutte le sue forme e manifestazioni, dall'infiltrazione mafiosa nell'economia alla zona grigia che unisce politica, amministrazione e crimine organizzato. Si pensi, allora, all'importantissima estensione dell'ipotesi di responsabilità da reato degli enti con decreto legislativo n. 231 del 2001 anche ai delitti di criminalità organizzata, estensione operata dalla legge n. 94 del 2009 sulla base di un emendamento che è stato proposto come contributo dal Partito Democratico.

Benché non possa essere del tutto risolutivo e tale da precludere azioni ulteriori, tuttavia un passo significativo nell'aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati dalle mafie deriverà dall'introduzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Si tratta di un'Agenzia da sempre promossa e auspicata dal Partito Democratico, al fine non

solo di rendere più efficiente la procedura di confisca ma anche di valorizzare la destinazione a fini sociali dei beni sottratti alle mafie, così da restituire, anche simbolicamente, alla collettività ciò che illecitamente le è stato sottratto. Basti pensare, in tal senso, alle numerose proposte di legge (in particolare del senatore Lumia, e presentate anche in forma di emendamenti al disegno di legge n. 733, legge sicurezza) volte ad introdurre un'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati alle organizzazioni criminali, che tuttavia si concepiva in maniera parzialmente diversa prevedendone, ad esempio, l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di assicurare una posizione maggiormente centrale all'interno delle politiche governative, consentendo in sede periferica l'istituzione di agenzie provinciali presso le prefetture.

Molteplici erano i compiti dell'Agenzia nazionale, tra cui vi era soprattutto quello di raccordare l'amministrazione del bene con l'esigenza di una rapida definizione della vicenda giudiziaria e con la restituzione del bene alla collettività nell'ambito di una procedura che salvaguardasse l'attribuzione dell'autorità giudiziaria e le competenze specialistiche richieste. Venivano stabiliti alcuni punti fermi: il divieto di vendita di beni immobili confiscati definitivamente; la necessità di consentire l'utilizzo delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione per l'individuazione di patrimoni illeciti; la riforma delle attribuzioni della Direzione nazionale antimafia in questa materia, con la previsione di una possibilità di raccordo in capo al procuratore distrettuale antimafia; la previsione esplicita del principio dell'obbligatorietà dell'azione di prevenzione antimafia; l'estensione delle misure di prevenzione antimafia a tutta una serie di delitti, in particolare a quelli aggravati della finalità mafiosa, e anche di concorso esterno, la necessità di istituire un albo nazionale degli amministratori con compiti di vigilanza e di prevedere gli obblighi dei medesimi amministratori nonché adeguate sanzioni in caso di violazioni. Previsioni del tutto analoghe erano contenute nel disegno di legge governativo Atto Camera n. 2212, della scorsa legislatura.

Il decreto-legge del Governo ha un oggetto ben più limitato rispetto alle proposte del Partito Democratico e non rappresenta, secondo noi, un intervento risolutivo, apparendo inevitabilmente parziale. Innanzitutto non si può condividere sotto il profilo metodologico la scelta del Governo di introdurre tale organo mediante un decreto-legge a quasi due anni dall'inizio della legislatura. Questo dimostra non solo come il Governo sottovaluti il contributo che in una materia così delicata può derivare dal dibattito parlamentare, ma anche che, contrariamente a reiterate dichiarazioni, la lotta non assurge a priorità. Se così fosse stato, non sarebbe stato emanato a circa due anni dall'inizio della legislatura un decreto-legge, ma sarebbe stato adottato nei primi Consigli dei ministri, ben prima di ogni altra misura lesiva dei diritti fondamentali o, comunque, non apprezzata dal Partito Democratico perché legge *ad personam*. Soprattutto, se davvero la lotta alla mafia fosse una priorità per il Governo, questo non avrebbe mai dovuto approvare norme che, talvolta, finiscono per rafforzare l'a-

zione delle mafie. Cito, per tutti, la vendita all'asta dei beni confiscati di cui alla legge finanziaria 2010 che, per fortuna, è stata recuperata attraverso questo disegno di legge a seguito degli emendamenti approvati dalla Camera e attraverso il lavoro lì svolto anche dal Partito Democratico.

Sul decreto-legge vi è stato, con grande responsabilità e senso istituzionale, il voto favorevole del Partito Democratico; e a favore voteremo anche in questa sede. Sono intervenuti significativi miglioramenti e, innanzitutto, alcune rilevanti innovazioni nel testo originario, che citerò per sommi capi.

Innanzitutto, l'ipotesi che l'Agenzia nazionale non sia l'unico organo competente all'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione, ma che coadiuvi l'autorità giudiziaria in tale attività. Questa modifica si collega alla più ampia innovazione introdotta dal decreto, volta a separare le fasi della gestione del bene nel corso del sequestro e quella dell'amministrazione del medesimo una volta confiscato. L'Agenzia curerà la gestione e sarà destinataria del provvedimento di conferimento dell'amministrazione solo nella fase successiva alla confisca, sia pure non definitiva. Questa modifica, rispetto al testo originario, è stata certamente opportuna affinché all'Agenzia sia attribuito l'onere di gestire i soli beni che effettivamente siano gravati da misure ablative definitive e non anche, invece, beni sequestrati che potrebbero essere poi restituiti per mancata emanazione del provvedimento definitivo.

Devo dire che, rispetto ad altri miglioramenti, sempre introdotti dalla Camera, permangono alcune perplessità. In particolare, il Partito Democratico non condivide la scelta di privare l'Agenzia della sua autonomia finanziaria, necessaria al perseguimento dei propri fini in assoluta indipendenza, finanziandone nuovamente le attività attraverso il ricorso agli stanziamenti del Fondo unico per la giustizia.

Occorre poi considerare che, molto spesso, i beni sono gravati da diritti di credito di terzi, soprattutto banche, e che ciò rende impossibile l'utilizzo degli stessi, perché gli assegnatari non hanno i fondi per estinguere i mutui. Sarebbe quindi necessario sospendere il decorso degli interessi e poi procedere alla verifica sull'effettività dell'erogazione delle somme da parte dell'istituto di credito, perché molto spesso i mutui sono fittizi e servono a dissimulare il riciclaggio. Le operazioni di verifica andrebbero svolte nell'ambito di un procedimento incidentale e dovrebbero rimanere nell'ambito di un procedimento che prevede, per il giudice, quei poteri di indagine che l'Agenzia non riuscirebbe ad avere. Sarebbe poi auspicabile che l'Agenzia prendesse in carico i beni dal momento della confisca definitiva.

Quanto all'Agenzia stessa, sarebbe auspicabile che avesse una più opportuna collocazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, piuttosto che presso il Ministero dell'interno, per questioni di continuità, dal momento che l'Agenzia prende il luogo del commissario di Governo già istituito in materia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e si sostituisce a tale organismo nei rapporti già instaurati. Ancora, perché essa riunisce competenze in materia di interessi di diversi Ministeri e

ciò rende necessaria un'attività coordinamento, che non ha migliore luogo della Presidenza del Consiglio. Infine, perché si tratta di un soggetto con una pluralità di professionalità, tra cui quelle dei magistrati, il che comporta la necessità di eliminare ipotesi di vigilanza da parte del Ministero dell'interno. In ogni caso, sarebbe stata auspicabile la presenza dell'Agenzia presso la Presidenza del Consiglio per garantire anche, ma non solo simbolicamente, una maggiore centralità dell'azione di Governo. Vorrei aggiungere, tra l'altro, che anche in ragione dell'attribuzione della competenza sui ricorsi al TAR del Lazio, sarebbe stato preferibile fissarne la sede in Roma, con eventuali ulteriori sedi provinciali che avrebbero potuto garantire una maggiore articolazione in sede nazionale.

Infine, è assolutamente imprescindibile potenziare l'organico dell'Agenzia – soprattutto a fronte della dichiarazione del Ministro dell'interno secondo la quale saranno istituite effettivamente alcune sedi provinciali – anche sotto il profilo qualitativo, prevedendo requisiti di professionalità e competenza specifici.

Maggiori dovrebbero essere, inoltre, i raccordi con gli enti locali e con le associazioni di volontariato per ottimizzare la fruibilità dei beni e la loro destinazione. Come già osservato, la conversione del decreto-legge non può rappresentare un fatto isolato, ma deve essere corredata da analoghe, incisive misure. Oltre alla realizzazione di un testo unico delle norme antimafia, come già proposto, e all'introduzione di disposizioni idonee a contrastare l'infiltrazione mafiosa nell'economia e nell'amministrazione, è indispensabile prevedere una *actio in rem* che consenta di valorizzare l'aggressione ai patrimoni mafiosi nonché l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali anche nei confronti delle persone giuridiche.

Naturalmente attendiamo che il Governo assuma ulteriori provvedimenti. Abbiamo apprezzato il fatto che i beni non possano essere più venduti e quindi non ritornino nelle mani dei mafiosi (almeno esiste una procedura che lo prevede); tuttavia non vorremmo che il Governo proponesse di privare i magistrati del pubblico ministero della possibilità di acquisire la *notitia criminis* o di disporre intercettazioni e che in nome di un malinteso concetto di ragionevole durata del processo possa essere preclusa la stessa possibilità di accertare la verità processuale, scambiando il giusto processo per una denegata giustizia. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Senatrice Della Monica, la Presidenza l'autorizza ad allegare il testo integrale del suo intervento.

Per cercare di rispettare i tempi, i colleghi senatori che non riusciranno a completare l'intervento sono autorizzati a consegnare un intervento scritto.

È iscritta a parlare la senatrice Colli. Ne ha facoltà.

COLLI *(PdL)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il decreto che ci apprestiamo a convertire in legge in quest'Aula, segniamo un altro

punto a favore dello Stato e di tutti noi cittadini in tema di lotta alla mafia.

La nascita di una Agenzia che si occupi dei beni confiscati alla criminalità organizzata è un fatto importante nel contrasto a Cosa Nostra e nella valorizzazione di patrimoni – perché di veri e propri patrimoni si tratta – che altrimenti resterebbero inutilizzati, destinati a marcire senza alcuna utilità sociale o a marcare, anche solo simbolicamente, i feudi che la criminalità organizzata ha eretto nel corso degli anni. Lo Stato vuole invece dimostrare che la sua azione c'è ed è continua, che non si fa intimidire dalle cosche e dai loro aguzzini e che sta lavorando per estinguere quel cancro che noi chiamiamo mafia e con cui abbiamo – nostro malgrado – convissuto per fin troppo tempo.

La proposta del Presidente del Consiglio e dei Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze va a colmare un vuoto sempre più inspiegabile del nostro ordinamento e a valorizzare l'attività del Governo e della maggioranza di cui faccio parte in questa XVI legislatura.

I numeri non mentono. I risultati conseguiti dal Governo Berlusconi sono ragguardevoli. Mai nessun Governo in precedenza si era dato così da fare per stroncare la criminalità organizzata. I dati disponibili fino alla fine del mese di febbraio rilevano 471 azioni di polizia giudiziaria, 4.780 arresti e ben 336 latitanti catturati, l'83 per cento in più rispetto al periodo precedente il giuramento di questo Esecutivo. Per quanto riguarda, nello specifico, l'argomento in discussione oggi in Aula, i dati del Viminale rilevano che sono stati sequestrati oltre 15.000 beni alla criminalità organizzata per un valore di oltre 7,7 milioni di euro, con una differenza di oltre il 100 per cento rispetto al passato, e sono stati confiscati oltre 4.000 beni alla criminalità organizzata per un totale di quasi 2 milioni di euro.

Si tratta di cifre da capogiro, di cui è bene attribuire il merito al ministro dell'interno Maroni, autore di un piano antimafia che ha dato e sta dando i suoi frutti; alle nostre forze dell'ordine, che si mettono al servizio dello Stato senza essere mai realmente celebrate; a tutti quei magistrati che rischiano la vita – la loro e quella dei loro familiari – per combattere Cosa Nostra. È di venerdì scorso la notizia di un sequestro di beni per 4 milioni di euro al boss mafioso Gaetano Badalamenti, morto nel 2004. Ebbene, non posso fare a meno di ricordare in quest'Aula due magistrati simbolo della lotta alla mafia, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, autori nel 1985 del primo sequestro di beni ai Badalamenti, e che oggi, purtroppo, per le ragioni che conosciamo, non sono più tra noi.

Colleghi, io vorrei che la creazione di questa Agenzia fosse vista non solo in funzione di lotta alla criminalità – com'è giusto e doveroso che sia – ma anche come una grande opportunità per il Paese, traendo dai ricavi dei beni sequestrati e confiscati alla malavita, che oggi si aggirano sui 6 miliardi di euro, le risorse necessarie anche per finanziare altre attività.

Da un anno e mezzo a questa parte stiamo vivendo la crisi economica peggiore dal 1929 in poi. Nonostante l'impegno profuso dal ministro Tremonti, che ha permesso comunque al Paese di stare a galla mentre molte altre Nazioni stanno chiedendo aiuti all'Europa e al Fondo monetario in-

ternazionale, i dati relativi alla disoccupazione, al prodotto interno lordo e al ricorso alla cassa integrazione sono lì tutti i giorni a ricordarci che migliaia di lavoratori onesti e di famiglie perbene arrivano a fatica a fine mese.

Tredici anni fa, oltre un milione di cittadini firmarono una petizione che chiedeva al Parlamento di approvare la legge per l'uso sociale dei beni confiscati alle mafie. Fu un appello raccolto da tutte le forze politiche che votarono all'unanimità la legge n. 109 del 1996. Allo stato attuale delle cose, il nostro ordinamento già prevede la possibilità di cessione dei beni confiscati, limitatamente alle aziende, grazie ad una legge approvata nel 2000 dal Governo presieduto da Giuliano Amato. Si tratta ora di estendere questo principio anche agli immobili, nei limiti di quanto afferma la legge, nel senso che si procederà alla vendita dei beni solo quando sarà impossibile l'utilizzo dei beni confiscati per fini di pubblica utilità e a prezzi di mercato, ferma restando – da parte dell'Agenzia – la richiesta al prefetto della Provincia interessata di un parere obbligatorio e di ogni informazione utile affinché il bene non rientri nelle mani mafiose tramite dei prestanome.

Sarebbe ragionevole pensare che dai soldi ricavati si mettesse in moto un circuito virtuoso per dare maggiori possibilità a tutti coloro che ne hanno bisogno: innanzitutto le famiglie delle vittime della mafia, ma anche gli operai che si ritrovano senza lavoro potrebbero fruire di corsi di formazione per ricollocarsi sul mercato del lavoro, così come i giovani disoccupati o gli anziani, per i quali le pensioni non sono mai sufficienti, o le aziende, che potrebbero ricevere ulteriori incentivi ad assumere dipendenti e ad investire sul territorio.

Sono sicura che i tanti timori di chi crede che, una volta ceduti, i beni vengano riacquistati dai mafiosi possano dissiparsi con una attività capillare di prevenzione e controllo da parte dell'Agenzia, in coordinamento con l'autorità giudiziaria. D'altronde, lo Stato ha dimostrato che, se c'è una reale volontà di combattere la mafia, nulla è impossibile. Non possiamo arrenderci ad una visione pessimistica della lotta alla mafia, ma dobbiamo portare avanti le nostre idee e le nostre battaglie, convinti di essere nel giusto e che un giorno la parola mafia resterà solamente un ricordo sbiadito sui libri di storia del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giambrone. Ne ha facoltà.

GIAMBRONE *(IdV)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, per la seconda volta in poche settimane maggioranza e opposizione registrano una ampia condivisione di intenti e di voto su provvedimenti d'urgenza riguardanti il contrasto alle organizzazioni criminali. Si tratta del decreto sulla competenza della corte d'assise per i reati di grave allarme sociale e del decreto istitutivo dell'Agenzia nazionale per

l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, oggi in esame.

Nell'uno come nell'altro caso, il Parlamento ha dimostrato non solo un buon livello di consapevolezza della opportunità di lavorare concordemente su disposizioni di notevole impatto, ma anche l'assoluta necessità ed imprescindibilità di un passaggio parlamentare dei disegni di legge, passaggio che troppo spesso – nella concreta esperienza di questa legislatura – sembra essere meramente formale.

Il Parlamento in questi due casi si è rivelato essenziale per porre rimedio – da un lato – ad una erronea impostazione e – dall'altro – ad una serie preoccupante di palesi errori tecnici. Si è rivelato prezioso l'approfondimento tecnico delle norme da parte di Camera e Senato, sia in Assemblea che nella fase istruttoria delle Commissioni, troppo spesso penalizzata. Camera e Senato, recuperando appieno la funzione legislativa, hanno saputo individuare gli elementi critici e riscrivere, in entrambe le occasioni all'unanimità, parti essenziali di due decreti-legge, dando così concreta e non formale attuazione al dettato costituzionale.

Si tratta di una lezione importante per chi vorrebbe vedere le Camere ridotte a mera sede di ratifica di decisioni prese altrove. Purtroppo, infatti, disposizioni tecnicamente mal scritte erano state pubblicate in *Gazzetta* ed erano già vigenti nel momento in cui le Camere si sono trovate ad affrontarne l'esame per la definitiva conversione in legge.

Si spera ovviamente, soprattutto nel caso della ripartizione di competenze fra tribunale e corte d'assise, che non si siano prodotti effetti giuridici negativi in conseguenza di una disposizione che ha evidenziato il difficile momento della qualità della legislazione nel nostro Paese. In ogni caso, il Parlamento ha dimostrato di essere un interlocutore fondamentale cui non si deve, a nostro avviso, mai rinunciare con leggerezza.

Tanto più nel contrasto alla criminalità organizzata, il Parlamento può – e deve – giocare un ruolo chiave. Lo dimostra proprio la legislatura in corso, nella quale praticamente tutte le disposizioni antimafia, di cui tanto spesso il Governo si ascrive la paternità, sono nate da iniziative di origine parlamentare. Così è accaduto, e lo abbiamo ricordato recentemente in questa stessa Aula, in occasione dell'inasprimento del regime del 41-*bis* e per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale disgiunte dalla prevenzione personale.

Proprio sul fronte del contrasto alle ricchezze illegalmente accumulate dal crimine organizzato, una volta istituita l'Agenzia per la gestione dei beni confiscati sarà necessario codificare i principi dell'obbligatorietà delle investigazioni patrimoniali e dell'esercizio dell'azione di prevenzione dopo l'esercizio dell'azione penale.

Altro problema che dovrà essere affrontato è quello che concerne le forme e le modalità di esecuzione e trascrizione del sequestro di prevenzione, in modo da superare definitivamente i gravi inconvenienti applicativi che hanno fatto sì che, in determinate aree geografiche, alla confisca frequentemente non facesse seguito il reale spossessamento del bene. Allo stesso modo, sarà opportuno risolvere i rapporti di coesistenza tra seque-

stro penale e sequestro di prevenzione, che nella prassi applicativa ha determinato non pochi problemi. A ciò si aggiunga il rischio che, tramite interposizioni fittizie, spesso difficilmente dimostrabili, i beni confiscati possano rientrare nella disponibilità delle cosche. Da tutto ciò sorge la necessità di fornire una disciplina compiuta delle misure di prevenzione, che consenta alla confisca di conservare, dopo la sua «definitività», il connotato della «irreversibilità».

E restano ancora da approvare norme fondamentali, come l'introduzione del reato di autoriciclaggio, improvvidamente stralciato dal pacchetto sicurezza nel gennaio 2009. Norme per le quali ci si attende una sensibilità diversa da quella sinora dimostrata da Governo e maggioranza poiché nessuno – Governo, maggioranza ed opposizione – deve sottovalutare gli effetti che l'assunzione o l'omissione di determinate misure possono produrre nell'opinione pubblica, dal momento che tutti dovremmo essere accomunati dalla volontà di dare precisa, chiara e netta sensazione di unità nel contrasto al fenomeno del crimine organizzato in tutte le sue manifestazioni.

Non è un caso, infatti, che molte delle norme antimafia siano nate in Parlamento, da emendamenti di singoli parlamentari, spesso sottoscritti da tutte le forze politiche, quando sono state tratte di peso da disegni di legge dell'opposizione, come nel caso della riforma che ha visto affermare la pericolosità del bene disgiunta dalla pericolosità della persona.

Diversamente, in altre occasioni il Governo ha presentato o sostenuto disegni di legge (basti citare quello sulle intercettazioni approvato dalla Camera) contenenti disposizioni i cui effetti sono tali da indebolire non poco le attività investigative e repressive del fenomeno criminale, per non parlare delle ricadute che il cosiddetto processo breve potrebbe determinare sull'amministrazione della giustizia se definitivamente approvato dalla Camera nella sciagurata formulazione uscita dal Senato.

In questi casi sarebbe stato più saggio, da parte del Governo, salvaguardare il bene prezioso del dialogo con l'opposizione e soprattutto rispettare il ruolo del Parlamento, piuttosto che procedere a forzature con colpi di maggioranza.

Non è così, fortunatamente, nel caso di cui oggi si tratta, che vede una ampia condivisione sulla istituzione dell'Agenzia. Il testo originario del provvedimento si caratterizzava per una netta diffidenza verso l'autorità giudiziaria e veniva dopo una inopportuna innovazione del regime di alienabilità dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità che aveva fatto temere a più di un osservatore il rischio che tali beni potessero ricadere, con l'aiuto di qualche accorgimento formale e il sostegno ben più consistente dell'attività intimidatoria, nelle mani di qualche prestanome dei medesimi soggetti passivi dei sequestri o delle confische. Se infatti la criminalità si giova della mancata utilizzazione a fini pubblici di beni sequestrati dovuta a problemi burocratici, altrettanto negativo sarebbe il caso di vendite all'asta che vanno deserte o che vedono i beni andare in mano ad ambienti vicini alla criminalità organizzata. Si registra dunque

un positivo ripensamento, signor Presidente, rispetto alle sbrigative procedure contenute nell'ultima legge finanziaria.

Il disegno di legge è stato depurato dagli aspetti che rischiavano di rendere l'Agenzia una sorta di carrozzone burocratico. È stato reinserito il necessario ruolo dell'autorità giudiziaria nella fase del sequestro penale, nell'udienza preliminare e nel procedimento di prevenzione fino alla confisca di primo grado, la cui assenza avrebbe compromesso la funzionalità del sistema e reso meno trasparenti le procedure.

A nostro avviso, è apprezzabile, inoltre, aver chiarito che la vendita dei beni avviene in caso di impossibilità dell'utilizzo degli stessi a fini di pubblica utilità. Altrettanto utile è la modifica in base alla quale, per limitare rischi di discrezionalità eccessiva, la nomina del singolo amministratore resterà competenza del giudice mentre il conferimento degli incarichi di amministratore giudiziario avverrà d'intesa tra Agenzia e autorità giudiziaria, garantendo così trasparenza e rotazione.

Non tutti i problemi del testo originario, anche per quanto concerne la questione della vendita dei beni confiscati, sono stati risolti, ma i tempi di conversione non consentono trasformazioni rilevanti ulteriori. La scelta del decreto-legge non ha infatti consentito di raccogliere tutte le indicazioni e i contributi che un differente percorso avrebbe consentito di realizzare ed approfondire, compresi quelli concernenti un miglior equilibrio tra autorità amministrativa ed autorità giudiziaria. Tuttavia, l'Assemblea del Senato potrà ancora utilmente pronunciarsi su alcuni aspetti delicati in sede di discussione generale.

Sarà forse necessario tornare prossimamente su questa legge per affinarla e renderla più funzionale, così come sul complesso delle misure di prevenzione, meritevole ormai di un intervento di coordinamento secondo le linee proposte dal disegno di legge n. 852, presentato dal Gruppo Italia dei Valori.

Nel frattempo, i miglioramenti apportati rendono questo provvedimento meritevole di approvazione, come dimostra il voto unanime della Camera in tal senso. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Incostante. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Ministro, da alcuni anni le relazioni delle Commissioni antimafia, così come i provvedimenti dell'autorità giudiziaria e le sentenze ci dicono che le mafie hanno avuto una mutazione genetica nel nostro Paese per i loro rapporti nel territorio nazionale e per i loro legami internazionali: una mutazione genetica profonda, che riguarda gli aspetti economici, un'accresciuta professionalità malavitosa, il mutare degli insediamenti territoriali, la pervasività nell'economia legale e le complicità in campo economico-finanziario e del mondo delle professioni, nonché in quello della politica, senza le quali tale fenomeno non potrebbe estendersi e prosperare.

Eppure si continua a derubricare questo fenomeno in chiave tipicamente meridionale, che magari si infiltra anche in qualche territorio del Centro e del Nord, attardandosi dunque in un'analisi vecchia e non prendendo coscienza del fatto che si tratta di un grave problema per tutto il Paese. È vero che nel Mezzogiorno si evidenziano alcuni fenomeni di penetrazione, infiltrazione e controllo delle attività economiche e amministrative, ma è solo una faccia del fenomeno mafioso. L'altra faccia è invece più mimetizzata, più raffinata, con catene lunghe e anelli di connessione che trovano grandi complicità. Ma una domanda è ormai all'ordine del giorno, che forse dovrebbe scuotere la coscienza di tutti, vale a dire quanto le mafie hanno peso nell'economia del nostro Paese, quali settori occupano e come e perché continuano ad espandersi. Parole difficili, che forse non vogliamo dirci e non vogliamo nemmeno ascoltare, perché ciò comporterebbe di indirizzare le risorse e le priorità sul rafforzamento di apparati investigativi e su strumenti normativi e sbarramenti cui chiamare a concorrere non solo i soggetti istituzionali, ma anche il mondo bancario, finanziario ed economico.

È per questo che da molti anni tutti diamo particolare importanza al valore economico e finanziario delle attività criminali nella loro accumulazione. È per questo che alcuni esponenti politici – ricordo Pio La Torre – hanno pagato con la propria vita la rivendicazione di queste problematiche. *(Applausi dei senatori Garraffa e Marcenaro).* Da quella stagione, e anche a fronte di quei sacrifici, è nata una normativa avanzata, che tutta l'Europa ci invidia, che ha come scopo la restituzione alla collettività dei patrimoni delle organizzazioni criminali e il riutilizzo sociale pubblico e produttivo. Tuttavia già sappiamo che, dai suoi primi passi, la legge n. 109 del 1996 ha incontrato notevoli difficoltà: lunghezza dei tempi per la confisca e dei tempi intercorrenti tra sequestro, confisca e riutilizzo; difficoltà di adeguati profili professionali per gli amministratori dei patrimoni; inadeguatezza, soprattutto nelle prime fasi e in alcuni territori, della struttura professionale dell'Agenzia del demanio e, talvolta, degrado dei patrimoni e impossibilità di riutilizzo da parte degli enti locali per mancanza di fondi.

Per questo da anni si insiste sulla necessità di istituire un'agenzia nazionale per i beni confiscati e l'associazione «Libera», insieme a tante altre, si è mossa con forza su questo terreno. Ora, in più occasioni, con proposte emendative ma anche con le nostre proposte di legge, abbiamo esplorato questo terreno e siamo giunti anche ad alcune soluzioni, talvolta condivise. Tuttavia possiamo dire che, se è vero che questo provvedimento fa una scelta giusta, è altrettanto vero che la stiamo facendo con uno strumento normativo e con modalità che non abbiamo condiviso. E entrambe queste cose sono sostanza, perché scelte diverse avrebbero consentito un approfondimento più opportuno, un concorso necessario di tante posizioni politiche e anche di tante professionalità istituzionali e sociali che operano in questo campo, e quindi la possibilità, forse, di avere un provvedimento migliore.

Il decreto-legge non era e non è lo strumento più idoneo. Ha sicuramente sortito un effetto mediatico dopo i fatti di Rosarno, e non voglio sottovalutare quanto sia stato importante anche per il Ministro dell'interno, per questo Governo e per tutto il Paese l'effetto mediatico, simbolico, soprattutto quando ci vogliamo porre in contrasto con la mafia, ma tali effetti e tali preoccupazioni non possono superare la preoccupazione di fondo, vale a dire la necessità di dotarsi di uno strumento, di un provvedimento efficace.

È per questo che ribadiamo la nostra preoccupazione – lo abbiamo detto anche nel dibattito alla Camera – che questo strumento possa essere una scatola vuota, senza risorse, senza personale, con grande difficoltà nei rapporti con gli enti locali, il demanio e le prefetture. Il tema del riutilizzo è un interrogativo che ci poniamo e che non trova risposte sufficienti. Mi auguro che con i regolamenti attuativi potremo dare delle risposte. È per questo che in uno degli emendamenti che ho presentato il tema dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti deve essere affrontato. È fondamentale per poter costruire un percorso condiviso.

È su questo terreno che sfideremo la maggioranza e il Governo, sulla coerenza, sulla serietà delle impostazioni, sul rigore necessario ad affrontare un tema così delicato, perché forse, proprio attraverso i regolamenti, potremo apportare miglioramenti al provvedimento in esame. La strada è stretta, ma è quello che questa maggioranza e questo Governo ci hanno voluto lasciare, assumendosene le responsabilità. Ma per quanto stretta, la nostra serietà, il nostro impegno e la nostra coerenza su questi temi ci impongono di percorrerla, e su questo cammino attenderemo per dare un contributo – e speriamo di poterlo fare – nell'interesse del Paese. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Signor Presidente, chiedo di allegare il testo integrale del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Colleghi, sono presenti in tribuna gli studenti dell'Istituto tecnico industriale «Enrico Mattei» di Vasto, in provincia di Chieti, ai quali rivolgiamo il nostro saluto e gli auguri per la loro attività di studio. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2070 (ore 17,28)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Valli. Ne ha facoltà.

VALLI *(LNP)*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, l'attuale Governo sin dall'atto del suo insediamento ha fatto della lotta

alla criminalità organizzata una questione di principio e di rispetto istituzionale verso i cittadini. È in questa logica che da parte dell'Esecutivo, ed in particolare del ministro Maroni, si è avvertita l'esigenza di creare una regia, un posto di comando che finalmente facesse da raccordo con tutti gli enti coinvolti nel processo di recupero dei beni sottratti alla mafia.

Se lo Stato, soprattutto negli ultimi due anni, con decine e decine di operazioni di polizia giudiziaria è stato capace di sottrarre alle associazioni criminali patrimoni di ingente valore economico, ha dimostrato la sua inefficienza, dovuta certamente alla mancanza di coralità e di centralità nella gestione dei beni, perché non ha saputo rimettere con tempestività i medesimi beni nel tessuto economico-produttivo italiano.

Nel tempo, una simile azione fu pensata dal prefetto Cesare Mori, il «prefetto di ferro», inviato da Mussolini in Sicilia a debellare la mafia. Egli fu capace di infliggere un duro colpo alla mafia, iniziando a confiscare terre, masserie e palazzi d'epoca. Se guardiamo alla storia, non possiamo che trarre questo insegnamento positivo: sottrarre i patrimoni, depauperare il patrimonio è la prima garanzia di vittoria.

Oggi i tempi sono cambiati, c'è voglia di legalità e c'è una diffusa esigenza dei nostri elettori che ci obbliga ad impegnarci nella lotta alla criminalità. C'è un comune sentire che orienta le scelte del nostro Governo nella direzione del mettere insieme le forze istituzionali e sociali, con l'obiettivo di realizzare leggi che servono al Paese per essere competitivo nel confronto con il crimine organizzato. Oggi è fondamentale battere sul tempo l'aggressività dei mafiosi che mai come in questo periodo sta penetrando nell'economia e sta invadendo i territori del Nord.

Il provvedimento in esame si aggiunge a tutti quelli che il Ministro dell'interno, con una lungimiranza di intenti e di vedute degni di un grande statista, sta promuovendo. *(Applausi dal Gruppo LNP)*. Cito, a titolo di esempio, il protocollo d'intesa firmato davanti a lui pochi giorni fa dal prefetto di Reggio Calabria, dall'amministratore delegato della società Stretto di Messina, dall'amministratore delegato della società Progetto Eurolink, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, finalizzato alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei lavori connessi alla costruzione del ponte sullo Stretto di Messina.

L'atteggiamento delle istituzioni verso la criminalità è profondamente mutato rispetto al passato: ne sono testimonianza i provvedimenti varati dal Parlamento per predisporre strumenti più efficaci di contrasto alle associazioni criminali, l'incremento dei livelli di sicurezza sul territorio, l'intensificazione degli interventi delle forze dell'ordine e della magistratura che mai, come in questi due anni, hanno raggiunto dei risultati eccezionali.

Recentemente in Commissione parlamentare antimafia abbiamo audito la presidente di Confindustria, dottoressa Marcegaglia, secondo la quale il pericolo di infiltrazione mafiosa si sta aggravando. Si assisterebbe, a suo dire, ad una continua espansione delle organizzazioni criminali in settori economici dai quali erano tradizionalmente assenti ed in aree geografiche, in particolare del Nord Italia, che in precedenza erano poco espo-

ste al fenomeno. Sul fronte della lotta alla mafia, che punta su economia e imprese, la presidente degli industriali italiani ha chiesto «un'azione forte di prevenzione e contrasto alle organizzazioni mafiose nel sistema degli appalti». L'impegno nella lotta alla mafia e nella promozione della legalità non deve dirigersi solo verso le Regioni del Mezzogiorno, ma anche verso quelle del Centro-Nord, dove sempre più si avverte la presenza di imprese di diretta espressione mafiosa o comunque collegate alla mafia.

Concludo ribadendo che la costituzione dell'Agenzia dei beni confiscati è avvertita da tutti come una priorità dalla quale non possiamo prescindere se vogliamo che i patrimoni sottratti ai mafiosi possano rientrare nel circuito imprenditoriale in tempi ragionevoli e che gli sforzi fatti da tutti i protagonisti dell'operosità giudiziale siano tradotti in fatti tangibili e dimostrabili. *(Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lumia. Ne ha facoltà.

LUMIA *(PD)*. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevole Sottosegretario, colleghi, il testo licenziato dal Governo aveva una buona idea – che il Partito Democratico chiedeva da mesi venisse messa all'ordine del giorno delle priorità complessive dello Stato e dei lavori del Parlamento – ma non era un buon testo. La Camera lo ha corretto e ha fatto un buon lavoro, al quale rendiamo onore. Tuttavia lo strumento del decreto ci impedisce oggi al Senato di apportare altre correzioni che sicuramente potrebbero trovare unanimità, nonché essere utili per rendere operativa, responsabile ed efficace la struttura dell'Agenzia nei suoi compiti, nei suoi rapporti con il territorio, nel suo personale, nella possibilità di utilizzare veramente a fini sociali e produttivi i beni confiscati. Questo non ci è stato consentito perché il decreto-legge va in scadenza.

Ecco perché, Ministro, qui al Senato deve prendere formalmente l'impegno che all'avvio dei lavori dell'Agenzia ci sarà un'attenta cura per intervenire nuovamente, in modo veloce e snello, e fare in modo che questa idea non fallisca. In quel caso, infatti, perderemmo tutti credibilità, perché nella lotta alla mafia l'aggressione ai patrimoni e soprattutto l'utilizzo sociale e produttivo di questi beni sono l'arma vincente, l'arma insostituibile, un'arma tanto cara a Pio La Torre, colpito il 30 aprile 1982 a Palermo, e al prefetto, generale Dalla Chiesa, colpito il 3 settembre dello stesso anno sempre a Palermo. Il Parlamento in quel caso arrivò il giorno dopo – secondo quella idea dell'antimafia che spesso qualifico come «il ritardo perdente» – cioè solo il 13 settembre.

Ministro, c'erano due idee che potevano rendere la buona proposta dell'Agenzia debole in partenza, anzi, per alcuni versi, contraddittoria e destinata al fallimento: la vendita dei beni e l'esclusione dell'autorità giudiziaria, soprattutto nella fase iniziale, quando il bene è ancora sotto sequestro. Lei sa, Ministro, che quando il bene è ancora sotto sequestro l'autorità giudiziaria, attraverso gli amministratori giudiziari, può continuare l'indagine, può scoprire ulteriori beni che si nascondono, può evitare che le organizzazioni mafiose mantengano un dominio e un controllo, di-

retto o indiretto, su quel bene. Abbiamo fatto bene, c'è stata una battaglia dura sia contro la vendita dei beni sia per reinserire la funzione, in cooperazione con l'Agenzia, dell'autorità giudiziaria attraverso gli amministratori giudiziari, ma non siamo riusciti a risolvere altre questioni, che adesso le sottopongo.

L'Agenzia, Ministro, come è stato detto da diversi colleghi, nasce come una struttura debole, intanto nel personale. Per questo le chiediamo di valorizzare quel personale che ha maturato un'esperienza nell'Agenzia del demanio, una struttura che non ho mai difeso, perché l'ho sempre ritenuta inadeguata, chiamandolo a far parte dell'Agenzia, così da dare subito un impulso operativo e positivo, senza perdere tempo ed evitando che l'Agenzia possa subire intermediazioni clientelari della politica che possano portare all'immissione nell'Agenzia stessa di personale invece scadente e non preparato a svolgere la funzione che la legge gli assegna.

Infine, Ministro, con la mancata costituzione in tutte le prefetture di comitati non burocratizzati in mano al coordinamento dei prefetti si rischia di assegnare all'Agenzia un compito che non può svolgere in tempi velocissimi. Si immagini lei, Ministro: circa 5.000 beni ancora non assegnati che l'Agenzia dovrebbe direttamente, in modo centralizzato, assegnare nei vari territori. Ma mi dica un po', Ministro: che ne sa l'Agenzia (che avrà la sua operatività positiva a Reggio Calabria) di Milano? Ma che ne sa (se la scelta fosse stata Milano) un'agenzia centralizzata con sede a Milano di quello che succede a Reggio Calabria o Palermo? L'assegnazione dei beni confiscati deve essere riposta ai comitati provinciali governati e coordinati dai prefetti perché, come è stato dimostrato in Commissione parlamentare antimafia, i prefetti sono stati un elemento chiave e positivo per la gestione dei beni confiscati.

Certo, abbiamo registrato casi scandalosi, come quello avvenuto a Palermo, su cui ho presentato anche un'interrogazione, dove alcuni beni sono stati assegnati ad organizzazioni con fini di lucro e senza un'attività sociale. Un fatto gravissimo su cui dovrebbe vigilare, Ministro, e su cui dovrebbe accertare tutte le responsabilità, per andare sino in fondo, senza guardare in faccia nessuno. Ma la possibilità di dotare di strumenti e di funzioni dirette i comitati provinciali attraverso i prefetti potrebbe essere una chiave vincente, lasciando all'Agenzia nazionale compiti di coordinamento e poteri sostitutivi qualora nei territori non si abbia la forza, la capacità di assegnare quei beni e controllare il corretto uso sociale dei beni confiscati.

Così, Ministro, vi è un altro fatto gravissimo: l'assenza di un fondo. I beni confiscati, come lei sa, nella stragrande maggioranza dei casi sono vandalizzati e distrutti dalle organizzazioni mafiose. Quando sanno che quel bene è destinato al sequestro, ecco che immediatamente cala la mannaia delle organizzazioni mafiose, e quando soprattutto il bene è destinato alla confisca viene del tutto reso privo delle sue qualità. In sostanza viene vandalizzato. Ecco perché, Ministro, avere un fondo in grado non solo di ripristinare l'agibilità dei beni ma soprattutto di accompagnarne l'utilizzo sociale e produttivo è un elemento vincente.

Ecco perché abbiamo proposto anche qui diverse soluzioni. Nella vostra ottica, mi piacerebbe sapere se siete d'accordo a destinare una piccola percentuale – almeno il 15 per cento – del cosiddetto Fondo giustizia al ripristino dell'uso sociale e produttivo dei beni. Avanziamo diverse proposte anche attraverso emendamenti. Scelga una di queste proposte e costituisca questo fondo per fare in modo che l'uso sociale e produttivo dei beni sia l'arma vincente e non diventi una corsa ad ostacoli, piena di difficoltà, spesso in grado di portare al fallimento piuttosto che al successo.

Inoltre, Ministro, ci sono gravi manchevolezze, tra le quali la più importante è l'assenza di un ruolo forte degli enti locali. Quando l'ente locale è coinvolto quel bene confiscato responsabilizza tutta la comunità. Quando l'ente locale si deve riunire in consiglio comunale, quando il sindaco deve fare una scelta, quel bene confiscato sul territorio diventa una grande risorsa ed anche un'assunzione di responsabilità, perché quando l'ente locale è privo di responsabilità quel bene scivola sulla pelle della comunità locale. Invece quando quel bene chiama in causa il ruolo, le funzioni dell'ente locale, quel bene diventa scelta di vita per molti sindaci, per molti consiglieri comunali. Diventa un colpo mortale all'organizzazione mafiosa.

In conclusione, Ministro, un altro riferimento: il volontariato deve essere coinvolto di più. Infine, Ministro, se dovete fare una sede a Palermo, fatela a Corleone; lì ha più significato, può diventare la sede vera, con grandi contenuti e con grande funzione. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Li Gotti, il quale nel corso del suo intervento illustrerà anche l'ordine del giorno G100. Ne ha facoltà.

LI GOTTI *(IdV)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo in questa sede perché incaricato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali di illustrare l'ordine del giorno, di cui è primo firmatario il presidente Pisanu, frutto del lavoro della Commissione antimafia in applicazione dei compiti che la legge le ha attribuito all'articolo 1, lettere *d)* e *l)*. La Commissione ha esaminato, approfondito e discusso il provvedimento in conversione, sia nel testo originario che in quello approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati.

Abbiamo apprezzato che il testo approvato abbia recepito le conclusioni cui sono giunte le Commissioni parlamentari antimafia che si sono succedute nell'ultimo decennio, che tutte auspicavano la creazione di una struttura nazionale centralizzata che si occupasse dei beni confiscati alla criminalità organizzata e che venisse coinvolta nella fase precedente il provvedimento di confisca, ancorché non definitivo, ossia la fase del sequestro dei beni. Allo stesso modo, abbiamo valutato positivamente ciò che è stato già previsto, ossia l'istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari.

L'Agenzia nazionale, così come istituita, costituisce una scelta importante idonea ad assicurare l'armonizzazione delle valutazioni di beni oggetto sia di sequestro che di confisca, nonché di gestione, amministrazione e destinazione dei beni stessi in un'ottica dinamica dei rapporti con l'autorità giudiziaria.

Apprezziamo altresì la possibilità che l'Agenzia nazionale possa istituire delle sedi secondarie in relazione alla particolarità delle esigenze. Ci siamo anche soffermati su un'innovazione introdotta nell'articolo 416-*bis* del codice penale, ossia quello relativo all'associazione di stampo mafioso, là dove, all'ultimo comma, si prevede l'estensione di tale articolo alla 'ndrangheta, oltre che alla camorra. Abbiamo valutato tale aspetto pervenendo ad alcune considerazioni.

Nella valutazione positiva che si è data del provvedimento (peraltro condiviso all'unanimità dall'altro ramo del Parlamento e sul quale, comunque, anche oggi la Commissione giustizia e la Commissione affari costituzionali del Senato hanno avanzato alcune riserve per valutare eventuali interventi nella fase successiva), come Commissione antimafia abbiamo ritenuto che c'è l'opportunità di una più incisiva valorizzazione degli enti locali anche nella rappresentanza degli organi direttivi dell'Agenzia.

Allo stesso modo, riteniamo assolutamente necessaria l'istituzione di un fondo che possa consentire l'amministrazione e la gestione ai fini della fruibilità dei beni stessi e che noi riteniamo possa essere alimentato anche con una quota dei fondi che affluiscono alla società Equitalia Giustizia.

Riteniamo altresì che, attese le difficoltà che sul territorio spesso si incontrano nel coinvolgere imprese che possono assumere l'onere dei lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria dei beni stessi (comprese anche le demolizioni dei beni appresi ai criminali), uno Stato inerte dia un segnale negativo al territorio. Appare pertanto opportuno che vengano stipulati degli accordi con il Ministero della difesa affinché le aziende e le imprese accreditate presso il Ministero stesso per la realizzazione delle opere affidate o appaltate possano essere coinvolte, attraverso le opportune forme, nell'esecuzione dei lavori riguardanti i beni confiscati o sequestrati alle organizzazioni criminali.

Riteniamo altresì che, superata la fase transitoria giustificata che prevede un personale stimato in 30 unità, l'Agenzia nazionale possa e debba essere dotata di mezzi e di personale adeguato.

Una cosa che riteniamo meritevole di suggerimento attiene a quanto attualmente contenuto nel testo licenziato dalla Camera (passo peraltro già contenuto nel decreto): la sede legale dell'Agenzia è a Reggio Calabria, ma la competenza esclusiva per dirimere le controversie in ordine ai beni è attribuita al TAR di Roma. Noi riteniamo che, se si è voluto individuare la sede dell'Agenzia a Reggio Calabria come segnale meramente politico di presenza dello Stato attraverso una sua struttura centralizzata in una terra martoriata dalla criminalità organizzata, non ha poi senso affidare la competenza al TAR di Roma e non a quello della Calabria.

Avendo acquisito i dati relativi alle difficoltà del personale di trasferirsi nella nuova sede, riteniamo altresì che esso possa essere incentivato verso questa direzione per consentire un funzionamento ottimale di questa importante struttura.

Infine – lo dicevo all'inizio a proposito dell'articolo 416-*bis* del codice penale – riteniamo che l'aggiunta del riferimento alla 'ndrangheta indebolisca il dettato normativo dell'articolo 416-*bis*. La norma è ormai generale: si applica a tutte le associazioni mafiose comunque denominate, sicché il dire che la norma dell'articolo 416-*bis* si estende alla camorra e ora anche alla 'ndrangheta è un passo indietro rispetto alla portata generalista che ha attualmente l'articolo 416-*bis*. Ci auguriamo una modifica di questo articolo nel senso di definire questa tipologia di reato come sovrapponibile a tutte le associazioni mafiose comunque denominate e qualunque nome esse possano assumere nel corso del tempo. Non ha senso la specificazione: tutte le associazioni mafiose, ben definite al comma 3 dell'articolo 416-*bis*, devono avere il medesimo trattamento.

Riteniamo anche che la definizione migliore del voto di scambio politico mafioso debba essere estesa prevedendo quale merce di scambio del voto, oltre al denaro, qualsiasi utilità che il politico promette al mafioso per assicurarsi il voto. *(Applausi del senatore Pedica).*

In questo senso insistiamo sull'ordine del giorno G100 discusso dalla Commissione antimafia, e che io qui ho avuto l'onore di illustrare. *(Applausi dai Gruppi IdV e PD).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Vicari. Ne ha facoltà.

VICARI *(PdL)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo nella discussione del presente disegno di legge di conversione ravvisando la sua importante rilevanza perché, da siciliana e da parlamentare eletta in Sicilia, non posso non apprezzare e sostenere l'azione che questo Governo ha improntato e sta mettendo a frutto contro la criminalità organizzata e la mafia. Ritengo fondamentale e di indubbia efficacia la strategia per cui lo Stato deve attaccare la mafia su tutti i fronti esistenti così come sta facendo, soprattutto su quello economico. Tutti sappiamo che la sopravvivenza della criminalità organizzata ed in particolare delle associazioni mafiose è legata alle attività illecite di tipo economico. Con il presente disegno di legge, infatti, si concretizza l'attacco alla «base» delle associazioni, si mira cioè a distruggerne le fondamenta e, dunque, a bloccarne i proventi economici, fonti delle successive reiterate attività criminali.

Il presente disegno di legge dispone per le finalità istituzionali o sociali l'assegnazione dei beni confiscati in via prioritaria al patrimonio del Comune ove il bene immobile è sito. E il beneficio che riceve la popolazione a mio parere non è solo materiale, cioè non è solo da collegare all'utilizzo civile dei beni confiscati, ma anche e soprattutto psicologico, in quanto è la prova tangibile che ci si può opporre, avere la concreta speranza che la mafia venga sconfitta. Questo è quanto avviene quando un immobile si dà alla fruizione pubblica (come la casa di Riina che, è stata

adibita a sede dell'ordine dei giornalisti della Sicilia). Questa filosofia, unita all'azione dello Stato, mostra al mondo – che ha bisogno di prove vista la cattiva immagine che abbiamo dato di noi stessi – che gli italiani e il Governo che hanno scelto si battono utilizzando tutti gli strumenti possibili per distruggerla e, consentitemi il termine, beffarla riportando a casa ciò che ha costruito con le sue illecite attività.

Ben venga quindi l'Agenzia che questo decreto istituisce, perché ciò significa che c'è già tanto da confiscare e rimettere a disposizione di tutti e tanto è previsto che ce ne sarà. La nostra, quindi, non è una mera intenzione, come qualcuno vuole sostenere, ma una ferma disposizione che combatte le associazioni a delinquere, le colpisce anche a livello economico e crea benessere a favore dei cittadini che hanno dovuto subire le loro illecite attività. *(Applausi dei senatori Saltamartini e Tomassini).*

Per quanto riguarda la destinazione dei beni confiscati alla mafia, fermo restando che tutto deve essere restituito alla collettività, non vedo perché questo non debba avvenire anche attraverso la vendita dei beni, con le modifiche proprie che sono state apportate al provvedimento dalla Camera. Peraltro, come ebbe a dire lo stesso presidente Berlusconi durante una conferenza stampa: «Se la mafia si ricompra i beni confiscati, noi glieli riconfischiamo».

Di rilevante importanza, sul punto, è proprio il previsto potere dell'Agenzia di revocare il provvedimento di assegnazione e destinazione, qualora il bene non sia utilizzato per le prescritte finalità istituzionali o sociali.

Il presente disegno di legge, tecnicamente, fa fronte a tutte le problematiche prospettate, potenziando, a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, i rapporti dell'istituita Agenzia con l'autorità giudiziaria. Lo stretto rapporto tra le due autorità, infatti, porterà alla migliore adozione dei provvedimenti necessari alla più efficiente utilizzazione del bene da confiscare in vista della sua prossima destinazione.

Mi permetto di ricordare queste cose perché i colleghi che mi hanno preceduto, forse, non hanno ben letto il provvedimento e, quindi, i loro interventi negavano completamente quanto noi stiamo facendo. *(Applausi dal Gruppo PdL).* È per questo motivo che, purtroppo, io mi permetto di ripassare una lezione.

Questa programmazione della destinazione finale, già durante la fase dell'amministrazione giudiziaria, permette di superare ogni sorta di lungaggine dell'attuale sistema, che ha rappresentato, sinora, il più grave ostacolo all'efficace destinazione dei beni.

Esprimo quindi il mio apprezzamento nei riguardi del disegno di legge di conversione che stiamo esaminando e concludo affermando di essere certa che, col tempo, la mafia non solo sarà debellata ma gli italiani, e soprattutto i siciliani, saranno ripagati dei danni materiali e morali che la criminalità organizzata ha creato, sempre ricordando chi ha combattuto e, a volte, perso la vita per questo nobile scopo.

Auspico inoltre che, ricordando un metodo induttivo di aristotelica memoria, mediante progetti che coinvolgano le scuole, i giovani stessi si rendano protagonisti di iniziative che coinvolgano gli amministratori locali, stimolando forme di progettazione partecipativa dei beni recuperati alla criminalità organizzata.

Per ultimo, voglio ringraziare le Commissioni, i relatori, i presidenti Vizzini e Berselli, e il presidente Schifani a motivo, come ci ha riferito nel suo intervento il relatore, della loro mobilitazione affinché una sede di questa Agenzia venga destinata anche alla Sicilia e a Palermo. Ringrazio proprio loro, perché con questa battaglia certamente vedranno una partecipazione maggiore al 46 per cento degli immobili che sono stati confiscati. Il 46 per cento di questi immobili (su un totale di 8.933) ha sede in Sicilia e 1.185 aziende confiscate alla criminalità, pari al 38 per cento, colleghi, hanno sede in Sicilia.

Con questo provvedimento io ritengo che si ridia maggiore concretezza ad un'azione che vuole riportare serenità ad un popolo che quotidianamente, in silenzio o meno, combatte la criminalità mafiosa. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Vizzini.

VIZZINI, *relatore*. Signor Presidente, intervengo molto brevemente solo per dire che ho apprezzato la discussione generale, così come alcuni argomenti erano già stati oggetto di apprezzamento quando espressi dai colleghi che avevano partecipato alla discussione generale durante il dibattito in Commissione.

Lo sottolineo prima di passare all'esame degli emendamenti. Credo che dobbiamo individuare un modo ed assumere un impegno comune per tornare su alcuni aspetti di questo decreto-legge dopo la prima fase di applicazione per apportare eventuali miglioramenti. Oggi la ricerca del meglio ci porterebbe alla decadenza del decreto, cosa che rappresenterebbe la più grande sconfitta politica del Parlamento dal momento che il provvedimento è già entrato in vigore.

Pertanto, prendo atto dei contributi positivi che sono stati forniti e sin da ora do la disponibilità a riflettere insieme *de iure condendo* per verificare, alla luce della prima applicazione, quali modifiche apportare con un provvedimento specifico.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Berselli.

BERSELLI, *relatore*. Signor Presidente, vorrei ribadire quanto ha anticipato il presidente Vizzini e che, a mia volta, mi sono già permesso di evidenziare all'Assemblea: è nostro intendimento, insieme alle opposizioni, mettere in cantiere un provvedimento *bipartisan* per affrontare quei temi che non siamo riusciti ad esaminare in questo contesto, stante la ristrettezza dei tempi, e per ovviare alle lacune che potrebbero eviden-

ziarsi in sede di applicazione della norma che ci accingiamo ad approvare questa sera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, anch'io, come i relatori, vorrei ringraziare tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito, sia in Commissione che in Aula. Certamente i tempi dettati dalla complessità e dalla importanza del tema avrebbero potuto essere più ampi (ciò costituisce motivo di rammarico per tutti).

Come è emerso anche dal dibattito, l'istituzione di questa Agenzia non viene fuori dal nulla, ma si inserisce in un percorso, avviatosi fin dall'inizio della presente legislatura, che ha individuato come priorità dell'azione del Governo, con la piena condivisione del Parlamento, l'aggressione ai proventi economici e finanziari dell'attività mafiosa. Tale aggressione ha conosciuto una moltiplicazione attraverso le varie norme introdotte nei decreti e nei disegni di legge che costituiscono il cosiddetto pacchetto sicurezza. Segnalo, tra le altre, quella che non richiede più, ai fini del sequestro e della confisca, la dimostrazione dell'attualità della pericolosità; segnalo, inoltre, quella che ha istituito, dando un contributo importante in termini di trasparenza, l'Albo degli amministratori giudiziari con una sezione dedicata agli esperti in amministrazione di aziende; infine, segnalo quella che permette al prefetto di intervenire dopo i 90 giorni dal provvedimento della confisca per garantire la destinazione in presenza di comportamenti inerti di altre amministrazioni.

Durante questo percorso si inserisce la costituzione dell'Agenzia che, a dimostrazione dell'importanza del lavoro parlamentare, nell'*iter* svolto nell'altro ramo del Parlamento ha conosciuto un importante riassetto, con una parziale ridefinizione dei compiti soprattutto nella fase del sequestro, che ha mantenuto l'equilibrio tra autorità giudiziaria e amministrazione giudiziaria. In tale contesto, la presenza dell'Agenzia è volta a risolvere i problemi, che spesso esulano dalle competenze dell'amministratore d'intesa con la magistratura.

Molti problemi segnalati nel corso del dibattito trovano la loro sede di trattazione nel disegno di legge che il 28 gennaio scorso, contestualmente al varo del decreto-legge, è stato licenziato dal Consiglio dei ministri a Reggio Calabria e che in questo momento è incardinato alla Commissione giustizia della Camera (Atto Camera n. 3290): ne accennerò poi, se necessario, in sede di espressione di parere sugli ordini del giorno e sugli emendamenti. Tale disegno di legge rappresenta un intervento molto più articolato, complesso e organico, e contiene una serie di deleghe sulla legislazione di prevenzione e contrasto alla criminalità di tipo mafioso e, in particolare, di aggressione ai patrimoni mafiosi. Se necessario, nel seguito del dibattito fornirò elementi di dettaglio.

Certamente – è l'ultima cosa che vi voglio dire ringraziando ancora i vari interventi – non è stato istituito un carrozzone burocratico, ma un'istituzione molto snella che è chiamata a svolgerà con efficacia e con ce-

lerità i propri compiti e che si avvarrà, come è previsto nel testo ribadito anche nel passaggio alla Camera, di nuclei territoriali incardinati nelle prefetture, dove sarà necessario realizzarli e dove c'è la maggiore consistenza e la maggiore presenza di beni sequestrati e confiscati.

Poi ci sono tanti altri elementi di dettaglio sui quali, se opportuno, tornerò nel corso dell'espressione dei pareri sia sugli emendamenti che sugli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dar lettura dei pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

STIFFONI, *segretario*. «La 1ª Commissione permanente, esaminati il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con i seguenti presupposti:

– che, in relazione all'articolo 4, comma 2, la previsione di una convenzione non onerosa volta a regolare i rapporti tra l'Agenzia nazionale e l'Agenzia del demanio non determini effetti finanziari negativi in quanto le attività in questione risultano già svolte dall'Agenzia del demanio con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;

– che, in relazione all'articolo 5, comma 1, lettera *0a)*, la previsione del possibile riconoscimento di indennizzi ai soggetti titolari in buona fede di diritti reali sui beni avvenga, secondo quanto indicato dalla disposizione, nei termini di una facoltà dell'autorità giudiziaria, subordinata all'espressione del consenso delle amministrazioni interessate, al fine di garantire l'effettivo rispetto del limite delle risorse disponibili a legislazione vigente;

– che, in relazione all'articolo 5, lettera *a)*, capoversi 14 e 15, non si producano effetti finanziari negativi rispetto alle procedure esecutive in corso da parte della società Equitalia spa.

In ordine all'articolo 10 recante la copertura finanziaria osserva inoltre che sarebbe stato più conforme al sistema contabile delineato dalla legge n. 196 del 2009 prevedere analiticamente gli effetti finanziari delle disposizioni del testo, tenuto conto della natura degli oneri previsti concernenti anche spese di personale.

In ordine agli emendamenti esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 1.1 (testo 2) (limitatamente al capoverso articolo 1, commi 2, 3 e 4, lettera *h))*, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 2.4, 2.7, 2.8, 2.9, 3.4, 3.6, 4.2, 4.5, 4.7, 4.8, 5.200, 7.1 e 9.0.7.

Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 4.9, 4.10, 5.6, 5.8, 5.9, 5.10, 9.0.5 e 9.0.6. In ordine alla proposta 1.9 il parere è condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione a che sia inserita una

clausola di invarianza finanziaria. In ordine alla proposta 3.1, il parere è condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione a che al capoverso *3* dopo le parole: "territorialmente competenti" siano inserite le seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". In ordine alle proposte 2.5 e 2.6 il parere è condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione a che sia inserita una clausola di invarianza finanziaria. In ordine alle proposte 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.4 e 9.0.200, il parere è non ostativo con l'osservazione che in caso di approvazione di una delle proposte si devono intendere prive di copertura finanziaria le restanti proposte emendative.

Esprime parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno, già illustrati nel corso della discussione generale e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VIZZINI, *relatore*. Sull'ordine del giorno G100, i relatori si rimettono al parere del Governo, così come pure sugli ordini del giorno G101 e G102.

Sull'ordine del giorno G103, presentato dai relatori, ovviamente si esprimerà il Governo, che già in Commissione aveva anticipato un parere favorevole.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, sull'ordine del giorno G100, mi permetterà di formulare alcune considerazioni che ritengo doverose. Ci sono due problemi in questo ordine del giorno, il primo dei quali è quello nel quale si chiede l'impegno del Governo a riconsiderare il contenuto di alcune parti dell'articolo 416-*bis* del codice penale (di questo ha costituito eco anche un passaggio dell'intervento del senatore Li Gotti a proposito dell'inserimento della 'ndrangheta nel testo dello stesso articolo). Il secondo problema riguarda l'istituzione del fondo.

Sul primo aspetto vorrei far presente che, come ricordavo in sede di replica, il Governo ha approvato nel Consiglio dei ministri straordinario del 28 gennaio a Reggio Calabria un disegno di legge, il n. 3290, che è già stato incardinato dalla Commissione giustizia della Camera, che nel primo articolo contiene una amplissima e articolata delega che prevede fra l'altro, al comma 2 dell'articolo 1, lettera *a)*, un decreto legislativo teso ad «una completa ricognizione della normativa penale, processuale e amministrativa vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata, ivi compresa quella già contenuta nei codici penale e di procedura penale»; successivamente, al comma 3, lo stesso disegno di legge dice che «nell'esercizio della delega di cui al comma 1, previa ricognizione della normativa vigente in materia di misure di prevenzione, il Governo provvede altresì a coordinare e armonizzare in modo organico la medesima normativa anche con riferimento alle norme concernenti l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni

sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata». Seguono poi criteri direttivi dell'esercizio di questa ulteriore delega che riguarda le misure di prevenzione reale.

Con ciò intendo dire che, in pendenza di un'iniziativa legislativa del Governo che è già all'attenzione di un ramo del Parlamento, credo che sia doveroso, per lo meno da parte del Governo, attendere l'esame nella presente sede senza assumere impegni ulteriori, visto che adesso la competenza è passata al ramo del Parlamento medesimo, nel caso specifico alla Camera dei deputati.

Sul secondo aspetto, relativo al fondo, la logica che presiede all'amministrazione e alla gestione dei beni sequestrati e confiscati non è una logica assistenziale, ma è una logica volta a dare il più possibile destinazione istituzionale e sociale ai beni medesimi, facendo però in modo che gli utili derivanti dalla medesima amministrazione e dalla medesima gestione siano reimpiegati per il miglioramento dei beni stessi oltre che, come sta avvenendo per la parte *cash* o facilmente monetizzabile, per finanziare il Fondo unico giustizia. Immaginare un fondo di finanziamento per la amministrazione e gestione dei beni significa muoversi in un'ottica differente rispetto a quella del sistema che ho appena riassunto. In ogni caso, i presentatori dell'ordine del giorno al riguardo hanno ipotizzato una riformulazione del primo punto del dispositivo rispetto alla quale vorrei rilanciare con un'ulteriore proposta che recita: «impegna il Governo ad assumere le opportune iniziative al fine di istituire un apposito fondo, dotato di adeguate risorse finanziarie, finalizzato ove ciò risultasse necessario alla luce di verificate dinamiche finanziarie dell'Agenzia, esclusivamente alla ottimale gestione dei beni con l'effettiva destinazione». Questa riformulazione rende sostanzialmente più facile la lettura della prima parte.

In questi termini, e con la precisazione prima formulata a proposito della normativa antimafia e in particolare dell'articolo 416-*bis* del codice penale, il Governo è disponibile ad accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Lei chiede che la parte relativa all'articolo 416-*bis* venga espunta?

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Proprio al fine di preservare il contenuto dell'ordine del giorno al massimo grado, propongo di accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione, anche con riferimento alla parte relativa al 416-*bis* e tenuto conto della precisazione che mi è sembrato doveroso fare.

Esprimo poi parere contrario sull'ordine del giorno G101, perché esso fa riferimento a questioni già contenute nel testo del decreto, come nel caso della tutela dei terzi (quello che si prevede nell'ultimo atto di impegno è già contenuto nell'articolo 5, comma 1, lettera *0a))*, mentre per il resto si ripropone la questione del fondo, di cui si è già parlato.

Sull'ordine del giorno G102 il parere è favorevole sui primi due punti del dispositivo – e in tal senso si accoglie l'ordine del giorno – mentre è contrario sull'ultimo, che si chiede ai presentatori di ritirare.

Accolgo, infine, l'ordine del giorno G103.

PRESIDENTE. Senatore Li Gotti, lei è d'accordo con la richiesta del sottosegretario Mantovano di riformulare il testo dell'ordine del giorno G100, alla quale è subordinato l'accoglimento dello stesso come raccomandazione?

LI GOTTI *(IdV)*. Signor Presidente, dopo essermi consultato con gli altri firmatari dell'ordine del giorno, ritengo di poter accogliere questa sollecitazione.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G101.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G101, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2070

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno G102 se accettano la proposta del rappresentante del Governo di espungere l'ultimo capoverso del dispositivo.

DE SENA *(PD)*. Sì, signor Presidente, accogliamo la proposta del Governo.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G102 (testo 2) e G103 non verranno posti in votazione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

CASSON *(PD)*. Signor Presidente, intervengo sinteticamente sugli emendamenti 1.1 e 1.2, segnalando peraltro che è mia intenzione illustrare il testo 2 dell'emendamento 1.1.

Come Gruppo del Partito Democratico ci eravamo resi ben conto delle lacune che sono state evidenziate durante la discussione generale di questo provvedimento, lacune segnalate anche dal presidente Berselli e, proprio facendoci carico di tale situazione, avevamo proposto nell'ambito della Commissione giustizia, e anche in Aula, una serie di emendamenti volti a migliorare il testo proprio dal punto di vista tecnico e ad approfondire alcuni aspetti che erano rimasti soltanto abbozzati e che creeranno dei problemi agli interpreti del diritto.

Peraltro, l'emendamento 1.1 trae origine dal disegno di legge n. 1496 che, come Partito Democratico, avevamo fatto nostro. È un disegno di legge di un anno fa, che è stato comunicato all'Assemblea del Senato il 1º aprile 2009. Questo nostro disegno di legge conteneva una configurazione dell'Agenzia nazionale in materia di misure patrimoniali di sicurezza e prevenzione contro la criminalità organizzata, oltre a norme sulla certificazione antimafia e sulla custodia, la gestione e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali.

La principale differenziazione – per la quale abbiamo presentato anche degli emendamenti – riguarda l'individuazione dell'organismo presso il quale creare questa Agenzia: per alcune motivazioni che dirò tra poco, noi ritenevamo fosse organo da privilegiare la Presidenza del Consiglio dei ministri, innanzitutto perché dal punto di vista istituzionale esistono competenze diversificate in questa materia (ad esempio, del Ministro della giustizia, del Ministro dell'interno e di quello dell'economia e delle finanze), ma soprattutto ritenevamo che questa Agenzia nazionale fosse da attribuire alla Presidenza del Consiglio dei ministri in vista di una caratterizzazione e di una responsabilità di ordine politico. Con questo, infatti, volevamo sottolineare la centralità politica del Governo in una materia delicata quale è quella della lotta alla criminalità organizzata.

Oltre a questa individuazione di responsabilità politica, segnalo che l'emendamento 1.1 (testo 2), riferito al testo del decreto-legge da convertire, rappresenta l'opportunità di creare, oltre all'Agenzia nazionale, articolazioni territoriali a livello provinciale con competenze specifiche dei prefetti. Oltre a ciò, in una serie di emendamenti che abbiamo presentato si indica la necessità di far intervenire in questa materia anche i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazio-

nale, associazioni e cooperative sociali impegnate nella promozione della lotta sociale alla mafia e possibili destinatarie dei beni confiscati alla mafia.

A ciò va aggiunto che le norme tecniche specifiche cui accennavo sono quelle contenute negli emendamenti che fanno riferimento, in particolare, al sequestro delle aziende, e concernono gli amministratori giudiziari, le situazioni fallimentari, le azioni esecutive, i diritti dei terzi, il procedimento di prevenzione, oltre alla partecipazione delle associazioni impegnate nella lotta alla mafia.

Proponiamo quindi all'esame dell'Aula in particolare gli emendamenti 1.1 (testo 2) e 1.2.

DELLA MONICA *(PD)*. Signor Presidente, vorrei rivolgermi al Sottosegretario perché spiace, sinceramente, che anche questo ulteriore disegno di legge relativo alle misure di prevenzione e alla destinazione dei beni sequestrati alla mafia passi prima per la Camera e non per il Senato, dove, peraltro, si era già iniziato a trattare il disegno di legge avente come primo firmatario il senatore Casson, con tanto di relazione e di discussione; dopodiché, tutto si è arenato e tutto è passato per altre strade. Forse, in questa sede, sarebbe stato possibile quell'approfondimento che tutti cercavamo e che avrebbe risolto diversi problemi. Non conosco il disegno di legge presentato alla Camera, ma lo approfondirò.

Vorrei illustrare alcuni degli emendamenti presentati perché, per quanto riguarda la tutela dei diritti dei terzi, (signor Sottosegretario, forse non ci siamo intesi), come ho detto anche in discussione generale, occorre considerare che molto spesso i beni sono gravati da diritto di credito di terzi (soprattutto banche), e ciò rende impossibile l'utilizzo degli stessi perché gli assegnatari non hanno i fondi per estinguere i mutui. A questo proposito, e mi riferisco in particolare all'emendamento 1.9, il problema è distinguere i mutui fittizi – rispetto ai quali non c'è tutela da accordare, perché si tratta di una forma di simulazione e di riciclaggio – dalla necessità di garantire i terzi (spesso cooperative destinatarie dei beni a scopo sociale, associazioni non governative o gli stessi enti locali) che non sono in grado di rimuovere quei vincoli che, attraverso mutui o ipoteche, insistono sui beni.

Al riguardo chiedevamo un impegno in modo tale che, dopo la destinazione, si prevedesse la consegna dei beni assicurando il loro pieno utilizzo pubblico e sociale, attraverso attività di tutela dalle pretese dei terzi, di sostegno finanziario e di promozione anche in favore dei soggetti sociali assegnatari del bene, raccordando le proprie azioni con quelle delle Regioni e degli enti locali. Dunque, fermo restando quanto è stato già fatto dalla Camera dei deputati, si tratta di un punto diverso, così come quello al quale fa riferimento l'ordine del giorno.

Per quanto riguarda poi l'emendamento 1.8, esso parte da una filosofia diversa: come ho già detto nel corso della discussione in Commissione, a mio avviso la scelta di fondo che si sarebbe dovuta operare era tra affi-

dare tutto all'Agenzia da subito, dal sequestro, o prevedere tale possibilità solo dopo la confisca definitiva.

Da qui la presentazione di una serie di emendamenti riguardanti proprio questo aspetto, che sottoponiamo ora all'attenzione dell'Assemblea: si tratta cioè di evitare che una confisca che non è ancora definitiva impegni l'attività di un'Agenzia che, allo stato, non è ancora in grado di muoversi non avendo né i fondi né il personale per farlo, anche se già interviene in una fase in cui va a sottrarre interventi molto importanti all'autorità giudiziaria, pur non essendo ancora in grado di potersi sostituire pienamente ad essa.

Questo è il senso degli emendamenti che abbiamo presentato.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VIZZINI, *relatore*. Signor Presidente, invito tutti i colleghi che hanno presentato emendamenti all'articolo 1 e agli articoli successivi a ritirarli.

Tale richiesta si inquadra nel ragionamento che abbiamo fatto prima: infatti, dal momento che negli emendamenti che sono stati presentati ci sono sicuramente alcuni aspetti condivisibili, nel caso in cui si procedesse alla votazione l'eventuale non approvazione di tali emendamenti potrebbe creare un pregiudizio al lavoro che potremmo fare insieme in futuro.

Pertanto, atteso che c'è la volontà di costruire un impegno comune per modificare alcuni passaggi del provvedimento in esame non appena se ne sia verificato l'impatto dopo la prima applicazione, invito i colleghi a ritirare tutti gli emendamenti presentati, per evitare il pregiudizio che potrebbe essere determinato da un eventuale voto contrario.

BERSELLI, *relatore*. Signor Presidente, vista la disponibilità più volte espressa da me e dal senatore Vizzini, rinnovo l'invito ai firmatari di tutti gli emendamenti presentati a ritirarli, fermo restando l'impegno ad affrontare i temi oggetto di tali emendamenti in separata sede e dopo la conversione in legge del decreto al nostro esame.

Ove gli emendamenti non fossero ritirati, il parere comunque sarà contrario.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, a nome del Governo, invito anch'io i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti, pur apprezzando – lo confermo ancora una volta, in modo non retorico – la qualità del dibattito e le sollecitazioni poste all'attenzione dell'Assemblea e, prima, delle Commissioni.

Vorrei solo far presente che, rispetto alle proposte contenute negli emendamenti presentati dall'opposizione, le differenze non sono sostanziali, e credo che un approfondimento di queste tematiche quando si discuterà del disegno di legge sul piano straordinario contro le mafie permetterà di constatarlo ancora meglio.

Signor Presidente, se mi permette, a titolo esemplificativo, vorrei limitarmi a richiamare due dei punti sollecitati dai senatori che sono prima intervenuti.

Un primo punto riguarda la questione dell'incardinamento dell'Agenzia presso il Ministero dell'interno, dove si trova, tra gli altri, anche l'ufficio del Commissario antiracket ed antiusura, ufficio che coinvolge la competenza di tante altre realtà ministeriali, a cominciare dal Ministero dell'economia.

Presidenza della vice presidente MAURO (ore 18,32)

(*Segue* MANTOVANO). Tuttavia, poiché tale ufficio articola la sua attività, ad esempio, attraverso i nuclei di valutazione costituiti presso le prefetture, la sede più idonea presso cui costituire questo commissariato fu individuata, a suo tempo, proprio presso il Ministero dell'interno.

Un discorso analogo, senza alcuna rivendicazione da parte del nostro Ministero, perché anzi l'idea originaria era un'altra, è stato fatto a proposito dell'Agenzia, che opera, nei luoghi dove esiste la maggiore quantità di beni sequestrati e confiscati, tramite nuclei territoriali; quegli stessi nuclei, essendo incardinati presso le prefetture, richiamano la competenza prevalente del Ministero dell'interno.

Quanto alla tutela dei diritti dei terzi, credo sia apprezzabile ciò che è contenuto nell'emendamento 1.9, che è stato prima illustrato dalla senatrice Della Monica; tuttavia, la tutela di un diritto non può non trovare la propria sede in quella giurisdizionale, per cui il direttore dell'Agenzia non può dirimere controversie relative a diritti senza che poi non intervenga anche l'autorità giudiziaria.

Ritengo che sia più avanzato in questo senso il testo introdotto in sede di conversione alla Camera, quando si prevede che durante la procedura giurisdizionale di prevenzione o comunque che attiene al sequestro e la confisca, il giudice che tratta la materia provi a dirimere le controversie relative a diritti di terzi estranei alle procedure medesime. Questo fa sempre salva la possibilità per il terzo incolpevole di tutelare i propri diritti in sede giurisdizionale, ma c'è una sorta di filtro da parte della stessa autorità giudiziaria. Quindi, da un certo punto di vista vi è uno spostamento in avanti della sede per dirimere i conflitti medesimi.

In conclusione, tutto ciò che viene chiesto con gli emendamenti trova soluzione, perlomeno parziale, nel testo, soprattutto nella versione uscita dalla Camera. Ciò motiva – lo ripeto: in modo non retorico, con un apprezzamento sul lavoro svolto – la richiesta di ritiro degli emendamenti ai fini della rapida approvazione della legge di conversione.

PRESIDENTE. Senatore Casson, accetta di ritirare i suoi emendamenti?

CASSON *(PD)*. Signora Presidente, sono il primo firmatario degli emendamenti 1.1 (testo 2), 1.2 e 1.3.

Ritengo di dover accogliere l'invito del relatore e del rappresentante del Governo in relazione agli emendamenti 1.1 (testo 2) e 1.3, che ho già illustrato.

Quanto all'emendamento 1.2, c'è una differenza sostanziale, cui faceva riferimento anche il sottosegretario Mantovano, per quanto riguarda la competenza sull'Agenzia nazionale, che per noi deve essere della Presidenza del Consiglio dei ministri e non del Ministero dell'interno. Quindi, lo mantengo.

PRESIDENTE. Senatore D'Alia, accetta la proposta di ritiro degli emendamenti?

D'ALIA *(UDC-SVP-IS-Aut)*. Signora Presidente, visto che c'è la disponibilità del Governo a tornare su questa materia e ad approfondire alcuni aspetti che sono stati segnalati con delle proposte di modifica da parte dei Gruppi di opposizione, ritiriamo i nostri emendamenti.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.1 (testo 2) è stato ritirato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.2 è improcedibile.

Gli emendamenti 1.3 e 1.4 sono stati ritirati.

Senatrice Della Monica, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento1.5?

DELLA MONICA *(PD)*. Signora Presidente, intendo ritirare, i miei emendamenti e tutti quelli del Gruppo del Partito Democratico.

PRESIDENTE. Anche quelli riferiti agli articoli successivi?

DELLA MONICA *(PD)*. Sì. *(Applausi dal Gruppo PdL e dai banchi del Governo).*

PRESIDENTE. Passiamo dunque all'esame dell'ordine del giorno riferito all'articolo 4 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

VIZZINI, *relatore*. Signora Presidente, vorrei innanzitutto che l'Assemblea prendesse atto che in Commissione alle firme dei senatori Vizzini e Bianco si sono aggiunte quelle dei senatori Berselli e Casson. Mi rimetto comunque al parere del Governo sull'ordine giorno G4.100.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo aveva già accolto l'ordine del giorno G4.100 come raccomandazione in Commissione. Quindi, ribadisco il mio parere in tal senso.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Vizzini se insiste per la votazione dell'ordine del giorno G4.100.

VIZZINI, *relatore*. No, non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli ordini del giorno riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

VIZZINI, *relatore*. Anche all'ordine del giorno G5.100 bisogna aggiungere le firme dei senatori Berselli e Casson. Sullo stesso mi rimetto alla valutazione del Governo.

Esprimo inoltre parere favorevole sull'ordine del giorno G5.101 della senatrice Vicari, qualora venga soppressa l'ultima parte del dispositivo, quella che recita: «ed eventualmente di poter concorrere all'acquisto dei beni in cui essi svolgono la loro attività».

PRESIDENTE. Chiedo alla senatrice Vicari se intende accogliere la proposta del relatore.

VICARI *(PdL)*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno in esame.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo accoglie i due ordini del giorno, il secondo con la modifica proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G5.100 e G5.101 (testo 2), non saranno posti in votazione.

Comunico che la senatrice Ghedini ha ritirato l'emendamento 5.11, trasformandolo in un ordine del giorno. Intende illustrarlo, senatrice?

GHEDINI *(PD)*. Sì, signora Presidente. L'ordine del giorno che sostituisce l'emendamento 5.11, di cui avevo già preannunciato il ritiro, si iscrive in una logica già richiamata dal sottosegretario Mantovano. Esso invita il Governo a procedere ad un riordino complessivo della disciplina vigente in materia di gestione dei beni, con particolare riferimento alla individuazione chiara ed inequivocabile dei flussi finanziari che afferiscono al bilancio dello Stato dai sequestri e dalle confische ed alla destinazione di tali risorse. Come è noto, ci sono molte sovrapposizioni normative sul merito, e nel corso dell'ultimo anno si enumerano addirittura 13 nuove fonti normative.

Credo che per evitare la continua richiesta di interventi di chiarimento e soprattutto per garantire fonti certe per il finanziamento dei beni nuovamente destinati alle collettività ed evitarne il *default* occorra intervenire in termini di armonizzazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

VIZZINI, *relatore*. Mi rimetto al Governo.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signora Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione perché quanto viene chiesto è contenuto ampiamente nel disegno di legge cui facevo riferimento prima (quindi, da un certo punto di vista, si potrebbe dire: già fatto). Poiché va nella stessa direzione, credo che la forma più corretta sia la raccomandazione.

PRESIDENTE. Chiedo alla senatrice Ghedini se insiste per la votazione dell'ordine del giorno G5.11, che il Governo ha accolto come raccomandazione.

GHEDINI *(PD)*. No, non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

D'ALIA *(UDC-SVP-IS-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA *(UDC-SVP-IS-Aut)*. Signora Presidente, annuncio il nostro voto favorevole sul provvedimento, prendendo atto dell'impegno del Governo a discutere di alcuni aspetti che – considerato il fatto che siamo di fronte all'adozione di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, che quindi ha una sua scadenza e non può essere ulteriormente modificato da questo ramo del Parlamento – ci permettano di affrontare alcune questioni importanti per rendere più efficiente il ruolo dell'Agenzia.

Occorre rafforzare i poteri di coordinamento, rendere le sue articolazioni territoriali concretamente agganciate all'attività che deve essere svolta, limitare la durata degli incarichi (che ci sembra eccessiva, come è stato segnalato in una serie di emendamenti). In fase di adozione del regolamento di esecuzione raccomandiamo inoltre di considerare alcune questioni che riguardano i limiti alle consulenze e alle collaborazioni esterne.

Queste sono alcune delle questioni che abbiamo segnalato con i nostri emendamenti. Ci aspettiamo di poter proseguire il confronto sull'Agenzia, poiché lo consideriamo importante. Avremmo ritenuto più oppor-

tuno che la sede principale fosse a Roma e che vi fossero articolazioni, non solo simboliche, ma particolarmente importanti, a Reggio Calabria, a Palermo e – perché no? – a Corleone. Credo che di simili temi dovremmo tornare ad occuparci per rendere le norme che devono accompagnare il provvedimento in esame ancora più aderenti alla finalità e allo spirito con cui ci apprestiamo a votare favorevolmente il disegno di legge di conversione.

Per queste ragioni votiamo a favore e ci riserviamo di riaprire la discussione in seguito. *(Applausi dal Gruppo UDC-SVP-IS-Aut e del senatore Garraffa).*

PARDI *(IdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI *(IdV)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo dell'Italia dei Valori esprimerà voto favorevole sul disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame.

Vorrei sottolineare il contributo decisivo che l'opposizione ha dato al miglioramento di un testo che all'inizio presentava gravi lacune e problemi tecnico-normativi rilevanti. Esprimiamo apprezzamento anche per il lavoro svolto alla Camera, conclusosi con un'approvazione unanime, ed auspichiamo che ci sia presto occasione per correggere elementi di criticità che ancora permangono, soprattutto in materia di controllo di gestione, miglioramento dei criteri che regolano il mandato degli amministratori, qualificazione professionale del personale dell'Agenzia e per un ulteriore affinamento delle norme relative ai rapporti tra giudice delegato ed Agenzia.

Nella formulazione attuale, il Fondo unico per la giustizia è la fonte principale di finanziamento del nuovo organismo. È noto che il Gruppo dell'Italia dei Valori ha svolto in questa legislatura una battaglia significativa proprio su tale fondo e sulle risorse che ad esso affluiscono. Con la legge n. 181 del 2008 era stato stabilito che metà delle risorse andassero alla giustizia, ma con la legge n. 14 del 27 febbraio 2009 il Governo ha stabilito che i soldi del Fondo unico per la giustizia siano suddivisi, fino a una quota del 30 per cento, fra tre soggetti: Ministero dell'interno, Ministero della giustizia ed Erario. Pertanto, dell'1,590 miliardi di euro complessivamente disponibili in base alla relazione ministeriale, alla giustizia andranno meno di 160 milioni (circa il 10 per cento). Siccome le risorse attualmente disponibili ammontano a 631 milioni, ciò vuol dire che alla giustizia andranno grosso modo poco più di 60 milioni di euro.

È evidente che qui c'è un nodo sulle risorse – in particolare sulle risorse del fondo – che dovrà essere affrontato e risolto, se si vuole che l'Agenzia abbia la possibilità di funzionare con reale efficacia ed effettività.

Sappiamo ora che solo una piccola parte dei beni sequestrati è oggetto di confisca definitiva e solo una parte dei beni confiscati viene poi davvero destinata a funzione pubblica. Un lavoro di cruciale impor-

tanza attende quindi l'Agenzia: essa deve riuscire a dimostrare ai cittadini che i beni sottratti alla collettività mediante attività criminose le vengono poi realmente restituiti.

Bisognerà inoltre rafforzare gli strumenti investigativi e di indagine, in particolare gli accertamenti patrimoniali. Le proposte di sequestro devono superare varie carenze che in passato hanno consentito alle cosche criminali di interferire nella gestione del bene confiscato.

C'è poi una distinzione importante da tenere presente: il Governo dovrebbe riuscire ad abbandonare quelle proposte di legge che rendono più difficoltosi l'accentramento, la prevenzione e il contrasto ad alcuni reati che, non essendo reati-fine (di finalità), vale a dire reati tipici della criminalità organizzata, sono però insidiosamente reati-mezzo, ossia mezzi di cui le mafie si avvalgono ampiamente per premere sul tessuto produttivo e sociale e per accumulare beni e ricchezze illegali. In rapporto ai reati di grave allarme sociale è stato approvato un ordine del giorno del nostro Gruppo che va proprio in questa direzione: noi vigileremo con attenzione sul rispetto di questo impegno assunto dal Governo.

Auspichiamo altresì che il Governo e la maggioranza appoggino i disegni di legge orientati a dotare il nostro ordinamento di strumenti utili per il contrasto alle mafie, soprattutto a proposito dell'autoriciclaggio, per riequilibrare alcuni segnali negativi dati di recente: penso alle norme sullo scudo fiscale, ampliato al falso in bilancio e assistito anche da una speciale deroga rispetto agli obblighi di segnalazione, e all'atteggiamento, perlomeno poco lineare, assunto dalla maggioranza sulle vicende, tra loro pur diverse, dell'onorevole Cosentino e dell'ex senatore Nicola Di Girolamo.

A nostro parere, è altrettanto negativo il segnale dato con il mancato scioglimento per infiltrazioni mafiose del Comune di Fondi: si tratta di una vicenda per certi aspetti imbarazzante per il Governo, perché il Consiglio dei ministri ha sconfessato il rappresentante territoriale del Governo e, in ultima analisi, lo stesso Ministro dell'interno, oggi presente in Aula.

Sono situazioni complesse che qui non vengono evocate in modo strumentale: esse rappresentano casi che esprimono in modo diverso un serio rischio che le decisioni assunte vengano lette dal Paese come un atteggiamento di affievolimento della linea di contrasto alla criminalità. La condivisione su norme improntate a rafforzare misure di contrasto assume pertanto un valore speciale.

L'istituzione di un ente basta a risolvere i problemi delle misure ablative previste dai codici e dalle leggi speciali? Mah! L'aggressività dell'attività economica riconducibile alla criminalità organizzata dovrebbe indurre ad un intervento normativo più ampio per riordinare e razionalizzare l'intera disciplina in tema di misure di prevenzione in proposito e per ottimizzare in senso migliorativo il funzionamento degli uffici giudiziari.

C'è un *corpus* normativo che riguarda la disciplina della complessa e delicata materia delle misure di prevenzione, che è il frutto di una stratificazione cinquantennale su cui si sono innestate, con diverticoli laterali, norme collegate a uno spirito di legislazione di emergenza. È fondamen-

tale che in questa materia disorganica si giunga a una sistemazione organica. In questo senso il Gruppo dell'Italia dei Valori ha già presentato un disegno di legge che, insieme ad altri, attende di essere esaminato.

C'è poi una distinzione, che definirei tra patrimonio e persona, di cui bisognerebbe tenere conto. Prendiamo atto che, a partire da una nostra proposta, in questa legislatura si è superato il profilo di criticità costituito dalla natura accessoria delle misure di prevenzione patrimoniale rispetto a quelle personali. Si è passati in questo modo da un approccio incentrato sulla pericolosità del soggetto a una visione imperniata sulla pericolosità del bene.

La pericolosità del bene è evidente in ragione della sua provenienza illegale che, a causa della immissione nel circuito economico, può riuscire ad alterare il sistema legale di circolazione della ricchezza, e in questa maniera mina alla radice le fondamenta di un'economia di mercato che, in teoria, dovrebbe essere fondata su una libertà totale da questo tipo di condizionamento.

C'è poi il problema della competenza a procedere alle investigazioni patrimoniali e a formulare la proposta di applicazione delle misure di prevenzione cosiddette antimafia. Per queste noi riteniamo che si debba valorizzare l'esperienza delle direzioni distrettuali antimafia che, a tutt'oggi, sono detentrici di un patrimonio informativo di grande importanza e che bisogna riuscire a impiegare nel modo migliore.

Infine, un ultimo problema merita un'attenzione specifica, e riguarda il regime fiscale dei beni sequestrati prima della confisca definitiva. Tutti questi aspetti sono affrontati dettagliatamente nel nostro disegno di legge n. 582, che reca misure di contrasto alla criminalità organizzata. L'Agenzia potrà essere un passo importante se inserita in un quadro legislativo più coerente ed efficace.

Ribadiamo il voto favorevole del Gruppo dell'Italia dei Valori al Senato su questo provvedimento e auspichiamo che maggioranza e opposizione sappiano discutere e risolvere le problematiche esposte e i successivi profili meritevoli di intervento che sono emersi nella discussione di oggi. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

VALLARDI *(LNP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLARDI *(LNP)*. Signora Presidente, signor Ministro, egregi colleghi, il provvedimento che stiamo discutendo quest'oggi e che tra breve voteremo è sicuramente uno strumento di importanza strategica per la lotta alla criminalità organizzata e alla mafia in genere.

Il nostro compito è sicuramente importante, perché spetta a noi decidere, spero unanimemente, se dotare il nostro Paese di un moderno strumento, snello, efficace, efficiente ed adeguato ai tempi, affinché la lotta alle mafie non rimanga, com'è spesso successo nel passato, uno sterile contenitore di forbite conversazioni accademiche tra gli addetti ai lavori,

ma si materializzi nella realizzazione di un apparato amministrativo che svolga il compito di coordinare gli organi giudiziari in maniera concreta, dimostrando fin da subito la sua efficacia nella lotta alla criminalità organizzata.

Oggi, dopo un lungo percorso disseminato – lo sappiamo tutti – da molto sangue innocente, arriviamo ad affrontare, grazie a questo disegno di legge, l'aggressione subita ogni giorno dai nostri cittadini e dai territori da parte di quella criminalità organizzata che è sempre più concentrata sugli illeciti arricchimenti. Il fenomeno non è purtroppo una triste prerogativa del Meridione: no, perché oggi la mafia – lo sappiamo – è fortemente dilagata in tutto il Paese. Da anni anche il Nord è sotto attacco costante delle mafie, che non sono più solo quelle vecchie e tradizionali, ma si sono allargate anche a quelle straniere. Questo è sempre stato ribadito, denunciato e sostenuto dal movimento della Lega Nord, e anche i numerosi e recenti rapporti della Commissione antimafia si sono espressi fortemente in tal senso.

Da un lato, abbiamo le mafie con il loro potenziale di terrore, sempre più forti, sempre più voraci, sempre più sicure di non dover competere con le rigide leggi di mercato o con i dettami etici della libera concorrenza e della libera impresa; dall'altro, abbiamo lo Stato: lo Stato sano che tenta di reagire non solo attraverso le componenti istituzionali, ma anche tramite la società civile e l'imprenditoria.

Oggi è sempre più difficile contrastare il fenomeno mafioso, perché la mafia evolve, si adegua ai tempi e, talvolta, li anticipa. Non è più solo una mafia di vessazione: oggi dobbiamo fronteggiare una mafia che non è solo quella vecchia e tradizionale della lupara. Oggi sono disseminati nel nostro Paese, soprattutto nel Nord, i colletti bianchi, i famosi mafiosi di terza generazione, laureati in economia e commercio che, più che fare vessazioni, fanno investimenti. Qui abbiamo un'evoluzione: dalla mafia tradizionale del pizzo siamo passati alla mafia degli palazzi.

Ormai è risaputo da tutti come spesso il mafioso non abbia paura del carcere in quanto luogo di repressione fisica, dal quale, attraverso soluzioni elementari (mi riferisco ai vecchi pizzini), continua a dominare i suoi affari. Ciò che, invece, spaventa veramente il mafioso (e i mafiosi in genere) è la possibilità, la prospettiva di essere ridotto a non avere più sostentamento economico, di essere ridotto all'impotenza finanziaria. Questo percorso può avvenire non solo se, semplicemente, si priva il mafioso del patrimonio acquisito illecitamente: esso raddoppia la sua incisività se questo patrimonio viene requisito dallo Stato e rimesso in circolazione, magari mettendolo a disposizione del Ministero della giustizia, del Ministero dell'interno o, meglio ancora, investendolo subito per le forze dell'ordine.

Cattura dei beni e sequestro dei latitanti sono le linee guida che il ministro Maroni ha sempre ribadito, e il Gruppo della Lega Nord con questo provvedimento è a fianco del suo Ministro contro la criminalità organizzata.

Oggi tutti hanno imparato la lezione sulla necessità di indebolire il potere delle mafie attraverso l'aggressione alla proprietà dei beni e attraverso la confisca dei patrimoni dei mafiosi. Dopo tanti anni, però, ci è voluto un Ministro della Lega Nord, il ministro Maroni, per poter materializzare questo tipo di provvedimento.

Ritengo che in questa dichiarazione di voto sia doveroso ricordare tutti coloro che sono stati i precursori, gli antesignani di tale filosofia di pensiero. Tra loro, a nome di tanti altri, ritengo sia giusto ricordare il senatore Pio La Torre, il giudice Rocco Chinnici, che fu maestro dei giudici Falcone e Borsellino, e il generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, che ritengo giusto ricordare con una frase che è rimasta nelle menti di tutti. Il generale Dalla Chiesa disse che, nei momenti di difficoltà, ci sono cose che non si fanno per coraggio: si fanno per continuare a guardare serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei propri figli. Credo che le parole di Carlo Alberto Dalla Chiesa debbano oggi, giustamente, rimanere impresse nelle menti di tutti noi.

È importante sequestrare i beni delle organizzazioni criminali, ma è altrettanto importante amministrarli e fare soprattutto in modo che accrescano il loro valore sotto il controllo dello Stato. In passato, purtroppo, questi beni hanno troppo spesso subito un eccessivo deterioramento per il troppo tempo che trascorreva dalla loro confisca.

Per fare questo c'è bisogno di responsabilità e di non isolare tutti quei servitori onesti (dirigenti, funzionari, impiegati, magistrati e altre maestranze) che, con l'approvazione di questo provvedimento, potranno in futuro puntare su un'istituzione che darà sicuramente stabilità a questi obiettivi. Non così accadeva in passato, con una precarietà di collegamenti o di comunicazione tra i vari enti, in balia spesso della capacità dei singoli.

È fondamentale razionalizzare la gestione dei patrimoni sottratti ai mafiosi. È necessario accelerare il processo attraverso il quale restituiamo pezzi di economia sottratta in maniera fraudolenta al tessuto economico del nostro Paese.

Gli strumenti di lotta alla criminalità devono essere incisivi ed adeguati. È di estrema evidenza che questo Governo – e in particolare il nostro ministro dell'interno Maroni – sta orientando il suo impegno nell'immaginare la lotta alle mafie, forse per la prima volta nella nostra storia parlamentare, non con il solito modo affannoso di rincorrere gli eventi o l'emergenza, ma, partendo da una straordinaria capacità di analisi, il Ministro ha individuato le criticità del sistema per varare un provvedimento innovativo, tenendo conto dei mutamenti e degli adeguamenti tecnologici di cui la mafia si sta servendo.

La lotta alle organizzazioni criminali e alle mafie in genere senza ombra di dubbio rappresenta per il ministro Maroni e per questo Governo un grande impegno e soprattutto una grande priorità. I risultati lo dimostrano ampiamente: negli ultimi 18 mesi sono stati assicurati alla giustizia ben 22 dei 30 latitanti più pericolosi; sono stati sequestrati 12.111 beni mobili ed immobili alle organizzazioni criminali, per un controvalore di

circa 8 miliardi di euro. Sono dati superiori del 100 per cento rispetto allo stesso periodo del precedente Governo Prodi. Inoltre, sono stati confiscati circa 3.000 beni, per un valore di 2 miliardi di euro, con un incremento del 345 per cento, sempre rispetto allo stesso periodo di riferimento del Governo precedente. Questi dati rappresentano fatti reali, azioni concrete, frutto del lavoro svolto dal ministro Maroni, dell'efficiente capacità investigativa ed anche della bravura delle nostre forze dell'ordine.

L'Agenzia che sta nascendo è una struttura snella, veloce ed anche efficiente e nasce senza il peso della burocrazia. Condivido alcune riflessioni poc'anzi svolte in ordine al fatto che essa ha un organico solo di 30 persone; queste 30 persone, però, interagiscono costantemente con le prefetture territorialmente competenti, considerando le prefetture come appendici, in una sorta di ragnatela, dell'Agenzia stessa. Indubbiamente, ad un occhio inesperto o magari anche disattento, un organico di 30 funzionari potrebbe apparire ridotto, se confrontato con altre agenzie, ma la partecipazione attiva degli enti compartecipi al processo di confisca e di destinazione dei beni sequestrati soddisfa pienamente lo spirito del provvedimento, cioè quello volto a creare uno strumento leggero, efficace, efficiente, snello, rapido, ma nello stesso tempo concretamente ed efficacemente incisivo nella lotta alla mafia. Infatti, l'Agenzia che sta nascendo non viene immaginata come il solito elefantiaco vecchio carrozzone di Stato, ma come un nuovo, moderno, efficiente e soprattutto micidiale strumento di lotta alla mafia. Per tale motivo, il Gruppo Lega Nord esprimerà un voto favorevole sul provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Tomassini. Congratulazioni).*

DE SENA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SENA *(PD)*. Signora Presidente, il provvedimento attualmente in esame ha subìto alla Camera dei deputati un notevolissimo intervento migliorativo, il cui merito è da assegnare certamente anche ai partiti di opposizione che, attraverso dati esperienziali dei propri rappresentanti, hanno ritenuto giusto abbattere pregiudiziali e contrapposizioni per raggiungere un risultato coerente con le istanze tecnico-istituzionali da tempo proposte ed esattamente considerate anche dal precedente Governo.

Signora Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, è auspicabile che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, da un lato, superi schemi burocratici esasperati e, dall'altro, proponga una rivoluzione metodologica che possa davvero invertire la tendenza per la quale oggi solo il 20 per cento dei beni sequestrati giunge alla confisca definitiva e, di quest'ultimo dato, solo il 6 per cento è destinato ed assegnato.

Si auspica una nuova metodologia, anche organizzativa, che privilegi la qualità della proposta investigativa piuttosto che la quantità, in modo da ridurre drasticamente i tempi procedimentali ed invertire il *trend*, passando

dal 20 all'80 per cento del confiscato. Il percorso accennato esige una rigorosa e coerente specializzazione dell'organo investigativo proponente ed una più cauta comunicazione dei dati dell'esito definitivo della procedura. Invero la combinazione in negativo di questi elementi mina la credibilità dell'apparato sicurezza-giustizia a tutto vantaggio delle cosche mafiose, anche nell'immaginario collettivo e specialmente nei territori di origine.

In ogni caso, il provvedimento merita senza dubbio il consenso del Gruppo del Partito Democratico, anche perché fa parte di quel pacchetto di proposte aggiornative che deve condurre al codice antimafia, fortemente sostenuto in particolare dagli esponenti del Partito Democratico in Commissione parlamentare antimafia, che però non può concludersi in modo veramente strategico e sistemico senza la concertazione e la condivisione di tutte le forze politiche, le quali potranno così vantare di aver superato schematismi obsoleti che mal si conciliano con la pretesa di sconfiggere le organizzazioni criminali di stampo mafioso, le quali da tempo danno prova di grande potenza e di evolversi di continuo in dinamiche sempre più insidiose per la convivenza civile, non solo nel nostro Paese.

Gli stessi ordini del giorno – mi riferisco al G100 e al G102: il primo modificato in raccomandazione, il secondo accolto sia dal relatore che dal Governo – costituiscono un'ulteriore proposta migliorativa del testo, specialmente sotto l'aspetto organizzativo.

Infine, signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro dell'interno, il nostro Paese nei fori di cooperazione internazionale ed europea deve rendersi autore di una svolta determinante per la lotta alle organizzazioni mafiose, sollecitando una nuova cultura di contrasto e di prevenzione generale e generalista, sulla base delle esperienze maturate in questi ultimi anni, che hanno condotto la nostra magistratura, gli organismi investigativi delle nostre forze di polizia a livelli di assoluta e riconosciuta eccellenza. Una nuova cultura verso la costituzione dello spazio antimafia europeo, attraverso una più intensa cooperazione tra i servizi di polizia, una più lungimirante omogeneizzazione normativa e, di conseguenza, una migliore sintesi tra uffici giudiziari.

Con l'auspicio di concertare e condividere una lungimirante, strategica ed aggiornata piattaforma antimafia, dichiaro il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico al disegno di legge in esame. *(Applausi dai Gruppi PD e PdL).*

CENTARO *(PdL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO *(PdL)*. Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame rappresenta l'ulteriore dimostrazione del forte impegno di questo Governo nella lotta alle mafie. Signor Ministro, mi lasci, però, dire quanto segue. La Commissione antimafia ha ragione: usiamo il termine mafia come definizione generale nella quale ricomprendere tutte le organizzazioni criminali a cui sia applicabile l'arti-

colo 416-*bis* del codice penale. Manca nell'elencazione delle norme la Sacra corona unita, anch'essa organizzazione di stampo mafioso. Se definiamo specificamente e restringiamo l'ambito delle norme, abbiamo necessità di parlare anche di mafie straniere. È mafia, punto. D'altra parte, i siciliani affiliati all'organizzazione l'hanno sempre chiamata Cosa Nostra.

L'impegno è forte, straordinario. Negli ultimi due anni sono stati catturati i più importanti boss latitanti e i loro gregari. Si è agito in tempo reale, come è avvenuto recentemente a Palermo, colpendo colui che aveva sostituito Lo Piccolo nella direzione dell'organizzazione di Cosa Nostra palermitana. Attraverso il pacchetto sicurezza sono stati attribuiti agli uomini delle forze dell'ordine e alla magistratura – Ministro, diamo atto del suo impegno, ne siamo felici e attraverso la sua persona vogliamo plaudire all'impegno degli uomini delle forze dell'ordine e dei magistrati antimafia – degli strumenti più efficaci che hanno consentito altri record nel sequestro e nella confisca dei beni mafiosi. Non bastava, però.

L'Agenzia nazionale, istituita con questo decreto-legge, serve a completare quel percorso virtuoso che parte dal sequestro e dalla confisca, ma che deve passare necessariamente attraverso un'oculata amministrazione di questi beni. Noi siamo contenti che la mano pubblica, l'Agenzia, si inserisca nell'amministrazione dei beni fin dalla decisione di primo grado nella confisca, ovvero dall'udienza preliminare nei casi di procedimenti per reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*. Probabilmente, signor Ministro, era utile fare un ulteriore sforzo, era utile che l'Agenzia entrasse nell'amministrazione fin dal momento del sequestro, ovviamente coadiuvando l'autorità giudiziaria, coordinandosi con essa per l'acquisizione di elementi probatori utili ai procedimenti in corso, o ad altri che possono partire da quel sequestro o confisca dei beni. Malgrado l'istituzione di un albo nazionale degli amministratori, infatti, un amministratore di un bene mafioso, se non è funzionario pubblico e quindi persona neutra che si collega ad un'Agenzia che sta lontana, che è collegato direttamente ai prefetti, alle forze dell'ordine, inevitabilmente rischia di subire forti condizionamenti locali, come è già successo. Grazie a questa norma, l'Agenzia potrà controllare e vigilare sull'operato di questi amministratori, ma probabilmente anticipando già al momento del sequestro la presenza dell'Agenzia si otterranno risultati ancora migliori.

Devo dire che mi fa piacere che in questo decreto-legge abbiano finalmente applicazione una serie di riflessioni che con i colleghi della minoranza facemmo nella Commissione antimafia nella XIV legislatura (ricordo le discussioni con i colleghi Maritati, Lumia, D'Alia) sul tipo di gestione e sulla necessità di manutenere questi beni, che spesso arrivano vandalizzati proprio dai mafiosi nelle mani degli enti locali, i cui bilanci sono asfittici e che hanno bisogno di ulteriori somme per renderli fruibili non solo dall'ente locale, dalle forze dell'ordine o da un qualsiasi ente pubblico, ma dalle stesse cooperative sociali. Vi è necessità di un ulteriore sostegno all'azione di coloro che utilizzano questi beni, perché la possibilità che essi entrino nel circuito della legalità è una forte, emblematica di-

mostrazione dell'incapacità delle mafie di arricchirsi e di dimostrare visivamente, nei luoghi dove insistono e dove svolgono la loro attività, la loro forza. Certamente rappresenta un passo avanti anche la possibilità della distruzione del bene, per ragioni ambientali ma anche per ragioni dimostrative: se nessun ente locale o nessuna cooperativa sociale vuole prendere un determinato villino, lo si abbatta e si costruisca una piazza dedicata ai martiri della mafia, perché anche attraverso questa misura possiamo dare un forte segnale alle organizzazioni criminali.

Naturalmente non si può che plaudire a questo coordinamento, alla gestione, anche se comprendo perfettamente le obiezioni dei colleghi circa la possibilità di apportare dei miglioramenti, e si aprirà sotto questo profilo un dibattito: questo è un inizio, non è un traguardo. Cominciamo però a lavorare fin da ora, testiamo queste norme concretamente sul campo; domani saremo sempre in tempo per migliorarle, con un dibattito assolutamente costruttivo, che ha visto maggioranza e minoranza confrontarsi con idee buone ed utili che seguono lo stesso indirizzo: annientare le mafie e colpirle nel loro punto dolente. Le mafie oggi sono ricchissime, grazie al traffico della droga in primo luogo, ma anche a quello delle armi, a quello degli esseri umani, al *racket* e all'estorsione, a tutti i traffici illeciti: sono capaci di inquinare l'economia sana, ma anche di inquinare la vita democratica del nostro Paese. Attraverso l'Agenzia, saremo in grado di gestire meglio questi beni e di acquisirli.

Questo però non basta, signor Ministro, ed approfitto della sua presenza in Aula per dire che c'è una frontiera prossima, che è già non futuro, ma che deve essere realtà: sono i confini dell'Unione europea. Troppi Paesi dell'Unione europea non hanno nei propri codici penali e di procedura penale, ma anche nelle proprie leggi antimafia, norme paragonabili a quelle contenute nella nostra legislazione, che è avanzatissima. Dalla caduta del Muro di Berlino le organizzazioni mafiose nostrane hanno investito non solo nei Paesi ricchi dell'Unione europea, ma nei Paesi dell'ex cortina di ferro, nei Paesi dell'Est. Lì mancano i mezzi per colpire questi patrimoni e allora, se è pur vero che l'Unione europea riconosce i provvedimenti dei nostri magistrati di sequestro e confisca di beni direttamente o indirettamente riconducibili al singolo reato, è altrettanto vero che manca del tutto la possibilità di avere il riconoscimento delle misure di prevenzione patrimoniale, che prescindono dal reato e costituiscono l'arma più efficace in assoluto perché riconducibili sostanzialmente all'investimento di un denaro indistinto, che viene da svariati reati che non necessariamente sono riconducibili a uno o ad un altro reato attraverso società fittizie, attraverso intestazioni fittizie.

Noi, nella XIV legislatura, ci recammo più volte presso l'Unione europea per sensibilizzare gli altri Paesi. Signor Ministro, bisogna fare questo sforzo ulteriore, e il Governo italiano si deve assumere il merito, la responsabilità di capofila nella lotta alle mafie. Gli altri Paesi sono anch'essi infettati dalle mafie, che hanno investito proprio nei luoghi in cui i riflettori sono spenti e in cui non vi è la sensibilità. La Germania si sveglia, malgrado le autorità italiane avessero avvertito per tempo,

con la strage di Duisburg, ma la 'ndrangheta era già presente da tempo in quel Paese, oltre alle organizzazioni mafiose turche. Nella XIV legislatura abbiamo collaborato con il Parlamento francese in occasione del varo della legislazione antimafia, che portò all'inserimento della figura del collaboratore di giustizia e di una serie di altre norme nella loro legislazione antimafia. Questa collaborazione va incrementata. Non basta più colpire dentro i confini, perché ormai i confini sono l'Unione europea, all'interno della quale sono presenti organizzazioni criminali molto pericolose, che provengono anche da fuori dell'Unione.

Signor Ministro, è necessario continuare con la stessa efficacia, con la stessa incisività e saremo sempre al suo fianco, ringraziandola per l'impegno che lei profonde in questa attività. *(Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Li Gotti. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il Ministro dell'interno. Ne ha facoltà.

MARONI, *ministro dell'interno*. Signora Presidente, intervengo solo per esprimere l'apprezzamento mio personale e del Governo per l'approvazione di questo importante provvedimento, e per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla discussione e al miglioramento del testo, tutti i Gruppi, di maggioranza ed opposizione, alla Camera e al Senato, che hanno formulato proposte, molte delle quali sono state accolte, che hanno reso il provvedimento iniziale più efficace, migliore nella sua formulazione attuale.

Altre proposte sono state poi formulate nel dibattito e non sono entrate a far parte del provvedimento in esame non perché non fossero migliorative, ma per i tempi. Quindi, nello spirito di grande intesa che su questo provvedimento è stato possibile verificare, formulo l'impegno a ritornare in Parlamento per rendere noti i risultati dell'attuazione di questa nuova Agenzia, dopo la fase iniziale, e per introdurre tutte le modifiche e i suggerimenti che sono stati formulati e che saranno utili per rendere questo strumento più efficace di quanto non lo abbiamo immaginato.

È importante il voto unanime espresso alla Camera e anche il voto unanime che mi auguro venga dal Senato, perché su questi temi e in particolare su quello della lotta alla mafia il segnale che viene oggi dal Parlamento è fortissimo. Tutte le forze politiche sul tema del contrasto alla criminalità organizzata, pur tra le distinzioni e le differenze che rendono viva e vivace la democrazia, sono unite in uno sforzo che, sono sicuro, i nostri cittadini apprezzeranno. *(Generali applausi).*

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di procedere alla votazione finale, informo l'Assemblea che la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi

oggi pomeriggio, ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 15 aprile.

Per questa settimana restano confermati gli argomenti già previsti: decreto-legge sull'Agenzia dei beni sequestrati alla criminalità organizzata, ratifiche di accordi internazionali e svolgimento della relazione sul disegno di legge di riforma della professione forense.

Tenuto conto del numero degli iscritti a parlare e degli emendamenti presentati, i lavori dovrebbero concludersi domani mattina. Pertanto la seduta pomeridiana di domani avrà luogo se necessaria.

La prossima settimana l'Assemblea si riunirà nel pomeriggio di mercoledì 7 aprile, alle ore 15, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata al Ministro della salute in tema di vaccini contro l'influenza A e di disturbi dell'alimentazione. La trasmissione diretta televisiva avrà la durata di un'ora.

Seguirà lo svolgimento di interpellanze e interrogazioni.

Per la settimana successiva alla prossima, a partire dal pomeriggio di martedì 13 aprile, il calendario prevede la discussione di mozioni sui fenomeni corruttivi nella pubblica amministrazione e in materia di politica ambientale, ratifiche di accordi internazionali, il seguito dell'esame del disegno di legge di riforma della professione forense, nonché il sindacato ispettivo nel pomeriggio di giovedì 15.

In apertura della seduta pomeridiana di martedì 13 aprile la Presidenza ricorderà la ricorrenza del novantesimo compleanno del senatore a vita Emilio Colombo. Potranno poi intervenire i rappresentanti dei Gruppi per cinque minuti ciascuno.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi pomeriggio, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 15 aprile:

Martedì 30 marzo	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20,30)	– Disegno di legge n. 2070 – Decreto-legge n. 4, recante Agenzia nazionale beni sequestrati criminalità organizzata *(Approvato dalla Camera dei deputati – scade il 5 aprile)*
Mercoledì 31 »	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13,30)	– Ratifiche di accordi internazionali
» » »	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20,30) *(se necessaria)*	– Disegni di legge nn. 601 e connessi – Riforma della professione forense *(svolgimento relazione)*

Mercoledì 7 aprile	*(pomeridiana)* (h. 15)	– Interrogazioni a risposta immediata, *ex* articolo 151-*bis* del Regolamento, al Ministro della salute su: – vaccini contro influenza A; – disturbi dell'alimentazione – Interpellanze e interrogazioni
Martedì 13 aprile	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20,30)	– Mozione n. 241, Belisario ed altri, su prevenzione e contrasto di fenomeni corruttivi nella pubblica amministrazione – Mozione n. 248, D'Alì ed altri, in materia di politica ambientale – Ratifiche di accordi internazionali – Seguito disegni di legge nn. 601 e connessi – Riforma della professione forense
Mercoledì 14 »	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13)	
» » »	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	
Giovedì 15 »	*(antimeridiana)* (h. 9,30-14)	
Giovedì 15 aprile	*(pomeridiana)* (h. 16)	– Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge di ratifica che saranno posti all'ordine del giorno dovranno essere presentati entro le ore 13 di lunedì 12 aprile.

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 601 e connessi (Riforma professione forense) dovranno essere presentati entro le ore 19 di martedì 13 aprile.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2070
(Decreto-legge n. 4, Agenzia nazionale beni sequestrati criminalità organizzata)

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1h.
Governo	1h.
Votazioni	2h.
Gruppi 6 ore, di cui:	
PdL	1h. 51′
PD	1h. 34′
LNP	45′
IdV	37′
UDC-SVP-IS-Aut	37′
Misto	37′
Dissenzienti	5′

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2070 (ore 19,25)

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione finale.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi).*

Discussione dei disegni di legge:

(2043) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno***

(476) ***AMATI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 197 del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005***

(780) ***CARLONI. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 197 del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005***

(1135) ***DELLA MONICA ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 197 del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005*** **(ore 19,27)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 2043, 476, 780 e 1135.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo ai relatori se intendono integrarla.

COMPAGNA, *relatore*. Signora Presidente, sia il collega Benedetti Valentini, per gli aspetti relativi alla giustizia, sia io, per quelli relativi agli affari esteri, ci rimettiamo al testo scritto, che ripercorre esaurientemente il lavoro delle Commissioni riunite.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Marcenaro. Ne ha facoltà. *(Brusìo).*

Invito i senatori che non sono interessati alla discussione ad abbandonare l'Aula.

MARCENARO *(PD)*. Signora Presidente, il vice presidente Chiti, che ora si trova nell'emiciclo, dovrebbe fare ciò che consiglia di fare a noi senatori quando presiede.

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, vi invito a liberare l'emiciclo e a dar modo al senatore Marcenaro di svolgere il suo intervento.

MARCENARO *(PD)*. Signora Presidente, come forse i colleghi sanno la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani è stata firmata dall'Italia l'8 giugno 2005, solo 15 giorni dopo la sua approvazione a Varsavia: sono passati cinque anni senza che tale Convenzione sia stata ratificata. Su questa, però, come su tante altre materie, c'è per fortuna la responsabilità condivisa di diversi Governi e di diverse maggioranze, per cui forse è possibile fare una discussione fuori dallo schema che siamo abituati a ripetere.

Quello odierno è un dibattito particolarmente importante perché, colleghi, come tutti voi sapete – e come sanno i rappresentanti del Governo – la questione della tratta è stata molto spesso sottolineata quando si è affrontato, in particolare, il fenomeno dell'immigrazione clandestina e, soprattutto, quando abbiamo discusso delle drammatiche situazioni che si sono determinate nei nostri mari e che tante vittime hanno provocato. La ratifica di questa Convenzione ci aiuta, quando parliamo di tratta di esseri umani, a non fare la confusione – che invece molto spesso è stata fatta – tra vittime e carnefici; ci aiuta a distinguere sulle barche che attraversano il mare e nelle operazioni che vengono compiute le vittime dai carnefici, senza considerarli in maniera indistinta nel giudizio e nel comportamento.

Si tratta quindi di una Convenzione che si mette dal punto di vista delle vittime e della protezione e del soccorso che ad esse deve essere dato, definendo gli strumenti di intervento secondo standard che sono quelli che la comunità internazionale ha deciso di darsi, di applicare e sui quali organizzare una sistematica verifica obiettiva, compiuta da un'autorità indipendente in grado di valutare se il principio della protezione della vittima sia effettivamente rispettato o meno.

Molto sinteticamente, vorrei richiamare le questioni di fondo che vengono affrontate in questa Convenzione.

Innanzitutto, vengono definite le misure e le attività volte a prevenire la tratta di esseri umani e a perseguire i responsabili. La Convenzione prevede, inoltre, l'adozione delle procedure per l'identificazione delle vittime attraverso l'impiego di personale qualificato ed assicura a quanti sono stati vittime di tratta di non essere espulsi fino a quando il processo di identificazione non sia stato completato. Essa assicura poi a queste stesse persone misure di protezione ed assistenza, tra cui una soluzione abitativa sicura, assistenza psicologica, assistenza medica d'emergenza, servizi di traduzione e interpretariato, informazione sui propri diritti, incluso quello ad una riparazione, senza condizionare tale assistenza alla volontà della persona in causa di agire in giudizio contro i propri trafficanti.

La Convenzione stabilisce inoltre che le persone vittime della tratta debbano essere autorizzate a rimanere nello Stato in cui vengono identificate per un periodo non inferiore a 30 giorni, sufficiente ad iniziare a riprendersi, a sottrarsi all'influenza dei propri trafficanti e a poter prendere una decisione informata circa il proprio futuro, e possano, in determinate situazioni, usufruire di permessi di soggiorno rinnovabili. Infine, si prevede che la vittima della tratta abbia diritto ad una compensazione e che il suo rimpatrio si debba realizzare nel rispetto dei diritti, della sicurezza e della dignità. Per questo, ripeto, la Convenzione stabilisce che venga istituito un organismo di esperti indipendenti, che dovrà stendere un rapporto pubblico, per monitorarne l'applicazione.

Signora Presidente, poche settimane fa, l'11 febbraio, l'Italia è stata oggetto di osservazione da parte del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite. Questa osservazione, che ogni 4 anni tocca a tutti i Paesi, si è conclusa con 92 raccomandazioni, per dare le proprie risposte alle quali il Governo italiano ha tempo fino a giugno. Alcune di queste raccomandazioni sono state particolarmente sottolineate: tra queste, l'esigenza di ratifica della Convenzione sulla tratta e del protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro la tortura e le richieste di introduzione nel codice penale italiano del reato di tortura, di adeguamento della nostra legislazione allo Statuto della Corte penale internazionale e di istituzione di un'Agenzia indipendente per la tutela e la protezione dei diritti umani, come avvenuto in tutta Europa, con l'unica eccezione dell'Italia.

Dobbiamo guardare alla discussione della Convenzione sulla tratta come ad uno degli adempimenti che, tra adesso e giugno, l'Italia dovrà rispettare per rispondere positivamente alle sollecitazioni che sono venute. Credo che sbaglierebbe il Governo italiano e che sbaglieremmo tutti noi se considerassimo queste sollecitazioni che ci vengono da un organismo al quale noi stessi abbiamo deciso di aderire e partecipare come interferenze e non invece come un'occasione positiva per dare risposte.

Per questo, io ed il nostro Gruppo consideriamo la questione della tratta, ripeto, il primo punto di un percorso che nei prossimi mesi deve portare il nostro Paese a fare un passo significativo in direzione di una politica rispettosa dei diritti umani. Il che non significa semplicemente e naturalmente una posizione generica che ci metta in pace con le nostre coscienze, ma significa precisi atti di adempimento di quelle norme e di quei

trattati nei quali la questione dei diritti umani concretamente si sostanzia nel sistema moderno delle relazioni internazionali tra i Paesi e tra gli Stati e in quel difficile, ma essenziale processo che deve portare alla formazione di elementi di governo comune, di diritto internazionale riconosciuto, di possibilità di trattare sempre più in modo omogeneo tra i diversi Paesi alcune grandi questioni attorno alle quali si gioca il livello della nostra civiltà. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Carloni. Ne ha facoltà.

CARLONI *(PD)*. Signora Presidente, finalmente, oggi il nostro Senato ratifica la Convenzione n. 197 del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Sono prima firmataria di un disegno di legge in tal senso e cofirmataria di un testo, ancor meglio elaborato, di cui è prima firmataria la collega Della Monica.

Faccio parte della delegazione italiana al Consiglio d'Europa e sono componente della Commissione pari opportunità del Consiglio stesso. La Commissione pari opportunità del Consiglio d'Europa ha sviluppato e continua sviluppare una iniziativa molto forte e molto importante di pressione sul Consiglio, sui Parlamenti e soprattutto sui Governi europei, mirata alla approvazione ed accettazione della Convenzione contro la tratta di esseri umani. È stato per questo mortificante per molti componenti della delegazione italiana al Consiglio d'Europa dover partecipare a tante sessioni del Consiglio durante le quali l'attività di monitoraggio e di verifica svolta dalla Commissione rilevava che l'Italia era tra gli ultimi quattro Paesi inadempienti; Paesi che ancora non hanno ratificato la Convenzione di Varsavia sottoscritta ormai cinque anni fa. Una ratifica peraltro che rappresenta un obbligo di ordine internazionale. Sarà quindi con vero sollievo che potremo recarci alla prossima sessione del Consiglio d'Europa e finalmente sentirci alla pari con tutti gli altri parlamentari per aver iniziato con un atto concreto ad agire in cooperazione con gli altri Paesi contro quella che è veramente la schiavitù del ventunesimo secolo.

La ratifica della Convenzione è un atto simbolico e politico che ci attribuisce compiti ed impegni che dovranno essere onorati. Se non siamo stati solerti nell'approvare l'atto di ratifica fino ad ora – e per questo siamo stati giustamente criticati – dovremo viceversa avere ora uno scatto di orgoglio e dimostrare un diverso impegno nel perseguire l'applicazione e garantire una coerente cooperazione futura con gli organismi internazionali.

Sulla tratta di esseri umani in Italia la fotografia più recente emerge dalla relazione del Comitato parlamentare per la sicurezza (il COPASIR) dello scorso anno; la relazione del senatore Rutelli, allora Presidente, sottolineava come il nostro Paese sia particolarmente vulnerabile perché luogo di transito di forti flussi migratori. Quello della tratta si presenta per noi come un problema umanitario di prima grandezza per il quale il COPASIR auspica sforzi maggiori del Governo in materia di cooperazione internazionale ed accordi tra le polizie. Oltre alla formazione di chi con-

trasta il crimine si chiede anche la creazione di un organismo *ad hoc* per la raccolta dei dati e per la integrazione tra le diverse direzioni competenti quali ad esempio l'antimafia e le procure della Repubblica. Inoltre, due interventi normativi di particolarmente importanza che voglio ancora riproporre: uno per estendere il rilascio del permesso di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare alle vittime di tratta; l'altro per l'introduzione di un reato per punire chi compie atti illeciti con documenti di identità provenienti dalla tratta. Si prevede anche un rafforzamento dell'attività di *intelligence* e di prevenzione.

La tratta di esseri umani in Italia, secondo i dati del Ministero dell'interno, costituisce la terza fonte di reddito per le organizzazioni criminali, seconda soltanto al traffico di armi e droga. E rappresenta un fenomeno gigantesco – ahimè – troppo poco osservato. L'Organizzazione internazionale per le migrazioni indica in un milione circa gli esseri umani trafficati ogni anno nel mondo, di cui 500.000 in Europa. Per l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sono invece 12.300.000 le persone sottoposte a sfruttamento lavorativo e sessuale, di cui ogni anno 800.000 trasportate fuori dal loro Paese: l'80 per cento sono donne e ragazze e il 50 per cento sono minori. In Italia, tra lavoro nero coatto (accattonaggio, sfruttamento sessuale, prelevamento di organi) sono veramente decine di migliaia gli esseri umani vittime di questo fenomeno che vede coinvolta ampiamente la criminalità italiana certamente a livello logistico.

Alcuni dati impressionanti riferiti al 2007: 1.267 persone sono state denunciate per riduzione in schiavitù; 278 per tratta, 108 per acquisto di schiavi, 645 per sfruttamento della prostituzione minorile; tra il 2003-2005 è salito del 143 per cento in Italia il numero di persone denunciate per acquisto e alienazione di schiavi. A questa terrificante e desolante contabilità, va affiancata la quantificazione economica del fenomeno. Si tratta di cifre enormi, di una dinamica in continua crescita che va contrastata con azioni incisive di contrattacco.

In questa materia il ruolo che possiamo svolgere come parlamentari è veramente importante: interpella certamente la coscienza individuale e ci richiama al dovere che tutti abbiamo di reagire a una violazione inaccettabile di diritti umani e di difenderli nella pratica, a partire dal diritto delle donne di vivere una vita senza violenza.

Sono tre i pilastri fondamentali a cui si ispira la Convenzione: l'attività di prevenzione, quella repressiva e quella di protezione delle vittime. La cooperazione internazionale è decisiva sia per la prevenzione che per la repressione. Per quanto riguarda la protezione delle vittime di tratta, bisogna agire per abbattere uno stereotipo odioso: le vittime della tratta devono essere considerate titolari di diritti e non umiliate spesso anche dallo Stato, sia che si tratti di minori che di ragazze indotte alla prostituzione. Malgrado il fatto che le donne trafficate siano nella quasi totalità vittime di un crimine, spesso vengono percepite e trattate nello stesso modo di chi lucra sulla loro condizione. Tale percezione è il frutto di un *mix* di razzismo, di xenofobia e di sessismo, che alcune forze politiche italiane hanno teso a strumentalizzare.

La formazione dello stereotipo donna prostituta-complice del traffico, quindi indegna di aiuto e di solidarietà, ha come effetto quello di aumentare la vulnerabilità di queste donne, che sono sempre a rischio di subire maltrattamenti non solo dai trafficanti ma anche dalle autorità. In sede europea abbiamo sentito molte terribili testimonianze di corruzione e collusione con il traffico anche da parte di funzionari di polizia in Europa e nel Sud-Est asiatico.

La cosiddetta legge Turco-Napolitano sull'immigrazione del 1998 introdusse una serie di misure per proteggere le vittime dello sfruttamento della prostituzione per reinserirle nella società, offrendo loro alloggio e corsi di formazione. Mi riferisco ai decreti attuativi dell'articolo 18 della suddetta legge. Successivamente, la cosiddetta legge Bossi-Fini, tuttora vigente, non ha modificato l'impianto; tuttavia, pur senza eliminare l'articolo 18, ha eliminato i programmi di reinserimento, che sono ormai quasi del tutto scomparsi a fronte di retate che si concludono quasi sempre con l'espulsione delle donne. Si tratta di donne che, al ritorno nei Paesi di origine, rischiano molto, mentre la loro espulsione comporta anche la fine di ogni possibilità di processare gli sfruttatori, di aggredire e smantellare le organizzazioni del traffico.

L'approccio della cosiddetta legge Bossi-Fini non è certamente migliorato per effetto delle più recenti normative. Mi riferisco sia ai tagli lineari sulle politiche sociali, sia agli effetti del decreto-legge sicurezza dello scorso anno: norme per le quali sarà necessario prevedere in futuro una verifica attenta di impatto, anche per quanto riguarda la materia del contrasto alla tratta.

È stato per contrastare tutto ciò che, nel maggio 2005, i Capi di Stato e di Governo dei 46 Paesi membri del Consiglio d'Europa hanno firmato a Varsavia una Convenzione contro il traffico di persone, sia nazionale che internazionale, sia legato che non connesso al crimine organizzato. Principio fondamentale è quello che la protezione e la promozione dei diritti delle vittime devono essere assicurati senza discriminazione alcuna basata sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, l'opinione, l'origine nazionale o sociale. Il valore speciale di tale Convenzione è che si fonda sui diritti umani, sull'attenzione e protezione delle vittime e sul meccanismo di monitoraggio indipendente che vigilerà sull'applicazione delle norme dei Paesi promotori. Da oggi, dunque, possiamo cominciare a scrivere una pagina nuova, finalmente più civile e più attenta ai diritti delle persone. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pedica. Ne ha facoltà.

PEDICA *(IdV)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, quando parliamo di schiavitù e di tratta di esseri umani il pensiero va indistintamente a sistemi di sfruttamento e schiavistici associati ad epoche tanto buie quanto remote della storia dell'umanità: le navi che partivano dall'Africa verso l'America, i campi di cotone e tabacco, il colonialismo dell'Ottocento. Questa visione della schiavitù, superata dalla storia, porta con sé

l'idea che la società moderna sia ormai liberata da tale ignominiosa barbarie e che i valori di libertà e di uguaglianza su cui essa si fonda, sanciti solennemente nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, siano oramai saldamente alla base di ogni sistema statale e sociale. In effetti, non esiste un solo Paese al mondo ove sopravvivano la schiavitù e la tratta degli schiavi come istituti giuridici.

Ciò che purtroppo sopravvive, tuttavia, è la sostanza della schiavitù, che ha assunto forme diverse, non più esplicite e alla luce del sole, ma ugualmente caratterizzate da violenza e privazione dei diritti fondamentali. Mi riferisco a fenomeni quali la prostituzione forzata, la pedofilia, la servitù domestica e lo sfruttamento della manodopera clandestina. Il perdurare delle disuguaglianze economiche e culturali a livello globale permette che si mantenga questo nuovo modello di schiavitù neocoloniale, basato su un dominio economico, psicologico e culturale. Non è un caso che i nuovi schiavi provengano dalle aree geografiche più arretrate, da situazioni di guerra e da sistemi di forte disagio culturale e sociale. E, come i negrieri di un tempo, oggi gruppi più o meno organizzati di criminali si impossessano della libertà personale delle proprie vittime con la forza o con i mezzi più subdoli come l'inganno, la minaccia e l'abuso delle condizioni di vulnerabilità e si occupano del trasferimento della «merce» verso i sistemi economici dove c'è domanda, come l'Italia, e ne gestiscono purtroppo lo sfruttamento.

A partire dagli anni Novanta la comunità internazionale ha preso atto del fenomeno e delle sue vaste proporzioni (che si stima coinvolga nel mondo 2,7 milioni di persone) e si è dotata di strumenti giuridici e di mezzi concreti per reprimere e prevenire il fenomeno. Sono state varate normative apposite, capaci di garantire la punibilità dei trafficanti, e la Convenzione di Varsavia, che da cinque anni aspetta di essere ratificata da parte del nostro Paese, è un ulteriore tassello che permetterà – si auspica – lo sradicamento efficace del fenomeno.

In Europa l'azione è stata guidata da tre importanti principi: prevenzione della tratta; protezione e sostegno alle vittime; efficacia dei procedimenti penali contro i mercanti di esseri umani. Inoltre, è migliorato il coordinamento delle attività di vari organismi pubblici ed è aumentata la cooperazione tra le agenzie pubbliche competenti e le organizzazioni della società civile.

Tuttavia, non è solo l'impianto giuridico comunitario a ripudiare la tratta di esseri umani, in quanto la normativa italiana contiene già precise norme che puniscono il fenomeno. Il nostro codice penale prevede infatti che «chiunque riduca e mantenga una persona in schiavitù» oppure «alieni o acquisti o ceda una persona in stato di schiavitù», o, ancora, «mediante violenza, minaccia, inganno o abuso di autorità, costringa o induca una o più persone a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato, o a trasferirsi all'interno dello stesso, al fine di sottoporla a schiavitù o al lavoro forzato o all'accattonaggio o a sfruttamento di prestazioni sessuali o al prelievo di organi o comunque a una condizione di servitù» verrà punito «con la reclusione da otto a venti anni».

Dunque, esiste già un impianto normativo che permette la definizione del reato di schiavitù, con pene severe e autorità di pubblica sicurezza preposte all'accertamento dei fenomeni criminali e alla prevenzione alle frontiere dei flussi di schiavi. Per questo motivo, il disegno di legge di ratifica è piuttosto snello. Esso contiene al suo interno un solo disposto che modifica il nostro ordinamento: mi riferisco all'articolo 3, che va ad abrogare il terzo comma dell'articolo 600, il secondo comma dell'articolo 601 e il secondo comma dell'articolo 602 del codice penale, introducendo al loro posto l'articolo 602-*ter*, che disciplina le circostanze aggravanti per i reati relativi ai tre articoli sopra citati, aumentando da un terzo alla metà la pena se la persona offesa è minore di diciotto anni; se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi; se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

La nostra legge, onorevoli colleghi, non è pertanto distante da quanto sancito dalla Convenzione di Varsavia. Quello che a nostro avviso manca è, piuttosto, una reale capacità di agire per fermare questa tratta di esseri umani che nel nostro Paese arriva ad interessare più di 30.000 persone.

Le ragioni di questa sostanziale sconfitta dello Stato nella lotta alla schiavitù sono molte, alcune strettamente connesse alla natura illegale, sommersa, sfuggente del fenomeno, altre imputabili anche all'atteggiamento con cui questa maggioranza politica si approccia al fenomeno della migrazione clandestina e della prostituzione. Si tratta di un atteggiamento che potrebbe aggravare una situazione già di per sé drammatica.

È indubbio che gli emendamenti proposti dai colleghi permetterebbero di rendere maggiormente efficaci gli strumenti a nostra disposizione. Mi riferisco, fra gli altri, alla proposta di sanzionare penalmente anche le ipotesi in cui lo stato di soggezione della vittima sia non continuativo; di autorizzare il gratuito patrocinio, anche in deroga ai limiti reddituali per le vittime dei reati di tratta e di riduzione in schiavitù; di aumentare gli stanziamenti per programmi di contrasto ai fenomeni di tratta e di riduzione in schiavitù e, soprattutto, di rilasciare alle vittime della tratta il permesso di soggiorno anche ai fini del ricongiungimento familiare, modificando il Testo unico sull'immigrazione all'articolo 18. Queste proposte sono assolutamente condivisibili da parte dell'Italia dei Valori che non esisterà a votarle favorevolmente.

Ma non basta, cari colleghi, serve un cambio di paradigma nel modo di pensare e risolvere l'immigrazione clandestina e la tratta di esseri umani da parte del Governo e di questa maggioranza, prima che sia troppo tardi.

Il Governo ha fatto poco e male. *In primis* ci sono stati tagli alle forze dell'ordine che certo non hanno aiutato a raggiungere i risultati sperati. Il successo delle operazioni contro le organizzazioni criminali che trattano esseri umani è dovuto soltanto alle forze dell'ordine che continuano ad essere leali allo Stato nonostante il Governo, fregandosene della sicurezza, le abbia abbandonate e abbia tagliato le risorse in cambio di ridicole ronde padane. Le forze dell'ordine oggi sono costrette ad autotas-

sarsi su abbigliamento, benzina e auto per andare avanti, per rispettare la Costituzione su cui giurano e che il Governo invece stravolge.

Entrando nelle fattispecie specifiche che interessano la tratta di esseri umani, si deve denunciare come l'approccio del Governo alla questione della prostituzione sia cieco e pericoloso. Il testo Carfagna, che fortunatamente giace da mesi in Parlamento, prevedeva una criminalizzazione della prostituzione sulla strada ed una sostanziale liberalizzazione di quella, ugualmente forzosa e violenta, che viene esercitata negli appartamenti privati. La conseguenza dell'approvazione del testo Carfagna sarebbe soltanto una: lo sfruttamento delle donne e la costrizione a prostituirsi diverrebbero ancora più sommerse e la possibilità per le forze dell'ordine di scovare e punire gli sfruttatori di queste schiave, spesso minorenni, sarebbe ancora più bassa, andando quindi contro quanto prevede la Convenzione di Varsavia la cui ratifica votiamo oggi.

Ci sono poi i noti fatti di Rosarno. I migranti a Rosarno ed in cento altre Rosarno sparse per il nostro Paese vivono in condizioni disumane, sono stati portati spesso con l'inganno, vengono terrorizzati con lo spettro della denuncia e dell'espulsione se provano a ribellarsi ai capolarati mafiosi, non hanno diritti e non hanno futuro. Vengono insomma trattati, come recita l'articolo 600 del codice penale, come merce su cui si esercita «un potere corrispondente al diritto di proprietà». Cosa è stato fatto dopo lo scandalo che ha colpito l'opinione pubblica, dopo le immagini che ci hanno mostrato come vivono e soffrono questi uomini? II ministro Maroni ha concesso il permesso di soggiorno a fini umanitari a soltanto 11 delle centinaia di sfruttati in rivolta, senza proporre soluzioni globali per risolvere le tante situazioni critiche e appena un mese dopo la tragedia ha proposto la bella innovazione del «permesso a punti», che renderà la merce umana degli immigrati addirittura una merce umana da supermercato, che potrà sottrarsi al lavoro nero e alla schiavitù soltanto collezionando i bollini del Governo: tre per due a chi parla padano! Se questo voi lo chiamate governare, a noi preoccupa.

Allora, cari colleghi, quando voterete a favore di questa Convenzione, come certamente farà anche l'Italia dei Valori, voi, voi del PdL, voi della Lega, non potrete farlo con la coscienza pulita. Lo farete sì, ma con una doppia faccia, che fa finta oggi di adeguarsi alle norme internazionali ma che, in realtà, è la stessa che dà da mangiare pane e acqua ai bambini immigrati in una scuola di Varese con un sindaco leghista.

Colleghi, fate una analisi di coscienza e pensate che le piccole vittorie elettorali di oggi non possono essere scambiate con la tenuta democratica del Paese di domani, che è basata sui valori dell'accoglienza, della solidarietà e della cooperazione fra uomini ma, soprattutto, sulla dignità della vita umana, che la Convenzione di Varsavia sancisce, ma che voi, nonostante il voto favorevole, non sapete bene che cosa sia. *(Applausi dei senatori Carlino e Giaretta).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Giovan Paolo. Ne ha facoltà.

DI GIOVAN PAOLO *(PD)*. Signora Presidente, certamente da parte nostra vi è soddisfazione per una battaglia che dura da più di due anni. Abbiamo cominciato in molti ad occuparci della tratta, prima ancora del 2005, quando fu stipulata la Convenzione. Ricordo che la collega Della Monica ci seguiva, quando io ero segretario generale dell'AICCRE, anche nelle iniziative da noi organizzate nel nostro Paese. Quindi, noi abbiamo continuato, da allora in poi, ad essere convinti che questa Convenzione dovesse essere ratificata: così convinti che le colleghe Amati, Carloni e la già citata collega Della Monica avevano presentato dei disegni di legge in merito.

Per questo motivo noi siamo rimasti sorpresi quando, ad una mia interpellanza specifica presentata a fine 2008, il ministro Mara Carfagna rispondeva solamente il 2 aprile 2009 informandoci che il Governo non riteneva di dover procedere, per ora, alla ratifica della Convenzione, considerando «rispettati gli standard imposti dal Consiglio d'Europa» e, peraltro, questo va detto, lodando le leggi approvate anche dal Governo Prodi per la loro esaustività rispetto al fenomeno. Tale aspetto va analizzato, pur avendo oggi molto piacere che la Convenzione venga ratificata. In fondo, questa è la stessa risposta che abbiamo ricevuto, come detto in maniera più elegante della mia – come sempre – dal presidente Marcenaro, quando abbiamo tentato di ratificare anche nel nostro Paese la Convenzione sulla tortura, introducendo il reato specifico di tortura.

Ma quale è la preoccupazione? In fondo, la preoccupazione di questo Governo è la stessa nutrita, in maniera del tutto legittima, dal Governo di George Bush figlio. Firmare ratifiche e convenzioni internazionali, infatti, sottopone poi al controllo dell'avanzamento delle proprie attività. Questa preoccupazione è legittima da parte di un Governo conservatore di centrodestra, ma noi riteniamo che sia utile, invece, che le *peer reviews* ci siano, così come avviene per le Nazioni Unite. Infatti, nonostante il dispiacere che qualunque Governo, di qualunque colore, possa provare nel momento in cui vengono fatte le pulci al lavoro svolto, questo controllo permette al Paese, complessivamente, di avanzare. Per questo motivo, quindi, noi apprendiamo con piacere la notizia che il Governo, che con la ministra Carfagna aveva escluso la ratifica della Convenzione il 2 aprile 2009, si presenti nel 2010 a proporre, finalmente, la sua ratifica. Questo ci fa sinceramente piacere.

Naturalmente, dal momento che, oltre al ragionamento, cerchiamo di essere costruttivi anche nelle proposte, mi permetto di utilizzare questo tempo per avanzare un suggerimento, a sostegno della Convenzione di Varsavia, che ratificheremo, del protocollo di Palermo e anche della buona legislazione in questo campo, al Ministero dell'interno, che ritengo sia quello responsabile in materia (anche se so che il Sottosegretario alla giustizia qui presente è sempre sensibile a tali tematiche). Chiedo se sia possibile coordinare l'articolo 13 della legge n. 228 del 2003 con l'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione del 1998, che attualmente fanno sì che la lotta alla tratta sia condotta in maniera concreta. I due articoli contengono due bandi, per il momento separati, che pure agiscono sulla stessa

linea di attività. Mentre l'articolo 13 della legge n. 228 del 2003 ha istituito uno speciale progetto di assistenza per dare adeguate condizioni di alloggio e di vitto, l'articolo 18 del testo unico del 1998 contiene un bando sostanzialmente utilizzato quasi sempre dagli stessi enti locali e dalle stesse organizzazioni non governative.

Allora, la proposta che avanziamo al Governo, al di là della presente ratifica, è quella – ad esempio – di considerare, nell'esame del prossimo bando, l'esperienza maturata negli ultimi anni, in cui gli articoli 13 18 precedentemente citati in realtà afferiscono ad aspetti che non sono identici, ma sono simili e hanno continuità. Per tale cambiamento non sarebbe necessaria alcuna legge e il Ministero potrebbe autonomamente, nell'ambito delle proprie responsabilità di utilizzo di quel bando, procedere all'unificazione. Tutto ciò è contenuto in un'interrogazione che io ho presentato il 31 luglio 2009, alla quale non ho ancora ricevuto risposta: quanto propongo sarebbe solo un miglioramento e non un fatto ideologico. Comunque, spero che il Governo prenda in considerazione tale proposta, che metto agli atti.

Ho tenuto per ultimo il ragionamento sulla tratta in sé, innanzitutto perché verranno sicuramente svolti altri interventi al riguardo, ma poi anche perché non volevo diventasse un fatto retorico, essendomene occupato.

Desidero sottolineare perché rimanga agli atti che la tratta non è – come spesso si è discusso in varie Commissioni – solamente la prostituzione: la tratta è lo sfruttamento di persone che vengono portate via dai luoghi di nascita e di residenza e vengono sfruttate non solo per il loro corpo, ma anche per la loro mente, con il loro lavoro. È bene ricordare, anche se è già stato sottolineato, che questa è la nuova schiavitù: la prostituzione è soltanto un effetto esterno. Lo sottolineo, perché si è prestata grande attenzione, pure in presenza del diniego a ratificare allora la Convenzione sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, al tema della prostituzione, che invece da qualche mese mi pare sia un po' scomparso nel suo potere di iniziativa governativa in Commissione giustizia (anzi, vorrei saperne il motivo).

Vale la pena di segnalare, rispetto alla complessità del reato, che la tratta non è un fenomeno, ma è un problema sociale più forte. Voglio evidenziare questo aspetto con tranquillità, senza usare toni da comizio, ma intendo sottolineare con altrettanta chiarezza che ciò non avviene per caso: il fatto che vengano utilizzati lavoratori come manodopera a basso costo nel chiuso di certi scantinati non avviene per caso; il fatto che vi sia una prostituzione femminile, ed anche maschile, che negli anni ha cambiato nazionalità a seconda delle situazioni economiche di alcuni Paesi (prima dell'Est-Europa e poi di altri Stati del Sud del mondo) non avviene per caso; il fatto che anche l'infanzia venga utilizzata nel lavoro, così come probabilmente accadeva in Italia all'inizio di due secoli fa, non avviene per caso.

Al riguardo dobbiamo fare chiarezza prima di approvare una Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani, affrontando il modo in cui

questo mondo produce ricchezza, il fatto che esiste una versione adulterata del capitalismo, che è il consumismo, e il fatto che lo sfruttamento ha bisogno della tratta degli esseri umani perché altrimenti non può vendere alcuni prodotti a certi costi.

Questo è il compito della politica: ratificare le Convenzioni è compito dei Parlamenti, ma è compito dei Parlamenti anche porre la questione relativa al modo in cui è organizzata economicamente la società. Ciò avviene, onorevoli colleghi, perché alcune Nazioni, o meglio, alcuni Stati hanno bisogno di avere altri Paesi da sfruttare per la loro manodopera e, quindi, non si verifica casualmente. In realtà, coloro che sfruttano i corpi e la mente delle altre persone riducendole in schiavitù hanno necessità di un certo numero di queste persone all'anno e hanno necessità che gli squilibri tra Nord e Sud del mondo rimangano.

Allora, se non comprendiamo tutto ciò e non lo poniamo in termini politici, contrapponiamo «buonismo» a «cattivismo». La verità, però, è che buonismo e cattivismo contrapposti in questo modo, cioè senza porre il problema del rapporto tra Nord e Sud del pianeta, stanno nello stesso campo, che è quello degli sfruttatori del mondo; diventa solo polemica mediatica e non credo che questo sia il senso che può esprimere un Parlamento.

Uno dei temi dello sfruttamento, sotto gli occhi di tutti, è quello relativo alla questione di Rosarno. È una vicenda che non è ancora terminata. Lì c'è il caporalato, che peraltro era presente anche nel nostro Paese e non solo tra immigrati; quindi, si sono semplicemente rinverditi i colori di quel caporalato che purtroppo anche il nostro Paese ha conosciuto. Qual è il senso per cui – concludo, Presidente – il dodicesimo lavoratore di Rosarno, magari battuto ma non fino al sangue, non ha ricevuto il permesso di soggiorno umanitario rispetto all'undicesimo che ha avuto una tale fortuna?

Credo che anche questo sia un tema d'attualità che dobbiamo porci. Quei lavoratori di Rosarno sono a Roma e nel resto del Paese e molti di loro cercano lavoro. Molti di loro sono o sarebbero soggetti all'articolo 18 che riguarda la tratta.

Allora rispetto a questo, approvata la Convenzione, fate leggi più giuste, perché rientra nella vostra possibilità di maggioranza. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perduca. Ne ha facoltà.

PERDUCA *(PD)*. Signora Presidente, la ratifica del disegno di legge in esame, in coda al provvedimento testé approvato, relativo all'istituzione di una Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, concatenerebbe nel migliore dei modi possibili il nostro lavoro parlamentare. Sarebbe stata magari auspicabile una maggiore presenza in Aula di senatori, sicuramente per il voto – poc'anzi c'era molta più gente – ma anche per il merito di questo provvedimento che – come è stato ricordato da tutti i colleghi che

mi hanno preceduto – ha interessato gli ultimi cinque anni di iniziative governative, o meglio di una parte del Governo, e sicuramente di quella parte del Parlamento che pone grande attenzione alla tutela dei diritti individuali.

Nella relazione, che non c'è stata letta ma che comunque presenta detto disegno di legge, ad un certo punto si legge quanto segue: «Le disposizioni della Convenzione, in particolare, sono volte a realizzare un efficace contrasto del *trafficking*, tutelando i diritti delle vittime secondo un approccio non discriminatorio, che tenga in adeguata considerazione tanto la prospettiva di genere (le vittime sono prevalentemente donne) quanto la protezione dei diritti dei minori, più vulnerabili alla tratta».

L'ironia della sorte ci fa discutere di tali questioni a quarantotto ore dall'ennesima visita del Presidente del Consiglio in Libia. La Libia è uno dei Paesi dai quali parte la tratta (non si riesce a capire per quale motivo il Parlamento continui ad essere escluso dal monitoraggio dell'applicazione del Trattato di amicizia e cooperazione con la Libia): anzi, diciamo che negli ultimi due anni ha assunto il ruolo di monopolio di zona geografica dalla quale partono le navi dei disperati che cercano futuro migliore sfuggendo a guerre, persecuzioni e carestie; molto spesso si tratta di persone che, essendo merce di scambio, cercano di scappare dalla loro Africa, in modo particolare, per arrivare in Europa.

Nelle ultime 2-3 settimane, ma anche all'inizio del mese di dicembre, con la senatrice Poretti ho continuato a visitare le carceri italiane, i centri di identificazione ed espulsione, i centri di accoglienza richiedenti asilo, notando uno strano fenomeno: da una parte, per quanto riguarda le carceri, non c'è stato un significativo aumento delle detenzioni in virtù dell'entrata in vigore, l'8 agosto scorso, del reato di immigrazione clandestina. Diciamo che più o meno l'ingresso nelle carceri dei cittadini non italiani è rimasto costante. Dall'altra parte, però, visitando i CIE e i CARA, si è invece rilevata una drastica diminuzione della presenza di non italiani, di cittadini al di fuori della Comunità europea, in questi luoghi; addirittura si è registrato il mantenimento di cifre – non parlo di quelle del picco dell'estate scorsa – che hanno più o meno caratterizzato il lavoro di detti centri negli ultimi anni, il che dà molto da pensare.

Purtroppo il Governo non ha trovato modo neanche di rassicurarci da questo punto di vista, ossia che – da una parte – funziona l'accordo con la Libia e – dall'altra – in merito alla sorte delle persone che non arrivano in Italia. Spesso le notizie, magari raccontate in modo migliore da organi di informazione non italiani, ci parlano di navi che vengono dirottate su altri Stati membri dell'Unione europea (sicuramente Malta, un po' meno di frequente Cipro). Spesso si scopre che si salta l'Italia perché si sa che le sue leggi sono molto severe e si arriva addirittura in Corsica, come è successo un paio di mesi fa. Sicuramente si continua ad andare, scappando dalle coste del Marocco e dell'Algeria, in Spagna e Portogallo.

Il calo di presenza, però, di persone che scappano da Paesi in via di sviluppo, Paesi dove ci sono problemi di libertà e di democrazia, dà molto da pensare, e avendo ormai tutta la letteratura nel campo stabilito che in

effetti il porto di uscita per i disperati del mondo resta la Libia dovrebbe, oggi che stiamo ratificando questa Convenzione contro la tratta più che in passato, porci il problema di che cosa avviene sulle coste libiche. Cosa avviene lo si riesce ad intuire studiando un minimo di rapporti che vengono preparati da organizzazioni non governative internazionali, come *Amnesty International* o *Human Rights Watch*, che hanno preparato corpose documentazioni presentate alle Nazioni Unite il settembre scorso in vista del dibattito ricordato poco fa dal presidente Marcenaro, che ha occupato l'Italia all'inizio di febbraio in seno al Consiglio dei diritti umani.

Sulla base di quelle corpose documentazioni, una cinquantina di Paesi hanno posto problemi relativi al rispetto dei diritti umani fondamentali in Italia. Noi radicali da sempre denunciamo la violazione dei diritti umani degli italiani (ma questo argomento magari lo affronteremo in un dibattito *ad hoc)*; sicuramente però la stragrande maggioranza dei membri del Consiglio dei diritti umani ha posto problematiche attinenti a non italiani, e non soltanto relative alla discriminazione dei rom e dei sinti in Italia, ma al modo in cui non si concede la possibilità di godere del diritto anche di richiedere asilo a chi fugge da contesti, come dicevo poc'anzi, molto problematici.

Nel rispondere ad alcuni di questi rilievi, perché in effetti affrontandone 92 nei 20 minuti concessi dalle Nazioni Unite sarebbe stato molto difficile entrare nel merito, il sottosegretario Scotti ha promesso una serie di misure, di cui questa è la prima significativa che viene portata all'attenzione del nostro Parlamento. Come però hanno ricordato tutti quelli che mi hanno preceduto, un conto è fare una dichiarazione all'interno di un consesso multilaterale come l'ONU e un altro è poi dare un seguito fattivo, di cui oggi fortunatamente abbiamo un primo esempio. Per la tortura, infatti, è avvenuto che è stata ratificata una Convenzione, ma ad oltre 20 anni di distanza si ritiene non opportuno o non necessario includere nel nostro codice penale il reato di tortura. In sede di dibattito in Commissione erano stati presentati una serie di emendamenti che andavano a rafforzare il nostro codice penale ed è stato espresso parere negativo da parte del Governo, proprio come è accaduto – questa è un'altra delle raccomandazioni fatte a Ginevra nel febbraio scorso – con la ratifica dello statuto della Corte penale internazionale, che porta il nome della nostra capitale: in dieci anni di tempo, tuttavia, non si è trovata mai l'occasione per includere nel nostro ordinamento le norme contenute in quel documento, rendendo molto problematica la collaborazione con la Corte penale, e magari per riconoscere che anche la tratta può essere considerata come un crimine contro l'umanità.

Noi voteremo tutti a favore di questo provvedimento, promettendo però di porre da domani un'ulteriore attenzione non soltanto sulle dichiarazioni e sugli atti parlamentari portati a buon fine, ma anche sul modo in cui poi si andranno ad applicare le norme contenute in questo documento.

In un'altra parte della relazione si legge: «A tal fine» (mi riferisco alle disposizioni che ricordavo poco fa relativamente al traffico) «si pre-

vede un efficace sistema di assistenza alle vittime con misure per la tutela dei dati personali e di concessione *de iure* di permessi di soggiorno, di ammissione al gratuito patrocinio, nonché al Fondo per le misure antitratta». Anche questo sarà un ulteriore capitolo di monitoraggio da parte nostra, per capire quanto in effetti verrà dedicato, dal punto di vista economico e finanziario, a questo scopo: non abbiamo mai affrontato durante il dibattito la questione, ma sicuramente il Governo ci rassicurerà dicendo che è stata accantonata una cifra necessaria per prendere in considerazione quello che è contenuto nel documento, cioè misure per aiutare le persone che hanno non soltanto problemi ad affrontare la legge con qualità, ma anche tutta un'altra serie di misure che potranno consentire loro di richiedere il permesso di soggiorno. Credo che oltre al permesso di soggiorno, argomento sul quale il nostro Governo continua ad essere in violazione della propria legge, perché molto raramente lo si concede e lo si rinnova entro le tre settimane previste dalla legge, bisognerebbe prendere in considerazione la possibilità di riconoscere anche la protezione umanitaria, la protezione sussidiaria e l'asilo a tutti coloro i quali sono vittima di tratta internazionale.

In occasione di un'altra discussione relativa alle persecuzioni dei cristiani, all'ultimo momento il Governo ha espresso un parere favorevole con riferimento ad un nostro emendamento relativo ad una mozione in cui si chiedeva di tenere in considerazione le persecuzioni o anche l'essere vittime di attività di criminalità organizzata per concedere le protezioni, fino ad arrivare all'asilo.

Vedremo se in sede di replica il Governo, che oggi con noi è molto attento ai rilievi di merito e di metodo, vorrà affrontare la questione economica e magari iniziare anche a rivedere alcune sue politiche molto restrittive in materia di riconoscimento e di possibilità di godere dello *status* di rifugiato e quindi della possibilità di chiedere asilo nel nostro Paese, considerato che in effetti una delle misure proposte dall'Italia nell'ambito delle Nazioni Unite fa sempre riferimento al fondamentale rispetto dei diritti umani. Tra l'altro questa è una delle poche questioni su cui la politica italiana, quando va in giro per il mondo, mette la ciliegina su una torta fatta invece con ingredienti poco simpatici o difficilmente condivisibili. Ecco che finalmente questa ciliegina inizia oggi ad essere sostanziosa e saporita, a differenza di un passato in cui purtroppo è sempre stata una polpetta avvelenata per le vittime di tutto il mondo. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Colleghi, apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza mozioni, interpellanze e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 31 marzo 2010

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 31 marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (2043).

– AMATI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 197 del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005 (476).

– CARLONI. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 197 del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005 (780).

– DELLA MONICA ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 197 del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005 (1135).

II. Svolgimento della relazione sui disegni di legge:

GIULIANO. – Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria (601).

– CASSON ed altri. – Disciplina dell'ordinamento della professione forense (711).

– BIANCHI ed altri. – Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare (1171).

– MUGNAI. – Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato (1198).

La seduta è tolta *(ore 20,19).*

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 1,20 del giorno 31-3-2010

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (2070)

ORDINI DEL GIORNO

G100
PISANU, LI GOTTI, CARUSO, DE SENA, DELLA MONICA, D'ALIA
V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata:

considerato che la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere ha, in applicazione dei compiti attribuiti dalla legge istitutiva all'articolo 1 lettera *d)* e lettera *1)* esaminato, approfondito e discusso il disegno di legge in conversione, nel testo approvato dalla Camera dei deputati (AC 3175) nella seduta dell'11 marzo 2010, valutando il testo originario del decreto-legge e le modifiche approvate in sede di conversione;

considerato che il testo approvato, recepisce le conclusioni cui sono giunte le Commissioni antimafia nell'ultimo decennio con l'auspicio della soluzione della creazione di una struttura nazionale centralizzata per la gestione dei beni confiscati, con particolare attenzione alla fase successiva alla confisca sino alla destinazione dei beni;

considerato che è stata inoltre prevista, in virtù del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, l'istituzione di un albo nazionale degli amministratori giudiziari;

considerato, altresì, che l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni confiscati e di ausilio all'autorità giudizi aria per il monitoraggio e l'amministrazione dei beni sequestrati, costituisce

una importante scelta, idonea ad assicurare l'armonizzazione delle valutazioni di tutti i beni oggetto di sequestro e confisca, nonché di gestione, amministrazione e destinazione degli stessi, in un'ottica dinamica dei rapporti e collaborazione con l'autorità giudiziaria;

considerato che l'articolo 3, al comma 4, lettera *i)*, prevede che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni confiscati possa provvedere alla eventuale istituzione di sedi secondarie in relazione a particolari esigenze;

considerato, infine, che le modifiche apportate dall'articolo 6 del decreto in esame, aggiuntive, all'articolo 416-*bis*, comma 8, del codice penale, della specificazione di 'ndrangheta, al pari della camorra, potrebbe determinare un affievolimento del dettato normativo in quanto viene richiamato il mero criterio della forza intimidatrice del vincolo associativo, omettendo le altre caratteristiche individuate dal legislatore al comma 3 richiamato, ovvero della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. Inoltre, sempre in tema di reato associativo, pur non rientrando nelle modifiche apportate dal decreto all'esame, analoghe valutazione sarebbe opportuno svolgerle in ordine all'art. 416-*ter*, «scambio elettorale politico mafioso». Nel senso di non limitare la condotta colpevole alla sola erogazione di denaro ma estenderla a qualsiasi altra utilità.

sottolinea l'opportunità:

1. di meglio definire il rapporto con gli enti locali, anche attraverso la presenza, negli organi direttivi dell'Agenzia, della rappresentanza degli stessi enti locali;

2. di istituire un fondo, dotato di adeguate risorse finanziarie, anche con trasferimento di una quota dalla società Equitalia-giustizia, al fine di consentire la gestione finanziaria dei beni sequestrati o confiscati, in specie quelli da destinare, ma, nel contempo gravati da procedura pignoratizia o, comunque, da esposizioni debitorie, posto che siffatte situazioni, gravanti sui beni, costituiscono un ostacolo alla destinazione effettiva degli stessi, spesso oggetto di atti vandalici o con finalità intimidatorie;

3. di prevedere che l'Agenzia si avvalga, per la realizzazione degli interventi manutentivi sui beni sequestrati o confiscati, al fine di consentirne la fruibilità, delle imprese accreditate per l'esecuzione delle opere affidate o appaltate dal Ministero della Difesa, concordando con questo le modalità di estensione dell'accreditamento stesso;

4. di assicurare un'idonea e qualificata dotazione dei mezzi e personale, per il funzionamento dell'Agenzia e il raggiungimento degli scopi ad essa assegnati in tempi celeri, superata la prevista fase transitoria;

5. di valutare l'individuazione della competenza del Tribunale amministrativo del luogo uve ha sede l'Agenzia, per dirimere le eventuali controversie, superando così la esclusiva prevista diversa sede del TAR di Roma;

6. di garantire che r Agenzia possa disporre di personale adeguatamente qualificato a svolgere le delicatissime e complesse attività di gestione dei beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata;

7. di scongiurare, anche mediante la previsione di incentivi o di facilitazioni logistiche a carattere strettamente temporaneo, l'eventuale rallentamento della fase di avvio dell'Agenzia, derivante dalla difficoltà per la nuova struttura di potersi avvalere di collaudate professionalità. già operanti presso la struttura del Commissario Straordinario per la gestione e destinazione dei beni confiscati;

impegna:

il Governo ad assumere le opportune iniziative al fine di modificare, anche con successivi provvedimenti normativi, le previsioni del decreto legge n. 4 in esame, per istituire un apposito fondo, dotato di adeguate risorse finanziarie, finalizzato esclusivamente alla ottimale gestione dei beni e consentire la fruibilità degli stessi, con l'effettiva destinazione;

impegna altresì:

il Governo a codificare anche ai fini specifici dell'applicazione tempestiva delle misure di prevenzione, il parallelismo tra indagine penale e indagine patrimoniale, con adeguamento, anche specialistico, degli apparati investigativi, investiti dì una siffatta duplice funzione.

impegna ancora:

il Governo a prevedere, incentivare e formalizzare il rapporto tra l'Agenzia e il mondo del volontariato e dell'associazionismo al fine di ottimizzare la fruibilità dei beni e la loro destinazione;

impegna ulteriormente:

il Governo, per una maggiore efficacia e tempestività dell'azione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni confiscati, a prevedere l'apertura di sedi secondarie nei territori ove insistono quantità ingenti di beni confiscati alla criminalità organizzata;

impegna infine:

il Governo a procedere ad una più puntuale e generali sta definizione normativa del reato di associazione di stampo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, prevedendosi l'applicazione della norma a tutte le associazioni di tipo mafioso «comunque denominate», nonché ad una più estesa formulazione della fattispecie del reato di scambio elettorale politico mafioso, includendo qualsiasi utilità quale prezzo di scambio del voto;

G100 (testo 2)

PISANU, LI GOTTI, CARUSO, DE SENA, DELLA MONICA, D'ALIA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata:

considerato che la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere ha, in applicazione dei compiti attribuiti dalla legge istitutiva all'articolo 1 lettera *d)* e lettera *1)* esaminato, approfondito e discusso il disegno di legge in conversione, nel testo approvato dalla Camera dei deputati (AC 3175) nella seduta dell'11 marzo 2010, valutando il testo originario del decreto-legge e le modifiche approvate in sede di conversione;

considerato che il testo approvato, recepisce le conclusioni cui sono giunte le Commissioni antimafia nell'ultimo decennio con l'auspicio della soluzione della creazione di una struttura nazionale centralizzata per la gestione dei beni confiscati, con particolare attenzione alla fase successiva alla confisca sino alla destinazione dei beni;

considerato che è stata inoltre prevista, in virtù del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, l'istituzione di un albo nazionale degli amministratori giudiziari;

considerato, altresì, che l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni confiscati e di ausilio all'autorità giudizi aria per il monitoraggio e l'amministrazione dei beni sequestrati, costituisce una importante scelta, idonea ad assicurare l'armonizzazione delle valutazioni di tutti i beni oggetto di sequestro e confisca, nonché di gestione, amministrazione e destinazione degli stessi, in un'ottica dinamica dei rapporti e collaborazione con l'autorità giudiziaria;

considerato che l'articolo 3, al comma 4, lettera *i)*, prevede che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni confiscati possa provvedere alla eventuale istituzione di sedi secondarie in relazione a particolari esigenze;

considerato, infine, che le modifiche apportate dall'articolo 6 del decreto in esame, aggiuntive, all'articolo 416-*bis*, comma 8, del codice penale, della specificazione di 'ndrangheta, al pari della camorra, potrebbe determinare un affievolimento del dettato normativo in quanto viene richiamato il mero criterio della forza intimidatrice del vincolo associativo, omettendo le altre caratteristiche individuate dal legislatore al comma 3 richiamato, ovvero della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. Inoltre, sempre in tema di reato associativo, pur non rientrando nelle modifiche apportate dal decreto all'esame, analoghe valutazione sarebbe opportuno svolgerle in ordine all'art. 416-*ter*, «scambio elettorale

politico mafioso». Nel senso di non limitare la condotta colpevole alla sola erogazione di denaro ma estenderla a qualsiasi altra utilità.

sottolinea l'opportunità:

1. di meglio definire il rapporto con gli enti locali, anche attraverso la presenza, negli organi direttivi dell'Agenzia, della rappresentanza degli stessi enti locali;

2. di istituire un fondo, dotato di adeguate risorse finanziarie, anche con trasferimento di una quota dalla società Equitalia-giustizia, al fine di consentire la gestione finanziaria dei beni sequestrati o confiscati, in specie quelli da destinare, ma, nel contempo gravati da procedura pignoratizia o, comunque, da esposizioni debitorie, posto che siffatte situazioni, gravanti sui beni, costituiscono un ostacolo alla destinazione effettiva degli stessi, spesso oggetto di atti vandalici o con finalità intimidatorie;

3. di prevedere che l'Agenzia si avvalga, per la realizzazione degli interventi manutentivi sui beni sequestrati o confiscati, al fine di consentirne la fruibilità, delle imprese accreditate per l'esecuzione delle opere affidate o appaltate dal Ministero della Difesa, concordando con questo le modalità di estensione dell'accreditamento stesso;

4. di assicurare un'idonea e qualificata dotazione dei mezzi e personale, per il funzionamento dell'Agenzia e il raggiungimento degli scopi ad essa assegnati in tempi celeri, superata la prevista fase transitoria;

5. di valutare l'individuazione della competenza del Tribunale amministrativo del luogo uve ha sede l'Agenzia, per dirimere le eventuali controversie, superando così la esclusiva prevista diversa sede del TAR di Roma;

6. di garantire che r Agenzia possa disporre di personale adeguatamente qualificato a svolgere le delicatissime e complesse attività di gestione dei beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata;

7. di scongiurare, anche mediante la previsione di incentivi o di facilitazioni logistiche a carattere strettamente temporaneo, l'eventuale rallentamento della fase di avvio dell'Agenzia, derivante dalla difficoltà per la nuova struttura di potersi avvalere di collaudate professionalità. già operanti presso la struttura del Commissario Straordinario per la gestione e destinazione dei beni confiscati;

impegna:

il Governo ad assumere le opportune iniziative al fine di istituire un apposito fondo, dotato di adeguate risorse finanziarie, finalizzato ove ciò risultasse necessario alla luce di verificate dinamiche finanziarie dell'Agenzia, esclusivamente alla ottimale gestione dei beni con l'effettiva destinazione;

impegna altresì:

il Governo a codificare anche ai fini specifici dell'applicazione tempestiva delle misure di prevenzione, il parallelismo tra indagine penale

e indagine patrimoniale, con adeguamento, anche specialistico, degli apparati investigativi, investiti dì una siffatta duplice funzione.

impegna ancora:

il Governo a prevedere, incentivare e formalizzare il rapporto tra l'Agenzia e il mondo del volontariato e dell'associazionismo al fine di ottimizzare la fruibilità dei beni e la loro destinazione;

impegna ulteriormente:

il Governo, per una maggiore efficacia e tempestività dell'azione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni confiscati, a prevedere l'apertura di sedi secondarie nei territori ove insistono quantità ingenti di beni confiscati alla criminalità organizzata;

impegna infine:

il Governo a procedere ad una più puntuale e generalista definizione normativa del reato di associazione di stampo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, prevedendosi l'applicazione della norma a tutte le associazioni di tipo mafioso «comunque denominate», nonché ad una più estesa formulazione della fattispecie del reato di scambio elettorale politico mafioso, includendo qualsiasi utilità quale prezzo di scambio del voto;

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G101

DELLA MONICA, MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, INCOSTANTE, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, SERRA, LUMIA, GARRAFFA, GHEDINI

Respinto

Il Senato,

premesso che:

la presente legge che istituisce l'agenzia per la gestione dei beni confiscati alla mafia è stata ampiamente modificata alla Camera dei deputati, contribuendo a precisare e a migliorare sensibilmente il testo del decreto legge;

permangono tuttavia alcuni punti problematici anche attinenti al funzionamento effettivo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che è necessario affrontare per rendere il nuovo organismo davvero efficace nella lotta alla criminalità;

impegna il Governo:

ad assicurare che l'Agenzia sia dotata dei mezzi adeguati che le permettano anche dopo l'assegnazione dei beni di salvaguardare il loro pieno utilizzo pubblico e sociale, attraverso attività di tutela dalle pretese dei terzi, di sostegno finanziario e di promozione anche in favore dei soggetti sociali assegnatari del bene, raccordando le proprie azioni con quelle delle Regioni, degli Enti territoriali e delle Amministrazioni pubbliche e private interessate;

ad istituire presso l'Agenzia un apposito fondo, diretto alla gestione dei beni ed al sostegno finanziario delle attività dei soggetti destinatari sostenuto prevalentemente e preferibilmente da. risorse provenienti dalla gestione, dall'impiego e dalla vendita di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e nel corso del procedimento di prevenzione o alimentato in alternativa da una quota pari al 10 per cento delle risorse risultanti dai versamenti al Fondo unico Giustizia di cui al decreto-legge n. 143 del 2008, convertito in legge n. 181 del 2008, e successive modificazioni, provenienti dai sequestri e dalle confische di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *a)* e *b)* della presente legge, oltre che dalle somme ricavate in applicazione dell'art. 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965 n. 575. Tra le finalità del fondo vi dovrebbero essere anche quelle di costituire e assicurare;

una garanzia per l'assunzione dei mutui da parte della cooperative assegnatarie che non siano in grado di farlo autonomamente, nonché finanziare colture o impianti arborei non più produttivi con il precipuo fine di renderli nuovamente produttivi ed eventualmente procedere alle necessarie ristrutturazioni di immobili deteriorati;

intervenire sul quadro normativo per risolvere i problemi connessi all'assegnazione con l'attuale concessione del comodato d'uso gratuito e prevedere la possibilità per le associazioni o le cooperative di accedere a finanziamenti o a mutui a medio e lungo termine;

a precisare la natura della cooperazione con l'Agenzia del demanio che non può limitarsi al mero avvalimento del personale ma deve permettere alla nuova Agenzia di giovarsi, anche nella fase iniziale di organizzazione e dotazione delle risorse umane e strumentali per il suo funzionamento, dell'ampio bagaglio di esperienze maturate in questi anni dall'Agenzia del demanio;

ad operare in modo che all'entrata in vigore del regolamento di organizzazione, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera *l)*, i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio per l'amministrazione e la custodia dei beni confiscati, siano da subito disciplinati mediante apposita convenzione e che nel definire la pianta organica dell'Agenzia, il regolamento specifichi le modalità per il trasferimento del personale dell'Agenzia del demanio che opera nelle strutture della direzione e delle filiali specificamente deputate all'amministrazione e gestione dei beni confiscati. In questo quadro sarebbe necessario che il Governo definisce sin da subito le modalità per il trasferimento allo stato di previsione della spesa deI Ministero del-

l'interno dei fondi attualmente stanziati per la copertura degli oneri di gestione. inclusi quelli del personale, connessi all'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati;

intervenire sul quadro normativo al fine di superare i problemi dei diritti di credito dei terzi in buona fede. spesso banche, che rendono impossibile l'utilizzo dei beni perché gli assegnatari non hanno i fondi per estinguere eventuali mutui, nonché risolvere le problematiche inerenti al permanere dei vincoli e dei gravami che impediscono, dopo la confisca, la presa in possesso e la effettiva gestione del bene assegnato;

G102

DE SENA, DELLA MONICA

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

la presente legge che istituisce l'agenzia per la gestione dei beni confiscati alla mafia è stata ampiamente modificata alla Camera dei deputati, contribuendo a precisare e a migliorare sensibilmente il testo del decreto legge;

permangono tuttavia alcuni punti problematici specie in riferimento all'organizzazione e al funzionamento effettivo dell'Agenzia che è necessario affrontare per rendere il nuovo organismo davvero efficace nella lotta alla criminalità;

per quanto concerne l'amministrazione dei beni confiscati, il comma 2 dell'articolo 4 prevede che l'Agenzia stipuli un'apposita convenzione non onerosa con l'Agenzia del demanio. La Camera ha precisato che tale convenzione deve avere ad oggetto, in particolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi, nonché l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio.

impegna il Governo:

a precisare la natura della cooperazione con l'Agenzia del Demanio che non può limitarsi al mero avvalimento del personale ma deve permettere alla nuova Agenzia di giovarsi, anche nella fase iniziale di organizzazione e dotazione delle risorse umane e strumentali per il suo funzionamento, dell'ampio bagaglio di esperienze maturate in questi anni dall'Agenzia del Demanio;

a specificare i rapporti tra l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e i prefetti, che dovrebbero essere frequenti, per assicurare il necessario e proficuo coordinamento nelle attività di censimento e di monitoraggio;

a meglio chiarire la natura dei rapporti tra il prefetto e il commissario straordinario, in modo tale che inizino da subito a collaborare, in attesa del consolidamento di quella cooperazione strutturale che caratterizzerà i rapporti dei prefetti con l'agenzia nazionale.

G102 (testo 2)

DE SENA, DELLA MONICA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

la presente legge che istituisce l'agenzia per la gestione dei beni confiscati alla mafia è stata ampiamente modificata alla Camera dei deputati, contribuendo a precisare e a migliorare sensibilmente il testo del decreto legge;

permangono tuttavia alcuni punti problematici specie in riferimento all'organizzazione e al funzionamento effettivo dell'Agenzia che è necessario affrontare per rendere il nuovo organismo davvero efficace nella lotta alla criminalità;

per quanto concerne l'amministrazione dei beni confiscati, il comma 2 dell'articolo 4 prevede che l'Agenzia stipuli un'apposita convenzione non onerosa con l'Agenzia del demanio. La Camera ha precisato che tale convenzione deve avere ad oggetto, in particolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi, nonché l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio.

impegna il Governo:

a precisare la natura della cooperazione con l'Agenzia del Demanio che non può limitarsi al mero avvalimento del personale ma deve permettere alla nuova Agenzia di giovarsi, anche nella fase iniziale di organizzazione e dotazione delle risorse umane e strumentali per il suo funzionamento, dell'ampio bagaglio di esperienze maturate in questi anni dall'Agenzia del Demanio;

a specificare i rapporti tra l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e i prefetti, che dovrebbero essere frequenti, per assicurare il necessario e proficuo coordinamento nelle attività di censimento e di monitoraggio.

(*) Accolto dal Governo.

G103
I RELATORI
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,

premesso che:

l'articolo 1, comma 2, individua nella città di Reggio Calabria la «sede principale» dell'Agenzia, così postulando la possibilità e l'opportunità di istituire altre sedi operative,

considerato che:

un numero elevato di procedimenti di sequestro e di confisca si riferisce a beni immobili e ad aziende situati nel territorio siciliano, come peraltro attestato, nella sua relazione annuale per il 2009, dal Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali: in particolare, dalla relazione risulta che, al 30 giugno 2009, il 46 per cento degli 8.933 immobili e il 38 per cento delle 1.185 aziende confiscati alla criminalità si trovano in Sicilia,

impegna il Governo:

a stabilire una sede operativa dell'Agenzia nella città di Palermo, dotata delle necessarie risorse umane e finanziarie, nel rispetto dei vincoli di bilancio.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 FEBBRAIO 2010, n. 4

All'articolo 1:

al comma 3, lettera a)*, le parole:* «, di cui all'articolo 2-*duodecies*, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione»;

al comma 3, lettera b), *sono premesse le seguenti parole:* «coadiuva l'autorità giudiziaria nell'»;

al comma 3, la lettera c) *è sostituita dalla seguente:*

«*c)* coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati, anche ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, e amministra i beni a decorrere dalla conclusione dell'udienza preliminare»;

al comma 3, la lettera e) *è sostituita dalla seguente:*

«*e)* amministrazione e destinazione dei beni confiscati, anche ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-*bis.* L'Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni».

All'articolo 2:

al comma 1, alinea, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e restano in carica per quattro anni rinnovabili per una sola volta»;

al comma 2, primo periodo, le parole: «in posizione di fuori ruolo» *sono sostituite dalle seguenti:* «a disposizione ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410» *e il secondo periodo è soppresso*;

al comma 5, primo periodo, le parole: «all'albo ufficiale dei revisori dei conti» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel registro dei revisori contabili».

All'articolo 3:

al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «delegati» *sono inserite le seguenti:* «anche con poteri di rappresentanza»;

al comma 2, al primo periodo, le parole: «sequestrati e confiscati» *sono sostituite dalle seguenti:* «confiscati anche in via non definitiva» *e il secondo periodo è sostituito dal seguente:* «Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione»;

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «e confiscati» *sono inserite le seguenti:* «anche in via non definitiva»;

al comma 4, lettera g)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «nonché negli altri casi stabiliti dalla legge»;

al comma 5, le parole da: «dell'autorità giudiziaria» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «di enti e associazioni di volta in volta interessati e l'autorità giudiziaria».

All'articolo 4:

al comma 1:

all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, entro il limite di spesa di cui all'articolo 10»;

la lettera c) *è sostituita dalla seguente:*

«*c)* i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nonché le modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l'Agenzia e l'autorità giudiziaria»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini dell'amministrazione e della custodia dei beni confiscati di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *d)* ed *e),* i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio sono disciplinati mediante apposita convenzione non onerosa avente ad oggetto, in particolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi, nonché l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio».

All'articolo 5:

al comma 1, alla lettera a) *è premessa la seguente:*

«*0a)* all'articolo 2-*ter*, quinto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''Per i beni immobili sequestrati in quota indivisa, o gravati da diritti reali di godimento o di garanzia, i titolari dei diritti stessi possono intervenire nel procedimento con le medesime modalità al fine dell'accertamento di tali diritti, nonché della loro buona fede e dell'inconsapevole affidamento nella loro acquisizione. Con la decisione di confisca, il tribunale può, con il consenso dell'amministrazione interessata, determinare la somma spettante per la liberazione degli immobili dai gravami ai soggetti per i quali siano state accertate le predette condizioni. Si applicano le disposizioni per gli indennizzi relativi alle espropriazioni per pubblica utilità. Le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo trovano applicazione nei limiti delle risorse disponibili per tale finalità a legislazione vigente''»;

al comma 1, le lettere a), b) *e* c) *sono sostituite dalle seguenti:*

«*a)* l'articolo 2-*sexies* è sostituito dal seguente:

''Art. 2-*sexies. – 1.* Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore.

2. L'amministratore è scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata promuove le intese con l'autorità giudiziaria per assicurare, attraverso criteri di trasparenza, la rotazione degli incarichi degli amministratori, la corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, nonché la pubblicità dei compensi percepiti, secondo modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare emanato dal Ministro dell'interno e dal Ministro della giustizia.

3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di ausiliario o di collaboratore dell'amministratore giudiziario.

4. Il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste. Egli può altresì autorizzare l'amministratore a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite.

5. Fino al decreto di confisca di primo grado l'Agenzia coadiuva l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato. A tal fine l'Agenzia propone al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. L'Agenzia può chiedere al tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi possono recare pregiudizio alla destinazione o all'assegnazione del bene.

6. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria.

7. Dopo il decreto di confisca di primo grado, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, la quale può avvalersi di uno o più coadiutori. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata annuale, salvo che non intervenga revoca espressa, ed è rinnovabile tacitamente. L'incarico può essere conferito all'amministratore giudiziario designato dal tribunale. In caso di mancato conferimento dell'incarico all'amministratore già nominato, il tribunale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 2-*octies* e all'approvazione di un conto provvisorio. L'Agenzia può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite secondo le modalità previste per l'amministratore giudiziario.

8. L'amministratore viene immesso nel possesso dei beni sequestrati, ove occorre, per mezzo della polizia giudiziaria. L'amministratore ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi.

9. Entro sei mesi dal decreto di confisca di primo grado, al fine di facilitare le richieste di utilizzo da parte degli aventi diritto, l'Agenzia pubblica nel proprio sito *internet* l'elenco dei beni immobili oggetto del provvedimento.

10. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, il tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione

aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Egli deve presentare al tribunale, entro sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonché sullo stato dell'attività aziendale. Il tribunale, sentiti l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.

11. L'amministratore, con la frequenza stabilita dal giudice delegato, presenta relazioni periodiche sull'amministrazione, che trasmette anche all'Agenzia.

12. L'amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione.

13. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 2-*octies*, in quanto applicabili.

14. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte della società Equitalia Spa o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o società disposto ai sensi della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario. È conseguentemente sospeso il decorso dei relativi termini di prescrizione.

15. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile'';

b) l'articolo 2-*septies* è sostituito dal seguente:

''Art. 2-*septies*. – *1.* L'amministratore non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi senza autorizzazione scritta del giudice delegato. Nei casi in cui l'amministrazione è affidata all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, la stessa richiede al giudice delegato il nulla osta al compimento degli atti di cui al primo periodo.

2. L'amministratore deve presentare al giudice delegato e all'Agenzia, entro un mese dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni sequestrati e successivamente, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, esibendo, se richiesto, i documenti giustificativi; deve altresì segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni, che potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione.

3. L'amministratore deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio e, in caso di inosservanza dei suoi doveri o di incapacità, può

in ogni tempo essere revocato, previa audizione, dal tribunale, su proposta del giudice delegato o dell'Agenzia, o d'ufficio.

4. Nel caso di trasferimento fuori della residenza, all'amministratore spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per il dirigente superiore'';

c) l'articolo 2-*octies* è sostituito dal seguente:

''Art. 2-*octies. – 1.* Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore o dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate o comunque nella disponibilità del procedimento.

2. Se dalla gestione dei beni sequestrati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro.

3. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario o all'Agenzia, per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e quelle di cui al comma 4 dell'articolo 2-*septies* sono inserite nel conto della gestione; qualora le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto a recupero. Se il sequestro è revocato, le somme suddette sono poste a carico dello Stato.

4. La determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui al comma 4 dell'articolo 2-*septies*, nonché il rimborso delle spese di cui al comma 3 del presente articolo, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine con la quale furono condotte le operazioni di amministrazione, delle tariffe professionali o locali e degli usi.

5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi il tribunale concede, su richiesta dell'amministratore e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale. Il tribunale dispone in merito agli adempimenti richiesti entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.

6. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati all'amministratore mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria e all'Agenzia per via telematica.

7. Entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso, l'amministratore o l'Agenzia può proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte d'appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente, entro quindici giorni dal deposito del ricorso''»;

al comma 1, lettera d):

al numero 1) è premesso il seguente:

«01) al comma 1, secondo periodo, le parole da: ''del territorio'' fino a: ''nella provincia'' sono sostituite dalle seguenti: ''dell'Agenzia del demanio competente per territorio in relazione al luogo''»;

i numeri 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

«2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

''*2.* Dopo la confisca, l'amministratore di cui all'articolo 2-*sexies*, se confermato, prosegue la propria attività sotto la direzione dell'Agenzia. L'amministratore può essere revocato in ogni tempo, ai sensi dell'articolo 2-*septies*, sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione, o sino a quando è data attuazione al provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 2-*decies*'';

3) al comma 3, le parole: ''L'amministratore'' sono sostituite dalle seguenti: ''L'Agenzia'' e le parole: ''del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze'' sono sostituite dalle seguenti: ''dell'Agenzia del demanio competente per territorio''»;

al comma 1, lettera e), *numero 1), il capoverso 1 è sostituito dal seguente:*

«*1.* La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, sulla base della stima del valore risultante dalla relazione di cui all'articolo 2-*septies*, comma 2, e da altri atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dall'Agenzia una nuova stima»;

al comma 1, lettera f)*, il numero 2) è sostituito dal seguente:*

«2) al comma 2, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

''*b)* trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato. L'elenco, reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei princìpi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni mag-

giormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi''»;

al comma 1, lettera f), *il numero 4) è sostituito dai seguenti:*

«4) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

''2-bis. I beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. L'avviso di vendita è pubblicato nel sito *internet* dell'Agenzia, e dell'avvenuta pubblicazione viene data altresì notizia nei siti *internet* dell'Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia interessata. La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell'articolo 2-*decies*, comma 1. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano all'Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al terzo periodo, il prezzo minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 2-*ter* e 2-*quater* del presente articolo, la vendita è effettuata agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico e alle fondazioni bancarie. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. L'Agenzia richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, da esprimere sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile

affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita'';

4-*bis*) al comma 2-*quater*, le parole: ''Gli enti locali ove sono ubicati i beni destinati alla vendita ai sensi del comma 2-*bis*'' sono sostituite dalle seguenti: ''Gli enti territoriali'' e le parole: ''ai sensi del comma 4'' sono soppresse»;

al comma 1, lettera f), *numero 5), il numero 5.1) è sostituito dai seguenti:*

«5.1) all'alinea, le parole: ''e destinati'' sono sostituite dalle seguenti: ''e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative'';

5.1-*bis*) alla lettera *a),* le parole: ''previa valutazione del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze,'' sono soppresse»;

al comma 1, lettera f), *dopo il numero 6) è inserito il seguente:*

«6-*bis*) il secondo periodo del comma 3-*bis* è soppresso»;

al comma 1, lettera f), *il numero 7) è sostituito dal seguente:*

«7) il comma 4 è abrogato»;

al comma 1, lettera f), *il numero 8) è sostituito dal seguente:*

«8) al comma 6, le parole: ''L'amministrazione delle finanze'' sono sostituite dalle seguenti: ''L'Agenzia'' e le parole da: ''del competente'' fino a: ''medesimo Ministero'' sono sostituite dalle seguenti: ''dell'Agenzia del demanio competente per territorio''»;

*al comma 2, capoverso 4-*bis*, le parole da:* «Ai casi di» *fino a:* «e successive modificazioni» *sono sostituite dalle seguenti*: «Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dagli articoli 2-*quater* e da 2-*sexies* a 2-*duodecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni, adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi».

All'articolo 7, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis.* Al fine di programmare l'assegnazione e la destinazione dei beni oggetto dei procedimenti di cui al comma 3, il giudice delegato ov-

vero il giudice che procede comunica tempestivamente all'Agenzia i dati relativi ai detti procedimenti e impartisce all'amministratore giudiziario le disposizioni necessarie. L'Agenzia può avanzare proposte al giudice per la migliore utilizzazione del bene ai fini della sua successiva destinazione.

3-*ter*. Qualora gli enti territoriali in cui ricadono i beni confiscati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano già presentato una manifestazione d'interesse al prefetto per le finalità di cui all'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera *b),* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, l'Agenzia procede alla definizione e al compimento del trasferimento di tali beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. Qualora non si sia rilevata possibile la cessione dell'intera azienda e gli enti territoriali di cui all'articolo 2-*undecies,* comma 2, lettera *b)*, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, manifestino interesse all'assegnazione dei soli beni immobili dell'azienda e ne facciano richiesta, l'Agenzia può procedere, valutati i profili occupazionali, alla liquidazione della stessa prevedendo l'estromissione dei beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. Le spese necessarie alla liquidazione dei beni aziendali residui rispetto all'estromissione dei beni immobili assegnati agli enti territoriali sono poste a carico degli stessi enti richiedenti. Qualora dalla liquidazione derivi un attivo, questo è versato direttamente allo Stato».

All'articolo 10, al comma 1, le parole: «dall'attuazione del presente decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «dall'istituzione e dal funzionamento dell'Agenzia, ivi compresi quelli relativi alle spese di personale di cui all'articolo 7».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

1. È istituita l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata: «Agenzia».

2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Reggio Calabria ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno.

3. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:

a) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti; accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione;

b) coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

c) coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati, anche ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, e amministra i beni a decorrere dalla conclusione dell'udienza preliminare;

d) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito del procedimento di prevenzione di cui alla citata legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati, anche ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale;

f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari *ad acta*.

3-*bis*. L'Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI

1.1

CASSON, DELLA MONICA, ADAMO, ARMATO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LATORRE, LUMIA, MARITATI, SERRA

V. testo 2

Sostituire gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 con i seguenti:

«Art. 1.

(Custodia, gestione e destinazione dei beni confiscati)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo secondo i princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo, avente ad oggetto la disciplina della custodia, della gestione e della destinazione dei beni confiscati, favorendone la destinazione e il riutilizzo sociali, limitandone la possibilità di distruzione unicamente alle ipotesi eccezionali espressamente previste da disposizioni di legge.

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita l'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a organizzazioni criminali, di seguito denominata "Agenzia nazionale", composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, e dei rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle associazioni e delle cooperative sociali impegnate nella promozione della lotta sociale alla mafia e possibili destinatarie dei citati beni. I magistrati della Direzione nazionale antimafia possono accedere alle informazioni in possesso dell'Agenzia nazionale ed essere consultati in ordine alle questioni di maggiore rilevanza. All'Agenzia nazionale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) osservazione e analisi in ordine alle attività e ai beni confiscati a organizzazioni criminali, al fine di elaborare e di proporre strategie di contrasto all'accumulazione illegale di ricchezza da parte delle organizzazioni criminali;

b) indirizzo in ordine alla gestione di compendi patrimoniali o aziendali che sono situati sul territorio di diverse province;

c) coordinamento delle attività delle agenzie provinciali di cui al comma 3 e impulso in materia di assegnazione e di destinazione dei beni confiscati a organizzazioni criminali, nonché valutazione delle proposte di distruzione di tali beni avanzate in sede provinciale, al fine di indicare soluzioni alternative di destinazione socialmente utile;

d) programmazione su scala nazionale dell'inserimento dei beni confiscati a organizzazioni criminali, immobili e aziendali, all'interno delle politiche del sistema degli incentivi e dei piani di sviluppo economico e sociale del Paese, in particolare del Mezzogiorno;

e) individuazione e pianificazione delle possibili forme di finanziamento dei progetti, indicati delle agenzie provinciali di cui al comma 3;

f) garanzia della piena funzionalità e operatività delle banche dati e degli strumenti informatici necessari per le finalità di cui alla lettera *a)*, assicurando, anche tramite tali banche e strumenti, la massima trasparenza delle procedure di assegnazione dei beni confiscati a organizzazioni criminali e la piena possibilità di accesso alle associazioni e ai soggetti interessati alla gestione di tali beni.

3. È istituita, presso ciascuna prefettura-ufficio territoriale del Governo, su iniziativa del prefetto, un'Agenzia provinciale per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a organizzazioni criminali, di seguito denominata "agenzia provinciale", presieduta del prefetto e composta dal questore, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, dal direttore dell'Agenzia del Demanio, dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti, da un rappresentante delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale delle associazioni e delle cooperative sociali impegnate nella promozione della lotta sociale alla mafia e possibili destinatarie dei citati beni. Alle riunioni dell'agenzia provinciale possono partecipare i sindaci dei comuni interessati, individuati dal prefetto. A ciascuna agenzia provinciale sono attribuiti i seguenti compiti, da realizzare previa consultazione, relativamente alle questioni di maggiore rilevanza, del procuratore distrettuale antimafia, ovvero di suoi delegati:

a) custodia, amministrazione, gestione e destinazione dei beni confiscati a organizzazioni criminali. A tal fine ciascuna agenzia provinciale si avvale di amministratori indicati dall'autorità giudiziaria e scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui al comma 8 che, ove ritenuto necessario dall'agenzia, rimangono in carica anche dopo la confisca e fino alla destinazione del bene. Nel perseguimento di tali fini, l'azione dell'agenzia provinciale si conforma a criteri di efficienza, economicità ed efficacia e al perseguimento delle finalità pubbliche. La gestione delle attività e dei beni è ispirata a criteri di imprenditorialità e tende, ove possibile, all'incremento della loro redditività

b) trasmissione all'Agenzia nazionale di una relazione semestrale sullo stato delle attività e dei beni confiscati a organizzazioni criminali, nonché sull'andamento e sui problemi della gestione e della destinazione degli stessi;

c) formulazione di proposte e valutazioni all'autorità giudiziaria procedente relativamente alle attività degli amministratori giudiziari che hanno rapporti diretti con la medesima autorità e che mantengono obblighi di informazione e di rendiconto anche verso l'agenzia provinciale;

d) adozione dell'atto di assegnazione o di destinazione dei beni confiscati per finalità istituzionali o sociali allo Stato, ad enti pubblici non economici, a regioni, a enti locali e loro consorzi, alle associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge Il agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, alle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, nonché ad altri soggetti del privato sociale tra cui, in particolare, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le associazioni di promozione sociale, ferme restando le priorità in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso e delle vittime di richieste estorsive e dell'usura;

e) attuazione di adeguate forme di pubblicità delle informazioni relative alla consistenza e alla natura dei beni presenti nel territorio provinciale, tali da assicurare la trasparenza delle procedure di assegnazione mediante appositi regolamenti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

f) la competenza a disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, in relazione alloro mancato uso da parte dell'assegnatario o alla loro utilizzazione in modo non conforme alle finalità indicate nell'atto di assegnazione, dopo la contestazione degli addebiti e l'acquisizione delle osservazioni degli assegnatari del bene. Avverso la revoca è ammesso il ricorso all'Agenzia nazionale e sono stabiliti appositi criteri, modalità e procedure per effettuare la revoca e per la relativa impugnazione;

g) il riconoscimento, negli atti di assegnazione dei beni confiscati, agli amministratori di cui alla lettera *a)* del presente comma, del corrispettivo per gli interventi migliorativi del bene.

4. L'agenzia provinciale, attraverso l'amministratore e previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione relativamente ai beni la cui gestione le sia assegnata, con il potere di:

a) proporre al prefetto competente la modifica della destinazione urbanistica o d'uso del bene confiscato, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo uso per scopi di ordine pubblico, sicurezza, altre utilità pubbliche o sociali, tutela dell'ambiente, dell'eco sistema e dei beni culturali, garantendo altresì la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, sempre che le opere non siano state realizzate su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti, a vincolo di inedificabilità. A tale fine il prefetto convoca la conferenza di

servizi, ai sensi degli articoli da 14 a 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

b) proseguire, riattivare o riconvertire attività imprenditoriali, sempre che le stesse non versino in situazione di dissesto irreversibile;

c) attivare iniziative e procedure finalizzate allo scioglimento, nell'esercizio di attività imprenditoriali, dalle obbligazioni contrattuali anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguite o non interamente eseguite da entrambe le parti alla data di assunzione dell'incarico, salvi i casi di contratti di lavoro subordinato o di locazione di immobili, nel caso in cui il bene sia confiscato al locatore ed i contratti medesimi non risultino simulati o illecitamente stipulati a tutela dei terzi in buona fede;

d) proporre all'Agenzia nazionale, illustrandone le ragioni, la distruzione del bene confiscato nei casi eccezionali previsti dalla legge, con obbligo di motivare la mancanza di alternative;

e) ottenere, nel caso di confisca di beni in comunione, che l'amministratore di cui al comma 3), lettera *a)* sia nominato amministratore giudiziale dal giudice civile, con procedura in camera di consiglio, sentite le parti, ferma restando, comunque, la possibilità di indennizzo per gli altri comproprietari, ove gli stessi abbiano ricevuto pregiudizio dalla gestione del bene in comunione e sempre che sia accertata la loro buona fede;

f) per i beni confiscati fino a quando la confisca non sia divenuta definitiva, gli atti di straordinaria amministrazione sono compiuti previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che verifica se dal compimento dell'atto derivi pregiudizio per il procedimento in corso o per i creditori ed i terzi; l'autorizzazione è soggetta a reclamo;

g) ottenere i rendiconti dell'attività di gestione espletata, secondo le direttive dell'autorità giudiziaria procedente, dall'amministratore di cui alla lettera *a)* del comma 3, al fine di fornire le proprie valutazioni e richieste alla medesima autorità, tenuto conto anche del parere dell'amministratore in ordine alla possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività produttiva;

h) per la gestione delle imprese, per la riattivazione e il completamento di impianti, immobili e attrezzature industriali, nonché per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, lo Stato garantisce i debiti contratti con le istituzioni creditizie ed i relativi crediti sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, primo comma, numero *l)*, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Per i beni immobili non aziendali, affidati all'agenzia provinciale attraverso l'azione dell'amministratore, è istituito un apposito fondo di garanzia e di finanziamento per la ristrutturazione, l'avvio e la gestione delle attività e dei servizi attivati, alimentato anche da finanziamenti pubblici o dai proventi in denaro o di altri beni o titoli finanziari sottoposti a confisca. Ai fini dell'accesso al sistema creditizio, il decreto legislativo di cui al comma 1 individua adeguati titoli giuridici di attribuzione dei beni agli stessi soggetti.

5. È previsto il divieto assoluto e generalizzato di vendita dei beni immobili confiscati definitivamente. È previsto altresì, nei casi espressa-

mente individuati per la tutela del compendio aziendale, che la decisione in ordine alla gestione e all'utilizzo del bene sia subordinata alla valutazione dell'Agenzia nazionale, cui spetta il diritto di prelazione, che i provvedimenti di confisca dei beni sono opponibili ai terzi di buona fede con trascrizione anteriore a quella del provvedimento ablativo e che la tutela dei terzi di buona fede è assicurata dal riconoscimento del risarcimento del danno e da una congrua indennità.

6. La possibilità, da parte dell'Agenzia nazionale, di disporre la distruzione o la demolizione dei beni confiscati, secondo le procedure indicate nel decreto legislativo di cui al comma l e sulla base dei presupposti di cui al comma 4, lettera *d)*, è limitata alle sole ipotesi eccezionali previste dalle norme vigenti in materia di tutela ambientale e di sicurezza, a quelle nelle quali il bene sia improduttivo od oggettivamente inutilizzabile, ovvero agli altri casi previsti dalla legislazione vigente, a condizione che non sia possibile un utilizzo del bene.

7. Il decreto legislativo di cui al comma l disciplina ulteriori modalità e procedure per l'impiego della forza pubblica al fine di garantire l'efficacia delle azioni dell'Agenzia nazionale e di ciascuna Agenzia provinciale, nonché la sicurezza dei beni sequestrati o confiscati sul territorio, previa intesa con l'agenzia provinciale.

8. Con il decreto legislativo di cui al comma l è altresì istituito un albo nazionale degli amministratori dei beni sequestrati e confiscati, tenuto dal l 'Agenzia nazionale e articolato in sezioni provinciali tenute dall'agenzia provinciale competente, cui sono affidate funzioni di vigilanza sugli amministratori. Il medesimo decreto prevede altresì, apposite norme per il funzionamento dell'albo, per l'iscrizione ad esso e per l'esercizio dell'attività di amministratore, nonché sanzioni di ordine penale, amministrativo e civile per le violazioni dei doveri stabiliti dalla legislazione vigente in materia, erogabili dagli amministratori.

9. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma l è trasmesso alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni permanenti, che si esprimono entro il termine di quaranta giorni dalla data di assegnazione. Trascorso il suddetto termine, il parere si intende acquisito.

Art. 2.

1. A seguito del sequestro disposto ai sensi della normativa in materia di misure di prevenzione non possono essere iniziate azioni esecutive. Le azioni precedentemente instaurate restano sospese sino all'esito del procedimento di prevenzione e i beni oggetto d'esecuzione sono presi in consegna dall'amministratore giudiziario o da un suo coadiutore ai fini della custodia.

2. Le azioni esecutive sono riassunte entro un anno dalla data della revoca definitiva del sequestro o della confisca. In caso di confisca esse si estinguono.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 il creditore procedente e quelli intervenuti anteriormente al sequestro sono soddisfatti dallo Stato nei limiti del valore dei beni e secondo quanto previsto dall'articolo 2741 e del codice civile, se ed in quanto siano stati ammessi nel procedimento di verifica dei crediti previsto dagli articoli 4,5, e 6 della presente legge.

4. Se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte, il terzo, che sia parte del giudizio, deve essere chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione e può, con l'assistenza di difensore, nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in camera di consiglio le proprie deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini dell'accertamento del proprio diritto, Il giudizio prosegue dinanzi al giudice della prevenzione. In caso di revoca definitiva della cautela o della confisca per motivi diversi dalla pretesa originariamente fatta valere in sede civile dal terzo chiamato ad intervenire, il giudizio civile deve essere riassunto entro un anno.

Art. 3.

1. La confisca non pregiudica i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, quando l'atto da cui il credito deriva non è funzionale all'attività illecita o a quella economica che ne costituisce il frutto o il reimpiego, ovvero quando il titolare ne ignorava senza colpa il nesso di funzionalità.

2. Se ricorrono le condizioni di cui al comma 1, la confisca non pregiudica altresì:

a) i diritti di coloro che hanno compiuto atti di esecuzione o che sono intervenuti nella esecuzione forzata anteriormente al sequestro;

b) i diritti di credito non assistiti da garanzie reali che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, se il restante patrimonio dell'indiziato risulta insufficiente alloro soddisfacimento. Ove siano stati confiscati beni intestati a terzi, i soli ereditari dell'intestatario concorrono sugli stessi ai sensi dell'articolo 2, comma 4;

c) i diritti personali di godimento, ove il contratto abbia data certa anteriore a quella del sequestro.

3. Il soggetto favore del quale è stata fatta una promessa di pagamento o una ricognizione di debito deve provare il rapporto fondamentale. Nel caso di titoli di credito il portatore deve provare il rapporto che ne legittima il possesso.

4. Fermo il disposto dell'articolo 2645-*bis* del codice civile, se ricorrono le condizioni indicate nel comma 1 del presente articolo, il sequestro e la confisca non pregiudicano i diritti derivanti dal contratto preliminare quando l'atto sia stato trascritto prima del sequestro e vi sia congruità tra le prestazioni.

Art. 4.

1. Il creditore che intende soddisfarsi in tutto o in parte sui beni sottoposti a sequestro deve presentare apposita istanza al giudice delegato.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve contenere le generalità del creditore e l'indicazione della somma, del titolo da cui il credito deriva, delle eventuali ragioni di privilegio e dei documenti giustificativi.

3. L'istanza di cui al comma 1 deve altresì contenere l'attestazione del creditore, resa personalmente o a mezzo di mandatario speciale, che il credito è vero e reale.

4. Il creditore elegge domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale procedente; in difetto, tutte le notificazioni e comunicazioni vengono eseguite presso la cancelleria.

5. L'istanza di cui al comma 1 non interrompe la prescrizione né impedisce la maturazione di termini di decadenza nei rapporti tra il creditore e l'indiziato o il terzo intestatario dei beni.

6. L'istanza di cui al comma 1 deve essere depositata, a pena di decadenza, anteriormente alla data di emissione del provvedimento di confisca.

7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta l'istanza di cui al comma 1, anche per interposta persona, per un credito fraudolentemente simulato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 100 a euro 1.000.

Art. 5.

1. A seguito della confisca disposta ai sensi della normativa in materia di misure di prevenzione, il giudice delegato, con l'assistenza dell'amministratore giudiziario e con la partecipazione del pubblico ministero, assunte le opportune informazioni, verifica le domande, indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere e quelli che ritiene di non ammettere, in tutto o in parte, esponendo sommariamente i motivi della esclusione.

2. Il cancelliere comunica alle parti interessate la data dell'udienza di verifica almeno dieci giorni prima della medesima data. Innanzi al giudice delegato le parti possono farsi assistere dal difensore.

3. Ai fini dell'accertamento dell'opponibilità dei crediti e delle condizioni indicate all'articolo 3, comma 1, il giudice delegato può procedere ad ulteriori indagini oltre quelle già compiute dall'ufficio che ha chiesto la misura di prevenzione.

4. Il giudice delegato, espletate le procedure e le indagini di cui ai commi 1, 2 e 3, procede alla formazione dello stato passivo, tenendo conto anche dei crediti assistiti da diritti reali di garanzia.

5. Lo stato passivo è depositato in cancelleria e del deposito è data notizia agli interessati dall'amministratore giudiziario a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

6. Entro dieci giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 5 i creditori esclusi possono proporre opposizione mediante ricorso al tribunale. Analoga opposizione può essere proposta da ciascun creditore avverso i crediti ammessi.

7. Il tribunale tratta in modo congiunto le opposizioni fissando un'apposita udienza, della quale è data comunicazione agli interessati.

8. Ciascuna parte può svolgere in camera di consiglio, con l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni, chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile e proporre i mezzi di prova. Qualora vengano disposti. d'ufficio accertamenti istruttori, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio fissato dal giudice, i mezzi di prova che si rendono necessari.

9. Esaurita l'istruzione, il giudice fissa un termine perntorio entro il quale le parti possono depositare memorie. Il tribunale decide in camera di consiglio, nei sessanta giorni successivi alla data di fissazione del termine di cui al primo periodo, con decreto, contro il quale può essere proposto ricorso per cassazione nel termine di dieci giorni dalla data della notifica.

Art. 6.

1. Lo stato passivo, all'esito delle opposizioni viene sottoscritto dal giudice delegato e dal cancelliere e si chiude con il decreto che lo dichiara esecutivo.

2. Lo stato passivo è depositato in cancelleria e comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. I provvedimenti di ammissione e di esclusione dei crediti fanno stato nei confronti dell'Erario.

4. Lo Stato risponde delle obbligazioni accertate nei limiti del valore dei beni confiscati.

5. In ogni caso il provvedimento di esclusione non pregiudica le ragioni del creditore nei confronti del debitore.

Art. 7.

1. Al sequestro di azienda si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 8.

1. L'amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice delegato in adempimento delle disposizioni sull'amministrazione

dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali su beni mobili, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Nella redazione dei suddetti elenchi l'amministratore giudiziario si avvale delle risultanze delle scritture contabili dell'impresa, sentito il soggetto nei confronti della quale è proposta la misura di prevenzione o l'intestatario dell'impresa.

2. Se dalla relazione e dagli uniti elenchi risultano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, non può farsi luogo a dichiarazione dello stato di insolvenza prima della definizione del procedimento di verifica dei crediti. In questo caso il giudice delegato riferisce al tribunale per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza sulla gestione dell'impresa e sulla possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività.

3. Il giudice delegato assegna ai creditori ed ai titolari di diritti reali mobiliari un termine perentorio per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti. Il provvedimento è notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario, secondo le disposizioni del codice di procedura civile, almeno sessanta giorni prima della scadenza del suddetto termine. Alle istanze di accertamento dei diritti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3, 4 e 7.

4. In caso di sequestro dell'azienda di un imprenditore individuale, la presentazione dell'istanza di cui al comma 3 non interrompe la prescrizione né impedisce la maturazione dei termini di decadenza nei rapporti tra i creditori e il soggetto nei confronti della quale è proposta la misura di prevenzione o l'intestatario dell'impresa.

5. Ove difettino le condizioni indicate al comma 2, si applicano le disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 di cui alla presente legge.

Art. 9.

1. Scaduto il termine di presentazione delle istanze, ovvero quello prorogato in caso di mancata o tardiva notifica del provvedimento di cui all'articolo 8, comma 3, il giudice delegato procede all'accertamento dei diritti, della loro opponibilità al sequestro e delle condizioni indicate nell'articolo 3 secondo le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 1 e 2. Dell'esito della verifica viene data comunicazione ai singoli interessati dall'amministratore giudiziario a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza, ciascun interessato può proporre reclamo al tribunale. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 5.

3. All'esito della definizione dei procedimenti di reclamo di cui al comma 2, il giudice delegato, compiute le opportune verifiche, approva lo stato passivo e lo dichiara esecutivo.

4. Prima della chiusura della verifica di cui al comma 1, l'amministratore giudiziario, tenuto conto delle esigenze connesse all'esercizio dell'impresa ed autorizzato dal giudice delegato, può distribuire acconti parziali ai creditori, o ad alcune categorie di essi, sulle somme che saranno prevedibilmente attribuite in via definitiva nel rispetto delle cause legittime di prelazione. Nella distribuzione degli acconti è data preferenza ai crediti dei lavoratori subordinati ed ai crediti degli imprenditori per i finanziamenti, per le vendite e le somministrazioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate a favore della impresa nei sei mesi precedenti la data del sequestro.

5. L'amministratore giudiziario, tenuto conto delle esigenze connesse all'esercizio dell'impresa e del piano di ristrutturazione dell'impresa, ed autorizzato dal giudice delegato, procede, nel rispetto delle cause legittime di prelazione, alle ripartizioni parziali e finali delle somme disponibili in favore dei creditori ammessi allo stato passivo, nonché agli accantonamenti in relazione ai crediti per i quali vi sia reclamo o che non siano stati ammessi in via definitiva.

6. In caso di accoglimento del reclamo il giudice delegato dispone lo svincolo degli accantonamenti già eseguiti e la loro corresponsione. In caso di rigetto del reclamo resta fermo l'obbligo degli accantonamenti fino all'esito del procedimento di prevenzione. Fino alla pronuncia di confisca sono ammesse richieste relative ad ulteriori crediti quando il creditore prova di non aver potuto presentare l'istanza tempestivamente per causa a lui non imputabile.

Art. 10.

1. Dopo la confisca, lo stato passivo, contenente l'indicazione dei crediti ammessi e la specificazione di quelli non ancora soddisfatti, con i rispettivi importi e con le cause di prelazione che li assistono, nonché l'elenco dei riparti, degli accantonamenti eseguiti e degli acconti prestati, sono comunicati dal giudice delegato al Ministero dell'economia e delle finanze. Al contempo, il giudice delegato dispone la revoca degli accantonamenti e l'attribuzione delle somme al patrimonio aziendale.

2. I provvedimenti di ammissione e di esclusione dei crediti fanno stato nei confronti dell'Erario. Delle obbligazioni risponde l'affittuario o l'acquirente dell'azienda ed in via sussidiaria lo Stato, ma nei limiti del valore dell'azienda confiscata; entro i medesimi limiti risponde lo Stato nell'ipotesi di liquidazione dell'impresa.

3. In ogni caso i provvedimenti di esclusione dei crediti e dei diritti dei terzi non pregiudicano le rispettive ragioni nei confronti dell'imprenditore individuale, degli eventuali soci illimitatamente responsabili e dei garanti.

Art. 11.

1. Se dalla relazione iniziale presentata al giudice delegato in adempimento delle disposizioni sull'amministrazione dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione risulta che l'impresa versa in stato di insolvenza, l'amministratore giudiziario, autorizzato dal giudice delegato, chiede al tribunale competente la dichiarazione di fallimento. Analogamente si procede nel caso in cui l'insolvenza sopravvenga nel corso del procedimento di prevenzione e comunque prima della confisca.

2. Se l'azienda in sequestro appartiene a una società cooperativa, il tribunale ne dichiara il fallimento anche in deroga alle disposizioni di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. A seguito della dichiarazione di fallimento il procedimento di prevenzione patrimoniale prosegue, ma gli effetti della confisca restano sospesi fino alla definizione della procedura concorsuale e si producono relativamente ai beni che residuano ed a quelli indicati nell'articolo 18, comma3.

4. Salvo che sia già intervenuta pronuncia che costituisce titolo nei confronti del fallimento, l'accertamento dei diritti dei terzi chiamati ai sensi dell'articolo 2, comma 4, diviene improcedibile ed i terzi devono riassumere i giudizi già intrapresi, ove consentito, ovvero procedere secondo quanto previsto dalla normativa fallimentare.

Art. 12.

1. I beni aziendali, compresi gli eventuali accantonamenti previsti dall'articolo 9, sono presi in consegna dal curatore ai sensi degli articoli 84 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, e successive modificazioni.

Art. 13.

1. Nel corso del procedimento di prevenzione, e salvo che sopraggiunga revoca del sequestro o della confisca, si applicano al fallimento le disposizioni di cui alla presente sezione.

Art. 14.

1. Salvo che non sia diversamente disposto, l'amministratore giudiziario deve essere sentito ogni qualvolta le norme di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, prevedono che siano sentiti il curatore e il comitato dei creditori.

Art. 15.

1. Le domande di ammissione, di separazione e di restituzione devono contenere l'attestazione prevista dall'articolo 4, comma 3. Si applica la disposizione del comma 7 del medesimo articolo 4.

2. Colui a favore del quale è stata fatta una promessa di pagamento o una ricognizione di debito deve provare il rapporto fondamentale. Il portatore di titoli di credito deve provare il rapporto che ne legittima il possesso.

3. Il giudice delegato procede alla formazione dello stato passivo con l'assistenza del curatore e dell'amministratore giudiziario, o di un suo coadiutore, e con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero, avvalendosi per quanto possibile anche delle eventuali verifiche compiute dal giudice delegato nel procedimento di prevenzione.

4. I diritti sorti e le garanzie costituite successivamente al sequestro, nonché i diritti per i quali non sono state accertate le condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, sono ammessi al passivo a condizione che il procedimento di prevenzione si concluda con la revoca definitiva del sequestro o della confisca. Contro il provvedimento di ammissione senza riserva dei diritti e delle garanzie di cui al primo periodo, l'amministratore giudiziario, autorizzato dal giudice delegato del procedimento di prevenzione; propone impugnazione con ricorso al giudice delegato entro quindici giorni dalla data del deposito del provvedimento di ammissione. Il giudizio resta tuttavia sospeso fino all'esito definitivo del procedimento di prevenzione e si estingue nel caso di revoca definitiva del sequestro o della confisca.

5. L'amministratore giudiziario deve essere chiamato a comparire nel procedimento di prevenzione per dichiarazioni tardive di crediti ed ha facoltà di opporsi all'ammissione senza riserva dei crediti inopponibili al sequestro o per i quali non ricorrono le condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1.

6. Qualora, successivamente alla chiusura dello stato passivo ovvero all'ammissione tardiva di un credito, emerga che l'ammissione senza la riserva prevista dal comma 5 sia stata determinata da falsità, dolo o errore essenziale di fatto, o si rinvengono documenti decisivi prima ignorati, può essere proposta, anche da parte del pubblico ministero o dell'amministratore giudiziario, autorizzato dal giudice delegato del procedimento di prevenzione, domanda di revocazione relativamente al credito o alla garanzia oggetto dell'impugnativa. L'istanza si propone con ricorso al giudice delegato. Il giudice fissa con decreto l'udienza per la comparizione davanti a sé delle parti, nonché il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto alle parti e al curatore, quindi provvede all'istruzione della causa. Il curatore può intervenire in giudizio. Finché la controversia non sia definitivamente decisa, il giudice può disporre che siano accantonate, in caso di ripartizione, le quote spettanti ai credi tori i cui crediti sono stati impugnati. Se il procedimento di prevenzione si conclude senza che la

suddetta contestazione dei crediti sia stata decisa, il giudizio continua dinanzi allo stesso tribunale. Il giudizio tuttavia resta sospeso sino all'esito definitivo del procedimento di prevenzione, salva la facoltà del giudice, nell'ipotesi di ripartizioni parziali, di autorizzare il sequestro conservativo se vi è il fondato rischio della perdita della garanzia del credito di restituzione di cui all'articolo 114 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Il giudizio si estingue nel caso di revoca definitiva del sequestro o della confisca.

Art. 16.

1. A seguito del provvedimento di esecutività dello stato passivo, il giudice delegato, sentito anche l'amministratore giudiziario, procede a norma degli articoli da 107 a 109 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

2. Il giudice delegato dispone la vendita degli immobili con il metodo del pubblico incanto. Egli dispone, tuttavia, la vendita prioritaria dei beni appresi al fallimento ma non oggetto di sequestro, compresi quelli ammessi con la riserva di cui all'articolo 15, comma 4, qualora preveda che il ricavato della vendita possa consentire il pagamento delle spese di procedura e l'integrale soddisfacimento dei creditori.

Art. 17.

1. Non possono fare offerte di acquisto o chiedere di partecipare alle gare di pubblico incanto, neanche per interposta persona:

a) le persone condannate con sentenza definitiva per i delitti di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso o ad associazioni dedite al traffico di stupefacenti, o per i delitti di estorsione, usura, sequestro di persona, riciclaggio, reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e contrabbando;

b) le persone condannate, con sentenza definitiva, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

c) le persone cui sia stata applicata, nei cinque anni antecedenti alla presentazione dell'offerta di acquisto o dall'istanza di partecipazione alla gara di pubblico incanto, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione;

d) il coniuge ed i figli della persona nei confronti della quale è stata proposta la misura di prevenzione e dell'intestatario dei beni, nonché coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con gli stessi soggetti.

2. Sono vietate le offerte per persona da nominare.

3. In ogni caso il giudice delegato dispone la comunicazione, senza ritardo, all'amministratore giudiziario ed al pubblico ministero del decreto

di aggiudicazione. Il giudice delegato revoca il decreto se vi è fondato timore che l'aggiudicazione sia avvenuta in favore di uno dei soggetti indicati dal comma 1, ovvero di persona che ha agito per loro conto.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, colui che contravviene ai divieti del comma 1 è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 100 a euro 1000.

Art. 18.

1. Se un bene immobile sequestrato resta invenduto per tre incanti di seguito, il giudice delegato ne dà comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e la vendita resta sospesa fino all'esito del procedimento di prevenzione.

2. Fino alla data della comunicazione di cui al comma 1, nell'ipotesi di ripartizioni parziali i creditori ammessi con la riserva prevista dall'articolo 15, comma 4, sono equiparati ad ogni effetto ai creditori i cui crediti sono soggetti a condizione sospensiva non ancora verificata, compresi i crediti che non possono farsi valere contro il fallito se non previa escussione di un obbligato principale.

3. Intervenuta la confisca, in ogni caso i beni rimasti invenduti per tre incanti successivi sono sottratti alla procedura fallimentare e destinati agli utilizzi previsti dalle vigenti disposizioni in tema di destinazione dei beni confiscati.

Art. 19.

1. A seguito del pagamento delle spese della procedura fallimentare e dell'integrale soddisfazione delle ragioni dei ereditari, i beni e le residue attività aziendali oggetto di confisca sono acquisiti al patrimonio dello Stato e consegnati, senza ritardo, all'amministratore giudiziario.

2. In ogni caso l'esclusione dei crediti e dei diritti per inopponibilità al sequestro o per difetto dei presupposti di opponibilità indicati nell'articolo 5, comma 3, non pregiudica le ragioni dei titolari nei confronti dell'imprenditore individuale, dei soci illimitatamente responsabili e dei garanti.

Art. 20.

1. Se l'azienda in sequestro è di pertinenza di un'impresa dichiarata fallita precedentemente alla data del sequestro medesimo si applicano le disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, e 19 di cui alla presente legge, in quanto compatibili.

2. Nel caso di cui al comma 1, il sequestro dell'azienda comporta la cessazione della procedura di amministrazione controllata nonché delle

procedure di concordato fallimentare e di concordato preventivo, fatta eccezione per l'ipotesi di intervenuta cessione dei beni all'assuntore con liberazione immediata del debitore. Il decreto di sequestro è comunicato al tribunale fallimentare competente, che dichiara immediatamente il fallimento dell'impresa.

3. Al sequestro di beni il cui intestatario sia stato dichiarato fallito in data antecedente alla data del provvedimento definitivo di confisca si applicano le disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 di cui alla presente legge, in quanto compatibili».

1.1 (testo 2)

CASSON, DELLA MONICA, ADAMO, ARMATO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LATORRE, LUMIA, MARITATI, SERRA

Ritirato

Sostituire gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 con i seguenti:

«Art. 1.

(Custodia, gestione e destinazione dei beni confiscati)

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto attuativo delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo, avente ad oggetto la disciplina della custodia, della gestione e della destinazione dei beni confiscati, favorendone la destinazione e il riutilizzo sociali, limitandone la possibilità di distruzione unicamente alle ipotesi eccezionali espressamente previste da disposizioni di legge.

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita l'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a organizzazioni criminali, di seguito denominata "Agenzia nazionale", composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, e dei rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle associazioni e delle cooperative sociali impegnate nella promozione della lotta sociale alla mafia e possibili destinatarie dei citati beni. I magistrati della Direzione nazionale antimafia possono accedere alle informazioni in possesso dell'Agenzia nazionale ed essere consultati in ordine alle questioni di maggiore rilevanza. All'Agenzia nazionale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) osservazione e analisi in ordine alle attività e ai beni confiscati a organizzazioni criminali, al fine di elaborare e di proporre strategie di con-

trasto all'accumulazione illegale di ricchezza da parte delle organizzazioni criminali;

b) indirizzo in ordine alla gestione di compendi patrimoniali o aziendali che sono situati sul territorio di diverse province;

c) coordinamento delle attività delle agenzie provinciali di cui al comma 3 e impulso in materia di assegnazione e di destinazione dei beni confiscati a organizzazioni criminali, nonché valutazione delle proposte di distruzione di tali beni avanzate in sede provinciale, al fine di indicare soluzioni alternative di destinazione socialmente utile;

d) programmazione su scala nazionale dell'inserimento dei beni confiscati a organizzazioni criminali, immobili e aziendali, all'interno delle politiche del sistema degli incentivi e dei piani di sviluppo economico e sociale del Paese, in particolare del Mezzogiorno;

e) individuazione e pianificazione delle possibili forme di finanziamento dei progetti, indicati delle agenzie provinciali di cui al comma 3;

f) garanzia della piena funzionalità e operatività delle banche dati e degli strumenti informatici necessari per le finalità di cui alla lettera *a)*, assicurando, anche tramite tali banche e strumenti, la massima trasparenza delle procedure di assegnazione dei beni confiscati a organizzazioni criminali e la piena possibilità di accesso alle associazioni e ai soggetti interessati alla gestione di tali beni.

3. È istituita, presso ciascuna prefettura-ufficio territoriale del Governo, su iniziativa del prefetto, un'Agenzia provinciale per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a organizzazioni criminali, di seguito denominata "agenzia provinciale", presieduta del prefetto e composta dal questore, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, dal direttore dell'Agenzia del Demanio, dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti, da un rappresentante delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale delle associazioni e delle cooperative sociali impegnate nella promozione della lotta sociale alla mafia e possibili destinatarie dei citati beni. Alle riunioni dell'agenzia provinciale possono partecipare i sindaci dei comuni interessati, individuati dal prefetto. A ciascuna agenzia provinciale sono attribuiti i seguenti compiti, da realizzare previa consultazione, relativamente alle questioni di maggiore rilevanza, del procuratore distrettuale antimafia, ovvero di suoi delegati:

a) custodia, amministrazione, gestione e destinazione dei beni confiscati a organizzazioni criminali. A tal fine ciascuna agenzia provinciale si avvale di amministratori indicati dall'autorità giudiziaria e scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui al comma 8 che, ove ritenuto necessario dall'agenzia, rimangono in carica anche dopo la confisca e fino alla destinazione del bene. Nel perseguimento di tali fini, l'azione dell'agenzia provinciale si conforma a criteri di efficienza, economicità ed efficacia e al perseguimento delle finalità pubbliche. La gestione delle attività e dei beni è ispirata a criteri di imprenditorialità e tende, ove possibile, all'incremento della loro redditività

b) trasmissione all'Agenzia nazionale di una relazione semestrale sullo stato delle attività e dei beni confiscati a organizzazioni criminali, nonché sull'andamento e sui problemi della gestione e della destinazione degli stessi;

c) formulazione di proposte e valutazioni all'autorità giudiziaria procedente relativamente alle attività degli amministratori giudiziari che hanno rapporti diretti con la medesima autorità e che mantengono obblighi di informazione e di rendiconto anche verso l'agenzia provinciale;

d) adozione dell'atto di assegnazione o di destinazione dei beni confiscati per finalità istituzionali o sociali allo Stato, ad enti pubblici non economici, a regioni, a enti locali e loro consorzi, alle associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge Il agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, alle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, nonché ad altri soggetti del privato sociale tra cui, in particolare, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le associazioni di promozione sociale, ferme restando le priorità in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso e delle vittime di richieste estorsive e dell'usura;

e) attuazione di adeguate forme di pubblicità delle informazioni relative alla consistenza e alla natura dei beni presenti nel territorio provinciale, tali da assicurare la trasparenza delle procedure di assegnazione mediante appositi regolamenti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

f) la competenza a disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, in relazione alloro mancato uso da parte dell'assegnatario o alla loro utilizzazione in modo non conforme alle finalità indicate nell'atto di assegnazione, dopo la contestazione degli addebiti e l'acquisizione delle osservazioni degli assegnatari del bene. Avverso la revoca è ammesso il ricorso all'Agenzia nazionale e sono stabiliti appositi criteri, modalità e procedure per effettuare la revoca e per la relativa impugnazione;

g) il riconoscimento, negli atti di assegnazione dei beni confiscati, agli amministratori di cui alla lettera *a)* del presente comma, del corrispettivo per gli interventi migliorativi del bene.

4. L'agenzia provinciale, attraverso l'amministratore e previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione relativamente ai beni la cui gestione le sia assegnata, con il potere di:

a) proporre al prefetto competente la modifica della destinazione urbanistica o d'uso del bene confiscato, anche in deroga agli strumenti ur-

banistici vigenti, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo uso per scopi di ordine pubblico, sicurezza, altre utilità pubbliche o sociali, tutela dell'ambiente, dell'eco sistema e dei beni culturali, garantendo altresì la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, sempre che le opere non siano state realizzate su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti, a vincolo di inedificabilità. A tale fine il prefetto convoca la conferenza di servizi, ai sensi degli articoli da 14 a 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

b) proseguire, riattivare o riconvertire attività imprenditoriali, sempre che le stesse non versino in situazione di dissesto irreversibile;

c) attivare iniziative e procedure finalizzate allo scioglimento, nell'esercizio di attività imprenditoriali, dalle obbligazioni contrattuali anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguite o non interamente eseguite da entrambe le parti alla data di assunzione dell'incarico, salvi i casi di contratti di lavoro subordinato o di locazione di immobili, nel caso in cui il bene sia confiscato al locatore ed i contratti medesimi non risultino simulati o illecitamente stipulati a tutela dei terzi in buona fede;

d) proporre all'Agenzia nazionale, illustrandone le ragioni, la distruzione del bene confiscato nei casi eccezionali previsti dalla legge, con obbligo di motivare la mancanza di alternative;

e) ottenere, nel caso di confisca di beni in comunione, che l'amministratore di cui al comma 3), lettera *a)* sia nominato amministratore giudiziale dal giudice civile, con procedura in camera di consiglio, sentite le parti, ferma restando, comunque, la possibilità di indennizzo per gli altri comproprietari, ove gli stessi abbiano ricevuto pregiudizio dalla gestione del bene in comunione e sempre che sia accertata la loro buona fede;

f) per i beni confiscati fino a quando la confisca non sia divenuta definitiva, gli atti di straordinaria amministrazione sono compiuti previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che verifica se dal compimento dell'atto derivi pregiudizio per il procedimento in corso o per i creditori ed i terzi; l'autorizzazione è soggetta a reclamo;

g) ottenere i rendiconti dell'attività di gestione espletata, secondo le direttive dell'autorità giudiziaria procedente, dall'amministratore di cui alla lettera *a)* del comma 3, al fine di fornire le proprie valutazioni e richieste alla medesima autorità, tenuto conto anche del parere dell'amministratore in ordine alla possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività produttiva;

h) per la gestione delle imprese, per la riattivazione e il completamento di impianti, immobili e attrezzature industriali, nonché per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, lo Stato garantisce i debiti contratti con le istituzioni creditizie ed i relativi crediti sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, primo comma, numero *l)*, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Per i beni immobili non aziendali, affidati all'agenzia provinciale attraverso l'azione dell'amministratore, è istituito un apposito fondo di garanzia e di finanziamento per la ristrutturazione, l'avvio e la gestione delle attività e dei ser-

vizi attivati, alimentato anche da finanziamenti pubblici o dai proventi in denaro o di altri beni o titoli finanziari sottoposti a confisca. Ai fini dell'accesso al sistema creditizio, il decreto legislativo di cui al comma 1 individua adeguati titoli giuridici di attribuzione dei beni agli stessi soggetti.

5. È previsto il divieto assoluto e generalizzato di vendita dei beni immobili confiscati definitivamente. È previsto altresì, nei casi espressamente individuati per la tutela del compendio aziendale, che la decisione in ordine alla gestione e all'utilizzo del bene sia subordinata alla valutazione dell'Agenzia nazionale, cui spetta il diritto di prelazione, che i provvedimenti di confisca dei beni sono opponibili ai terzi di buona fede con trascrizione anteriore a quella del provvedimento ablativo e che la tutela dei terzi di buona fede è assicurata dal riconoscimento del risarcimento del danno e da una congrua indennità.

6. La possibilità, da parte dell'Agenzia nazionale, di disporre la distruzione o la demolizione dei beni confiscati, secondo le procedure indicate nel decreto legislativo di cui al comma 1 e sulla base dei presupposti di cui al comma 4, lettera *d)*, è limitata alle sole ipotesi eccezionali previste dalle norme vigenti in materia di tutela ambientale e di sicurezza, a quelle nelle quali il bene sia improduttivo od oggettivamente inutilizzabile, ovvero agli altri casi previsti dalla legislazione vigente, a condizione che non sia possibile un utilizzo del bene.

7. Il decreto di cui al comma 1 disciplina ulteriori modalità e procedure per l'impiego della forza pubblica al fine di garantire l'efficacia delle azioni dell'Agenzia nazionale e di ciascuna Agenzia provinciale, nonché la sicurezza dei beni sequestrati o confiscati sul territorio, previa intesa con l'agenzia provinciale.

8. Con il decreto di cui al comma 1 è altresì istituito un albo nazionale degli amministratori dei beni sequestrati e confiscati, tenuto dal 1 'Agenzia nazionale e articolato in sezioni provinciali tenute dall'agenzia provinciale competente, cui sono affidate funzioni di vigilanza sugli amministratori. Il medesimo decreto prevede altresì, apposite norme per il funzionamento dell'albo, per l'iscrizione ad esso e per l'esercizio dell'attività di amministratore, nonché sanzioni per le violazioni dei doveri stabiliti dalla legislazione vigente in materia, erogabili dagli amministratori.

9. Lo schema di decreto di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni permanenti, che si esprimono entro il termine di quaranta giorni dalla data di assegnazione. Trascorso il suddetto termine, il parere si intende acquisito.

Art. 2.

1. A seguito del sequestro disposto ai sensi della normativa in materia di misure di prevenzione non possono essere iniziate azioni esecutive. Le azioni precedentemente instaurate restano sospese sino all'esito del proce-

dimento di prevenzione e i beni oggetto d'esecuzione sono presi in consegna dall'amministratore giudiziario o da un suo coadiutore ai fini della custodia.

2. Le azioni esecutive sono riassunte entro un anno dalla data della revoca definitiva del sequestro o della confisca. In caso di confisca esse si estinguono.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 il creditore procedente e quelli intervenuti anteriormente al sequestro sono soddisfatti dallo Stato nei limiti del valore dei beni e secondo quanto previsto dall'articolo 2741 e del codice civile, se ed in quanto siano stati ammessi nel procedimento di verifica dei crediti previsto dagli articoli 4,5, e 6 della presente legge.

4. Se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte, il terzo, che sia parte del giudizio, deve essere chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione e può, con l'assistenza di difensore, nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in camera di consiglio le proprie deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini dell'accertamento del proprio diritto, Il giudizio prosegue dinanzi al giudice della prevenzione. In caso di revoca definitiva della cautela o della confisca per motivi diversi dalla pretesa originariamente fatta valere in sede civile dal terzo chiamato ad intervenire, il giudizio civile deve essere riassunto entro un anno.

Art. 3.

1. La confisca non pregiudica i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, quando l'atto da cui il credito deriva non è funzionale all'attività illecita o a quella economica che ne costituisce il frutto o il reimpiego, ovvero quando il titolare ne ignorava senza colpa il nesso di funzionalità.

2. Se ricorrono le condizioni di cui al comma 1, la confisca non pregiudica altresì:

a) i diritti di coloro che hanno compiuto atti di esecuzione o che sono intervenuti nella esecuzione forzata anteriormente al sequestro;

b) i diritti di credito non assistiti da garanzie reali che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, se il restante patrimonio dell'indiziato risulta insufficiente alloro soddisfacimento. Ove siano stati confiscati beni intestati a terzi, i soli ereditari dell'intestatario concorrono sugli stessi ai sensi dell'articolo 2, comma 4;

c) i diritti personali di godimento, ove il contratto abbia data certa anteriore a quella del sequestro.

3. Il soggetto favore del quale è stata fatta una promessa di pagamento o una ricognizione di debito deve provare il rapporto fondamentale. Nel caso di titoli di credito il portatore deve provare il rapporto che ne legittima il possesso.

4. Fermo il disposto dell'articolo 2645-*bis* del codice civile, se ricorrono le condizioni indicate nel comma 1 del presente articolo, il sequestro e la confisca non pregiudicano i diritti derivanti dal contratto preliminare quando l'atto sia stato trascritto prima del sequestro e vi sia congruità tra le prestazioni.

Art. 4.

1. Il creditore che intende soddisfarsi in tutto o in parte sui beni sottoposti a sequestro deve presentare apposita istanza al giudice delegato.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve contenere le generalità del creditore e l'indicazione della somma, del titolo da cui il credito deriva, delle eventuali ragioni di privilegio e dei documenti giustificativi.

3. L'istanza di cui al comma 1 deve altresì contenere l'attestazione del creditore, resa personalmente o a mezzo di mandatario speciale, che il credito è vero e reale.

4. Il creditore elegge domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale procedente; in difetto, tutte le notificazioni e comunicazioni vengono eseguite presso la cancelleria.

5. L'istanza di cui al comma 1 non interrompe la prescrizione né impedisce la maturazione di termini di decadenza nei rapporti tra il creditore e l'indiziato o il terzo intestatario dei beni.

6. L'istanza di cui al comma 1 deve essere depositata, a pena di decadenza, anteriormente alla data di emissione del provvedimento di confisca.

7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta l'istanza di cui al comma 1, anche per interposta persona, per un credito fraudolentemente simulato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 100 a euro 1.000.

Art. 5.

1. A seguito della confisca disposta ai sensi della normativa in materia di misure di prevenzione, il giudice delegato, con l'assistenza dell'amministratore giudiziario e con la partecipazione del pubblico ministero, assunte le opportune informazioni, verifica le domande, indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere e quelli che ritiene di non ammettere, in tutto o in parte, esponendo sommariamente i motivi della esclusione.

2. Il cancelliere comunica alle parti interessate la data dell'udienza di verifica almeno dieci giorni prima della medesima data. Innanzi al giudice delegato le parti possono farsi assistere dal difensore.

3. Ai fini dell'accertamento dell'opponibilità dei crediti e delle condizioni indicate all'articolo 3, comma 1, il giudice delegato può procedere

ad ulteriori indagini oltre quelle già compiute dall'ufficio che ha chiesto la misura di prevenzione.

4. Il giudice delegato, espletate le procedure e le indagini di cui ai commi 1, 2 e 3, procede alla formazione dello stato passivo, tenendo conto anche dei crediti assistiti da diritti reali di garanzia.

5. Lo stato passivo è depositato in cancelleria e del deposito è data notizia agli interessati dall'amministratore giudiziario a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

6. Entro dieci giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 5 i creditori esclusi possono proporre opposizione mediante ricorso al tribunale. Analoga opposizione può essere proposta da ciascun creditore avverso i crediti ammessi.

7. Il tribunale tratta in modo congiunto le opposizioni fissando un'apposita udienza, della quale è data comunicazione agli interessati.

8. Ciascuna parte può svolgere in camera di consiglio, con l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni, chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile e proporre i mezzi di prova. Qualora vengano disposti. d'ufficio accertamenti istruttori, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio fissato dal giudice, i mezzi di prova che si rendono necessari.

9. Esaurita l'istruzione, il giudice fissa un termine perntorio entro il quale le parti possono depositare memorie. Il tribunale decide in camera di consiglio, nei sessanta giorni successivi alla data di fissazione del termine di cui al primo periodo, con decreto, contro il quale può essere proposto ricorso per cassazione nel termine di dieci giorni dalla data della notifica.

Art. 6.

1. Lo stato passivo, all'esito delle opposizioni viene sottoscritto dal giudice delegato e dal cancelliere e si chiude con il decreto che lo dichiara esecutivo.

2. Lo stato passivo è depositato in cancelleria e comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. I provvedimenti di ammissione e di esclusione dei crediti fanno stato nei confronti dell'Erario.

4. Lo Stato risponde delle obbligazioni accertate nei limiti del valore dei beni confiscati.

5. In ogni caso il provvedimento di esclusione non pregiudica le ragioni del creditore nei confronti del debitore.

Art. 7.

1. Al sequestro di azienda si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 8.

1. L'amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice delegato in adempimento delle disposizioni sull'amministrazione dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali su beni mobili, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Nella redazione dei suddetti elenchi l'amministratore giudiziario si avvale delle risultanze delle scritture contabili dell'impresa, sentito il soggetto nei confronti della quale è proposta la misura di prevenzione o l'intestatario dell'impresa.

2. Se dalla relazione e dagli uniti elenchi risultano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, non può farsi luogo a dichiarazione dello stato di insolvenza prima della definizione del procedimento di verifica dei crediti. In questo caso il giudice delegato riferisce al tribunale per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza sulla gestione dell'impresa e sulla possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività.

3. Il giudice delegato assegna ai creditori ed ai titolari di diritti reali mobiliari un termine perentorio per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti. Il provvedimento è notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario, secondo le disposizioni del codice di procedura civile, almeno sessanta giorni prima della scadenza del suddetto termine. Alle istanze di accertamento dei diritti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3, 4 e 7.

4. In caso di sequestro dell'azienda di un imprenditore individuale, la presentazione dell'istanza di cui al comma 3 non interrompe la prescrizione né impedisce la maturazione dei termini di decadenza nei rapporti tra i creditori e il soggetto nei confronti della quale è proposta la misura di prevenzione o l'intestatario dell'impresa.

5. Ove difettino le condizioni indicate al comma 2, si applicano le disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 di cui alla presente legge.

Art. 9.

1. Scaduto il termine di presentazione delle istanze, ovvero quello prorogato in caso di mancata o tardiva notifica del provvedimento di cui all'articolo 8, comma 3, il giudice delegato procede all'accertamento dei diritti, della loro opponibilità al sequestro e delle condizioni indicate nell'articolo 3 secondo le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 1 e 2. Dell'esito della verifica viene data comunicazione ai singoli interessati dall'amministratore giudiziario a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza, ciascun interessato può proporre reclamo al tribunale. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 5.

3. All'esito della definizione dei procedimenti di reclamo di cui al comma 2, il giudice delegato, compiute le opportune verifiche, approva lo stato passivo e lo dichiara esecutivo.

4. Prima della chiusura della verifica di cui al comma 1, l'amministratore giudiziario, tenuto conto delle esigenze connesse all'esercizio dell'impresa ed autorizzato dal giudice delegato, può distribuire acconti parziali ai creditori, o ad alcune categorie di essi, sulle somme che saranno prevedibilmente attribuite in via definitiva nel rispetto delle cause legittime di prelazione. Nella distribuzione degli acconti è data preferenza ai crediti dei lavoratori subordinati ed ai crediti degli imprenditori per i finanziamenti, per le vendite e le somministrazioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate a favore della impresa nei sei mesi precedenti la data del sequestro.

5. L'amministratore giudiziario, tenuto conto delle esigenze connesse all'esercizio dell'impresa e del piano di ristrutturazione dell'impresa, ed autorizzato dal giudice delegato, procede, nel rispetto delle cause legittime di prelazione, alle ripartizioni parziali e finali delle somme disponibili in favore dei creditori ammessi allo stato passivo, nonché agli accantonamenti in relazione ai crediti per i quali vi sia reclamo o che non siano stati ammessi in via definitiva.

6. In caso di accoglimento del reclamo il giudice delegato dispone lo svincolo degli accantonamenti già eseguiti e la loro corresponsione. In caso di rigetto del reclamo resta fermo l'obbligo degli accantonamenti fino all'esito del procedimento di prevenzione. Fino alla pronuncia di confisca sono ammesse richieste relative ad ulteriori crediti quando il creditore prova di non aver potuto presentare l'istanza tempestivamente per causa a lui non imputabile.

Art. 10.

1. Dopo la confisca, lo stato passivo, contenente l'indicazione dei crediti ammessi e la specificazione di quelli non ancora soddisfatti, con i rispettivi importi e con le cause di prelazione che li assistono, nonché l'elenco dei riparti, degli accantonamenti eseguiti e degli acconti prestati, sono comunicati dal giudice delegato al Ministero dell'economia e delle finanze. Al contempo, il giudice delegato dispone la revoca degli accantonamenti e l'attribuzione delle somme al patrimonio aziendale.

2. I provvedimenti di ammissione e di esclusione dei crediti fanno stato nei confronti dell'Erario. Delle obbligazioni risponde l'affittuario o l'acquirente dell'azienda ed in via sussidiaria lo Stato, ma nei limiti del valore dell'azienda confiscata; entro i medesimi limiti risponde lo Stato nell'ipotesi di liquidazione dell'impresa.

3. In ogni caso i provvedimenti di esclusione dei crediti e dei diritti dei terzi non pregiudicano le rispettive ragioni nei confronti dell'imprenditore individuale, degli eventuali soci illimitatamente responsabili e dei garanti.

Art. 11.

1. Se dalla relazione iniziale presentata al giudice delegato in adempimento delle disposizioni sull'amministrazione dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione risulta che l'impresa versa in stato di insolvenza, l'amministratore giudiziario, autorizzato dal giudice delegato, chiede al tribunale competente la dichiarazione di fallimento. Analogamente si procede nel caso in cui l'insolvenza sopravvenga nel corso del procedimento di prevenzione e comunque prima della confisca.

2. Se l'azienda in sequestro appartiene a una società cooperativa, il tribunale ne dichiara il fallimento anche in deroga alle disposizioni di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. A seguito della dichiarazione di fallimento il procedimento di prevenzione patrimoniale prosegue, ma gli effetti della confisca restano sospesi fino alla definizione della procedura concorsuale e si producono relativamente ai beni che residuano ed a quelli indicati nell'articolo 18, comma3.

4. Salvo che sia già intervenuta pronuncia che costituisce titolo nei confronti del fallimento, l'accertamento dei diritti dei terzi chiamati ai sensi dell'articolo 2, comma 4, diviene improcedibile ed i terzi devono riassumere i giudizi già intrapresi, ove consentito, ovvero procedere secondo quanto previsto dalla normativa fallimentare.

Art. 12.

1. I beni aziendali, compresi gli eventuali accantonamenti previsti dall'articolo 9, sono presi in consegna dal curatore ai sensi degli articoli 84 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, e successive modificazioni.

Art. 13.

1. Nel corso del procedimento di prevenzione, e salvo che sopraggiunga revoca del sequestro o della confisca, si applicano al fallimento le disposizioni di cui alla presente sezione.

Art. 14.

1. Salvo che non sia diversamente disposto, l'amministratore giudiziario deve essere sentito ogni qualvolta le norme di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, prevedono che siano sentiti il curatore e il comitato dei creditori.

Art. 15.

1. Le domande di ammissione, di separazione e di restituzione devono contenere l'attestazione prevista dall'articolo 4, comma 3. Si applica la disposizione del comma 7 del medesimo articolo 4.

2. Colui a favore del quale è stata fatta una promessa di pagamento o una ricognizione di debito deve provare il rapporto fondamentale. Il portatore di titoli di credito deve provare il rapporto che ne legittima il possesso.

3. Il giudice delegato procede alla formazione dello stato passivo con l'assistenza del curatore e dell'amministratore giudiziario, o di un suo coadiutore, e con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero, avvalendosi per quanto possibile anche delle eventuali verifiche compiute dal giudice delegato nel procedimento di prevenzione.

4. I diritti sorti e le garanzie costituite successivamente al sequestro, nonché i diritti per i quali non sono state accertate le condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, sono ammessi al passivo a condizione che il procedimento di prevenzione si concluda con la revoca definitiva del sequestro o della confisca. Contro il provvedimento di ammissione senza riserva dei diritti e delle garanzie di cui al primo periodo, l'amministratore giudiziario, autorizzato dal giudice delegato del procedimento di prevenzione; propone impugnazione con ricorso al giudice delegato entro quindici giorni dalla data del deposito del provvedimento di ammissione. Il giudizio resta tuttavia sospeso fino all'esito definitivo del procedimento di prevenzione e si estingue nel caso di revoca definitiva del sequestro o della confisca.

5. L'amministratore giudiziario deve essere chiamato a comparire nel procedimento di prevenzione per dichiarazioni tardive di crediti ed ha facoltà di opporsi all'ammissione senza riserva dei crediti inopponibili al sequestro o per i quali non ricorrono le condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1.

6. Qualora, successivamente alla chiusura dello stato passivo ovvero all'ammissione tardiva di un credito, emerga che l'ammissione senza la riserva prevista dal comma 5 sia stata determinata da falsità, dolo o errore essenziale di fatto, o si rinvengono documenti decisivi prima ignorati, può essere proposta, anche da parte del pubblico ministero o dell'amministratore giudiziario, autorizzato dal giudice delegato del procedimento di prevenzione, domanda di revocazione relativamente al credito o alla garanzia

oggetto dell'impugnativa. L'istanza si propone con ricorso al giudice delegato. Il giudice fissa con decreto l'udienza per la comparizione davanti a sé delle parti, nonché il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto alle parti e al curatore, quindi provvede all'istruzione della causa. Il curatore può intervenire in giudizio. Finché la controversia non sia definitivamente decisa, il giudice può disporre che siano accantonate, in caso di ripartizione, le quote spettanti ai credi tori i cui crediti sono stati impugnati. Se il procedimento di prevenzione si conclude senza che la suddetta contestazione dei crediti sia stata decisa, il giudizio continua dinanzi allo stesso tribunale. Il giudizio tuttavia resta sospeso sino all'esito definitivo del procedimento di prevenzione, salva la facoltà del giudice, nell'ipotesi di ripartizioni parziali, di autorizzare il sequestro conservativo se vi è il fondato rischio della perdita della garanzia del credito di restituzione di cui all'articolo 114 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Il giudizio si estingue nel caso di revoca definitiva del sequestro o della confisca.

Art. 16.

1. A seguito del provvedimento di esecutività dello stato passivo, il giudice delegato, sentito anche l'amministratore giudiziario, procede a norma degli articoli da 107 a 109 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

2. Il giudice delegato dispone la vendita degli immobili con il metodo del pubblico incanto. Egli dispone, tuttavia, la vendita prioritaria dei beni appresi al fallimento ma non oggetto di sequestro, compresi quelli ammessi con la riserva di cui all'articolo 15, comma 4, qualora preveda che il ricavato della vendita possa consentire il pagamento delle spese di procedura e l'integrale soddisfacimento dei creditori.

Art. 17.

1. Non possono fare offerte di acquisto o chiedere di partecipare alle gare di pubblico incanto, neanche per interposta persona:

a) le persone condannate con sentenza definitiva per i delitti di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso o ad associazioni dedite al traffico di stupefacenti, o per i delitti di estorsione, usura, sequestro di persona, riciclaggio, reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e contrabbando;

b) le persone condannate, con sentenza definitiva, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

c) le persone cui sia stata applicata, nei cinque anni antecedenti alla presentazione dell'offerta di acquisto o dall'istanza di partecipazione alla gara di pubblico incanto, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione;

d) il coniuge ed i figli della persona nei confronti della quale è stata proposta la misura di prevenzione e dell'intestatario dei beni, nonché coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con gli stessi soggetti.

2. Sono vietate le offerte per persona da nominare.

3. In ogni caso il giudice delegato dispone la comunicazione, senza ritardo, all'amministratore giudiziario ed al pubblico ministero del decreto di aggiudicazione. Il giudice delegato revoca il decreto se vi è fondato timore che l'aggiudicazione sia avvenuta in favore di uno dei soggetti indicati dal comma 1, ovvero di persona che ha agito per loro conto.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, colui che contravviene ai divieti del comma 1 è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 100 a euro 1000.

Art. 18.

1. Se un bene immobile sequestrato resta invenduto per tre incanti di seguito, il giudice delegato ne dà comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e la vendita resta sospesa fino all'esito del procedimento di prevenzione.

2. Fino alla data della comunicazione di cui al comma 1, nell'ipotesi di ripartizioni parziali i creditori ammessi con la riserva prevista dall'articolo 15, comma 4, sono equiparati ad ogni effetto ai creditori i cui crediti sono soggetti a condizione sospensiva non ancora verificata, compresi i crediti che non possono farsi valere contro il fallito se non previa escussione di un obbligato principale.

3. Intervenuta la confisca, in ogni caso i beni rimasti invenduti per tre incanti successivi sono sottratti alla procedura fallimentare e destinati agli utilizzi previsti dalle vigenti disposizioni in tema di destinazione dei beni confiscati.

Art. 19.

1. A seguito del pagamento delle spese della procedura fallimentare e dell'integrale soddisfazione delle ragioni dei ereditari, i beni e le residue attività aziendali oggetto di confisca sono acquisiti al patrimonio dello Stato e consegnati, senza ritardo, all'amministratore giudiziario.

2. In ogni caso l'esclusione dei crediti e dei diritti per inopponibilità al sequestro o per difetto dei presupposti di opponibilità indicati nell'articolo 5, comma 3, non pregiudica le ragioni dei titolari nei confronti dell'imprenditore individuale, dei soci illimitatamente responsabili e dei garanti.

Art. 20.

1. Se l'azienda in sequestro è di pertinenza di un'impresa dichiarata fallita precedentemente alla data del sequestro medesimo si applicano le disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, e 19 di cui alla presente legge, in quanto compatibili.

2. Nel caso di cui al comma 1, il sequestro dell'azienda comporta la cessazione della procedura di amministrazione controllata nonché delle procedure di concordato fallimentare e di concordato preventivo, fatta eccezione per l'ipotesi di intervenuta cessione dei beni all'assuntore con liberazione immediata del debitore. Il decreto di sequestro è comunicato al tribunale fallimentare competente, che dichiara immediatamente il fallimento dell'impresa.

3. Al sequestro di beni il cui intestatario sia stato dichiarato fallito in data antecedente alla data del provvedimento definitivo di confisca si applicano le disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 di cui alla presente legge, in quanto compatibili».

1.2

CASSON, DELLA MONICA, ADAMO, ARMATO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LATORRE, LUMIA, MARITATI, SERRA

Improcedibile

Al comma 1, prima delle parole: «È istituita l'Agenzia nazionale», *inserire le seguenti parole:* «Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: «ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno».

1.3

CASSON, DELLA MONICA, ADAMO, ARMATO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LATORRE, LUMIA, MARITATI, SERRA

Ritirato

Al comma 1, prima delle parole: «È istituita l'Agenzia nazionale», *inserire le seguenti parole:* «Presso il Ministero della giustizia».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: «ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno».

1.4
D'ALIA
Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «È istituita» *inserire le seguenti:* «presso la Presidenza del Consiglio dei ministri».

1.5
DELLA MONICA, ADAMO, ARMATO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LATORRE, LUMIA, MARITATI, SERRA
Ritirato

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e sedi operative secondarie in Reggio Calabria, Palermo, Napoli e Milano».

1.6
D'ALIA
Ritirato

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia organizzati va e contabile, ha la sede principale in Roma, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e sedi operative secondarie in Reggio Calabria e in Palermo».

1.7
INCOSTANTE, ARMATO, ADAMO, DELLA MONICA
Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. In ciascuna regione può essere istituita una sede dell'agenzia purché ci avvalga di strutture già esistenti e di personale comandato da altre amministrazioni, comunque senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica».

1.8

DELLA MONICA, ADAMO, ARMATO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LATORRE, LUMIA, MARITATI, SERRA

Ritirato

Al comma 3, lettera c)*, sopprimere, in fine, le seguenti parole:* «, e amministra i beni a decorrere dalla conclusione dell'udienza preliminare;».

Conseguentemente: all'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:

1) *Al comma 2 dopo le parole:* «beni confiscati» *sopprimere le parole:* «anche in via non definitiva»;

2) *Al comma 3 sostituire le parole:* «dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva» *con le seguenti:* «dei beni confiscati»;

All'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

1) *Al comma 1 lettera* a)*, capoverso* «Art. 2-*sexies*», *comma 5, sopprimere le parole:* «Fino al decreto di confisca di primo grado»;

2) *Al comma 1 lettera* a)*, capoverso* «Art. 2-*sexies*», *al comma 7, sostituire le parole:* «confisca di primo grado» *con le seguenti:* «confisca definitiva» *e sopprimere le parole da:* «L'Agenzia comunica al tribunale» *fino a:* «all'approvazione di un conto provvisorio».

1.9

DELLA MONICA, ADAMO, ARMATO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LATORRE, LUMIA, MARITATI, SERRA

Ritirato

Al comma 3, dopo lettera f)*, aggiungere la seguente:*

«*f*-bis) dopo la destinazione, cura la consegna dei beni e assicura il loro pieno utilizzo pubblico e sociale, attraverso attività di tutela dalle pretese dei terzi, di sostegno finanziario e di promozione anche in favore dei soggetti sociali assegnatari del bene, raccordando le proprie azioni con quelle delle Regioni, degli Enti territoriali e delle Amministrazioni pubbliche e private interessate».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2.

(Organi dell'Agenzia)

1. Sono organi dell'Agenzia e restano in carica per quattro anni rinnovabili per una sola volta:

a) il Direttore;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Collegio dei revisori.

2. Il Direttore, scelto tra i prefetti, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed è collocato a disposizione ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.

3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

a) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

b) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;

c) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;

d) dal Direttore dell'Agenzia del demanio o da un suo delegato.

4. Il Ministro dell'interno propone al Presidente del Consiglio dei Ministri il decreto di nomina dei componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3.

5. Il collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, è nominato con decreto del Ministro dell'interno fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

6. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

EMENDAMENTI

2.1
D'ALIA
Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «per quattro anni rinnovabili per una sola volta» *con le seguenti:* «per un periodo di quattro anni, non rinnovabile e prorogabile di un anno solo per ragioni di necessità».

2.2
D'ALIA
Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «Ministro dell'interno» *con le seguenti:* «Presidente del Consiglio dei Ministri».

2.3
D'ALIA
Ritirato

Al comma 3, lettera a) *dopo le parole:* «Ministero dell'interno» *inserire le seguenti:* «designato dal Ministro dell'interno in base alla valutazione della sua specifica competenza professionale».

2.4
CASSON, DELLA MONICA, ADAMO, ARMATO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LATORRE, LUMIA, MARITATI, SERRA
Ritirato

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo la lettera* a) *inserire la seguente:*

«*a)-bis* da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze»;

2) dopo la lettera d) inserire le seguenti:

«*d)-bis* da un rappresentante del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti;

d)-ter da un rappresentante delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle associazioni e delle cooperative sociali impegnate nella promozione della lotta sociale alla mafia».

2.5

D'ALIA

Ritirato

Al comma 3, lettera b)*, dopo le parole:* «Ministro della giustizia» *inserire le seguenti:* «in base alla valutazione della sua specifica competenza professionale, collocato fuori del ruolo organico della magistratura con il suo consenso».

2.6

MARITATI, DELLA MONICA, ADAMO, ARMATO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LATORRE, LUMIA, SERRA

Ritirato

Al comma 3, lettera b)*, aggiungere, in fine, le parole:* «collocato fuori del ruolo organico della magistratura con il suo assenso;».

2.7

LUMIA, DELLA MONICA, ARMATO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA SETA, FERRANTE, GALPERTI, GARRAFFA, LATORRE, MARITATI, SERRA

Ritirato

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*d-bis)* da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico e da un rappresentante dell'Agenzia per le ONLUS e da un rappresentante designato dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

2.8

DELLA MONICA, ADAMO, ARMATO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LATORRE, LUMIA, MARITATI, SERRA

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. I componenti del Consiglio direttivo, che vengono designati sulla base della valutazione di specifiche competenze professionali, sono collocati fuori ruolo dall'organico delle amministrazioni di appartenza e prestano servizio a tempo pieno presso l'Agenzia».

2.9

MARITATI, DELLA MONICA, ADAMO, ARMATO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LATORRE, LUMIA, SERRA

Ritirato

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base delle designazioni di cui al comma 3 e di quanto previsto dal comma 3-*bis*.».

2.10

D'ALIA

Ritirato

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base delle designazioni di cui al comma 3.».

2.11

GALPERTI, DELLA MONICA, ADAMO, ARMATO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GARRAFFA, INCOSTANTE, LATORRE, LUMIA, MARITATI, SERRA

Ritirato

Al comma 5, sostituire le parole: «con decreto del Ministro dell'interno» *con le seguenti:* «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».

2.12
D'ALIA
Ritirato

Al comma 5, sostituire le parole: «con decreto del Ministro dell'interno» *con le seguenti:* «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3.

(Attribuzioni degli organi dell'Agenzia)

1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca il Consiglio direttivo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Provvede, altresì, all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida fissate dal Consiglio direttivo in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consultivo. Il Direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-*duodecies*, comma 4, ultimo periodo, della legge 31 maggio 1965, n. 575.

2. L'Agenzia provvede all'amministrazione dei beni confiscati anche in via non definitiva e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione.

3. L'Agenzia per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica delle prefetture territorialmente competenti. In tali casi i prefetti costituiscono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto cui possono partecipare anche rappresentanti di altre amministrazioni, enti o associazioni.

4. L'Agenzia con delibera del Consiglio direttivo:

a) adotta gli atti di indirizzo e le linee guida in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati;

b) programma l'assegnazione e la destinazione dei beni in previsione della confisca;

c) approva piani generali di destinazione dei beni confiscati;

d) richiede la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;

e) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

f) verifica l'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione;

g) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate nonché negli altri casi stabiliti dalla legge;

h) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni per le finalità del presente decreto;

i) provvede all'eventuale istituzione, in relazione a particolari esigenze, di sedi secondarie;

l) adotta un regolamento di organizzazione interna.

5. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, di enti e associazioni di volta in volta interessati e l'autorità giudiziaria.

6. Il collegio dei revisori provvede:

a) al riscontro degli atti di gestione;

b) alla verifica del bilancio di previsione e del conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;

c) alle verifiche di cassa con frequenza almeno trimestrale.

EMENDAMENTI

3.1

LUMIA, DELLA MONICA, ARMATO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA SETA, FERRANTE, GALPERTI, GARRAFFA, LATORRE, MARITATI, SERRA

Ritirato

All'articolo 3 apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole:* «Il direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia» *con le seguenti:*

«Ogni sei mesi l'Agenzia è tenuta a trasmettere al Parlamento una relazione dettagliata sulla consistenza e lo stato dei beni e sulle problematiche insorte in relazione alla gestione dei beni sequestrati e confiscati»;

2) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati, nonché per la definizione di progetti integrati di utilizzo dei beni acquisiti allo Stato e per il superamento di eventuali criticità, l'Agenzia può richiedere l'assistenza delle prefetture territorialmente competenti. In tali casi i prefetti possono convocare conferenze di servizio cui sono chiamati a partecipare anche rappresentanti dei comuni, delle regioni e delle province, nonché di altre amministrazioni o enti pubblici e di associazioni, di volta in volta interessati. Per le specifiche esigenze di singole province, possono essere altresì costituiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nuclei operativi di supporto, cui partecipano i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di specifici compiti sotto il coordinamento delle prefetture e secondo le direttive dell'Agenzia».

3.2

ARMATO, INCOSTANTE, ADAMO, DELLA MONICA

Ritirato

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «Il direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia» *con le seguenti:* «Ogni sei mesi l'Agenzia è tenuta a trasmettere al Parlamento una relazione dettagliata sulla consistenza e lo stato dei beni e sulle problematiche insorte in relazione alla gestione dei beni sequestrati e confiscati».

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo la lettera* b) *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* predispone studi di fattibilità e piani di impresa al fine di rendere ottimale la collocazione dei beni confiscati, sia prodotti che servizi, sul mercato»;

2) dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«*f-bis)* coadiuva l'ente locale, anche dopo l'assegnazione, nella fase di effettivo riutilizzo sociale del patrimonio confiscato»;

3) dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«*h-bis)* consulta e valorizza gli organismi e le associazioni di carattere nazionale e regionale, con acclarata esperienza in materia di antimafia istituzionale e sociale, in qualità di orientatori e facilitatori nella gestione ed amministrazione dei beni confiscati».

Al comma 5, sostituire le parole: «possono essere chiamati» *con le seguenti:* «devono essere chiamati».

3.3
D'ALIA
Ritirato

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «Il direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia» *con le seguenti:* «Il direttore presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia e riferisce altresì periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia sulle questioni di loro diretta competenza».

3.4
GALPERTI, DELLA MONICA, ADAMO, ARMATO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GARRAFFA, INCOSTANTE, LATORRE, LUMIA, MARITATI, SERRA
Ritirato

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «può avvalersi» *con le seguenti:* «si avvale».

3.5
DELLA MONICA, ADAMO, ARMATO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LATORRE, LUMIA, MARITATI, SERRA
Ritirato

Al comma 4, lettera d)*, sopprimere le parole:* «, anche in deroga agli strumenti urbanistici».

3.6
DELLA MONICA, ADAMO, ARMATO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LATORRE, LUMIA, MARITATI, SERRA
Ritirato

Al comma 4, lettera i) *sopprimere la parola:* «eventuale».

3.7

DELLA MONICA, ADAMO, ARMATO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LATORRE, LUMIA, MARITATI, SERRA

Ritirato

Al comma 4, lettera l)*, aggiungere, in fine, le parole:* «e un regolamento per le procedure di amministrazione, gestione e destinazione dei beni confiscati».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 4.

(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all'articolo 10:

a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia;

b) la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati;

c) i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nonché le modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l'Agenzia e l'autorità giudiziaria.

2. Ai fini dell'amministrazione e della custodia dei beni confiscati di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *d)* ed *e)*, i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio sono disciplinati mediante apposita convenzione non onerosa avente ad oggetto, in particolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi, nonché l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio.

3. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento, ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 1, l'Agenzia per l'assolvimento dei suoi compiti può avvalersi di altre ammi-

nistrazioni ovvero enti pubblici, ivi incluse le Agenzie fiscali, sulla base di apposite convenzioni non onerose.

4. L'Agenzia è inserita nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

4.1

D'ALIA

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione» *con le seguenti:* «dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione».

4.3

INCOSTANTE, ADAMO, ARMATO, DELLA MONICA

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «Pubblica amministrazione e l'innovazione» *inserire le seguenti:* «e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti».

4.2

D'ALIA

Ritirato

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «per il funzionamento dell'Agenzia» *inserire le seguenti:* «, nonché l'istituzione di uffici territoriali dell'Agenzia presso ogni città sede di Corte di Appello».

4.4

DELLA MONICA, ADAMO, ARMATO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LATORRE, LUMIA, MARITATI, SERRA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera c) *aggiungere la seguente:*

«c-*bis)*. Le modalità di quantificazione, trasferimento, utilizzo delle somme destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della presente legge.».

4.5

MARITATI, DELLA MONICA, ADAMO, ARMATO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LATORRE, LUMIA, SERRA

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di organizzazione, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera *l)*, i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio per l'amministrazione e la custodia del beni confiscati, di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *d)* ed *e)*, sono disciplinati mediante apposita convenzione. Nel definire la pianta organica dell'Agenzia, il regolamento specifica le modalità per il trasferimento del personale dell'Agenzia del demanio che opera nelle strutture della direzione e delle filiali specificamente deputate all'amministrazione e gestione dei beni confiscati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono definite le modalità per il trasferimento allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno dei fondi attualmente stanziati per la copertura degli oneri di gestione, inclusi quelli del personale, connessi all'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati».

4.6

DELLA MONICA, ADAMO, ARMATO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LATORRE, LUMIA, MARITATI, SERRA

Ritirato

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Lo schema del regolamento o dei regolamenti è trasmesso alle Camere ai fini della formulazione dei pareri da parte delle Commissioni

competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo parere.».

4.7
ARMATO, INCOSTANTE, ADAMO
Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «può avvalersi» *con le seguenti:* «deve avvalersi».

4.8
MARITATI, DELLA MONICA, ADAMO, ARMATO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LATORRE, LUMIA, SERRA
Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «apposite convenzioni» *sopprimere le seguenti:* «non onerose»

4.9
DELLA MONICA, ADAMO, ARMATO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LATORRE, LUMIA, MARITATI, SERRA
Ritirato

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al finanziamento dell'attività, dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia si provvede destinando prevalentemente e preferibilmente risorse provenienti dalla gestione, dall'impiego e dalla vendita di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e nel corso del procedimento di prevenzione».

4.10
D'ALIA
Ritirato

Dopo il comma 4 agggiungere il seguente:

«5. Al finanziamento dell'attività, dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia, si provvede destinando prevalentemente e preferibilmente risorse provenienti dalla gestione, dall'impiego e dalla vendita di

beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e nel corso del procedimento di prevenzione».

G4.100

VIZZINI, BIANCO (*)

Non posto in votazione (**)

Il Senato,

visto il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati l'11 marzo 2010 e trasmesso al Senato della Repubblica il 15 marzo 2010 relativo alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

premesso che nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, all'articolo 4, comma 1, è stato tra l'altro previsto che l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia sia disciplinato con apposito regolamento entro il limite di spesa di cui all'articolo 10;

considerato che il suddetto limite di spesa appare fondato sulle esigenze di contenimento della spesa pubblica più che su valutazioni analitiche in merito agli effettivi costi da sostenere per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge;

ritenuto necessario che l'Agenzia sia organizzata e strutturata, non con l'astratto riferimento ad un limite di spesa pubblica, ma in conseguenza di una approfondita e completa analisi di organizzazione da effettuarsi da specialisti e/o istituti di ricerca sulla base di criteri oggettivi riferiti agli obiettivi e alle funzioni previste dalla legge istitutiva dell'Agenzia medesima,

impegna il Governo:

a intraprendere le opportune iniziative affinché il prescritto regolamento per la disciplina dell'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata sia preceduto da una approfondita e completa analisi di organizzazione da effettuarsi da specialisti e/o istituti di ricerca sulla base di criteri oggettivi riferiti agli obiettivi e alle funzioni previste dalla legge istitutiva dell'Agenzia medesima.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Berselli e Casson.

(**) Accolto dal Governo come raccomandazione.

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 5.

(Disposizioni sull'attività dell'Agenzia e rapporti con l'autorità giudiziaria)

1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all'articolo 2-*ter*, quinto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i beni immobili sequestrati in quota indivisa, o gravati da diritti reali di godimento o di garanzia, i titolari dei diritti stessi possono intervenire nel procedimento con le medesime modalità al fine dell'accertamento di tali diritti, nonché della loro buona fede e dell'inconsapevole affidamento nella loro acquisizione. Con la decisione di confisca, il tribunale può, con il consenso dell'amministrazione interessata, determinare la somma spettante per la liberazione degli immobili dai gravami ai soggetti per i quali siano state accertate le predette condizioni. Si applicano le disposizioni per gli indennizzi relativi alle espropriazioni per pubblica utilità. Le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo trovano applicazione nei limiti delle risorse disponibili per tale finalità a legislazione vigente»;

a) l'articolo 2-*sexies* è sostituito dal seguente:

«Art. 2-*sexies*. – *1*. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore.

2. L'amministratore è scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata promuove le intese con l'autorità giudiziaria per assicurare, attraverso criteri di trasparenza, la rotazione degli incarichi degli amministratori, la corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, nonché la pubblicità dei compensi percepiti, secondo modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare emanato dal Ministro dell'interno e dal Ministro della giustizia.

3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di ausiliario o di collaboratore dell'amministratore giudiziario.

4. Il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste. Egli può altresì autorizzare l'amministratore a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite.

5. Fino al decreto di confisca di primo grado l'Agenzia coadiuva l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato. A tal fine l'Agenzia propone al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. L'Agenzia può chiedere al tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi possono recare pregiudizio alla destinazione o all'assegnazione del bene.

6. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria.

7. Dopo il decreto di confisca di primo grado, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, la quale può avvalersi di uno o più coadiutori. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata annuale, salvo che non intervenga revoca espressa, ed è rinnovabile tacitamente. L'incarico può essere conferito all'amministratore giudiziario designato dal tribunale. In caso di mancato conferimento dell'incarico all'amministratore già nominato, il tribunale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 2-*octies* e all'approvazione di un conto provvisorio. L'Agenzia può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite secondo le modalità previste per l'amministratore giudiziario.

8. L'amministratore viene immesso nel possesso dei beni sequestrati, ove occorre, per mezzo della polizia giudiziaria. L'amministratore ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi.

9. Entro sei mesi dal decreto di confisca di primo grado, al fine di facilitare le richieste di utilizzo da parte degli aventi diritto, l'Agenzia pubblica nel proprio sito *internet* l'elenco dei beni immobili oggetto del provvedimento.

10. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, il tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Egli deve presentare al tribunale, entro sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonché sullo stato dell'attività aziendale. Il tribunale, sentiti l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.

11. L'amministratore, con la frequenza stabilita dal giudice delegato, presenta relazioni periodiche sull'amministrazione, che trasmette anche all'Agenzia.

12. L'amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione.

13. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 2-*octies*, in quanto applicabili.

14. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte della società Equitalia Spa o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o società disposto ai sensi della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario. È conseguentemente sospeso il decorso dei relativi termini di prescrizione.

15. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile»;

b) l'articolo 2-*septies* è sostituito dal seguente:

«Art. 2-*septies*. – *1*. L'amministratore non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi senza autorizzazione scritta del giudice delegato. Nei casi in cui l'amministrazione è affidata all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, la stessa richiede al giudice delegato il nulla osta al compimento degli atti di cui al primo periodo.

2. L'amministratore deve presentare al giudice delegato e all'Agenzia, entro un mese dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni sequestrati e successivamente, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, esibendo, se richiesto, i documenti giustificativi; deve altresì segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni, che potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione.

3. L'amministratore deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio e, in caso di inosservanza dei suoi doveri o di incapacità, può in ogni tempo essere revocato, previa audizione, dal tribunale, su proposta del giudice delegato o dell'Agenzia, o d'ufficio.

4. Nel caso di trasferimento fuori della residenza, all'amministratore spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per il dirigente superiore»;

c) l'articolo 2-*octies* è sostituito dal seguente:

«Art. 2-*octies*. – *1*. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore o dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate o comunque nella disponibilità del procedimento.

2. Se dalla gestione dei beni sequestrati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro.

3. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario o all'Agenzia, per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e quelle di cui al comma 4 dell'articolo 2-*septies* sono inserite nel conto della gestione; qualora le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto a recupero. Se il sequestro è revocato, le somme suddette sono poste a carico dello Stato.

4. La determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui al comma 4 dell'articolo 2-*septies*, nonché il rimborso delle spese di cui al comma 3 del presente articolo, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine con la quale furono condotte le operazioni di amministrazione, delle tariffe professionali o locali e degli usi.

5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi il tribunale concede, su richiesta dell'amministratore e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale. Il tribunale dispone in merito agli adempimenti richiesti entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.

6. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati all'amministratore mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria e all'Agenzia per via telematica.

7. Entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso, l'amministratore o l'Agenzia può proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte d'appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente, entro quindici giorni dal deposito del ricorso»;

d) all'articolo 2-*nonies*:

01) al comma 1, secondo periodo, le parole da: «del territorio» fino a: «nella provincia» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia del demanio competente per territorio in relazione al luogo»;

1) al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «nonché» sono inserite le seguenti: «all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e», dopo la parola: «prefetto» sono inserite le seguenti: «territorialmente competente» e le parole «e al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno» sono soppresse;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2*. Dopo la confisca, l'amministratore di cui all'articolo 2-*sexies*, se confermato, prosegue la propria attività sotto la direzione dell'Agenzia. L'amministratore può essere revocato in ogni tempo, ai sensi dell'articolo 2-*septies*, sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione, o sino a quando è data attuazione al provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 2-*decies*»;

3) al comma 3, le parole: «L'amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia» e le parole: «del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia del demanio competente per territorio»;

e) all'articolo 2-*decies*:

1) i commi 1 e 2 sono sostituti dai seguenti:

«*1*. La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, sulla base della stima del valore risultante dalla relazione di cui all'articolo 2-*septies*, comma 2, e da altri atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dall'Agenzia una nuova stima.

2. L'Agenzia provvede entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2-*nonies*, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse, all'adozione del provvedimento di destinazione. Anche prima dell'adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile.»;

2) il comma 3 è abrogato;

f) all'articolo 2-*undecies*:

1) al comma 1:

1.1) nell'alinea, le parole: «L'amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata»;

1.2) alla lettera *b)*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Se la procedura di vendita è antieconomica l'Agenzia dispone la cessione gratuita o la distruzione del bene.»;

2) al comma 2, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato. L'elenco, reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei princìpi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi»;

3) al comma 2, lettera *c)*, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.»;

4) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

«*2*-bis. I beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. L'avviso di vendita è pubblicato nel sito *internet* dell'Agenzia, e dell'avvenuta pubblicazione viene data altresì notizia nei siti *internet* dell'Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia interessata. La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell'articolo

2-*decies*, comma 1. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano all'Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al terzo periodo, il prezzo minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 2-*ter* e 2-*quater* del presente articolo, la vendita è effettuata agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico e alle fondazioni bancarie. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. L'Agenzia richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, da esprimere sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita»;

4-*bis)* al comma 2-*quater,* le parole: «Gli enti locali ove sono ubicati i beni destinati alla vendita ai sensi del comma 2-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti territoriali» e le parole: «ai sensi del comma 4» sono soppresse;

5) al comma 3:

5.1) all'alinea, le parole: «e destinati» sono sostituite dalle seguenti: «e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative»;

5.1-*bis*) alla lettera *a)*, le parole: «previa valutazione del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze,» sono soppresse;

5.2) alla lettera *b)*, le parole: «del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «eseguita dall'Agenzia» e le parole: «da parte del Ministero delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «da parte dell'Agenzia»;

6) al primo periodo del comma 3-*bis*:

6.1) le parole: «I beni mobili iscritti in pubblici registri» sono sostituite dalle seguenti: «I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri»;

6.2) dopo le parole: «essere affidati» sono inserite le seguenti: «all'Agenzia o»;

6-*bis)* il secondo periodo del comma 3-*bis* è soppresso;

7) il comma 4 è abrogato;

8) al comma 6, le parole: «L'amministrazione delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia» e le parole da: «del compe-

tente» fino a: «medesimo Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia del demanio competente per territorio»;

g) all'articolo 2-*duodecies*, comma 4, le parole: «dei beni sequestrati e confiscati.» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni sequestrati e confiscati, nonché la trasmissione dei medesimi dati all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.».

2. All'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente: «*4*-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dagli articoli 2-*quater* e da 2-*sexies* a 2-*duodecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni, adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi. Le medesime disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche ai casi di sequestro e confisca di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale. In tali casi il tribunale nomina un amministratore. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

5.1

DELLA MONICA, ADAMO, ARMATO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LATORRE, LUMIA, MARITATI, SERRA

Ritirato

Al comma 1 lettera a)*, capoverso* «Art. 2-*sexies*», *sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Dopo la confisca definitiva l'amministrazione dei beni è affidata all'Agenzia, la quale può avvalersi di uno o più coadiutori, quando non sia possibile avvalersi per gli stessi fini di personale dell'Agenzia o di altre amministrazioni pubbliche. L'Agenzia può farsi coadiuvare sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite secondo le modalità previste per l'amministratore giudiziario, quando non sia possibile

avvalersi per gli stessi fini di personale dell'Agenzia o di altre amministrazioni pubbliche».

5.2
DELLA MONICA, MARITATI, ADAMO, ARMATO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LATORRE, LUMIA, SERRA
Ritirato

Al comma 1 lettera a)*, capoverso* «Art. 2-*sexies*», *al comma 7, apportare le seguenti:*

1) *dopo le parole:* «uno o più coadiutori» *sono aggiunte le seguenti:* «, quando non sia possibile avvalersi per gli stessi fini di personale dell'Agenzia o di altre amministrazioni pubbliche»;

2) *dopo le parole:* «da tecnici o da altre persone retribuite secondo le modalità previste per l'amministratore giudiziario» *sono aggiunte le parole:* «, quando non sia possibile avvalersi per gli stessi fini di personale dell'Agenzia o di altre amministrazioni pubbliche».

5.15
D'ALIA
Ritirato

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «Art. 2-*sexies*», *al comma 7, apportare, le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole: «uno o più coadiutori» sono aggiunte le seguenti: «, quando non sia possibile avvalersi per gli stessi fini di personale dell'Agenzia o di altre amministrazioni pubbliche»;

b) e, dopo le parole: «da tecnici o da altre persone retribuite secondo le modialità previste per l'amministratore giudiziario» sono aggiunte le altre: «, quando non sia possibile avvalersi per gli stessi fini di personale dell'Agenzia o di altre amministrazioni pubbliche».

5.3
DELLA MONICA, ADAMO, ARMATO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LATORRE, LUMIA, MARITATI, SERRA
Ritirato

Al comma 1, lettera a) *capoverso* «Art. 2-*sexies*», *al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le parti della relazione ritenute dall'amministratore suscettibili di interesse per ulteriori indagini sono tra-

smesse al solo giudice delegato che le comunicate all'Agenzia al termine delle esigenze di tutela della procedura».

5.4

DELLA MONICA, ADAMO, ARMATO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LATORRE, LUMIA, MARITATI, SERRA

Ritirato

Al comma 1 lettera a)*, capoverso* «Art. 2-*sexies*»*, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-*bis*. I procedimenti di espropriazione immobiliare aventi ad oggetto gli immobili sequestrati, per i quali non sia ancora intervenuto il decreto di assegnazione o trasferimento, sono sospesi e, nel caso di confisca, sono estinti. L'amministratore giudiziario, eseguito il sequestro ed accertata l'esistenza di un procedimento di espropriazione immobiliare, ne dà comunicazione al giudice delegato ed al giudice dell'esecuzione. Quest'ultimo adotta i provvedimenti conseguenziali. I credi tori procedenti sono chiamati, con decreto motivato, dal. tribunale e possono intervenire nel procedimento ai sensi del comma 1.».

5.5

DELLA MONICA, ADAMO, ARMATO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LATORRE, LUMIA, MARITATI, SERRA

Ritirato

Al comma 1, lettera d)*, premettere al numero 01) il seguente:*

«01). Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "I beni confiscati sono devoluti allo Stato" inserire le seguenti: "senza gravami di alcuna natura"».

5.100

SERAFINI Anna Maria, DELLA MONICA

Ritirato

Al comma 1, lettera f)*, sono apportate le seguenti modificazioni:*

al numero 2) premettere il seguente numero: «02) al comma 2, lettera *a)*, le parole: "di ordine pubblico e di protezione civile" sono sostituite dalle seguenti: "di ordine pubblico, protezione civile e tutela dei minori"»;

il numero 4) è sostituito dal seguente: «i commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* sono abrogati»;

dopo il numero 7), inserire il seguente: «7-*bis*) al comma 5, le parole: "per l'edilizia scolastica e per l'informatizzazione del processo" sono sostituite dalle seguenti: "per l'edilizia scolastica, l'informatizzazione del processo e la tutela dei minori"».

5.200

SERAFINI Anna Maria

Ritirato

Al comma 1, lettera f)*, numero 2), alla lettera* b)*, ivi richiamata, dopo le parole:* «successive modificazioni» *inserire il seguente periodo:* «Lo Stato prevede gli incentivi fiscali opportuni agli enti assegnatari che svolgono attività sui beni.».

5.6

LUMIA, DELLA MONICA, ARMATO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA SETA, FERRANTE, GALPERTI, GARRAFFA, LATORRE, MARITATI, SERRA

Ritirato

Al comma 1, lettera f)*, numero 4), capoverso* «2-*bis*» *sostituire le parole:* «cinque anni» *con le seguenti:* «sette anni».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera g) *con la seguente:*

g) All'articolo 2-*duodecies*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le somme ricavate ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-*undecies*, lettere *b)* e *c)*, e i proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione di beni aziendali di cui al comma 3 del medesimo articolo 2-*undecies*, affluiscono in due fondi, nella misura del 50 per cento per ciascun fondo, istituiti presso l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

2. Un Fondo di garanzia a favore dei soggetti di cui al comma 2, lettera *b)*, dell'articolo 2-*undecies*, per consentire loro l'accesso al credito per la realizzazione di progetti volti al risanamento o al miglioramento dei beni immobili confiscati assegnati in concessione.

3. Un Fondo-per il risarcimento dei danni a favore dei soggetti assegnatari dei beni confiscati che siano stati vittime di atti intimidatori attra-

verso la distruzione o la sottrazione anche di beni strumentali alla gestione degli stessi beni confiscati.

3-*bis*. Il direttore dell'Agenzia è competente a disporre sulle richieste di autorizzazione al contributo previa delibera del Consiglio direttivo»;

2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Gli enti territoriali di cui all'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera *b)*, provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti che viene periodicamente aggiornato. L'elenco reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni, nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario, gli estremi, l'oggetto, la durata dell'atto di concessione».

5.7

ARMATO, INCOSTANTE, ADAMO, DELLA MONICA

Ritirato

Al comma 1, lettera f)*, numero 4), capoverso* «Art. 2- *sostituire le parole:* «al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio» *con le seguenti:* «al Prefetto territorialmente competente parere obbligatorio e vincolante per la destinazione dei beni confiscati».

5.8

GHEDINI, DELLA MONICA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera f)*, inserire la seguente:*

f-bis) all'articolo 2-*undecies*, i commi 5 e 5-*bis* sono sostituiti dal seguente:

«5. Le somme versate all'ufficio del registro ai sensi del comma 1, lettere *a) b)* e *c)*, e i proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni aziendali, di cui al comma 3 affluiscono in un fondo di garanzia a favore dei soggetti di cui al comma 2 lettera *b)* per consentime l'accesso al credito per la realizzazione di progetti volti al risanamento e/o al miglioramento dei beni immobili confiscati concessi; il Direttore dell'Agenzia, previa delibera del Consiglio direttivo dispone sulle richieste di contributi».

5.9

MARITATI, DELLA MONICA, ADAMO, ARMATO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LATORRE, LUMIA, SERRA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera f)*, inserire la seguente:*

«*f*-bis) all'articolo 2-*undecies*, comma 3, lettera *a)* dopo la parola: "confiscata" sono aggiunte le parole: "ovvero all'affitto a titolo gratuito, con provvedimento del direttore dell'Agenzia, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni"».

5.10

GHEDINI, DELLA MONICA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera f)*, inserire la seguente lettera:*

«*f*-bis) all'articolo 2-*undecies*, comma 3 sostituire la lettera *b)* con la seguente:

"*b)* all'affitto a titolo gratuito, con provvedimento dell'Agenzia, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni";».

5.11

GHEDINI

Ritirato e trasformato nell'odg G5.11

Al comma 1, dopo la lettera g)*, aggiungere la seguente:*

«*g*-bis) all'articolo 2-*duodecies* sopprimere i commi 1, 2, 3 e 5».

G5.11 (già em. 5.11)

GHEDINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

la presente legge che istituisce l'Agenzia per la gestione dei beni confiscati alla mafia è stata ampiamente modificata alla Camera dei depu-

tati, contribuendo a precisare e a migliorare sensibilmente il testo del decreto-legge;

permangono tuttavia alcuni punti problematici in riferimento ai numerosi interventi normativi che hanno riguardato in questi anni la legge 31 maggio 1965, n. 575 recante disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere. Tale legge è stata modificata dalla n. 646 del 1982 (cd. legge Rognoni-La Torre), contenente la disciplina delle misure di prevenzione patrimoniali; dalla legge n. 109 del 1996, con la finalità di una più razionale amministrazione dei beni confiscati ed una più puntuale destinazione degli stessi a fini istituzionali e sociali. Da ultimo, sulla materia è intervenuto prima il decreto-legge n. 92 del 2008, che ha modificato gli stessi presupposti per l'applicazione della misura quindi dalla legge cd. sicurezza n. 94 del 2009;

questa ingente stratificazione normativa ha prodotto una disciplina legislativa particolarmente complessa, nella quale sì riscontrano alcune incongruenze, con particolare riferimento alla composizione e gestione delle risorse finanziarie acquisite al bilancio dello Stato dall'attività di sequestro e confisca ed alla loro destinazione; si riscontrano, inoltre, articoli di legge formalmente in vigore ma di fatto non più operativi, come ad esempio sui commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2-*duodecies*, della legge 31 maggio 1965, n. 575, che pur avendo perso la loro operatività da più di dieci anni sono ancora formalmente in vigore,

impegna il Governo a procedere al riordino della disciplina, armonizzando le disposizioni vigenti e avendo cura di individuare in maniera chiara ed inequivoca i flussi finanziari afferenti al bilancio dello Stato dalle attività di sequestro e confisca, la destinazione di tali risorse e la loro accessibilità.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

5.12

DELLA MONICA, ADAMO, ARMATO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LATORRE, LUMIA, MARITATI, SERRA

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Dopo l'articolo 3-*quinquies* è aggiunto il seguente:

"Art. 3-*sexies*. 1. È assicurata la priorità assoluta nella trattazione e nella formazione dei ruoli di udienza:

a) dei procedimenti previsti dalla presente legge;

b) dei procedimenti previsti dalla legge 22 maggio 1975, n. 152;

c) dei procedimenti aventi ad oggetto le proposte di applicazione di misure patrimoni ali ai sensi degli articoli 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e 1, numeri *1)* e *2)* della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

2. I dirigenti dei tribunali avente sede nel capoluogo di provincia e delle Corti d'appello adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la trattazione e definizione prioritaria dei procedimenti previsti dal comma 1 e il rispetto dei termini previsti. I provvedimenti sono tempestivamente comunicati al Consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro della giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sulla trattazione prioritaria, sulla durata e sul rispetto dei termini dei procedimenti di cui alla presente legge. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere le valutazioni effettuate ai sensi del presente comma.

3. Anche al fine di dare attuazione a quanto disposto dai commi 1 e 2, presso gli uffici giudicanti indicati al comma 2 sono individuati, osservato il procedimento di cui all'articolo 7-*bis*, commi 1 e 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, i collegi giudicanti o le sezioni che trattano in via esclusiva o prevalente i procedimenti previsti dalla presente legge, dalla legge 22 maggio 1975, n. 152, e dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423».

5.14

DELLA MONICA, ADAMO, ARMATO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LATORRE, LUMIA, MARITATI, SERRA

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 2878, primo comma, del codice civile è aggiunto, infine il seguente numero:

"8) con la confisca definitiva ordinata dal giudice penale ovvero ai sensi della legge 31 maggio 1965 n. 575".».

G5.100

BIANCO, VIZZINI (*)

Non posto in votazione (**)

Il Senato,

Visto il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati l'11 marzo 2010 e trasmesso al Senato della Repubblica il 15 marzo 2010 relativo alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

premesso che nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati (all'articolo 5, comma 1, lettera *f)*, numero *5)* è stato previsto che beni aziendali, mantenuti al patrimonio dello Stato, vengano destinati con provvedimento della predetta Agenzia, che ne disciplina le modalità operative con riferimento ai soli istituti dell'affitto, della vendita e della liquidazione;

ritenuto necessario prevedere la possibilità di destinare, a titolo gratuito e senza oneri per lo Stato, i beni aziendali al patrimonio delle Regioni competenti per territorio che lo richiedano per finalità sociali o di protezione dei livelli occupazioni;

impegna il Governo:

a intraprendere le opportune iniziative legislative per integrare l'articolo 2-*undecies*, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 375, nel senso di prevedere che i beni aziendali confiscati definitivamente alla criminalità organizzata possano anche essere ceduti, a titolo gratuito e senza oneri per lo Stato, al patrimonio degli enti territoriali competenti che lo richiedano per finalità sociali o di protezione dei livelli occupazionali.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Berselli e Casson.
(**) Accolto dal Governo.

G5.101

VICARI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata»,

premesso che:

in alcune zone del territorio siciliano, in particolare nella provincia di Palermo, molti beni confiscati alla criminalità organizzata sono stati concessi in affitto a soggetti privati che, con regolare contratto, hanno avviato attività commerciali che risultano essere, per le famiglie dei titolare, l'unica fonte di sostentamento e di reddito,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata di cui all'articolo 1 del decreto-legge, conceda ai privati, titolari dei suddetti contratti di locazione da una data antecedente alla confisca, di proseguire nel rapporto contrattuale avviato ed eventualmente di poter concorrere all'acquisto dei beni in cui essi svolgono la loro attività.

G5.101 (testo 2)

VICARI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata»,

premesso che:

in alcune zone del territorio siciliano, in particolare nella provincia di Palermo, molti beni confiscati alla criminalità organizzata sono stati concessi in affitto a soggetti privati che, con regolare contratto, hanno avviato attività commerciali che risultano essere, per le famiglie dei titolare, l'unica fonte di sostentamento e di reddito,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata di cui all'articolo 1 del decreto-legge, conceda ai privati, titolari dei suddetti contratti di locazione da una data antecedente alla confisca, di proseguire nel rapporto contrattuale avviato.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e al codice penale)

1. All'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole: «alla camorra» sono inserite le seguenti: «, alla 'ndrangheta».

2. All'articolo 416-*bis*, ottavo comma, del codice penale, dopo le parole: «alla camorra» sono inserite le seguenti: «, alla 'ndrangheta».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.1

LUMIA, DELLA MONICA, ARMATO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LATORRE, MARITATI, SERRA

Ritirato

*Dopo l'***articolo 6***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 416-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: "da cinque a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "da venti a venticinque anni";

2) al secondo comma, le parole: "da sette a dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da ventitre a ventotto anni";

3) al quarto comma, le parole: "da sette a quindici" sono sostituite dalle seguenti: "da ventitre a ventinove" e le parole: "da dieci a ventiquattro" sono sostituite dalle seguenti: "da venticinque a trenta";

b) all'articolo 416-*ter* del codice penale, dopo le parole: "di denaro" sono aggiunte in fine le seguenti: "ovvero della prestazione di altra utilità";

c) all'articolo 629 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: "da cinque a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065" sono sostituite dalle seguenti: "da venti a venticinque anni e con la multa da 1.000 a 4.000 euro";

2) al secondo comma, le parole: "da sei a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098" sono sostituite dalle seguenti: "da venticinque a trenta anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000";

d) all'articolo 644, le parole: "da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000" sono sostituite dalle seguenti: "da dieci a venticinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 60.000"».

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 7.

(Disciplina transitoria)

1. Nella fase di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto:

a) la dotazione organica dell'Agenzia è determinata, con provvedimento del Direttore, in trenta unità, ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali. Il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, dagli enti territoriali, è assegnato all'Agenzia, anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza;

b) il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia.

2. A decorrere dalla nomina di cui all'articolo 2, comma 2, cessa l'attività del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali e vengono contestualmente trasferite le funzioni e le risorse strumentali e finanziarie già attribuite allo stesso Commissario, nonché, nell'ambito del contingente indicato al comma 1, lettera *a)*, le risorse umane, che restano nella medesima posizione già occupata presso il Commissario. L'Agenzia subentra nelle convenzioni, nei protocolli e nei contratti di collaborazione stipulati dal Com-

missario straordinario. L'Agenzia, nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 10, può avvalersi di esperti e collaboratori esterni.

3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti previsti dall'articolo 4, ai procedimenti di cui all'articolo 1, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette disposizioni si applicano anche ai procedimenti, di cui al medesimo articolo 1, comma 3, lettere *b)* e *c)*, pendenti alla stessa data.

3-*bis*. Al fine di programmare l'assegnazione e la destinazione dei beni oggetto dei procedimenti di cui al comma 3, il giudice delegato ovvero il giudice che procede comunica tempestivamente all'Agenzia i dati relativi ai detti procedimenti e impartisce all'amministratore giudiziario le disposizioni necessarie. L'Agenzia può avanzare proposte al giudice per la migliore utilizzazione del bene ai fini della sua successiva destinazione.

3-*ter*. Qualora gli enti territoriali in cui ricadono i beni confiscati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano già presentato una manifestazione d'interesse al prefetto per le finalità di cui all'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera *b)*, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, l'Agenzia procede alla definizione e al compimento del trasferimento di tali beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. Qualora non si sia rilevata possibile la cessione dell'intera azienda e gli enti territoriali di cui all'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera *b)*, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, manifestino interesse all'assegnazione dei soli beni immobili dell'azienda e ne facciano richiesta, l'Agenzia può procedere, valutati i profili occupazionali, alla liquidazione della stessa prevedendo l'estromissione dei beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. Le spese necessarie alla liquidazione dei beni aziendali residui rispetto all'estromissione dei beni immobili assegnati agli enti territoriali sono poste a carico degli stessi enti richiedenti. Qualora dalla liquidazione derivi un attivo, questo è versato direttamente allo Stato.

EMENDAMENTI

7.1
D'ALIA
Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Fino all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 4, comma 1:

a) la dotazione organica dell'Agenzia è determinata, con provvedimento del Direttore, in ottanta unità, ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali, che non possono superare il quindici per

cento della complessiva dotazione organica. Il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, dagli enti territoriali, è assegnato all'Agenzia, anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza;

b) il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia, quando non sia possibile avvalersi per gli stessi fini di personale di amministrazioni pubbliche in posizione di comando o di distacco».

7.2
D'ALIA
Ritirato

Al comma 1., dopo le parole: «può avvalersi di esperti e collaboratori esterni» *sono aggiunte le parole:* «quando non sia possibile avvalersi per gli stessi fini di personale di amministrazioni pubbliche in posizione di comando o di distacco».

7.200 (*già* 5.13)
DELLA MONICA, ADAMO, ARMATO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LATORRE, LUMIA, MARITATI, SERRA
Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «può avvalersi di esperti e collaboratori esterni» *aggiungere le seguenti:* «quando non sia possibile avvalersi per gli stessi fini di personale di amministrazioni pubbliche in posizione di comando o di distacco».

ARTICOLI 8 E 9 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 8.

(Rappresentanza in giudizio)

1. All'Agenzia si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche nella rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato

e nell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Articolo 9.

(Foro esclusivo)

1. Per tutte le controversie attribuite alla cognizione del giudice amministrativo derivanti dall'applicazione del presente decreto, ivi incluse quelle cautelari, è competente il tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio.

2. Nelle controversie di cui al comma 1, l'Agenzia è domiciliata presso l'Avvocatura generale dello Stato.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 9

9.0.1
GHEDINI, DELLA MONICA
Ritirato

*Dopo l'***articolo 9***, inserire i seguenti:*

«Art. 9-*bis*.

1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo di garanzia in favore dei soggetti privati assegnatari di beni immobili o aziendali confiscati alle organizzazioni criminali, ai sensi dell'articolo 2-*ter* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, i quali operino nel settore agricolo, di seguito denominato «Fondo».

2. Il Fondo è finalizzato a fornire garanzie nell'interesse dei soggetti di cui al comma 1, per la realizzazione di investimenti produttivi sui beni loro assegnati in seguito a provvedimenti di confisca, nonché a risarcire gli stessi assegnatari dei danni arrecati ai beni immobili o aziendali, alle colture ovvero agli animali di pertinenza dei medesimi beni, in seguito a fatti illeciti da chiunque commessi.

3. Le finalità di cui al comma 2 sono perseguite attraverso le distinte sezioni del Fondo previste dagli articoli 9-*ter* e 9-*quater*.

4. Il Fondo opera per la durata di cinquanta anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità definite, con proprio regolamento, dall'organo di gestione previsto dall'articolo 9-*sexies*, conformemente ai criteri stabiliti dalla presente legge e dal decreto di cui all'articolo 9-*octies*.

Art. 9-*ter*.

1. La sezione garanzia del Fondo rilascia garanzie ad integrale copertura del costo di ricostruzione degli investimenti realizzati dai soggetti affidatari dei beni confiscati. Sono ammissibili alla garanzia gli investimenti finalizzati alla realizzazione di migliori e dei beni stessi ovvero alla realizzazione di impianti produttivi accessori o strumentali all'utilizzo aziendale dei beni stessi.

2. Le garanzie possono essere prestate direttamente dal Fondo ovvero attraverso i consorzi fidi di cui all'articolo 9-*septies*.

Art. 9-*quater*.

1. La sezione ricostituzione del Fondo eroga indennizzi in misura pari al 100 per cento dei danni di cui al comma 2 dell'articolo 9-*bis*.

2. Gli indennizzi di cui al comma 1 comprendono la perdita subita e il mancato guadagno, al netto della quota eventualmente coperta da assicurazione, e non possono essere erogati in misura superiore ad euro 2.000.000.

3. Ai fini dell'erogazione degli indennizzi di cui al comma 1, l'assegnatario danneggiato presenta, attraverso il proprio rappresentante legale, apposita istanza corredata da copia autentica della denuncia o della querela presentata all'autorità giudiziaria, in ordine agli illeciti subiti. L'istanza contiene altresì la valutazione del danno patrimoniale subito, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto assegnatario, nei modi previsti dall'articolo 2699 del codice civile, con l'indicazione distinta dei danni arrecati ai beni di proprietà pubblica e, rispettivamente, a quelli di proprietà dell'assegnatario o di terzi, di cui l'assegnatario medesimo abbia la disponibilità.

4. Entro un mese dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 3, è disposta l'erogazione dell'indennizzo ovvero, qualora non sussistano i presupposti previsti dai commi 2 e 3, è comunicata al proponente la decisione di rigetto dell'istanza.

5. L'indennizzo concesso non concorre alla formazione del reddito imponibile.

6. I soggetti che intendano usufruire degli indennizzi di cui al presente articolo, sono tenuti a versare al Fondo un contributo annuale, pari allo 0,01 per cento dell'importo richiesto a titolo indennitario.

Art. 9-*quinquies*.

1. A ciascuna delle sezioni del Fondo possono essere devoluti contributi volontari da parte di enti pubblici e privati, ivi compresi i Fondi mu-

tualistici per la promozione cooperativa di cui all'articolo Il della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni.

2. I contributi di cui al comma 1 si intendono effettuati in conto capitale e potranno essere restituiti agli enti erogatori soltanto alla scadenza del Fondo, in misura proporzionale alla consistenza dello stesso alla data di scioglimento.

3. Gli enti erogatori possono vincolare i rispettivi contributi al perseguimento, da parte del Fondo, di specifiche finalità ricomprese nella sua sfera di competenza.

Art. 9-*sexies*.

1. La gestione del Fondo è affidata ad un Comitato di gestione formato da tre rappresentanti rispettivamente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze; da quattro membri nominati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali su indicazione delle cooperative sociali di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché da tre membri, nominati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su indicazione degli enti pubblici e privati che abbiano devoluto al Fondo contributi volontari ai sensi dell'articolo 9-*quinquies*.

2. Ai membri del Comitato di cui al comma 1 non spetta alcun compenso per le attività di gestione del Fondo.

Art. 9-*septies*.

1. I confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, operanti a livello regionale, iscritti all'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e crediti zia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, possono costituire speciali fondi, separati dai fondi rischi ordinari e destinati alle finalità di cui all'articolo 9-*ter*.

2. Ai confidi di cui al comma l possono essere attribuite risorse patrimoniali, nelle forme previste dai rispettivi statuti, a valere sulla dotazione prevista dalla presente legge.

3. L'ammontare delle risorse del Fondo attribuite ai confidi di cui al comma l, le relative modalità di utilizzo, l'individuazione dei beneficiari e le regole di rendicontazione, sono stabilite dal Comitato di gestione del Fondo in conformità con quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 9-*octies*.

Art. 9-*octies*.

1. La prima dotazione corrisposta al Fondo è pari a euro 5.000.000.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le cooperative sociali di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto recante le modalità di funzionamento del Fondo.

Art. 9-*nonies*.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 9-*octies*, comma 1, valutato in euro 5.000.000, si provvede mediante modificazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro annui».

9.0.2

GHEDINI, DELLA MONICA

Ritirato

*Dopo l'***articolo 9***, inserire i seguenti:*

«Art. 9-*bis*.

1. Un attuazione della disposizione di cui all'articolo 3, comma 4-*bis* del decreto legge 10 febbraio 2009 convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a impegnare le disponibilità della gestione separata, anche per il sostegno delle aziende confiscate alle organizzazioni criminali e di stampo mafioso, assegnate agli enti di cui alla legge n. 109 del 1996. Le Province possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzie fidejussorie riferite alle operazioni a favore delle aziende confiscate alle organizzazioni criminali e di stampo mafioso, assegnate agli enti di cui alla legge n. 109 del 1996. Gli interessi relativi alle stesse non impegnano il limite di cui all'articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. Le predette operazioni sono escluse dai vincoli per il patto di stabilità interno.

Art. 9-*ter*.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 9-*bis*, valutato in euro 35.000.000, si provvede mediante modificazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 35 milioni di euro annui».

9.0.3
GHEDINI, DELLA MONICA
Ritirato

*Dopo l'***articolo 9***, inserire i seguenti:*

Art. 9-*bis*.

1. A decorrere dall'anno 2010, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo per il finanziamento delle imprese confiscate alla organizzazioni criminali e di stampo mafioso, assegnate agli enti di cui alla legge n. 109 del 1996, finalizzato a sostenere lo *start-up* e la continuità operativa delle imprese medesime. Il fondo è alimentato con le liquidità confiscate alle organizzazioni medesime. I criteri e le modalità di intervento nonché la gestione del fondo sono regolamentate con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Presso il Ministero dello sviluppo economico, per la ricollocazione delle aziende identificate come beneficiarie ed assicurare il loro futuro operativo, viene costituito uno specifico Comitato competente a deliberare in materia nel quale sono nominati rappresentanti degli enti locali, dei sindacati e delle associazioni dei datori di lavoro.

Art. 9-*ter*.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 9-*bis*, valutato in euro 5.000.000, si provvede mediante modificazione a decorrere dalla

data di entrata in vigore della presente legge delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro annui».

9.0.4

GHEDINI, DELLA MONICA

Ritirato

*Dopo l'***articolo 9***, inserire i seguenti:*

Art. 9-*bis*.

1. Il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni viene esteso alle imprese confiscate alle organizzazioni criminali e di stampo mafioso, assegnate agli enti di cui alla legge n. 109 del 1996, secondo modalità, adottate dal Comitato previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, ed approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Art. 9-*ter*.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 9-*bis*, valutato in euro 15.000.000, si provvede mediante mudificazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 15 milioni di euro annui».

9.0.5

DELLA MONICA, ADAMO, ARMATO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LATORRE, LUMIA, MARITATI, SERRA

Ritirato

*Dopo l'***articolo 9***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Fondo per l'utilizzo dei beni confiscati)

1. Presso L'Agenzia è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per l'utilizzo dei beni confiscati", diretto alla gestione dei beni ed al sostegno finanziario delle attività dei soggetti destinatari ed alimentato da una quota pari al 10 per cento delle risorse risultanti dai versamenti al Fondo unico Giustizia di cui al decreto legge n. 143 del 2008, convertito in legge n. 181 del 2008, e successive modificazioni, provenienti dai sequestri e dalle confische di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *a)* e *b)* della presente legge, oltre che dalle somme ricavate in applicazione dell'articolo 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965 n. 575;».

9.0.6

INCOSTANTE, ARMATO, ADAMO

Ritirato

*Dopo l'***articolo 9***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

1. Il trenta per cento degli importi stanziati per il Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono destinati al riutilizzo dei beni confiscati».

9.0.7

INCOSTANTE, ARMATO, ADAMO, DELLA MONICA

Ritirato

*Dopo l'***articolo 9***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

1. Gli investimenti in conto capitale di regioni ed enti locali destinati a beni confiscati non vengono computati nei parametri per il calcolo del Patto di stabilità».

9.0.200

LUMIA, DELLA MONICA

Ritirato

*Dopo l'***articolo 9***, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

1. Per l'anno 2010, nel calcolo del saldo finanziario dei comuni, effettuato ai sensi del comma 5 dell'articolo 77 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono escluse le spese sostenute per la ristrutturazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, per la promozione dell'associazionismo anti *racket*».

Conseguentemente, dopo il comma 1 dell'articolo 10, aggiungere i seguenti:

«10-*bis*. Agli oneri di cui al comma 9-*bis*, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 4-*duodecies*.

10-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 75 milioni di euro per l'anno 2010».

ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 10.

(Disposizioni finanziarie)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'Agenzia, ivi compresi quelli relativi alle spese di personale di cui all'articolo 7, pari a 3,4 milioni di euro per l'anno 2010 e pari a 4,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede, quanto a 3,25 milioni di euro per l'anno 2010 e 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, nonché quanto a 150 mila euro per l'anno 2010 e 200 mila euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 11.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato B

Testo integrale della relazione orale del senatore Vizzini sul disegno di legge n. 2070

Il decreto-legge n. 4 del 2010, oggi all'esame dell'Assemblea del Senato, è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati all'unanimità ed è stato esaminato presso le Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia il 16 e il 18 marzo scorsi e nel corso di due sedute che hanno avuto luogo nella giornata odierna. Esso rappresenta soltanto l'ultimo di una lunga e articolata serie di interventi in materia di contrasto alla criminalità organizzata, adottati dal Governo di centrodestra in questi venti mesi. La lotta alle mafie e a tutte le altre forme di criminalità organizzata costituisce una delle priorità dell'azione governativa, come è testimoniato dalle molteplici misure in materia adottate dall'inizio della legislatura ad oggi. Desidero in questa autorevole sede richiamare, seppure in estrema sintesi, i molteplici provvedimenti adottati dalla maggioranza parlamentare nel corso di questi primi due anni di legislatura, in molte occasioni anche con il costruttivo e fecondo apporto dell'opposizione,

Ricordo che, tra i più importanti decreti adottati dal Governo Berlusconi all'inizio della legislatura, ha rivestito un ruolo centrale, per l'attuazione del programma, il decreto-legge n. 92 del 2008 in materia di sicurezza pubblica, poi convertito dal Parlamento con legge n. 125 del 2008. Tra le norme contenute nel decreto o introdotte in sede di conversione al Senato e alla Camera dei deputati, molte riguardavano la lotta alla criminalità organizzata. Penso alle disposizioni che hanno assicurato la trattazione prioritaria dei processi relativi a reati di particolare gravità, come pure le modifiche alla normativa antimafia in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali, tra cui ricordo l'introduzione di un istituto, la confisca per equivalente, che consente di aggredire i patrimoni finanziari, laddove non sia più possibile colpire i beni direttamente acquisiti a seguito di attività criminale. Il decreto n. 92 conteneva anche misure volte ad accrescere poteri e competenze dei procuratori distrettuali del circondario in cui dimora la persona sottoposta a procedimento, come pure disposizioni per consentire l'applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione dei singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale.

Con la legge n. 132 del 2008 è stata istituita, all'inizio della legislatura, la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali. Per la prima volta, è stato esteso l'oggetto dell'inchiesta e la conseguente competenza della Commissione, comprendendo anche le mafie straniere. Ciò consente alla Commissione antimafia di acquisire una cognizione ampia e articolata sulle mafie che operano oltre confine e che spesso istaurano rapporti- criminali e di colle-

ganza con le mafie nazionali, all'interno di un circuito perverso che alimenta fenomeni criminali spesso gravissimi e, per la loro proiezione internazionale, rende più complesse le operazioni di contrasto, pur avviate con efficacia dal nostro Governo.

Ritengo opportuno richiamare alla nostra memoria il decreto-legge n. 151 del 2008, recante misure urgenti per il contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina, anch'esso convertito dal Parlamento con legge n. 186 del 2008. Di particolare rilievo – desidero ricordarlo in questa sede – sono le disposizioni che, proprio al fine di rafforzare l'azione di contrasto alla criminalità organizzata, autorizzano l'impiego delle Forze armate in presenza di fenomeni di emergenza criminale. Significative sono anche le norme che dispongono l'incremento, per un importo pari a 30 milioni di euro, del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso. Mi sembra opportuno ricordare, inoltre, le norme sui collaboratori di giustizia e quelle che hanno introdotto limiti alla concessione di benefici di legge ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata, al fine di assicurare che i beneficiari siano totalmente estranei ad ambienti criminali.

Ma certamente il provvedimento più qualificante in materia di lotta alla criminalità organizzata, anch'esso parte del cosiddetto pacchetto-sicurezza, varato dal Governo all'inizio della legislatura, è la legge n. 94 del 2009. Tutti noi ricorderanno l'ampio e articolato dibattito che ha caratterizzato l'*iter* di approvazione della legge, come pure il contributo costruttivo e fecondo dell'opposizione. Sarebbe complesso ricordare in modo esaustivo le numerose misure ivi contenute. Alcune, però, devono essere richiamate, perché costituiscono un *corpus* di interventi antimafia tra i più significativi e incisivi degli ultimi decenni.

Sono stati attribuiti ai prefetti maggiori poteri di accesso e accertamento per l'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti. Sono state introdotte modifiche significative in materia di sequestro preventivo e amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo. Tali interventi, peraltro, costituiscono la giustificazione immediata del decreto-legge al nostro esame. Soprattutto è stato inasprito in modo significativo l'articolo 4l-*bis* dell'ordinamento penitenziario. Dando seguito ad un'esigenza espressa da più parti, è stato ripristinato l'originario rigore del regime di detenzione, rendendo particolarmente difficile ai detenuti – in particolare ai condannati per reato di associazione mafiosa – mantenere collegamenti con le associazioni criminali di appartenenza. Strettamente connessa a tale misura è l'introduzione di un'autonoma fattispecie di reato (agevolazione di detenuti sottoposti al 41-*bis)*. Sono stati inoltre modificate le norme sullo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazione mafiosa, prevedendo l'estensione della responsabilità anche ai vertici amministrativi degli enti locali.

Infine, il decreto-legge n. 135 del 2009 (obblighi comunitari) contiene una norma volta a garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'Expo Milano 2015, anche al fine di evitare infiltrazioni mafiose.

Con il decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4 è istituita l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Riferisco sugli articoli 1, 2, 3 e 4, che sono di competenza della Commissione affari costituzionali. L'istituzione dell'Agenzia – da più parti auspicata e lungamente attesa – è finalizzata ad assicurare l'unitarietà degli interventi in materia di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, consentendone una più rapida ed efficace allocazione e destinazione. Quanti operano, con straordinario impegno, nel contrasto alla criminalità organizzata hanno in più occasione sottolineato l'esigenza di razionalizzare il settore dell'assegnazione dei beni definitivamente confiscati alla mafia e alle altre associazioni criminali: la legge n. 575 del 1965, per la parte relativa ai sequestri, presenta ormai non poche criticità, soprattutto per quanto attiene alla destinazione dei beni confiscati. L'Agenzia istituita con il decreto è finalizzata a rendere più efficiente il sistema che sovrintende alla gestione dei beni sottratti alla criminalità.

Ai sensi dell'articolo 1, l'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile. Essa è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno e ha sede principale a Reggio Calabria, luogo in cui il Consiglio dei ministri del 28 gennaio scorso ha adottato il piano straordinario antimafia, di cui il decreto-legge in esame costituisce una delle articolazioni. Le competenze dell'Agenzia, elencate al comma 3, sono state significativamente modificate dalla Camera dei deputati, in esito ad un approfondito dibattito, nel corso del quale è stato tenuto debitamente conto delle osservazioni tecniche formulate dagli addetti ai lavori – ed in particolare dalla magistratura antimafia – nel corso di audizioni tenutesi presso le Commissioni riunite I e II dell'altro ramo del Parlamento. In particolare, si è ritenuto opportuno posticipare l'intervento dell'Agenzia dal momento dell'adozione del provvedimento di sequestro a quello del provvedimento di confisca (per quanto riguarda i procedimenti di prevenzione di cui alla legge n. 575 del 1965) o all'esito dell'udienza preliminare (per quanto riguarda i procedimenti penali). È stato infatti osservato che l'iniziale fase del sequestro è caratterizzata da un elevato tasso di dinamicità, che richiede una stretta collaborazione tra l'amministratore del bene sequestrato e l'autorità giudiziaria e un costante scambio di informazioni tra i due, che l'interposizione dell'Agenzia avrebbe potuto rallentare.

L'Agenzia dovrà dunque: *a)* acquisire i dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nonché le informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verificare lo stato dei beni nei medesimi procedimenti; accertare la consistenza, la destinazione e l'utilizzo dei beni; programmare l'assegnazione e la destinazione dei beni confiscati; analizzare i dati acquisiti, nonché le criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione; *b)* coadiuvare l'autorità giudiziaria durante la fase del sequestro; *c)* amministrare i beni successivamente al primo provvedimento di confisca (o dopo l'udienza preliminare, nei procedimenti penali); *d)* adottare le iniziative e i provvedimenti

necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari *ad acta*. L'Agenzia è, inoltre, soggetta al controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio operato dalla Corte dei conti in via generale nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994.

L'articolo 2 identifica, quali organi dell'Agenzia, il direttore, il consiglio direttivo ed il collegio dei revisori. La Camera dei deputati ha introdotto un limite alla durata in carica dei suddetti organi, prevedendo che essi restino in carica per 4 anni, rinnovabili per una sola volta. Il direttore, scelto tra i prefetti, viene nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il consiglio direttivo è composto da 5 membri: il direttore dell'Agenzia, che lo presiede; un rappresentante del Ministero dell'interno; un magistrato designato dal Ministro della giustizia; un magistrato designato dal procuratore nazionale antimafia; il direttore dell'Agenzia del demanio o da un suo delegato. Il decreto di nomina dei componenti del consiglio direttivo viene proposto dal Ministro dell'interno al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro dell'interno fra gli iscritti all'albo dei revisori contabili, è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

L'articolo 3 definisce le attribuzioni degli organi dell'Agenzia. Il direttore dell'Agenzia: assume la rappresentanza legale dell'Agenzia; può nominare uno o più delegati, anche con poteri di rappresentanza, secondo quanto previsto dalla Camera dei deputati; convoca il consiglio direttivo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute; provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida fissate dal consiglio direttivo in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati; presenta al consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo; riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, ferma restando la relazione semestrale che già attualmente il Governo trasmette al Parlamento riguardo ai dati relativi ai beni sequestrati o confiscati.

L'Agenzia, in merito alle attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati, può avvalersi delle prefetture territorialmente competenti, senza oneri per la finanza pubblica. Spetta all'Agenzia, con delibera del consiglio direttivo: *a)* adottare gli atti di indirizzo e le linee guida in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati; *b)* programmare l'assegnazione e la destinazione dei beni in previsione della confisca; *c)* approvare piani generali di destinazione dei beni confiscati; *d)* richiedere la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche

in deroga agli strumenti urbanistici; *e)* approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; *f)* verificare l'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione; *g)* revocare il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate e, secondo quanto previsto dalla Camera dei deputati, negli altri casi stabiliti dalla legge; *h)* sottoscrivere convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni per le finalità del presente decreto; *i)* provvedere all'eventuale istituzione, in relazione a particolari esigenze, di sedi secondarie; *l)* adottare un regolamento di organizzazione interna.

L'articolo 4 disciplina l'organizzazione dell'Agenzia. Esso rimette ad un regolamento la disciplina: *a)* dell'organizzazione e della dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia; *b)* della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati; *c)* dei flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia, nonché delle modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l'Agenzia e l'autorità giudiziaria.

Il comma 2 disciplina i rapporti tra l'Agenzia e Agenzia del demanio in merito all'amministrazione ed alla custodia dei beni confiscati, prescrivendo, a tale scopo, una apposita convenzione non onerosa. La Camera dei deputati ha precisato che tale convenzione deve avere ad oggetto, in particolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi, nonché l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio. Per l'assolvimento dei suoi compiti, l'Agenzia può inoltre avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, ivi incluse le Agenzie fiscali, stipulando apposite convenzioni non onerose.

Come è stato sottolineato durante l'esame in sede referente presso le Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia, in particolare nel corso della discussione generale, permangono alcune perplessità, soprattutto in ordine all'impostazione rigidamente burocratica dettata dalle norme del decreto. Presso l'altro ramo del Parlamento si è cercato di operare alcune correzioni a tali profili, con la conseguenza che, almeno nella delicata fase di immissione in possesso e di gestione del patrimonio sottratto alle associazioni criminali, rimarrà invariata l'attuale struttura normativa, cosicché il procedimento previsto dalle norme del decreto troverà applicazione solo al momento della confisca in primo grado seppure non definitiva.

In considerazione dei tempi ristretti di cui le Commissioni riunite hanno potuto disporre, nonché dell'esigenza di un rapido passaggio in Assemblea, auspico una approvazione senza modifiche, anche con l'eventuale, responsabile concorso dell'opposizione che, benché abbia espresso in diverse sedi le proprie riserve, non ha fatto mancare il suo apporto e il suo avviso favorevole in sede di approvazione del disegno di legge di conversione presso la Camera dei deputati. D'altra parte, un qualsiasi mo-

difica eventualmente approvata dal Senato determinerebbe di fatto la decadenza del decreto che – come noto – scade il 5 aprile. Se si verificasse un'ipotesi di tal genere, verrebbero drammaticamente disattese le aspettative di quanti attendono da molti anni una riforma del settore, finalizzata a rendere più snelle le procedure e più certi i tempi di destinazione dei beni sottratti alla criminalità organizzata, beni che – come noto – formano spesso ingenti patrimoni. Ricordo peraltro che, insieme al collega presidente Berselli, ho presentato, presso le Commissioni riunite e in Assemblea, un ordine del giorno che invita al Governo a considerare la possibilità di istituire una sede operativa dell'Agenzia nella città di Palermo. L'articolo 1, comma 2, del decreto individua nella città di Reggio Calabria la «sede principale» dell'Agenzia, così presupponendo che vi sia la possibilità, nonché l'opportunità di istituire altre sedi operative. Ora, non v'è dubbio – come peraltro attestato dal Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali – che un numero rilevante di questi beni e imprese sia localizzato in Sicilia: in particolare, risulta che, al 30 giugno 2009, addirittura il 46 per cento degli 8.933 immobili e il 38 per cento delle 1.185 aziende confiscati si trovino in territorio siciliano. Appare pertanto di grande utilità, proprio al fine di assicurare quella rapidità nelle procedure da molti invocata mettere l'Agenzia nelle condizioni idonee per operare in tempi congrui e con la massima efficienza. A tal fine, credo che risponda pienamente a tali auspici l'istituzione, nella città di Palermo, di una sede operativa, dotata delle necessarie risorse umane e finanziarie, pur nel rispetto dei vincoli di bilancio.

Al di là delle critiche che sono state espresse su alcuni aspetti della normativa d'urgenza adottata dal Governo, ritengo che sia opportuno consentire all'Agenzia di operare concretamente nel settore e di verificare, nel medio termine, i risultati del nuovo regime. Soltanto alla luce della concreta esperienza maturata sul campo, sarà infatti possibile individuare in modo oggettivo gli aspetti affetti da maggiori criticità e intervenire, con un provvedimento *ad hoc*, per realizzare gli opportuni correttivi. Si concreta ulteriormente, con questo provvedimento, un percorso iniziato nel giugno 2008, quando sono stati identificati due punti cardine della lotta a tutte le mafie:

– impedire che dal carcere i boss possano collegarsi col territorio e continuare a comandare le cosche;

– scardinare i forzieri delle mafie spogliandole della ricchezza illecita accumulata e privando i mafiosi e i loro eredi della forza del denaro.

Integrazione alla relazione orale del senatore Berselli sul disegno di legge n. 2070

Le norme che afferiscono più strettamente alla competenza della Commissione giustizia sono quelle recate dagli articoli 5 e successivi. In particolare, l'articolo 5, novellando la legge 31 maggio 1965, n. 575 – che con le sue successive modificazioni ha costituito, come è noto, l'impianto normativo per le attività di contrasto alla criminalità organizzata – nonché al decreto-legge n. 306 del 1992, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, disciplina l'attività dell'Agenzia nei suoi rapporti con l'autorità giudiziaria. L'articolo è uno di quelli che sono stati più profondamente modificati nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati. In primo luogo, la Camera dei deputati ha inserito al comma 1, che reca appunto le modifiche alla legge n. 575 del 1965, una lettera *Oa)* che modifica il quinto comma dell'articolo 2-*ter*, aggiungendo al vigente quinto comma – nel quale si disciplina l'intervento di terzi che risultino proprietari dei beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale – due nuovi periodi nei quali si stabiliscono le condizioni per l'intervento nel processo di contitolari di beni immobili sequestrati in quota indivisa, ovvero di titolari di diritti reali di godimento o di garanzia, prevedendo anche, in caso di loro buona fede, che con la decisione di confisca il tribunale possa determinare la somma spettante per la liberazione dell'immobile dai gravami stessi secondo le norme delle espropriazioni per pubblica utilità.

La lettera *a)* dello stesso comma 1, poi, interviene sull'articolo 2-*sexies*, modificando la disciplina della nomina dell'amministratore del bene sequestrato e della procedura di amministrazione. Anche questa lettera è stata ampiamente modificata dalla Camera dei deputati, nel senso da un lato di prevedere disposizioni più puntuali e cogenti per quanto riguarda il profilo individuale e professionale degli amministratori stessi e l'adozione di un sistema di rotazione degli incarichi degli amministratori e di pubblicità dei compensi percepiti, che consentano di assicurare la massima trasparenza di queste attività, e dall'altro prevedendo disposizioni che consentono un più efficace e utile esercizio dell'amministrazione, in particolare quando i beni sequestrati abbiano natura di azienda. A quest'ultimo proposito vanno sottolineate, nel senso dell'utilità a salvaguardare la capacità produttiva del complesso aziendale, le norme relative alla sospensione delle procedure esecutive degli atti di pignoramento e dei provvedimenti cautelari e dei relativi termini di prescrizione da parte dei concessionari di riscossione pubblica, in pendenza di sequestro, nonché l'estinzione per confusione dei crediti erariali in caso di confisca.

La lettera *b)*, anche questa modificata dalla Camera dei deputati, sostituisce integralmente l'articolo 2-*septies* e stabilisce che l'amministratore o l'Agenzia possono stare in giudizio con nulla osta del giudice delegato; l'amministratore deve puntualmente riferire sulla sua attività al giudice delegato e all'Agenzia, in primo luogo attraverso una relazione particolareg-

giata sullo stato e la consistenza dei beni presentata entro un mese dalla nomina, e poi attraverso la disponibilità a fornire integrazioni e documenti giustificativi ove richiesto. La norma stabilisce la revocabilità dell'amministratore da parte del tribunale, su proposta del giudice delegato o dell'Agenzia, in caso di inosservanza dei suoi doveri o di incapacità. Anche la lettera *c)* è integralmente sostitutiva di un articolo, il 2-*octies*, e disciplina la normativa sulle spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni e sui compensi. La lettera *d)* modifica, alla luce dell'istituzione dell'Agenzia, l'articolo 2-*nonies* in materia di destinazione dei beni sequestrati.

Particolare importanza riveste la lettera *e)* che interviene sull'articolo 2-*decies*, in materia di destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali confiscati: tra le principali modifiche apportate all'articolo 2-*decies*, vanno segnalate quelle al comma 1, che disciplina la procedura con cui il Consiglio direttivo dell'Agenzia dispone la destinazione; quella al comma 2, che stabilisce quale destinazione privilegiata il trasferimento per finalità istituzionali o sociali in via prioritaria al patrimonio del Comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della Provincia o della Regione, e ne regolamenta le modalità di amministrazione anche attraverso la concessione a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni rappresentative degli enti locali, ad attività di volontariato; quella al comma 3, che dispone la revoca del trasferimento da parte dell'Agenzia e la nomina di un commissario qualora l'ente territoriale non abbia provveduto entro un anno alla destinazione del bene; quella al comma 4, che disciplina, secondo criteri diretti a garantire la trasparenza e la non permeabilità a interessi mafiosi, le procedure per la vendita del bene, qualora non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento a finalità di pubblico interesse.

La lettera *g)*, non modificata dalla Camera dei deputati, novella il comma 4 dell'articolo 2-*duodecies*, in materia di raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, alla luce dell'istituzione dell'Agenzia.

Il comma 2 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, poi, modifica l'articolo 12-*sexies*, sostituendo il comma 4-*bis*, e stabilisce che l'Agenzia, qualora vengano adottati provvedimenti di sequestro o confisca di beni nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* del Codice di procedura penale, coadiuvi l'attività giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati fino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare, e li amministri successivamente a tale provvedimento a norma della legge n. 575 del 1965. L'articolo 6 del decreto-legge, modificando tanto l'articolo 1 della legge n. 575 del 1965, quanto l'articolo 416-*bis*, ottavo comma, del codice di procedura penale, inserisce esplicitamente la 'ndrangheta fra le associazioni criminali di tipo mafioso. L'articolo 7, ampiamente modificato dalla Camera dei deputati, reca la disciplina della fase transitoria, con particolare riguardo alle risorse umane, finanziarie e strumentali. Particolare rilievo presentano i commi 3-*bis* e 3-*ter* inseriti dalla Camera dei deputati: il primo stabilisce il coinvolgimento dell'Agenzia nella procedura con cui

il giudice delegato impartisce all'amministratore giudiziario le disposizioni necessarie all'amministrazione nella fase transitoria, mentre il secondo stabilisce una procedura per la definizione e il trasferimento da parte dell'Agenzia dei beni immobili a favore di quegli enti territoriali che abbiano alla data di entrata in vigore della legge di conversione già mostrato interesse per l'acquisizione dei beni interessati per le finalità di cui all'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera *b)*, della predetta legge n. 575 del 1965.

L'articolo 8 stabilisce che l'Agenzia sia rappresentata e difesa in giudizio dall'Avvocatura dello Stato, mentre l'articolo 9 stabilisce che per tutte le competenze attribuite alla cognizione del giudice amministrativo derivanti dall'applicazione del decreto-legge sia competente il TAR del Lazio. L'articolo 10, infine, reca disposizioni di carattere finanziario.

Testo integrale dell'intervento della senatrice Della Monica nella discussione generale del disegno di legge n. 2070

1. Premessa: *l'actio in rem.*

In materia di lotta contro l'infiltrazione criminale nell'economia, negli ultimi anni si è sempre più affermata l'idea che l'aggressione debba dirigersi direttamente contro il patrimonio, in *rem*, al di là delle responsabilità della persona. Su tale idea si fonda la disciplina di un procedimento autonomo che consenta di sottrarre le fonti patrimoniali della criminalità indipendentemente dalla responsabilità dei detentori e al di fuori delle tradizionali garanzie del procedimento penale, come il *civil forfeiture* nordamericano, australiano e inglese, o il *disposal order* irlandese, o, in parte, la confisca *ex* articoli 3-*quater* e 3-*quinquies* della legge n. 575 del 1965. Ciò perché un simile procedimento consentirebbe di aggredire ciò che rappresenta la risorsa principale per lo sviluppo e l'espansione delle organizzazioni criminali, ma anche perché indirizzando il procedimento sui beni patrimoniali e non sulla libertà personale si potrebbe ricorrere a metodologie e parametri giurisdizionali ben più duttili e modellati sul criterio della preponderanza dell'evidenza, anziché sul parametro dell'oltre ogni ragionevole dubbio che si impone invece in materia di libertà personale.

Come sottolineato nella relazione della Commissione antimafia della scorsa legislatura, l'introduzione, anche in Italia, di un simile procedimento, consentirebbe effettivamente di imprimere una svolta storica all'azione di contrasto alle mafie in Italia. Obiettivo, questo, dal quale non si può desistere e per il quale il PD si è sempre contraddistinto, da ultimo con la presentazione (già molti mesi fa) del disegno di legge AS 1496, che nel proporre la realizzazione di un Testo unico delle disposizioni antimafia recepisce il contenuto della citata relazione e mira a prevedere un *corpus* organico di norme idonee a contrastare il crimine organizzato, in tutte le sue forme di manifestazione: dall'infiltrazione mafiosa nell'economia, alla zona grigia che unisce politica, amministrazione e crimine organizzato. E si pensi ancora all'importantissima estensione delle ipotesi di responsabilità da reato degli enti (decreto-legge n. 231 del 2001) anche ai delitti di criminalità organizzata; estensione operata dalla legge n. 94 del 2009 (legge sicurezza) sulla base di un emendamento proposto proprio dal PD!

2. Precedenti proposte del PD e del Governo Prodi in materia di gestione dei beni confiscati.

Benché non possa essere del tutto risolutivo e tale da precludere azioni ulteriori, tuttavia certamente un passo significativo nell'aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati dalle mafie deriverà dall'introduzione - sancita dal decreto-legge in conversione – dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, da sempre proposta e auspicata dal PD, e non da ora, proprio al fine di rendere più efficiente non solo la procedura

di confisca ma anche di valorizzare la destinazione a fini sociali dei beni sottratti alle mafie, così restituendo, anche simbolicamente, alla collettività ciò che illecitamente le è stato sottratto.

Basti pensare, in tal senso, alle numerose proposte di legge (in particolare, del senatore Lumia e presentate anche in forma di emendamenti al disegno di legge AS 733, legge sicurezza) volte ad introdurre un'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, che tuttavia si concepiva in maniera in parte diversa, prevedendone ad esempio l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (al fine di assicurarne una posizione maggiormente centrale all'interno delle politiche governative), consentendo in sede periferica l'istituzione presso la prefettura di un'agenzia provinciale, presieduta dal prefetto e composta dal questore, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, dal direttore dell'Agenzia del demanio, dal presidente della sezione per le misure di prevenzione del tribunale, dal procuratore distrettuale antimafia, dal presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e da un rappresentante delle organizzazioni maggiormente rappresentative in sede provinciale dell'associazionismo e della cooperazione sociale impegnate nella lotta alla mafia.

All'Agenzia nazionale, anche attraverso le sue articolazioni provinciali, erano attribuite, in questa proposta, i seguenti compiti: osservazione e analisi in merito ai beni e alle attività sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali; indirizzo in ordine a compendi patrimoniali o aziendali che sono situati sul territorio di diverse province; coordinamento delle attività delle agenzie provinciali e impulso in materia di assegnazione e di destinazione dei beni; programmazione su scala nazionale dell'inserimento dei beni confiscati (immobili e aziendali) all'interno delle politiche del sistema degli incentivi e dei piani di sviluppo economico e sociale del Paese, in particolare del Mezzogiorno d'Italia; individuazione e pianificazione delle possibili forme di finanziamento dei progetti, su indicazione dei comitati provinciali; garanzia della piena funzionalità e operatività delle banche dati e degli strumenti informatici, assicurando anche la massima trasparenza delle procedure di assegnazione dei beni. L'Agenzia nazionale aveva, in questo progetto, il compito di raccordare l'amministrazione del bene con le esigenze di una rapida definizione della vicenda giudiziaria e con la restituzione del bene alla collettività, nell'ambito di una procedura che salvaguardasse le attribuzioni dell'autorità giudiziaria e le competenze specialistiche richieste per l'amministrazione di situazioni di rilevante contenuto economico.

Nella proposta di legge si prevedevano anche misure specifiche che consentissero di gestire con più efficacia i beni confiscati, prevedendone la ristrutturazione prima dell'assegnazione, utilizzando fondi provenienti sempre dalle misure di prevenzione, assicurando la continuità nell'operatività delle imprese confiscate e definendo una normativa più puntuale sulla revoca della confisca.

Venivano inoltre stabiliti alcuni punti fermi di assoluto rilievo, quali: *a)* l'assoluto divieto di vendita dei beni immobili confiscati definitiva-

mente (divieto che invece la legge finanziaria per il 2010 ha derogato, con una scelta che è stata avversata non solo dalle opposizioni ma anche dalla magistratura e da tutte le associazioni antimafia); *b)* la necessità di consentire l'utilizzo delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione per l'individuazione dei patrimoni illeciti; *c)* la riforma delle attribuzioni della Direzione distrettuale antimafia e soprattutto della Direzione nazionale antimafia in questa materia, prevedendo, in particolare, che all'estensione del potere di proposta in capo al Procuratore distrettuale antimafia corrisponda il potere, in capo al Procuratore nazionale antimafia, di coordinare l'azione delle direzioni distrettuali antimafia; *d)* la previsione esplicita del principio dell'obbligatorietà dell'azione di prevenzione antimafia; *e)* l'estensione delle misure di prevenzione antimafia a tutta una serie di delitti e, in particolare, ai delitti aggravati dalla finalità mafiosa, nonché alle ipotesi di concorso esterno in associazione mafiosa, in maniera che tale prevenzione raggiunga efficacemente la vasta area della contiguità che trae, anche indirettamente, profitto dalle attività illecite dell'associazione mafiosa; *f)* la necessità di istituire un albo nazionale degli amministratori con compiti di vigilanza e di prevedere gli obblighi dei medesimi amministratori nonché adeguate sanzioni in caso di violazioni.

Previsioni del tutto analoghe erano contenute nel disegno di legge governativo AC 2212 della scorsa legislatura, recante «Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni in materia di contrasto patrimoniale della criminalità di tipo mafioso, recante il riordino della disciplina in materia di gestione, destinazione e trattamento tributario delle attività e dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali», che tra l'altro prevedeva la prosecuzione delle procedure di prevenzione patrimoniale nei confronti degli eredi in caso di morte del preposto e la possibilità di assoggettare a sequestro e a confisca i beni dei mafiosi individuati successivamente; misure, queste, che questo Governo ha poi ripresentato con il decreto-legge n. 92 del 2008 (sulla sicurezza), senza tuttavia completare il quadro di riforme proposto dal Governo Prodi.

Una proposta affine a quella sinora descritta, relativamente all'istituzione di un organo nazionale con articolazione provinciale per la gestione e la destinazione dei beni confiscati è inoltre – come già osservato – contenuta nel disegno di legge AS 1496, che tuttavia, lungi dal limitarsi ad istituire l'Agenzia, prevede un intervento organico (rappresentato dal Testo unico delle disposizioni antimafia) di riforma dell'intera disciplina antimafia, sotto il profilo del diritto sostanziale, processuale, amministrativo e di prevenzione.

3. Le contraddizioni del Governo: un'antimafia solo a parole (o del giorno dopo).

Sotto questo profilo dunque il decreto-legge del Governo ha un oggetto (e di conseguenza un'efficacia) ben più limitati rispetto alle proposte del PD e pertanto non può certo rappresentare un intervento risolutivo, ap-

parendo inevitabilmente parziale. Come del resto non può condividersi, sotto il profilo metodologico, la scelta del Governo di introdurre tale organo mediante un decreto-legge a quasi due anni dall'inizio della legislatura. Ciò dimostra infatti non solo come il Governo sottovaluti il contributo che in una materia così delicata può derivare (come è derivata) dal dibattito parlamentare, comprimendone i tempi con il termine di decadenza di sessanta giorni, ma anche che, contrariamente a reiterate dichiarazioni, la lotta alle mafie non assurge a priorità dell'azione di Governo. Se tale fosse stata, infatti, un simile provvedimento (corredato di ulteriori efficaci misure per il contrasto al crimine organizzato) non sarebbe stato emanato a circa due anni dall'inizio della legislatura, ma sarebbe stato invece adottato nei primi Consigli dei ministri, ben prima di ogni altra legge *ad personam* o di misure lesive dei diritti fondamentali dell'uomo e dello stesso Stato di diritto come il reato d'immigrazione irregolare, l'aggravante di clandestinità, le ronde, eccetera. E soprattutto, se davvero la lotta alle mafie fosse una priorità per il Governo, certamente non avrebbe mai approvato norme che, lungi dall'indebolire, rafforzeranno invece le mafie, quali: la vendita all'asta dei beni confiscati (finanziaria 2010); la drastica limitazione della possibilità di disporre e utilizzare in altri procedimenti intercettazioni (telefoniche, telematiche, ambientali), videoriprese e dati di traffico, che certamente renderanno impossibili le indagini sui reati-fine, indispensabili per acquisire notizie sulle organizzazioni criminali; la conclusione anticipata del processo anche in assenza dell'accertamento della verità processuale del fatto, con contestuale proscioglimento dell'imputato (disegno di legge cosiddetto sul processo breve); la sottrazione al magistrato del pubblico ministero della possibilità di acquisire autonomamente la notizia di reato e la preclusione al giudice del potere di disporre l'espunzione dalle liste dei testimoni manifestamente superflui (di AS 1440 sul processo penale).

Con riguardo a tale ultimo profilo, è facile comprendere come soprattutto gli imputati (come proprio i mafiosi) che potranno meglio difendersi dal processo, secondo le modalità che sono andate maturando per anni nella lunga stagione della crescita della criminalità politico-amministrativa, potranno anche per questa via fare ricorso a tattiche dilatorie (sperando, come spesso avviene, nella prescrizione). Come potrà il giudice, a fronte dell'indicazione di decine di testi, dire con una valutazione preventiva che per una parte sono da considerare irrilevanti? Èchiaro che tale norma, estendendo ulteriormente i tempi di definizione del processo, prestandosi a strumentalizzazioni a fini dilatori, renderà più agevole la maturazione della prescrizione, tanto più alla luce del processo breve. Sembra, insomma, che il tanto sbandierato rigore del Governo sul terreno di contrasto alle mafie sia tale solo a parole, ma non sia in alcun modo idoneo a incidere realmente sulle priorità dell'azione di governo e sulle politiche in agenda. Un'antimafia del giorno dopo, insomma, che poco serve al Paese.

4. Il decreto-legge sull'agenzia: luci e ombre.

E tuttavia, nonostante questi limiti e nonostante la mancanza totale di credibilità dell'azione del Governo sul terreno del contrasto alle mafie, il PD, con grande responsabilità e senso istituzionale, non solo ha votato a favore di questo decreto-legge, ma soprattutto ha significativamente contribuito a migliorarne il testo, correggendone alcune discrasie al fine di valorizzare l'efficacia e l'efficienza delle procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati, senza peraltro attenuare quella proficua sinergia tra organo amministrativo e autorità giudiziaria che si instaura nella fase del sequestro e che la prima versione del decreto intendeva infrangere.

La prima lettura ha in particolare introdotto alcune rilevanti innovazioni al testo originario, prevedendo ad esempio che: l'Agenzia sia sottoposta al controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio da parte della Corte dei conti; il mandato degli organi dell'Agenzia è di 4 anni, rinnovabili per una sola volta (nulla muta invece sulla vigilanza sull'Agenzia, che spetta al Ministro dell'interno. Non sono stati accolti gli emendamenti dell'UDC volti a collocare l'Agenzia presso la Presidenza del Consiglio, al fine di garantire un coordinamento pieno tra i diversi soggetti istituzionali, statali e locali, quale non potrebbe essere svolto dal Ministero dell'interno. Anche il disegno di legge AS 1496, PD, istituisce l'Agenzia presso la Presidenza del Consiglio); i beni non produttivi, inutilizzabili, non destinabili o inalienabili o quelli riconducibili alle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza possano essere solo distrutti o demoliti e non invece anche venduti, come previsto in origine; per i beni immobili sequestrati in quota indivisa o gravati da diritti reali limitati sia ammesso l'intervento nel procedimento dei terzi (con una disciplina tuttavia meno dettagliata di quella prevista dal disegno di legge PD AS 1496, che riprende il progetto della Commissione antimafia della XV legislatura, Di Lello[1]); tra le disposizioni transitorie,

---

[1] Ove, in linea generale, si prevede che la confisca non pregiudichi i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro qualora l'atto da cui il credito derivi non sia funzionale all'attività illecita o a quella economica che ne costituisce il frutto o il reimpiego, ovvero qualora il titolare dimostri di averne ignorato senza colpa il nesso di funzionalità. Ricorrendo tali condizioni, la confisca inoltre non pregiudica i diritti di coloro che abbiano compiuto atti di esecuzione o che siano intervenuti nell'esecuzione forzata anteriormente al sequestro; i diritti di credito non assistiti da garanzie reali che risultino da atti aventi data certa anteriore al sequestro, se il restante patrimonio dell'indiziato risulti insufficiente al loro soddisfacimento; i diritti personali di godimento, ove il contratto abbia data certa anteriore al sequestro. Colui a favore del quale sia stata fatta una promessa di pagamento o una ricognizione di debito dovrebbe provare il rapporto fondamentale e nel caso di titoli di credito il portatore dovrebbe provare anche il rapporto che ne legittima il possesso.

Ricorrendo tali presupposti e fermo quanto disposto dall'articolo 2645-*bis* del codice civile, il sequestro e la confisca non pregiudicano peraltro i diritti derivanti dal contratto preliminare quando l'atto sia stato trascritto prima del sequestro e vi sia congruità tra le prestazioni. Infine, se sono confiscati beni intestati a terzi, sugli stessi concorrono i soli creditori dell'intestatario; mentre sui beni del proposto non concorrono i creditori del terzo intestatario formale. Tale integrazione è necessaria per porre fine ai molti conflitti che insorgono anche in pendenza di procedure concorsuali e per rimediare (secondo quanto pre-

applicabili ai procedimenti pendenti, si è prevista una disciplina fondata su di una collaborazione tra Agenzia e giudice delegato, simmetrica alla più ampia innovazione introdotta all'intero decreto (su cui vedi *infra)*, nonché sull'esigenza di tener conto delle manifestazioni d'interesse rispetto ai beni, presentate al prefetto dagli enti territoriali in cui ricadano gli stessi beni; l'Agenzia non sia l'unico organo competente all'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione, ma coadiuvi l'autorità giudiziaria in tale attività. Tale modifica si ricollega alla più ampia innovazione introdotta al decreto (sostenuta anche dal PD), volta a separare le fasi della gestione del bene nel corso del sequestro e quella dell'amministrazione del medesimo una volta confiscato. La prima fase è infatti incentrata sul rapporto tra giudice delegato e amministratore giudiziario, mentre solo nella seconda fase (relativa dunque a beni definitivamente confiscati) interviene in via tendenzialmente esclusiva l'Agenzia nazionale. Si tratta di una modifica importante rispetto al testo originario del decreto, che attribuiva alla sola Agenzia la gestione dei beni in entrambe le fasi (sia confisca che sequestro). Ora invece l'Agenzia curerà la gestione (potendo disegnare a tal fine uno o più coadiutori) e sarà destinataria del provvedimento di conferimento dell'amministrazione solo nella fase successiva alla confisca, mentre nella fase del sequestro si limiterà a coadiuvare l'amministratore sotto la direzione del giudice delegato (tuttavia, nei casi di misure ablative di cui al 12-*sexies* decreto-legge n. 306 del 1992 la collaborazione tra Agenzia e autorità giudiziaria cessa con l'emanazione del provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare). Tale modifica rispetto al testo originario è certamente opportuna, in quanto è opportuno attribuire all'Agenzia l'onere di gestire i soli beni che effettivamente siano gravati da misure ablative definitive e non anche, invece, beni sequestrati che poi dovrebbero essere restituiti per mancata emanazione del provvedimento di confisca definitiva. Si consideri che del totale dei beni sequestrati, solo per il 26 per cento si dispone la confisca definitiva; dunque concentrare l'azione dell'Agenzia solo sull'amministrazione di tali beni (e non anche del restante 74 per cento che deve poi essere restituito) è una scelta che evita un inutile spreco di risorse umane e finanziarie.

---

visto anche dagli articoli 24, 42 e 111 della Costituzione) a eventuali espropriazioni di beni, in primo luogo a carico di terzi inconsapevoli. La norma disciplina anche il caso di chi, in buona fede, abbia acquistato legittimamente dei beni pur sapendo (o potendo sapere, con il ricorso all'ordinaria diligenza) che l'avente causa fosse indiziato di appartenere ad associazioni mafiose, quando l'atto di disposizione appaia riconducibile all'ordinario svolgimento dei rapporti economici e contrattuali e non sia consapevolmente funzionale alla attività illecita. Si pensi, per esempio, all'acquisto di un bene immobile a prezzo di mercato da parte di un acquirente che ignori come l'alienante investa i proventi delle sue attività. Si ricorda inoltre che tale disegno di legge dispone l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Agenzia nazionale – articolata su base territoriale in più agenzie provinciali – per la custodia, la gestione e la destinazione dei beni confiscati, cui si attribuiscono essenzialmente compiti di coordinamento delle suddette attività, coinvolgendo ove necessario anche la Direzione nazionale (o distrettuale) antimafia.

Nel testo modificato l'autorizzazione a stare in giudizio, a contrarre mutui, a stipulare fideiussioni ed ipoteche ed anche all'alienazione del bene è sempre data dal giudice delegato sia all'amministratore che all'agenzia, quando subentra all'amministratore al momento della confisca; nella nuova versione sono state previste incompatibilità per gli amministratori o ausiliari o collaboratori degli stessi. Difatti non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di ausiliario o di collaboratore dell'amministratore giudiziario; l'Agenzia promuova le intese con l'autorità giudiziaria per assicurare, attraverso criteri di trasparenza, la rotazione degli incarichi degli amministratori (comunque nominati dal tribunale), la corrispondenza tra i profili professionali ed i beni sequestrati, nonché la pubblicità dei compensi percepiti, secondo modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare emanato dal Ministro dell'interno e dal Ministro della giustizia. L'amministratore fornisce all'Agenzia relazioni periodiche sull'andamento dell'amministrazione del bene. Egli può essere revocato dal tribunale su proposta del giudice delegato, dell'Agenzia o d'ufficio; la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali sia effettuata con delibera del Consiglio direttivo dell'Agenzia, sulla base della stima del valore risultante dalla relazione dell'amministratore e da altri atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dall'Agenzia una nuova stima; si sono introdotte modifiche al comma 2-*bis* dell'articolo 2- *undecies* legge n. 575 del 1965, come inserito dalla finanziaria 2010, precisando che qualora il bene sia venduto (per impossibilità di destinazione o trasferimento per fini di pubblico interesse, che nel nuovo testo valorizzano le esigenze degli enti territoriali) l'Agenzia richiede al prefetto della Provincia interessata un parere obbligatorio, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita.

(Questa la previsione: i beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile effettuare la destinatone o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. L'avviso di vendita è pubblicato sul sito dell'Agenzia, e dell'avvenuta pubblicazione viene data, altresì, notizia sui siti dell'Agenzia del demanio e della prefettura della Provincia interessata. La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell'articolo 2-*decies*, comma 1. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano all'Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo sopraindicato, il prezzo minimo della vendita non può, comunque, essere determi-

nato in misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 2-*ter* e 2-*quater*, la vendita è effettuata agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie ed utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico e alle fondazioni bancarie. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, anche parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. L'Agenzia richiede al prefetto della Provincia interessata un parere obbligatorio, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita.).

5. Proposte

Eppure, nonostante questi significativi miglioramenti del testo, fortemente auspicati dal PD, permangono talune perplessità che si è cercato di mettere in luce con ordini del giorno, emendamenti e anche nel dibattito (per quanto stringato) in Commissione. In particolare, non si condivide la scelta di privare l'Agenzia della autonomia finanziaria – necessaria al perseguimento dei propri fini in assoluta indipendenza – finanziandone le attività nuovamente attraverso il ricorso agli stanziamenti del Fondo unico per la giustizia; soprattutto considerando che sarebbe stato auspicabile prevedere una forma di autofinanziamento dell'Agenzia attraverso l'attribuzione alla stessa dei proventi dei beni confiscati. Sarebbe stato altresì opportuno istituire presso l'Agenzia un apposito Fondo, volto alla gestione dei beni ed al sostegno finanziario delle attività dei soggetti destinatari sostenuto prevalentemente da risorse provenienti dalla gestione, dall'impiego e dalla vendita di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e nel corso del procedimento di prevenzione o alimentato in alternativa da una quota pari al 10 per cento delle risorse risultanti dai versamenti al Fondo unico Giustizia, oltre che dalle somme ricavate in applicazione dell'articolo 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965 n. 575.

Occorre poi considerare che molto spesso i beni sono gravati da diritti di credito di terzi (soprattutto banche) e ciò rende impossibile l'utilizzo degli stessi perché gli assegnatari non hanno i fondi per estinguere i mutui. Sarebbe, quindi, necessario (applicando la procedura prevista nell'ambito del fallimento) sospendere il decorso degli interessi e poi procedere alla verifica sulla effettività dell'erogazione delle somme da parte dell'istituto di credito, poiché spessissimo i mutui sono fittizi e servono a dissimulare il riciclaggio. Le operazioni di verifica andrebbero svolte nell'ambito di un procedimento incidentale (davanti allo stesso tribunale di prevenzione o comunque di altro tribunale penale), perché ove la veri-

fica fosse fatta dinnanzi al giudice civile l'accertamento si dovrebbe necessariamente fermare alla verifica formale, cartolare, del titolo, attesi i limiti di prova nel processo civile. Nel processo penale invece sia il pubblico ministero che il giudice hanno poteri di indagine. Un primo approfondimento potrebbe consistere nella verifica del rispetto da parte dell'istituto di credito della procedura e dei regolamenti previsti per tali operazioni dalla Banca d'Italia, ovvero il versamento delle somme (nei mutui per le costruzioni) previa verifica dello stadio di avanzamento dei lavori. Nel caso di operazioni anomale il credito risulterebbe non reale e dunque il bene in realtà sarebbe libero a ogni vincolo. Sarebbe, poi, auspicabile che 1'Agenzia prendesse in carico i beni dal momento della confisca definitiva piuttosto che dall'intervento di un provvedimento provvisorio, ancora revocabile e fonte di sovrapposizione tra i poteri dell'autorità giudiziaria e quelli dell'Agenzia stessa.

Quanto all'Agenzia essa dovrebbe trovare più opportuna collocazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, piuttosto che presso il Ministero dell'interno, e ciò per una serie di motivi: per questioni di continuità, poiché l'Agenzia prende il luogo del Commissario di Governo, già istituito in materia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e si sostituisce a tale organismi nei rapporti già instaurati; perché l'Agenzia riunisce competenze in materie di interesse di diversi Ministeri (interno, giustizia, economia), il che rende necessaria un'attività di coordinamento che non ha miglior luogo che nella Presidenza del Consiglio; infine, perché si tratta di un soggetto con un pluralità di professionalità, tra cui quelle di magistrati, il che comporta la necessità di eliminare ipotesi di «vigilanza» (così testualmente prevede il testo del decreto-legge) da parte del Ministero dell'interno. In ogni caso sarebbe stato logico e auspicabile istituire l'Agenzia – come previsto dalle proposte del PD – presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, così da garantirne, anche ma non solo simbolicamente, una maggiore centralità nell'azione di Governo. Conseguentemente (e non solo) sarebbe stato preferibile fissarne la sede in Roma anche in ragione dell'attribuzione della competenza sui ricorsi al TAR del Lazio), con eventuali ulteriori sedi provinciali, garantendo anche una maggiore articolazione dell'Agenzia al fine di radicarne l'azione sul territorio. In particolare l'istituzione di uffici territoriali dell'Agenzia nelle città sedi di corte di appello per garantire, almeno a livello di distretto giudiziario, un sufficiente grado di raccordo sul territorio tra Agenzia ed autorità giudiziaria, che si devono interfacciare per tutta la durata delle procedure.

Infine, è assolutamente imprescindibile – per garantire pienamente l'azione dell'Agenzia e l'efficacia delle procedure di destinazione dei beni confiscati – potenziarne l'organico, soprattutto a fronte della dichiarazione del Ministro dell'interno, secondo cui presto saranno istituite quattro sedi provinciali, anche sotto il profilo qualitativo, prevedendo requisiti di professionalità e competenza specifica, rafforzando e cercando di non disperdere il patrimonio di competenza già presenti in materia. Maggiori dovrebbero essere, inoltre, i raccordi con gli enti locali e con le associa-

zioni di volontariato per ottimizzare la fruibilità dei beni e la loro destinazione.

Tuttavia, come già osservato, la conversione del decreto sull'Agenzia non può rappresentare un fatto isolato nella politica istituzionale di un Governo: deve essere necessariamente corredata da analoghe, incisive misure, al fine di potenziare realmente l'azione di contrasto alle mafie. Oltre alla realizzazione di un testo unico delle norme antimafia, come già proposto, e all'introduzione di disposizioni idonee a contrastare l'infiltrazione mafiosa nell'economia e nell'amministrazione, è indispensabile prevedere una *actio in rem* che consenta di valorizzare l'aggressione ai patrimoni mafiosi, e prevedere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali anche nei confronti delle persone giuridiche, come già proposto dal Governo Prodi.

Ma certamente è difficile attendersi ciò da un Governo che propone di privare i magistrati del pubblico ministero della possibilità di acquisire la *notitia criminis* o di disporre intercettazioni e che in nome di un malinteso concetto di ragionevole durata del processo preclude la stessa possibilità di accertare la verità processuale, scambiando il giusto processo per la denegata giustizia.

Testo integrale dell'intervento della senatrice Incostante nella discussione generale del disegno di legge n. 2070

Da alcuni anni, le relazioni delle Commissioni antimafia, i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, le relazioni sulle indagini, le sentenze, le osservazioni di studiosi dei fenomeni mafiosi ci dicono della mutazione genetica sempre più marcata che hanno assunto le mafie nel nostro Paese per i loro rapporti nel territorio nazionale e per i loro legami internazionali, mutazione genetica profonda che riguarda gli aspetti economici, l'accresciuta professionalità malavitosa, il mutare degli insediamenti territoriali, la pervasività nell'economia legale, le complicità in campo economico finanziario e del mondo delle professioni, nonché quello della politica, senza le quali non potrebbero estendersi e prosperare.

Eppure pare che si continui tra i più a voler considerare ancora questo fenomeno come un fenomeno tipicamente meridionale che magari si infiltra in qualche territorio questa è un'analisi vecchia e occorrerebbe che ne prendessimo coscienza tutti per il bene del Paese. È vero, nel Mezzogiorno questi fenomeni hanno un carattere profondo dì pervasività, di controllo sul territorio, di blocco di libera attività economica e imprenditoriale, di mantenimento del degrado e del sottosviluppo, di pervasività nella vita politica e amministrativa, ma questa è una faccia del fenomeno: non è più solo questo il fenomeno mafioso.

L'altra faccia con cui si opera nel resto del Paese è più mimetizzabile, più raffinata, non per questo non pervasiva e potente, fatta di catene lunghe e di anelli di connessione che trovano complicità nell'economia e nella finanza. Una domanda è ormai all'ordine del giorno: quanto e come pesa veramente l'economia mafiosa nel nostro Paese, quali settori controlla? E un'altra domanda sorge spontanea: quali strumenti sempre più raffinati mette in campo lo Stato dal punto di vista normativo e istituzionale, identificando questa come una vera emergenza nazionale? Parole difficili da dirsi e da volere ascoltare perché questo comporterebbe indirizzare le poche risorse con priorità sul rafforzamento di apparati investigativi e sugli strumenti normativi, sbarramenti a cui chiamare a concorrere i soggetti istituzionali e sociali del mondo bancario, finanziario ed economico.

Per l'importanza di queste implicazioni e cioè del valore economico e finanziario delle attività criminali è da anni che si è insistito da parte di alcune forze politiche, soprattutto negli anni passati, sul tema del sequestro e della confisca dei beni: qualcuno ha pagato con la propria vita, e ricordo per tutti Pio La Torre.

Da quella stagione nasce la normativa più avanzata di Europa che aveva come obiettivo la restituzione alla collettività dei patrimoni delle organizzazioni criminali e il riutilizzo sociale pubblico e produttivo.

Tuttavia, già dai suoi primi passi, la legge n. 109 dimostrò alcune criticità: lunghezza dei tempi per la confisca e tempi intercorrenti tra sequestro, confisca e riutilizzo; difficoltà di adeguato profilo professionale per

molti amministratori dei patrimoni, inadeguatezza soprattutto nelle prime fasi e in alcuni territori della struttura professionale delle dotazioni strumentali dell'agenzia del demanio; degrado dei patrimoni e impossibilità di riutilizzo da parte degli enti locali per mancanza di fondi.

Per questo da anni si insiste sulla necessità di istituire un'agenzia nazionale per i beni confiscati L'associazione «Libera», insieme a tante altre, si è mossa costantemente e con forza su questo tema e noi del Partito Democratico in più occasioni, anche con proposte emendative e proposte di legge, abbiamo insistito su tale soluzione, ed è per questo che non possiamo che essere favorevoli all'istituzione dell'Agenzia.

Tuttavia, se è vero che questo provvedimento fa una scelta giusta è altrettanto vero che la fa con uno strumento normativo e con modalità che non condividiamo, e entrambe queste cose sono sostanza: scelte diverse avrebbero consentito un approfondimento opportuno, un concorso necessario di tante posizioni politiche e di tante professionalità istituzionali e sociali, che operano in questo campo. Il decreto-legge non è certo lo strumento più idoneo: ha sicuramente sortito un effetto mediatico dopo i fatti di Rosarno. Non voglio sottovalutare l'effetto mediatico e simbolico soprattutto quando tutto ciò vuole porsi in contrasto con la mafia, ma tali effetti e tali preoccupazioni non possono superare la prima preoccupazione di chi governa il Paese e del Parlamento che deve essere quella di dotarsi di un provvedimento efficace, ripeto, efficace, perché, in questo campo l'efficacia delle risposte da parte dello Stato è pari alla sua possibilità di successo, mentre il pericolo di un provvedimento che non funzioni, e il rischio che possa trasformarsi in un *boomerang*, è molto negativo.

Il rischio di creare una scatola vuota è stato da noi sollevato anche alla Camera insieme alle proposte emendative in parte accolte sul tema delicatissimo della vendita e del rapporto con l'autorità giudiziaria, miglioramenti che abbiamo apprezzato. Tuttavia, la strutturazione dell'Agenzia in 30 persone, il suo rapporto con altre istituzioni, il demanio, la prefettura, gli enti locali, le associazioni, il tema del riutilizzo, sono tutti interrogativi che non trovano risposte sufficienti e a cui, mi auguro, in parte i regolamenti attuativi potranno dare risposte. In uno dei miei emendamenti pongo infatti il tema dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti: non so come potrà essere risolto, ma è fondamentale.

Quello che più mi preme sottolineare e che sfideremo la maggioranza e il Governo sulla correttezza e serietà delle impostazioni su un tema così delicato proprio attraverso i regolamenti, sui quali ci si augura si potrà costruire un percorso di condivisione e di ascolto volto al funzionamento vero, se sarà possibile, dell'Agenzia. Certo, la strada è stretta ma è quella che questa maggioranza e questo Governo hanno voluto lasciare, assumendosene le responsabilità, ma per quanto stretta la nostra serietà e il nostro impegno su questi temi ci impongono di percorrerla. Su questo cammino attenderemo, per contribuire, speriamo, nell'interesse del Paese.

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 2070. Ordine del giorno G101, Della Monica e altri	242	241	000	110	131	121	RESP.
002	Nom.	DDL n. 2070. Votazione finale	257	256	000	256	000	129	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0354 del 30/03/2010 14.09.57 Pagina 1

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000002	
	001	002
ADAMO MARILENA	F	F
ADERENTI IRENE	C	F
ADRAGNA BENEDETTO		F
AGOSTINI MAURO	F	F
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	M	F
ALICATA BRUNO	C	F
ALLEGRINI LAURA	C	F
AMATI SILVANA	F	F
AMATO PAOLO	C	F
AMORUSO FRANCESCO MARIA	M	F
ANDREOTTI GIULIO		
ANDRIA ALFONSO	F	F
ANTEZZA MARIA		
ARMATO TERESA	F	F
ASCIUTTI FRANCO	C	F
ASTORE GIUSEPPE	F	F
AUGELLO ANDREA	C	F
AZZOLLINI ANTONIO		
BAIO EMANUELA	F	F
BALBONI ALBERTO	C	F
BALDASSARRI MARIO	C	F
BALDINI MASSIMO	C	F
BARBOLINI GIULIANO	F	F
BARELLI PAOLO		F
BASSOLI FIORENZA	F	F
BASTICO MARIANGELA	F	F
BATTAGLIA ANTONIO	C	F
BELISARIO FELICE	F	
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO		F
BERSELLI FILIPPO		F
BERTUZZI MARIA TERESA	F	F
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	F
BEVILACQUA FRANCESCO		
BIANCHI DORINA	F	F
BIANCO ENZO	M	M
BIANCONI LAURA	C	F
BIONDELLI FRANCA	F	F
BLAZINA TAMARA	F	F
BODEGA LORENZO	C	F
BOLDI ROSSANA	C	F
BONDI SANDRO	M	M
BONFRISCO ANNA CINZIA	C	F
BONINO EMMA		
BORNACIN GIORGIO		
BOSCETTO GABRIELE	M	M

Seduta N. 0354 del 30/03/2010 14.09.57 Pagina 2

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000002	
	001	002
BOSONE DANIELE	F	F
BRICOLO FEDERICO	C	F
BRUNO FRANCO		F
BUBBICO FILIPPO	F	F
BUGNANO PATRIZIA		
BURGARETTA APARO SEBASTIANO	C	F
BUTTI ALESSIO	C	F
CABRAS ANTONELLO	F	F
CAFORIO GIUSEPPE		
CAGNIN LUCIANO	C	F
CALABRO' RAFFAELE	C	F
CALDEROLI ROBERTO	M	M
CALIENDO GIACOMO	C	F
CALIGIURI BATTISTA	C	F
CAMBER GIULIO	C	F
CANTONI GIANPIERO CARLO		F
CARLINO GIULIANA	F	F
CARLONI ANNA MARIA	F	F
CAROFIGLIO GIOVANNI	F	F
CARRARA VALERIO	C	F
CARUSO ANTONINO	C	F
CASELLI ESTEBAN JUAN	M	M
CASOLI FRANCESCO	M	M
CASSON FELICE	F	F
CASTELLI ROBERTO	M	M
CASTRO MAURIZIO	C	F
CECCANTI STEFANO	F	F
CENTARO ROBERTO	C	F
CERUTI MAURO	F	F
CHIAROMONTE FRANCA	F	F
CHITI VANNINO	P	F
CHIURAZZI CARLO		
CIAMPI CARLO AZELIO	M	M
CIARRAPICO GIUSEPPE	M	M
CICOLANI ANGELO MARIA	C	F
COLLI OMBRETTA	C	F
COLOMBO EMILIO		
COMINCIOLI ROMANO	C	F
COMPAGNA LUIGI	C	F
CONTI RICCARDO	C	F
CONTINI BARBARA	M	M
CORONELLA GENNARO	C	F
COSENTINO LIONELLO	F	F
COSSIGA FRANCESCO		

Seduta N. 0354 del 30/03/2010 14.09.57 Pagina 3

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000002	
	001	002
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	F
CRISAFULLI VLADIMIRO		F
CUFFARO SALVATORE	F	F
CURSI CESARE	C	F
CUTRUFO MAURO		F
D'ALI' ANTONIO		F
D'ALIA GIANPIERO	F	F
D'AMBROSIO GERARDO	F	F
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	F
DAVICO MICHELINO		F
DE ANGELIS CANDIDO	C	F
DE ECCHER CRISTANO	C	F
DE FEO DIANA	C	F
DE GREGORIO SERGIO		
DE LILLO STEFANO	C	F
DE LUCA VINCENZO	F	F
DE SENA LUIGI	F	F
DE TONI GIANPIERO	F	F
DEL VECCHIO MAURO	F	F
DELLA MONICA SILVIA	F	F
DELLA SETA ROBERTO		
DELL'UTRI MARCELLO	M	M
DELOGU MARIANO	C	F
DI GIACOMO ULISSE	C	F
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO	F	F
DI NARDO ANIELLO	F	F
DI STEFANO FABRIZIO	C	F
DIGILIO EGIDIO	C	F
DINI LAMBERTO	C	F
DIVINA SERGIO	C	F
DONAGGIO CECILIA	F	F
D'UBALDO LUCIO	F	F
ESPOSITO GIUSEPPE	C	F
FANTETTI RAFFAELE	C	F
FASANO VINCENZO	C	F
FAZZONE CLAUDIO	C	F
FERRANTE FRANCESCO	F	F
FERRARA MARIO	C	F
FILIPPI ALBERTO	C	F
FILIPPI MARCO	F	F
FINOCCHIARO ANNA	F	F
FIORONI ANNA RITA	F	F
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	F
FISTAROL MAURIZIO		

Seduta N. 0354 del 30/03/2010 14.09.57 Pagina 4

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000002	
	001	002
FLERES SALVO	C	F
FLUTTERO ANDREA	C	F
FOLLINI MARCO	F	F
FONTANA CINZIA MARIA	F	F
FOSSON ANTONIO	F	F
FRANCO PAOLO	C	F
FRANCO VITTORIA	F	F
GALIOTO VINCENZO	C	F
GALLO COSIMO	C	F
GALLONE MARIA ALESSANDRA	C	F
GALPERTI GUIDO		F
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.		
GARAVAGLIA MARIAPIA	F	F
GARAVAGLIA MASSIMO	C	F
GARRAFFA COSTANTINO	F	F
GASBARRI MARIO	F	F
GASPARRI MAURIZIO	C	F
GENTILE ANTONIO		
GERMONTANI MARIA IDA	C	F
GHEDINI RITA	F	F
GHIGO ENZO GIORGIO	C	F
GIAI MIRELLA		
GIAMBRONE FABIO	F	F
GIARETTA PAOLO	F	F
GIORDANO BASILIO	M	M
GIOVANARDI CARLO	M	M
GIULIANO PASQUALE	C	F
GRAMAZIO DOMENICO	C	F
GRANAIOLA MANUELA	F	F
GRILLO LUIGI	C	F
GUSTAVINO CLAUDIO		
ICHINO PIETRO	F	F
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	F	F
IZZO COSIMO	C	F
LANNUTTI ELIO	F	F
LATORRE NICOLA	F	F
LATRONICO COSIMO	C	F
LAURO RAFFAELE	C	F
LEDDI MARIA	F	F
LEGNINI GIOVANNI	F	F
LENNA VANNI	C	F
LEONI GIUSEPPE	C	
LEVI MONTALCINI RITA		
LI GOTTI LUIGI	F	F

Seduta N. 0354 del 30/03/2010 14.09.57 Pagina 5

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000002	
	001	002
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	C	F
LIVI BACCI MASSIMO	F	F
LONGO PIERO	C	F
LUMIA GIUSEPPE	F	F
LUSI LUIGI	F	F
MAGISTRELLI MARINA	F	F
MALAN LUCIO	M	M
MANTICA ALFREDO	M	M
MANTOVANI MARIO	M	M
MARAVENTANO ANGELA	C	F
MARCENARO PIETRO	F	F
MARCUCCI ANDREA	F	F
MARINARO FRANCESCA MARIA	F	F
MARINI FRANCO		F
MARINO IGNAZIO ROBERTO	F	
MARINO MAURO MARIA	F	F
MARITATI ALBERTO	F	F
MASCITELLI ALFONSO	F	F
MASSIDDA PIERGIORGIO	C	F
MATTEOLI ALTERO	M	M
MAURO ROSA ANGELA	C	P
MAZZARACCHIO SALVATORE	C	F
MAZZATORTA SANDRO	C	F
MAZZUCONI DANIELA	F	F
MENARDI GIUSEPPE	C	F
MERCATALI VIDMER	F	F
MESSINA ALFREDO	C	F
MICHELONI CLAUDIO		
MILANA RICCARDO	F	F
MOLINARI CLAUDIO	F	F
MONGIELLO COLOMBA		
MONTANI ENRICO	C	F
MONTI CESARINO	C	F
MORANDO ENRICO	F	F
MORRA CARMELO	M	M
MORRI FABRIZIO	F	F
MUGNAI FRANCO	C	F
MURA ROBERTO	C	F
MUSI ADRIANO	F	F
MUSSO ENRICO	C	F
NANIA DOMENICO		
NEGRI MAGDA	F	F
NEROZZI PAOLO	F	F
NESPOLI VINCENZO	C	F

Seduta N. 0354 del 30/03/2010 14.09.57 Pagina 6

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000002	
	001	002
NESSA PASQUALE	C	F
OLIVA VINCENZO	C	F
ORSI FRANCO		
PALMA NITTO FRANCESCO	M	M
PALMIZIO ELIO MASSIMO	C	F
PAPANIA ANTONINO		
PARAVIA ANTONIO	C	F
PARDI FRANCESCO	F	F
PASSONI ACHILLE	F	F
PASTORE ANDREA	C	F
PEDICA STEFANO	F	F
PEGORER CARLO	F	F
PERA MARCELLO	M	M
PERDUCA MARCO	F	F
PERTOLDI FLAVIO	F	F
PETERLINI OSKAR	F	F
PICCIONI LORENZO	C	F
PICCONE FILIPPO		
PICHETTO FRATIN GILBERTO	C	F
PIGNEDOLI LEANA	F	F
PININFARINA SERGIO		
PINOTTI ROBERTA	F	F
PINZGER MANFRED	F	F
PISANU BEPPE	C	F
PISCITELLI SALVATORE	C	F
PISTORIO GIOVANNI	C	F
PITTONI MARIO	C	F
POLI BORTONE ADRIANA		
PONTONE FRANCESCO	C	F
PORETTI DONATELLA	F	F
POSSA GUIDO	C	F
PROCACCI GIOVANNI	F	F
QUAGLIARIELLO GAETANO		F
RAMPONI LUIGI	C	F
RANDAZZO NINO		
RANUCCI RAFFAELE	F	F
RIZZI FABIO	C	F
RIZZOTTI MARIA	C	F
ROILO GIORGIO	F	F
ROSSI NICOLA	F	F
ROSSI PAOLO	F	F
RUSCONI ANTONIO	F	F
RUSSO GIACINTO		
RUTELLI FRANCESCO	F	

Seduta N. 0354 del 30/03/2010 14.09.57 Pagina 7

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000002	
	001	002
SACCOMANNO MICHELE	M	F
SACCONI MAURIZIO	M	M
SAIA MAURIZIO	C	F
SALTAMARTINI FILIPPO	C	F
SANCIU FEDELE	C	F
SANGALLI GIAN CARLO	F	F
SANNA FRANCESCO		
SANTINI GIACOMO	M	M
SARO GIUSEPPE	C	F
SARRO CARLO	C	F
SBARBATI LUCIANA	F	F
SCALFARO OSCAR LUIGI		
SCANU GIAN PIERO	F	F
SCARABOSIO ALDO		F
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	C	F
SCHIFANI RENATO		
SCIASCIA SALVATORE	C	F
SERAFINI ANNA MARIA	F	F
SERAFINI GIANCARLO	C	F
SERRA ACHILLE	F	F
SIBILIA COSIMO	C	F
SIRCANA SILVIO EMILIO	F	F
SOLIANI ALBERTINA		
SPADONI URBANI ADA	C	F
SPEZIALI VINCENZO	C	F
STANCANELLI RAFFAELE	C	F
STIFFONI PIERGIORGIO	C	F
STRADIOTTO MARCO	F	F
TANCREDI PAOLO	C	F
TEDESCO ALBERTO	F	F
THALER AUSSERHOFER HELGA	M	M
TOFANI ORESTE	C	F
TOMASELLI SALVATORE		
TOMASSINI ANTONIO	C	F
TONINI GIORGIO	M	M
TORRI GIOVANNI	C	F
TOTARO ACHILLE	C	F
TREU TIZIANO		F
VACCARI GIANVITTORE	C	F
VALDITARA GIUSEPPE	C	F
VALENTINO GIUSEPPE	C	F
VALLARDI GIANPAOLO	C	F
VALLI ARMANDO	C	F
VERONESI UMBERTO		

Seduta N. 0354 del 30/03/2010 14.09.57 Pagina 8

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000002	
	001	002
VETRELLA SERGIO	C	F
VICARI SIMONA	C	F
VICECONTE GUIDO	C	F
VIESPOLI PASQUALE	M	F
VILLARI RICCARDO		
VIMERCATI LUIGI	F	F
VITA VINCENZO MARIA	F	F
VITALI WALTER	F	F
VIZZINI CARLO	C	F
ZANDA LUIGI	F	F
ZANETTA VALTER	C	F
ZANOLETTI TOMASO	C	F
ZAVOLI SERGIO		

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Amoruso, Augello, Boscetto, Caliendo, Caselli, Casoli, Castelli, Ciampi, Ciarrapico, Coronella, Dell'Utri, Giordano, Giovanardi, Giuliano, Malan, Mantica, Mantovani, Morra, Nessa, Palma, Pera, Saccomanno, Thaler Ausserhofer, Viceconte e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Tonini, per attività della 3ª Commissione permanente; Vicari, per attività della 10ª Commissione permanente; Santini, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa – UEO; Cabras, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Bianco e Contini; per attività dell'Unione interparlamentare.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Delogu Mariano, Tofani Oreste, Mugnai Franco
Disposizioni in materia di esclusione dal trattamento pensionistico a favore dei superstiti di chiunque abbia cagionato con dolo la morte dell'assicurato o del pensionato (2082)
(presentato in data 23/3/2010);

senatrice Negri Magda
Modifica della legge 4 ottobre 1988, n. 436, in materia di procedura per gli approvvigionamenti della Difesa (2083)
(presentato in data 24/3/2010);

senatore Pinzger Manfred
Agevolazioni fiscali in favore delle associazioni e degli organismi di volontariato (2084)
(presentato in data 25/3/2010);

senatore Pinzger Manfred
Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedi di maternità e di paternità per la valorizzazione e lo sviluppo dei nuclei familiari (2085)
(presentato in data 25/3/2010);

senatori Molinari Claudio, Soliani Albertina
Norme in materia di domini collettivi (2086)
(presentato in data 25/3/2010);

senatori Firrarello Giuseppe, Bianconi Laura
Norme in materia di assistenza sanitaria agli italiani all'estero temporaneamente in Italia (2087)
(presentato in data 25/3/2010);

senatori Fleres Salvo, Germontani Maria Ida, Saro Giuseppe, Alicata Bruno, Contini Barbara
Modifiche all'articolo 3 della legge 1º dicembre 1970, n. 898 ed all'articolo 191 del codice civile, in materia di riduzione dei tempi per lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi (2088)
(presentato in data 30/3/2010);

senatori Ceccanti Stefano, Chiti Vannino
Estensione ai cittadini dell'Unione europea del diritto di voto nelle elezioni provinciali e regionali (2089)
(presentato in data 30/3/2010).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Poretti Donatella, Sen. Perduca Marco
Delega al Governo in materia di impiego dell'uniforme e di identificabilità del personale delle Forze di polizia (1711)
previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 24/03/2010);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Bodega Lorenzo, Sen. Mazzatorta Sandro
Modifica agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1946)
(assegnato in data 24/03/2010);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Pardi Francesco ed altri
Disposizioni volte a ricondurre la Protezione Civile alla sua missione istituzionale escludendone le competenze nella gestione dei «grandi eventi», nonché norme in materia di controllo preventivo della Corte dei conti (2021)
previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
(assegnato in data 24/03/2010);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Amato Paolo, Sen. Cantoni Gianpiero Carlo
Disposizioni in materia di misure di contrasto alla pirateria marittima (2050)
previ pareri delle Commissioni 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
(assegnato in data 24/03/2010);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Ceccanti Stefano
Introduzione dei collegi uninominali e delle primarie per l'elezione dei consiglieri regionali, nonché delle primarie per i Presidenti delle Giunte regionali (2059)
previ pareri delle Commissioni Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 24/03/2010);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Caselli Esteban Juan
Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di certezza ed agevolazione delle operazioni di voto degli italiani all'estero (2063)
previ pareri delle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 24/03/2010);

2ª Commissione permanente Giustizia
Regione Emilia Romagna
Abrogazione di norme del libro primo del codice penale in materia di assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro (2026)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 24/03/2010);

2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Armato Teresa ed altri
Modifiche al codice civile in materia di parentela e di successione ereditaria dei figli naturali (2051)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali)
(assegnato in data 24/03/2010);

5ª Commissione permanente Bilancio
Sen. Poretti Donatella ed altri
Nuove disposizioni per il controllo della finanza pubblica e per la redazione dei documenti di bilancio dello Stato (1687)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 6ª (Finanze e tesoro), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 24/03/2010);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
Sen. Montani Enrico ed altri
Istituzione di zone franche montane nelle province di Verbania Cusio Ossola, Sondrio e Belluno (2012)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 24/03/2010);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo
Sen. Santini Giacomo
Modifica all'articolo 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, in materia di denominazione della birra (2056)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 14ª (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 24/03/2010);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale
Sen. Poretti Donatella ed altri
Soppressione delle trattenute per la riscossione delle quote associative e sindacali tramite gli enti previdenziali e disposizioni in materia di accordi fra privati per il versamento di tali quote (1684)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia)
(assegnato in data 24/03/2010);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale
Sen. Poretti Donatella ed altri
Delega al Governo per la riforma del sistema degli ammortizzatori sociali e della disciplina dei contributi sociali, nonché per l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la gestione dell'indennità di disoccupazione e il reinserimento dei lavoratori disoccupati. Elevazione del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di anzianità e parificazione dell'età pensionabile delle lavoratrici e dei lavoratori (1688)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 24/03/2010);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale
Sen. Morra Carmelo
Istituzione dell'Agenzia nazionale per la disabilità (1926)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 12ª (Igiene e sanità), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 24/03/2010);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità
Sen. Poretti Donatella ed altri
Modifiche all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di abolizione dell'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie (1678)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 24/03/2010);

Commissioni 1ª e 13ª riunite
Sen. Lannutti Elio ed altri
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Dipartimento della protezione civile (2022)
previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)
(assegnato in data 24/03/2010);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità
Sen. Biondelli Franca ed altri
Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto all'obesità grave e di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati e nei trasporti pubblici (2069)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 30/03/2010).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome delle Commissioni 2ª e 3ª riunite in data 26/03/2010 i senatori Benedetti Valentini e Compagna hanno presentato la relazione unica 2043, 476, 780 e 1135-A sui disegni di legge:
«Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno» (2043)
Sen. Amati Silvana
«Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 197 del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005» (476)
Sen. Carloni Anna Maria
«Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 197 del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005» (780)

Sen. Della Monica Silvia
«Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 197 del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005» (1135).

Affari assegnati

In data 29 marzo 2010 è stato deferito alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare relativo alla questione del popolo saharawi (Atto n. 360).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25 marzo 2010, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88 – lo schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio del 29 settembre 2008 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti» (n. 197).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 9ª Commissione permanente che esprimerà il parere entro il 9 maggio 2010. Le Commissioni 5ª e 14ª potranno formulare osservazioni alla Commissione di merito entro il 29 aprile 2010.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 19 marzo 2010, ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 – la comunicazione concernente la nomina dell'avv. Giancarlo Cugiolu a Commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Asinara (n. 61).

Tale comunicazione è trasmessa, per competenza, alla 13ª Commissione permanente.

Con lettere in data 20 marzo 2010, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Melpignano (LE), Carlantino (FG), Limbadi (VV), Torremaggiore (FG), San Pietro in Amantea (CS).

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 18 marzo 2010, ha inviato, ai sensi dell'articolo 146, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la relazione sull'attività svolta dalla gestione straordinaria nei comuni i cui consigli comunali sono stati sciolti per condizionamenti di tipo mafioso, riferita all'anno 2008.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 2ª Commissione permanente (*Doc*. LXXXVIII, n. 3).

Negli scorsi mesi di gennaio, febbraio e nel corso del mese di marzo 2010 sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione dei Ministeri della difesa, dell'economia e delle finanze, dell'interno, delle infrastrutture e trasporti, dell'istruzione università e ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dello sviluppo economico, per l'esercizio finanziario 2010, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.

È pervenuta altresì copia di decreto ministeriale, inserito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esercizio finanziario 2010, concernente l'utilizzo del «Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente».

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettere in data 16 marzo 2010, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, sei decreti concernenti:

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa per il completamento restauro dell'ex seminario minore di Siracusa ed adeguamento funzionale per destinazione d'uso museale, sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRE (ex IRPEF) per gli anni 2003 e 2004 (Atto n. 354). La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente, competenti per materia;

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa per il restauro conservativo e consolidamento del Palazzo vescovile di Volterra sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRE (ex IRPEF) per l'anno 2003 (Atto n. 355). La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente, competenti per materia;

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa per il consolidamento delle aree urbane (Via Trento, Via Trieste, Via Piano S. Matteo, zona Tre Croci) del Comune di Macchia Valfortore (CB) sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRE (ex IRPEF) per l'anno 2003 (Atto n. 356). La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente, competenti per materia;

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa per la riduzione del rischio idrogeologico nella frazione S. Domenica – zona Valle d'Acqua – Comune di Ricadi (VV), sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRE (ex IRPEF) per l'anno 2003 (Atto n. 357). La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente, competenti per materia;

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa per il restauro e conservazione dei reperti archeologici emersi durante le campagne di scavo presso le mura della città di Asti, sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF per l'anno 2002 (Atto n. 358). La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente, competenti per materia;

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa per il rifacimento del pavimento del primo piano e ripristino di un vano finestra da realizzarsi secondo il disegno originario nell'immobile denominato «Circolo dei Forestieri» nel Comune di Bagni di Lucca, sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRE (ex IRPEF) per l'anno 2005 (Atto n. 359). La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente, competenti per materia.

Governo, progetti di atti comunitari e dell'Unione europea

Il Ministro per le politiche europee, con lettere in data 23, 25 e 30 marzo 2010, ha trasmesso – ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 – progetti di atti comunitari e dell'Unione europea.

I predetti atti si intendono trasmessi alle Commissioni, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti medesimi è disponibile presso il Servizio affari internazionali – Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 10 marzo 2010, ha inviato, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione sull'esclusiva dell'Associazione italiana allevatori dell'attività di controllo delle attitudini produttive del bestiame (Atto n. 351).

La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 9ª e alla 10ª Commissione permanente.

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, trasmissione di atti

Il Presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 22 marzo 2010, ha inviato, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera *n)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei seguenti verbali:

n. 844, relativo alla seduta tenutasi l'11 gennaio 2010 (n. 113);
n. 845, relativo alla seduta tenutasi il 18 gennaio 2010 (n. 114);
n. 846, relativo alla seduta tenutasi il 25 gennaio 2010 (n. 115);
n. 847, relativo alla seduta tenutasi il 1º febbraio 2010 (n. 116);
n. 848, relativo alla seduta tenutasi l'8 febbraio 2010 (n. 117);
n. 849, relativo alla seduta tenutasi il 15 febbraio 2010 (n. 118);
n. 850, relativo alla seduta tenutasi il 22 febbraio 2010 (n. 119).

I predetti verbali sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11ª Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettera in data 17 marzo 2010, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza n. 106 del 10 marzo 2010, depositata in cancelleria il 17 marzo 2010, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, secondo comma, ultimo periodo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) – convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 406 (Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti al pretore), dall'articolo 10 della legge 27 giugno 1988, n. 242 (Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale), e dall'articolo

246 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) – nella parte in cui prevede che i praticanti avvocati possono essere nominati difensori d'ufficio. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 2ª Commissione permanente (*Doc.* VII, n. 83).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 23, 24 e 26 marzo 2010, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria:

dell'Istituto della Enciclopedia italiana «G. Treccani» SpA, per l'esercizio 2008. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente (*Doc.* XV, n. 178);

dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei consulenti del lavoro (ENPACL), per l'esercizio 2008. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 11ª Commissione permanente (*Doc.* XV, n. 179);

del Centro italiano di ricerche aerospaziali (CIRA) s.c.p.a., per l'esercizio 2008. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commissione permanente (*Doc.* XV, n. 180);

della Fondazione «Festival dei Due Mondi» di Spoleto, per gli esercizi dal 2005 al 2008. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente (*Doc.* XV, n. 181);

dell'Autorità portuale di Napoli, per gli esercizi 2007 e 2008. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente (*Doc.* XV, n. 182);

della Cinecittà Holding SpA, per l'esercizio 2008. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente (*Doc.* XV, n. 183).

Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli enti suddetti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato – con lettera in data 22 marzo 2010, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 4/2010/G di approvazione della relazione concer-

nente «I motivi di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria nel processo tributario (Atto n. 361).

La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ª e alla 6ª Commissione permanente.

Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni

Il Difensore civico della regione Emilia-Romagna, con lettera in data 19 marzo 2010, ha inviato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2009.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª Commissione permanente (*Doc*. CXXVIII, n. 16).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

È pervenuto al Senato un voto del Consiglio della regione Toscana avente ad oggetto: «Eventi calamitosi di fine dicembre 2009. Richiesta di finanziamenti urgenti» (n. 35).

Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 5ª e alla 13ª Commissione permanente.

Enti pubblici e di interesse pubblico

Il Presidente dell'Accademia nazionale dei Lincei, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1977, n. 593, la relazione consuntiva per il triennio 2007-2009 riguardante l'attività del Centro Linceo Interdisciplinare «Beniamino Segre».

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7ª Commissione permanente (Atto n. 353).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 11 marzo 2010, ha inviato il testo di tre risoluzioni, approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 24 al 25 febbraio 2010. È stata trasmessa altresì una dichiarazione scritta che ha raccolto le firme della maggioranza dei componenti del Parlamento europeo:

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nella Comunità europea e che abroga il regolamento (CE) n. 736/96 (*Doc*. XII, n. 429). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 8ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla tredicesima sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (*Doc*. XII, n. 430). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

una risoluzione sul Libro verde sulla riforma della politica comune della pesca (*Doc*. XII, n. 431). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 9ª e alla 14ª Commissione permanente;

una dichiarazione scritta sul trasporto di cavalli da macello nell'Unione europea (*Doc*. XII, n. 432). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 8ª, alla 9ª e alla 14ª Commissione permanente.

Commissione europea, trasmissione di atti e documenti

Nel periodo dal 17 al 29 marzo 2010 la Commissione europea ha inviato atti e documenti di interesse comunitario.

I predetti atti e documenti si intendono trasmessi alle Commissioni, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti e documenti medesimi è disponibile presso il Servizio affari internazionali – Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Della Seta ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02822 del senatore Ferrante.

I senatori Amati, De Sena, Ranucci e Zanda hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02918 dei senatori Di Giovan Paolo e altri.

I sentori Mariapia Garavaglia, Scanu e Maritati hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02920 dei senatori Ferrante e altri.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 23 al 29 marzo 2010)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 74

BIANCONI: sulla realizzazione di un'opera viaria a Cesenatico (Forlì) (4-02460) (risp. MATTEOLI, *ministro delle infrastrutture e trasporti*)

BUTTI: sulla caserma dei Carabinieri a Mariano Comense (Como) (4-01119) (risp. LA RUSSA, *ministro della difesa*)

COSTA: sull'accisa sul gasolio usato per il riscaldamento delle serre (4-02562) (risp. ZAIA, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*)

DELOGU, SALTAMARTINI: sul nubifragio in Sardegna dell'ottobre 2008 (4-00706) (risp. VITO, *ministro per i rapporti con il Parlamento*)

FLERES: sulla crisi agricola in Sicilia (4-02613) (risp. ZAIA, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*)

LANNUTTI: sulla gestione dei grandi eventi da parte del Dipartimento della protezione civile (4-02807) (risp. VITO, *ministro per i rapporti con il Parlamento*)

MORRA: sulla soppressione della fermata dei treni Eurostar nella stazione di San Severo (Foggia) (4-02556) (risp. MATTEOLI, *ministro delle infrastrutture e trasporti*)

PEDICA ed altri: sul diniego ad un senatore di accedere alla sala stampa di Palazzo Chigi in occasione di una seduta del Consiglio dei ministri (4-02130) (risp. VITO, *ministro per i rapporti con il Parlamento*)

RIZZI: sul potenziamento del porto di Arbatax (4-02564) (risp. MATTEOLI, *ministro delle infrastrutture e trasporti*)

RIZZI, GARAVAGLIA Massimo: sulle dichiarazioni rese dall'attuale Sindaco di Portovaltravaglia (Varese) nel corso della campagna elettorale (4-02554) (risp. DAVICO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

SBARBATI: sulla soppressione di alcune fermate ferroviarie nelle Marche (4-02702) (risp. MATTEOLI, *ministro delle infrastrutture e trasporti*)

Interpellanze

LANNUTTI. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

nel periodo 2003-2004, a seguito del processo di liberalizzazione, fu costituito il cosiddetto *data base* unico, contenente i numeri telefonici dei clienti di tutti gli operatori presenti sul mercato. Nel contempo, a seguito dell'entrata in vigore della direttiva 2002/58/CE sulla protezione dei dati personali, recepita nell'ordinamento nazionale con il cosiddetto codice

della *privacy*(codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003), fu introdotto il meccanismo dell'*opt-in*, in base al quale un cliente può essere chiamato telefonicamente, per fini commerciali, solo se ha previamente espresso il proprio consenso a ricevere tali chiamate;

gli operatori si sono adeguati alla predetta normativa, utilizzando, per le proprie chiamate commerciali, il consenso acquisito direttamente dal consumatore, ovvero tramite l'indicazione grafica (cornetta e/o bustina) presente nell'elenco telefonico generale (pagine Bianche);

nel settembre 2008, il Garante per la protezione dei dati personali, a fronte di ripetute segnalazioni anche delle associazioni dei consumatori, ha adottato dei provvedimenti sanzionatori nei confronti di quegli operatori (*telecontact centers* ed OLO) che illegittimamente avevano contattato telefonicamente i consumatori, senza aver acquisito previamente il loro consenso;

l'art. 20-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, ha introdotto una sanatoria indiscriminata permettendo ai *telecontact centers* e agli OLO di continuare a contattare i consumatori per fini commerciali senza che questi abbiano espresso il proprio consenso prorogandone i termini temporali al 25 maggio 2010;

il Garante e le associazioni dei consumatori hanno espresso la loro contrarietà alla predetta misura, in quanto quest'ultima andava a ledere pesantemente il diritto alla riservatezza degli abbonati telefonici;

in tal senso, è intervenuta anche la Commissione europea, che, con lettera di messa in mora datata 28 gennaio 2010, ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano in relazione all'art. 20-*bis*, a causa della contrarietà alla direttiva europea 2002/58/CE di alcune disposizioni in esso contenute, con particolare riferimento all'ulteriore proroga prevista per l'utilizzo a fini commerciali delle banche dati ricavate da elenchi pubblici di abbonati, senza che gli interessati abbiano acconsentito, esplicitamente, all'uso di queste informazioni, e alle nuove disposizioni che introducono il sistema di *opt-out*;

attualmente, presso il Ministero dello sviluppo economico, è in fase di elaborazione il regolamento attuativo del nuovo sistema di *opt-out*, che prevede l'istituzione e la gestione del registro pubblico delle opposizioni, da emanarsi entro il 25 maggio 2010;

l'ordinamento comunitario, oltre che nei principi fondamentali stabiliti negli articoli 12 e 13 della direttiva 2002/58/CE, anche nel «considerando 42» della direttiva, sancisce che «al fine di non ridurre i livelli di tutela della vita privata esistenti, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a mantenere sistemi nazionali che autorizzano tali chiamate (ovvero le chiamate telefoniche vocali interpersonali a fini di commercializzazione diretta) unicamente destinate agli abbonati e agli utenti che hanno fornito il loro consenso preliminare»;

in materia di elenchi di abbonati e di utilizzo anche a fini commerciali dei dati personali in essi contenuti, la direttiva 2002/58/CE, all'art.

12, prevede che gli abbonati siano informati, gratuitamente e prima di essere inseriti negli elenchi, in merito agli scopi di questi e ad ogni ulteriore possibilità di utilizzo dei loro dati, cosi come prevede che gli Stati membri possano richiedere il consenso ulteriore degli abbonati per tutti gli scopi di un elenco pubblico, diversi dalla ricerca di dati su persone;

la direttiva esplicita maggiormente l'obbligo, irrinunciabile, di preventiva informativa degli utenti e dell'ulteriore consenso che questi devono prestare per ogni utilizzo ulteriore dei dati raccolti,

si chiede di sapere:

quali iniziative normative urgenti il Governo intenda assumere, in considerazione dei principi fondamentali di tutela dei diritti dei consumatori, contenuti nella direttiva 2002/58/CE e richiamati espressamente in sede di procedura di infrazione, affinché, una volta scaduta la vigenza del terzo comma dell'art. 20-*bis*, (e non potendo essere questa prorogata ulteriormente, pena il prosieguo della procedura di infrazione con la lettera di parere motivato da parte della Commissione europea), venga ripristinata la situazione precedente, anche utilizzando lo strumento del disegno di legge comunitaria per il 2010, ossia il regime dell'*opt-in* e del consenso preventivo, informato ed esplicito, fino all'instaurazione ed alla piena operatività del registro delle opposizioni;

se non intenda nell'atto di emanazione del regolamento attuativo in questione:

a) stabilire che l'iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24 del codice per la protezione dei dati personali al fine di una migliore tutela del diritto alla riservatezza dei consumatori e conformemente a quanto previsto dall'art. 20-*bis*, ed in particolare dal comma 1, capoverso 3-*ter*, lett. *g)*. La proposta di cui al regolamento non dovrebbe applicarsi, quindi, ai dati legittimamente raccolti dai titolari presso gli interessati o presso terzi, nel rispetto degli articoli 23 e 24 del codice (disposizioni che disciplinano compiutamente il regime di *opt-in)*, sempre che il consenso al trattamento sia adeguatamente documentato, in conformità alle disposizioni vigenti ed ai provvedimenti emanati dal Garante per la protezione di dati personali;

b) prevedere che l'interessato venga informato in occasione di ogni chiamata e venga messo nelle condizioni di esprimere il proprio consenso al prosieguo del contatto commerciale al fine di garantire, anche in un sistema di *opt-out*, un simile ed adeguato livello di tutela dei consumatori;

c) prevedere un periodo transitorio per l'avvio e la messa a regime del registro stesso, nel corso del quale il Garante, sentite le associazioni dei consumatori e gli operatori interessati, possa procedere a fissare i criteri per le necessarie campagne informative nei confronti dei consumatori e a verificare la corretta implementazione dei sistemi e meccanismi funzionali all'operatività del registro al fine di permettere la piena ed efficace operatività del registro;

d) prevedere per il suddetto periodo transitorio i termini rispettivamente di 60 giorni per la definizione delle modalità dell'informativa e 18 mesi per l'entrata in vigore e il pieno funzionamento del registro. La necessità di questo periodo transitorio è testimoniata non solo dall'esperienza registrata in altri Stati membri dell'Unione europea (quali Spagna e Regno Unito) che hanno adottato il sistema dell'*opt-out* (la lista delle opposizioni ha raggiunto dimensioni adeguate solo dopo svariati anni di vigenza del sistema), ma anche dalla passata esperienza italiana (analogamente, il sistema di *opt-in* ha richiesto l'adozione di una serie di atti implementativi scaglionati in un ragionevole arco temporale). A maggior ragione, tale esigenza trova un riscontro nelle circostanze attuali in cui si registra una radicale modifica del sistema vigente, passando dall'*opt-in* all'*opt-out* (l'Italia costituisce, infatti, l'unico Paese dell'Unione ad aver deciso una tale inversione).

(2-00179)

LANNUTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

l'articolo di «la Repubblica» del 20 marzo 2010, titolato «Bertolaso, consulenze record 9 milioni per gettoni e assegni», riferisce che «ad appena nove giorni dal sisma che ha scosso l'Abruzzo provocando la morte di 308 aquilani, ferendone altri 1.600 e lesionando centinaia di edifici, l'ennesimo contributo, 300 mila euro, finisce (...) nelle casse di una fondazione» denominata Eucentre;

la fondazione ha come scopo la prevenzione del rischio sismico che nel caso di specie si è già materializzato nove giorni prima;

l'articolo de «la Repubblica» riporta che la fondazione Eucentre, fondata nel 2003, tra gli altri, dallo stesso Dipartimento della Protezione civile, fa parte dell'elenco di beneficiari di commesse, consulenze, convenzioni del Dipartimento;

il presidente della Eucentre è il professor Gian Michele Calvi, attualmente anche direttore, con il consorzio For Case di cui è presidente, del progetto CASE (progetto di ricostruzione a L'Aquila di 183 edifici, 4.600 appartamenti con appalti per 800 milioni);

Calvi insegna meccanica strutturale all'ateneo di Pavia ed è considerato vicino a Bertolaso, che dopo l'estate del 2008 lo invia a La Maddalena come soggetto attuatore del G8 al posto di Fabio De Santis (ora in carcere), allontanato perché stava assegnando un appalto per 600 milioni per la realizzazione di opere che dovevano costare 300 milioni;

il quotidiano in realtà fa notare che «l'ingegner Calvi, figlio d'arte, studio da 30 dipendenti, famiglia vicina all'Opus Dei, un fratello, Gian Luca, che l'anno scorso rileva per 300mila euro la Tecno Hospital di Gianpaolo Tarantini, all'Aquila abbia splafonato e non di poco proprio nella costruzione delle new town. In 11 mesi, dall'aprile del 2009, con la sua task force di 119 tecnici è riuscito a far lievitare i costi del 40 per cento: dai 570 milioni preventivati a 800. Non male per un'emergenza costata finora la cifra record di 1 miliardo e 431 milioni»;

la dottoressa Teresa Crespellani, già docente di ingegneria geotecnica sismica all'ateneo di Firenze, ritiene che quello de L'Aquila sarà, alla fine, «il terremoto più caro di sempre»;

a favore di Eucentre ci sono 700.000 euro «solo per la valutazione di agibilità delle case. Un compito che nell'era pre-Bertolaso era appannaggio dei tecnici del dipartimento. Con un bel risparmio. All'Aquila tra gli edifici dichiarati inagibili c'è la vecchia sede dell'Anas» che, in seguito al terremoto, ha subito, a quanto consta all'interrogante, solo danni modesti da non richiedere la necessità di essere puntellata, ma si è deciso, d'urgenza, di costruirne una nuova con un costo di 14,5 milioni di euro;

risulta che «Roberto De Marco, fino al 2002 direttore del defunto servizio sismico nazionale», afferma che prima si valorizzavano le risorse interne, oggi è un continuo e oneroso ricorso a soggetti esterni;

nel 2007 presso il Dipartimento sono state assegnate numerose consulenze per 2.436.000 euro, *record* di spesa che ha interessato 80 consulenti;

«A Giovanni Bastianini, "consulente per informazione, immagine e divulgazione della cultura di protezione civile", vanno 104 mila euro. La cura delle "attività di comunicazione visiva" è affidata a Maurizio Silvestri, e costa 74 mila euro. Prende 6 mila euro in più l'avvocato di Stato Ettore Figliolia, un tempo consigliere giuridico, oggi superconsulente»;

si legge ancora: «Nel bilancio 2009 (2 miliardi e 72 milioni) figura la voce "emolumenti accessori al personale interno e distaccato, per gettoni di presenza, stipendi e assegni per il personale assunto con contratti 'privati'"» per una cifra che supera i 9 milioni di euro;

il Dipartimento «ha quadruplicato le dimensioni della sua struttura (una tendenza inversa ai drastici tagli di tutto l'apparato pubblico centrale). Con un ufficio stampa-comunicazione formato da un esercito di 28 persone. (...) Tra i "partner" più fedeli c'è Finmeccanica. Specializzata nel settore militare, ma alla quale è affidata l'infrastruttura informatica (...). Sono targati Selex (società di Finmeccanica) anche i 20 nuovi meteo-radar acquistati nel 2007 per 20 milioni (2,8 milioni a pezzo). (...) La flotta delle emergenze, e dei grandi eventi, è tanto fornita quanto costosa: nel 2008 per mantenere i 19 Canadair CL 415, i due aerei Piaggio C 180, i tre elicotteri Agusta e i 6 elicotteri Erickson S63 in appalto, ci sono voluti 158 milioni. Per la sola gestione dei Canadair 43 milioni sono andati alla Sorem, (...) alle indagini giudiziarie e a quelle dell'Enav, che nel 2002 denuncia "carenze addestrative e operative". Tra il 2003 e il 2007 si verificano una serie di incidenti, alcuni mortali. Bertolaso ammette "un errore" nella programmazione degli orari di volo, ma Sorem è confermatissima. Come l'Ingv (istituto nazionale geofisica e vulcanologia) di Enzo Boschi»;

l'inchiesta de «la Repubblica» così conclude: «L'ultimo assegno staccato è di 63 milioni, convenzione del 2004. Altri si "accontentano". Legambiente, "protagonista nell'organizzazione di grandi eventi", nel 2006 incassa 694 mila euro. Più del doppio di quanto sono costati (335 mila) i distintivi e le medaglie 2009 della Protezione civile (ma i pompieri

che hanno scavato all'Aquila hanno dovuto pagarsele). Meno di un terzo di quanto costa (3,5 milioni all'anno per 9 anni) la sede operativa scelta da Bertolaso nel 2004. Sorge in via Vitorchiano, sulle sponde del Tevere. In una zona che l'autorità di bacino del fiume ha definito "R4". Il massimo livello di rischio idrogeologico»,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni che hanno indotto ad effettuare una spesa di 300.000 euro per la prevenzione del rischio sismico 9 giorni dopo il terremoto;

se, considerate le consulenze *record* di cui si avvale il Dipartimento della Protezione civile per una spesa di 9 milioni per gettoni e assegni, siano stati rispettati i criteri di trasparenza, economicità ed efficienza o se invece non si sia dato luogo ad uno spreco di danaro pubblico.

(2-00180)

LANNUTTI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e l'innovazione.* – Premesso che:

le associazioni dei consumatori stanno ricevendo numerose segnalazioni relative alle malversazioni praticate dagli operatori del cosiddetto «mercato libero» dell'energia elettrica ed il gas che sarebbero autori di autentiche truffe a danno degli utenti;

in particolare i cittadini lamentano di ricevere addebiti spropositati in bolletta derivanti da consumi «presunti» nonostante le loro comunicazioni in autolettura telefonica che verrebbero totalmente ignorate;

né miglior sorte riserverebbe la sempre più difficile interlocuzione con i *call center* preposti ad intimidire i consumatori con minacce di indebito distacco della linea elettrica o dell'erogazione del gas a chi prospetti di non pagare bollette esorbitanti per consumi mai effettuati;

anche le lettere inviate ai vari servizi di *customer care* non ricevono mai risposta;

nel comune di Roma si registra un episodio di scandalosa gestione da parte di Acea Electrabel che per una voltura di contratto, lascia al buio per sette giorni una famiglia, peraltro, pare, in ottemperanza ad una delibera dell'Autorità per l'energia ed il gas;

il malcontento dei consumatori dilaga anche in *Internet* dove alcuni siti dedicati (ad esempio www.qualetariffa.it) riportano le loro testimonianze inquietanti ed in cui si parla apertamente di vere e proprie truffe praticate da Enel Energia SpA e Edison;

in questo quadro le autorità di «garanzia» appaiono all'interrogante del tutto inermi ed inerti eccetto l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato che, su denuncia di Adusbef, ha aperto un'istruttoria nei confronti di Enel Energia SpA per pratiche commerciali scorrette ai sensi degli artt. 20 e seguenti del decreto legislativo n. 206 del 2005 (codice del consumo);

l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas pare all'interrogante totalmente incapace di imporre la sua «autorità» agli operatori «controllati» che spadroneggiano nonostante le leggi e le delibere emanate dalla stessa;

in tema di tutela del consumatore poi la stessa Autorità ha devoluto le sue funzioni allo sportello del consumatore dell'acquirente unico, cosa che desta l'interrogativo circa l'opportunità del mantenimento in vita di una Direzione tutela del consumatore presso l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas;

a giudizio dell'interrogante appare dunque beffardo e grottesco per il consumatore, vessato dalla voracità di operatori senza scrupoli ed in cerca d'aiuto per evitare le loro estorsioni, imbattersi nell'immagine del dirigente (Alberto Grossi) e quattro funzionari (Gabriella Utili, Marcella Pavan, Ferruccio Villa e Guido Giussani) ritratti sorridenti ed emblematicamente a braccia conserte sul sito *Internet* dell'Autorità nello spazio dedicato alla «Direzione consumatori e qualità del servizio»;

ad avviso dell'interrogante, è scandaloso che le cosiddette Autorità, nate anche per tutelare i diritti dei consumatori, fungano come veri e propri muri di gomma nei rapporti tra cittadini ed imprese, monopoliste od ex monopoliste, che spadroneggiano senza garantire alcun diritto dei vessati cittadini e delle loro famiglie,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione descritta in premessa, che rivela una sorta di collusione con le imprese controllate;

quali iniziative intendano mettere in atto per evitare che il mercato libero dell'energia si concreti in un mercato libero di truffare i consumatori;

se non ritengano, anche a fini di contenimento della spesa pubblica, di dover promuovere iniziative legislative al fine di sopprimere l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e trasferire le relative competenze all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

(2-00181)

LANNUTTI, MUSI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

risulta agli interroganti, in base a numerose segnalazioni di cittadini, che si verificherebbero tuttora, ad opera di Gerit SpA, numerosi casi di recupero di crediti statali per la maggior parte dei casi non dovuti (cosiddette «cartelle pazze»);

sarebbero molteplici le cartelle esattoriali con cui vengono richiesti i pagamenti di multe automobilistiche non dovute;

da un articolo de «Il Messaggero» del 26 marzo 2010 si apprende che il Comune di Roma ha previsto una sanatoria relativamente ai «debiti derivanti da infrazioni al codice della strada accertate al 31 dicembre 2004». Pertanto si può estinguere il debito, e chiudere il contenzioso in caso di un ricorso, pagando solo il minimo della sanzione amministrativa prevista per la violazione commessa, più le spese procedurali e di notifica,

l'aggio di riscossione ridotto al 4 per cento e il rimborso per le spese sostenute;

come riferisce l'articolo, detta agevolazione riguarda solo le infrazioni commesse fino al 31 dicembre 2004 perché il Comune di Roma riporrebbe fondate aspettative di rimpinguare le proprie casse tramite l'adesione in massa da parte dei cittadini alla proposta di condono, ma Gerit si sarebbe ben guardata dal comunicare agli stessi cittadini che le sanzioni amministrative accertate fino al 31 dicembre 2004 sono ad oggi prescritte, cioè non più esigibili;

in particolare, nella maggior parte dei casi, si tratterebbe di contravvenzioni non regolarmente notificate oppure non notificate e comunque che hanno maturato una decorrenza superiore ai 5 anni tra la data dell'infrazione e la data della notifica della cartella esattoriale di pagamento;

considerato che:

Equitalia è la società per azioni, a totale capitale pubblico (51 per cento in mano all'Agenzia delle entrate e 49 per cento all'Inps), incaricata dell'esercizio dell'attività di riscossione nazionale dei tributi;

è presente sul territorio nazionale, con esclusione della Sicilia, ed opera attraverso 17 società partecipate ognuna delle quali è competente nell'ambito di un territorio determinato. Equitalia Gerit SpA è una di queste società partecipate ed opera nella provincia di Roma;

la riscossione dei tributi è stata affidata ad Equitalia SpA con il fine di rendere più efficace il recupero del credito attraverso la riduzione dei costi a carico dello Stato e la semplificazione del rapporto con il contribuente;

le metodiche utilizzate per il recupero del credito, tuttavia, danno vita ad un complicatissimo meccanismo di riscossione, in cui manca un'informazione chiara e trasparente che impedisce al cittadino di tutelarsi adeguatamente;

la legge finanziaria per il 2008 prevede che, a decorrere dal 1º gennaio 2008, gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada per i quali, alla data di acquisizione, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga che richiedere ai cittadini somme non dovute non concretizzi un comportamento contrario ai principi di trasparenza, correttezza e buona fede ai quali dovrebbero uniformarsi sia Equitalia che il Comune di Roma sia quando propongono il condono, sia quando richiedono il pagamento di multe risalenti a data antecedente al 31 dicembre 2004, quindi prescritte;

se non ritenga che l'operazione messa in atto dalla Gerit e dal Comune di Roma non sia la dimostrazione che questi ultimi non hanno certezze dei propri crediti perché non hanno effettuato i controlli rigorosi previsti nella delibera che ha varato la definizione agevolata;

quali iniziative urgenti di competenza intenda assumere al fine di evitare ulteriori vessazioni ai cittadini che possono nascere dalle cosiddette «multe pazze», permettendo la piena tutela dei contribuenti;

come intenda intervenire, nelle opportune sedi, per porre fine al fenomeno delle cosiddette «cartelle pazze» e ristabilire la fiducia dei contribuenti italiani.

(2-00182)

Interrogazioni

PISCITELLI. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

la Gaz de France – Suez ha intenzione di realizzare, nel mare Adriatico di fronte alle coste delle Marche ed in particolare nelle acque antistanti il monte Conero, un rigassificatore *off shore* per la rigassificazione di gas naturale liquefatto;

la Regione Marche ha convocato nei mesi scorsi una Conferenza di servizi al fine di concludere l'istruttoria relativa all'espressione del parere di competenza regionale nell'ambito di procedimento di competenza statale;

nei mesi scorsi il Presidente della Giunta regionale delle Marche Spacca e l'assessore regionale Badiali si sono espressi favorevolmente in merito alla realizzazione del rigassificatore, cosa che si evince anche dalla risposta ad una interrogazione presentata in Consiglio regionale;

nonostante la Regione Marche nella persona del presidente Spacca si sia espressa favorevolmente nei confronti dell'impianto, oggi, nel pieno della campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale, a fronte del contrasto al progetto espresso da comitati organizzati dai cittadini, ha espresso un parere negativo alla realizzazione dell'impianto, motivando tale parere di non conformità a seguito della mancata presentazione, a loro dire, delle integrazioni richieste il 24 aprile 2009 dagli uffici della Regione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, titolare del procedimento VIA;

secondo quanto affermato da Spacca sui giornali, tali integrazioni erano state richieste al Ministero al fine di valutare gli «aspetti ecologici determinati dallo squilibrio termico e chimico (....) e che le risposte del Ministero sarebbero state di natura bibliografica, non supportate da dati di monitoraggio, né relativi al contesto in oggetto né riferiti ad altre analoghe situazioni esistenti e, dunque secondo il parere regionale, non avrebbero permesso di valutare se dalla realizzazione dell'opera a mare possano derivare effetti negativi sulle componenti ecosistemiche marine». Inoltre, sempre secondo quanto affermato nel parere regionale, «non è possibile, valutare interferenze con le rotte delle tartarughe marine e con l'ecologia dei cetacei»;

considerato che:

seppure sia importante la valutazione delle rotte delle tartarughe e dei cetacei, a parere dell'interrogante è estremamente importante conoscere l'impatto che la realizzazione di un impianto di rigassificazione può avere sulla salute dei cittadini e l'eventuale ricaduta sul sistema economico che si regge principalmente, in quel territorio, sul turismo;

è importante sapere quali provvedimenti e richieste la Regione Marche in questi mesi ha avanzato nei confronti del Ministero in merito all'impianto;

l'ubicazione dell'impianto, seppur previsto a 34 chilometri dalla costa, è antistante la riviera del Conero inserita nell'omonimo Parco naturale regionale e con un'alta peculiarità turistica;a giudizio dell'interrogante sorge il dubbio che si sia voluta strumentalizzare una questione, che interessa migliaia di cittadini, solo per meri fini elettorali,

si chiede di conoscere:

quale *iter* autorizzativo sia in corso presso il Ministero nei confronti della richiesta di realizzazione di un rigassificatore da parte della Gaz de France – Suez nel mare Adriatico al largo della costa portorecanatese e se insieme a tale richiesta siano stati presentati studi atti ad escludere l'eventuale pericolosità dell'impianto;

quali provvedimenti ed atti siano stati trasmessi ad oggi dalla Regione Marche al Ministero al fine di poter giudicare la reale posizione assunta dalla stessa Regione in merito alla realizzazione.

(3-01239)

VITA. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che dopo il sisma del 6 aprile 2009 che ha colpito l'Abruzzo e, principalmente, la città de L'Aquila il Capo Dipartimento della protezione civile, Guido Bertolaso, viene nominato, con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, Commissario per l'emergenza. Con ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3761 del 1º maggio 2009, il Commissario delegato si avvale – all'art. 1, comma 1 –«del Prefetto dell'Aquila in qualità di Vice Commissario delegato, con funzioni vicarie» e, all'art. 3, nomina il professor De Bernardinis «Vice Commissario per provvedere alle iniziative inerenti alle operazioni di soccorso e assistenza alle popolazioni sfollate»;

premesso, inoltre, che con la stessa ordinanza n. 3761 è nominato l'ingegner Luciano Marchetti vice commissario delegato per i beni culturali. L'art. 2, comma 1, ne fissa i compiti «nell'esercizio delle funzioni inerenti agli interventi urgenti volti ad assicurare la messa in sicurezza per evitare situazioni di maggiori danni e per eliminare situazioni di pericolo del patrimonio culturale e per il recupero dei beni culturali danneggiati dal sisma, comprese le attività progettuali propedeutiche ai lavori di recupero»;

considerato che con ordinanza n. 3833 del 22 dicembre 2009 all'art. 1, comma 1, ribadita nel decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante «Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza

in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile», il Presidente della Regione Abruzzo «assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1º febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato d'emergenza»; al comma 2, il commissario delegato, Guido Bertolaso «cessa l'incarico alla data del 31 gennaio 2010»; il comma 7 stabilisce che i vice commissari – nominati ai sensi degli artt. 1 e 3 dell'ordinanza n. 3761 del 2009 – cessano dall'incarico alla medesima data. All'art. 2, comma 1, «Dal 1º febbraio 2010 il Sindaco del comune di L'Aquila è nominato Vice-Commissario vicario del Commissario delegato per la ricostruzione»;

considerato, inoltre, che il titolo del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, reca, tra l'altro, «l'avvio della fase post emergenziale» e determina il ruolo del commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma;

rilevato che in tutte le dichiarazioni pubbliche del Prefetto de L'Aquila e delle altre autorità si parla di «fine dell'emergenza» e avvio della fase di ricostruzione con il passaggio di consegne al Presidente della Regione Abruzzo,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni per cui dopo la scadenza del mandato della Protezione Civile (31 gennaio 2010) e il passaggio di consegne al Presidente della Regione Abruzzo, come Commissario, e al Sindaco de L'Aquila, come Vice Commissario, sussista la presenza del Vice Commissario delegato per i beni culturali, l'ingegner Marchetti, e non ci sia un contemporaneo passaggio di consegne alle strutture esistenti del Ministero per i beni e le attività culturali;

in quali tempi intenda riportare le competenze sulla ricostruzione del patrimonio storico artistico monumentale alle strutture periferiche abruzzesi del Ministero.

(3-01240)

MARINO Mauro Maria, MARCUCCI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

nel 2010 ricorre il duecentesimo anno della nascita di Camillo Benso, conte di Cavour, statista di levatura internazionale e figura chiave del nostro Risorgimento a cui va l'unanime riconoscimento di padre della patria per l'opera svolta nel processo di unificazione nazionale;

nel 2011 ricorrerà il centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia, proclamata il 17 marzo 1861 pochi mesi prima della scomparsa del Cavour, avvenuta nel giugno seguente;

le celebrazioni per il bicentenario della nascita di Cavour, seppure in ritardo rispetto ad una pianificazione che avrebbe dovuto coprire l'intero 2010, devono aver luogo nei prossimi mesi, configurandosi così come prologo naturale di quelle dell'Unità d'Italia del 2011, momento

di altissimo valore morale e civile e di massima unione del Paese, con la solenne partecipazione delle più alte autorità dello Stato;

constatato che:

fino ad oggi non risulta formalmente insediato il Comitato per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Cavour, nonostante la richiesta di istituzione abbia completato da tempo l'*iter* previsto al Ministero per i beni e le attività culturali;

per il momento non è dato di sapere quali iniziative saranno poste in essere per celebrare lo statista piemontese, né quale dotazione finanziaria sia stata assegnata in via definitiva per consentire lo svolgimento delle celebrazioni,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per garantire che il secondo centenario della nascita di Camillo Benso, conte di Cavour, sia adeguatamente celebrato e, in particolare, quali e quante risorse intenda impegnare nel programma delle celebrazioni, la cui definizione appare urgente e non procrastinabile a fronte dell'ingiustificato ritardo già accumulato.

(3-01242)

GHEDINI, BARBOLINI, BASTICO, SOLIANI, VITALI. – *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

con la direttiva n. 9537 del 14 dicembre 2009, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca ha ridotto del 25 per cento i finanziamenti per gli appalti delle pulizie e per altri servizi nelle scuole, fra cui la sorveglianza e la manutenzione ordinaria;

la direttiva riguarda anche gli appalti in essere ed è stata assunta ad anno scolastico in corso. Né il Ministero, né le competenti Direzioni scolastiche regionali, né, tantomeno, le scuole, già gravate da pesanti *deficit* finanziari e dalla riduzione del personale docente ed ATA, sono stati in grado, per mancanza di risorse finanziarie, di ricorrere a soluzioni organizzative alternative, idonee a garantire *standard* adeguati di igiene e pulizia;

la riduzione dei corrispettivi di appalto è stata praticata, infatti, in termini «lineari», a prescindere da qualsiasi valutazione sui servizi minimi essenziali da assicurare alle scuole;

la conseguente riduzione delle prestazioni sta già determinando l'impossibilità di far fronte in modo adeguato alla tutela della salute degli alunni e degli insegnanti ed ai necessari interventi di manutenzione delle scuole, con detrimento per la sicurezza delle medesime;

i corrispettivi dei contratti d'appalto in corso sono stati ridotti in misura coerente ai tagli di spesa, anche con il rischio di contenziosi legali nei confronti delle Direzioni scolastiche stesse, nonché con pesanti ricadute sulla tenuta dei servizi essenziali nelle scuole e gravi problemi occupazionali per i lavoratori impegnati in questi servizi;

premesso inoltre che:

alla situazione descritta si aggiunge l'annosa questione dei servizi scolastici posta all'attenzione dei Ministri in indirizzo da tempo: ci si ri-

ferisce agli appalti di servizio svolti dalle imprese che hanno assorbito i cosiddetti ex lavori socialmente utili (LSU). Anche per queste attività, per il secondo anno scolastico consecutivo, e ancor prima di giungere alle riduzioni di spesa citate, i servizi sono stati finanziati in maniera frammentata, esponendo le scuole, le imprese contraenti ed i lavoratori a due anni di continue incertezze;

su quest'ultimo tema sono state presentate numerosi atti di sindacato ispettivo a firma della prima firmataria della presente interrogazione e di altri senatori (fra le altre la 4-00873 del 27 novembre 2008, a prima firma del sen. Zanda e la 3-00522 a prima firma dell'interrogante);

a tutt'oggi ad esse non è stata fornita risposta;

considerato che:

in data 26 novembre 2009, in sede di discussione dell'atto senato 1167 (cosiddetto «Collegato lavoro»), il Governo ha accolto un ordine del giorno (G7.0.7., testo 2) in cui si impegna «ad intervenire perché sia assicurata la continuità occupazionale ai soggetti ex LSU impegnati nello svolgimento dei servizi presso istituti scolastici e la continuità dei servizi medesimi, ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388»;

in ambito nazionale gli effetti della direttiva citata in premessa colpiscono circa 12.500 lavoratrici e lavoratori, dipendenti di diverse decine di imprese, che si aggiungono agli oltre 14.000 lavoratori ex-LSU interessati ai problemi di programmazione copertura economica citati;

con riferimento alla sola Emilia-Romagna, gli effetti della direttiva mettono a rischio circa 1.500 posti di lavoro. La prospettata soluzione di una riduzione degli orari medi di lavoro degli addetti, attualmente tutti occupati con contratti a tempo parziale con una media di impiego giornaliero di 4-5 ore, determinerebbe una condizione di pesante sottooccupazione per lavoratrici e lavoratori già attualmente titolari di bassi salari, con conseguenze occupazionali e sociali facilmente immaginabili. Si sottolinea che oltre l'80 per cento del personale citato è costituito da donne, persone di nazionalità straniera e da una quota rilevante di soggetti svantaggiati, la cui ricollocazione sul mercato del lavoro, in particolare nell'attuale fase congiunturale, risulterebbe particolarmente difficile, se non impossibile;

occorre, infine, ricordare che il settore in questione non è coperto da ammortizzatori sociali ordinari ed accede esclusivamente alle forme previste dalla cosiddetta «cassa in deroga» con i conseguenti ed ormai stringenti limiti temporali;

i confronti svolti dal Ministero dell'istruzione sia con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore, sia con le rappresentanze di impresa non sembrano avere, ad oggi, fornito adeguata soluzione né ai problemi funzionali né al problema occupazionale. La convocazione richiesta dai medesimi soggetti di un tavolo nazionale con i Ministeri competenti e la Conferenza Stato-Regioni per la revoca della direttiva e la ricerca di soluzioni negoziate ai problemi posti non ha avuto luogo,

si chiede di sapere:

quali procedure urgenti i Ministri in indirizzo ritengano opportuno adottare per garantire un confronto di merito con tutte le parti interessate sui gravi problemi rappresentati;

quali soluzioni intendano altresì prospettare al fine di garantire il mantenimento di *standard* adeguati di igiene e sicurezza nelle scuole;

quali proposte intendano formulare per affrontare la grave crisi occupazione che si prospetta in ordine alle scelte messe in atto.

(3-01243)

FRANCO Vittoria, GARAVAGLIA Mariapia, BASTICO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

l'istituto professionale «Flora» di Pordenone ha organizzato per i propri studenti gite scolastiche differenziate sulla base alla disponibilità economica delle famiglie degli alunni;

coloro che avevano la possibilità di spendere 600 euro sono stati sette giorni a Londra in un albergo dignitoso e hanno frequentato un corso di inglese. Gli altri, nello stesso periodo, per la più modica somma di 280 euro, sono stati «in gita culturale» a Monaco di Baviera per cinque giorni in un albergo di tenore corrispondente al *budget*;

per le famiglie che non hanno potuto iscrivere il proprio figlio alla settimana-studio londinese proposta dalla scuola, l'istituto ha pensato ad una soluzione alternativa «alla portata di tutti», prenotando per la gita *low cost* un albergo, collocato in una zona centrale della città, ma vecchio e fatiscente, con camere minuscole e molto sporche;

a poche ore dal rientro in Italia, alcune studentesse si sono ritrovate con il corpo ricoperto da punture e da arrossamenti causati da pidocchi presenti nei materassi dell'albergo;

la scuola ha risposto alle critiche affermando che non c'è stata nessuna divisione per censo in quanto i due viaggi avevano obiettivi diversi ed erano aperti a tutti, a prescindere dalle condizioni economiche della famiglia di appartenenza, dimenticando che il problema è rappresentato proprio dal fatto di aver pensato di separare gli alunni più abbienti da quelli meno abbienti in un contesto, quale è quello scolastico, dove le differenze di classe sociale non dovrebbero avere alcun significato né, tantomeno, alcun peso;

premesso inoltre che:

nella scuola elementare «Anna Frank» di Montecchio Maggiore (Vicenza), nove bambini (due italiani e sette stranieri), il 23 marzo 2010, al momento del pranzo hanno ricevuto un panino al posto della pasta al pomodoro data a tutti gli altri bambini a causa del mancato pagamento della mensa scolastica;

la decisione è stata presa dalla Giunta comunale di centro-destra che, scoperto un ammanco di 150.000 euro nella gestione della mensa scolastica, ha deciso di recuperare gli importi relativi ad alcuni anni scolastici (2005-2006 e 2008-2009);

individuate 52 famiglie morose (22 italiane e 30 straniere), l'amministrazione ha posto come termine ultimo per mettersi in regole con i pagamenti la data del 15 marzo 2010. Trascorsa tale data, in mancanza di regolarizzazione, la refezione scolastica è stata sospesa;

triste conseguenza di questa decisione è stata un diverso trattamento di nove bambini al momento del pasto con conseguenze psicologiche facilmente immaginabili sui bambini esclusi dal pranzo;

la preside della scuola, Annamaria Lucantoni, ha giudicato «dispregiativo dare un pezzo di pane (...) Se lo avessimo immaginato – ha aggiunto – avremmo fatto una raccolta di fondi»;

la Caritas locale ha annunciato che si farà carico della quota dei bambini in questione, con un bonifico, perché «la dignità della vita umana, di ogni persona, non è un valore negoziabile»,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per comprendere come sia stato possibile il verificarsi di simili episodi di discriminazione e di intolleranza, lesivi della dignità degli alunni e delle loro famiglie, al fine di evitare il ripetersi degli stessi;

quali iniziative urgenti intenda altresì adottare al fine di restituire alla scuola pubblica il ruolo centrale che dovrebbe avere – in quanto sancito dalla Costituzione – nell'assicurare uguali diritti a tutti gli studenti, nel rispetto delle esigenze di ogni singolo alunno, nell'educare al rispetto di criteri di solidarietà e di uguaglianza, presupposti indispensabili affinché una scuola possa definirsi «pubblica», e nel promuovere la mobilità sociale.

(3-01244)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, CABRAS, PERDUCA, GIARETTA, MERCATALI, BUBBICO, SCANU, PIGNEDOLI, ROSSI Nicola, MORANDO, ZANDA, ICHINO, BARBOLINI, LEGNINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.* – Premesso che:

tra le istituzioni, le imprese e gli operatori è diffusa e crescente una viva preoccupazione circa i ritardi nell'iniziativa da parte del Governo relativa alla legge di indizione e finanziamento del censimento generale della popolazione e delle abitazioni e del censimento dell'industria e dei servizi;

i censimenti nella tornata del 2001 erano stati indetti con la legge 17 maggio 1999, n. 144, e pertanto il ritardo accumulato per l'attuale tornata è di quasi di un anno;

il censimento della popolazione trova fondamento negli articoli 56 e 57 della Costituzione, poiché sulle sue risultanze è basata la ripartizione dei seggi alla Camera e al Senato; ulteriori fonti normative dei prossimi

censimenti sono rappresentate dal regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che dispone l'obbligo di effettuazione del censimento nel 2011 per tutti gli Stati membri, e da successivi regolamenti;

il ritardo nell'adozione della predetta legge d'indizione e finanziamento sta compromettendo il buon esito delle complesse ed onerose attività preparatorie da parte degli enti coinvolti, a cominciare dall'Istat, che è il coordinatore delle operazioni censuarie e il garante dei risultati, fino ai singoli Comuni, che ne sono il braccio esecutivo;

tale ritardo mette a rischio l'effettuazione dei censimenti nei tempi previsti e qualora la data del 2011 non venga rispettata si aprirà una procedura d'infrazione a carico dell'Italia che comporterà il pagamento di una pesante sanzione monetaria pari quasi al costo delle operazioni censuarie;

premesso inoltre che:

i censimenti rappresentano la principale fonte conoscitiva delle risorse umane, abitative, ambientali, economiche del Paese, a livello nazionale e territoriale, regionale, provinciale, comunale e subcomunale;

sulle risultanze dei censimenti si fondano le indagini campionarie che permettono di aggiornare le conoscenze sulle dinamiche della popolazione, dell'economia e della società nel decennio successivo;

il censimento della popolazione rappresenta un'operazione indispensabile per la corretta tenuta delle anagrafi, spina dorsale dell'amministrazione;

i censimenti costituiscono un patrimonio conoscitivo pubblico prezioso e insostituibile ed il ritardo nella loro esecuzione – per non parlare di un'impensabile loro soppressione – rappresenta un danno netto culturale e materiale per la collettività, particolarmente in una fase storica nella quale si sta operando la transizione verso un assetto di federalismo fiscale, che richiede la migliore conoscenza possibile delle condizioni economiche e sociali locali;

nei 150 anni di Unità del Paese – che i censimenti concorrerebbero a celebrare – solo nel 1891 e nel 1941 non si poté tenere un censimento generale, e le condizioni ancorché finanziariamente difficili del 2011 non sono quelle proprie della catastrofe nazionale di 70 anni prima,

si chiede di sapere:

se e quando il Governo intenda riferire urgentemente in merito;

se non ritenga assolutamente necessario favorire l'approvazione in tempi brevissimi della legge per l'indizione dei censimenti del 2011.

(3-01241)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FERRANTE, DELLA SETA. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

sole, vento, acqua, geotermia, biomasse: sono 6.993 i comuni italiani dove è installato almeno un impianto di produzione energetica da

fonti rinnovabili. Erano 5.580 nel 2009, 3.190 nel 2008, con un aumento del 13 per cento di produzione. Le fonti pulite che fino a dieci anni fa interessavano, con il grande idroelettrico e la geotermia, le aree più interne e comunque una porzione limitata del territorio italiano, oggi sono presenti nell'86 per cento dei comuni;

in particolare, 6.801 comuni usano impianti per la produzione di energia solare, 297 l'eolica, 799 la «mini idroeletttrica» e 181 la geotermica. Le biomasse vengono invece utilizzate in 788 comuni dei quali 286 utilizzano biomasse di origine organica animale o vegetale. Questa, in sintesi, è il quadro dell'Italia sostenibile, rilevato dal rapporto «Comuni Rinnovabili 2010» di Legambiente, realizzato in collaborazione con Gse e Sorgenia;

è importante evidenziare che 825 comuni grazie all'installazione di una fonte rinnovabile – mini-idroelettrica, eolica, fotovoltaica, da biomasse o geotermica – producono più energia elettrica di quanta ne consumano le famiglie residenti. 24 invece i comuni che grazie a impianti di teleriscaldamento collegati a impianti da biomasse o da geotermia superano il proprio fabbisogno termico;

il comune più rinnovabile in Italia è Sluderno (Bolzano), ma ci sono 15 comuni che hanno ottenuto risultati importanti sul fronte delle nuove energie pulite, e sono al 100 per cento rinnovabili, mentre la provincia più verde è quella di Grosseto;

il comune di Sluderno, con poco più di 1.800 abitanti, fonda il suo successo su un intelligente *mix* di diversi impianti diffusi nel territorio: 960 metri quadrati di pannelli solari termici e 512 kW di pannelli solari fotovoltaici diffusi sui tetti di case e aziende, 4 micro impianti idroelettrici con una potenza complessiva di 232 kW, e un impianto eolico da 1,2 MW, realizzato in «comproprietà» con 3 comuni vicini;

per il solare fotovoltaico è il comune di Craco (Matera) in testa alla classifica di diffusione con una media di oltre 542 kW ogni 1.000 abitanti, nel solare termico a vincere è il piccolo comune di Fiè allo Sciliar (Bolzano), con una media di 1.152 metri quadrati per 1.000 abitanti che riesce a soddisfare larga parte dei fabbisogni di acqua calda sanitaria e riscaldamento delle famiglie;

sono 51 i comuni che hanno già raggiunto, per quanto riguarda lo sfruttamento del solare, l'obiettivo fissato dall'Unione europea di 264 metri quadrati per 1.000 abitanti, 15 in più rispetto allo scorso anno. Mentre i comuni dell'eolico sono 297 per una potenza installata pari a 5.148 MW, (1.287 MW in più rispetto al 2009), che soddisfa il fabbisogno elettrico di oltre 4.100.000 famiglie. 192 municipi tra questi possono considerarsi autonomi dal punto di vista elettrico, poiché producono più energia di quanta ne viene consumata. I comuni del mini-idroelettrico sono 799, con una potenza totale installata di 715 MW, in grado di produrre ogni anno oltre 2.860 GWh, pari al fabbisogno di energia elettrica di oltre 1.100.000 famiglie. I comuni della Geotermia sono 181, per una potenza installata pari a 880 MW elettrici e 38,8 termici;

grazie a questi impianti vengono prodotti, nel nostro Paese, ogni anno circa 6.600 GWh di energia elettrica in grado di soddisfare il fabbisogno di più di 2.640.000 famiglie. I comuni della biomassa sono 788 per una potenza installata complessiva di 1.023 MW elettrici e 985 termici. Di questi, 421,1 MWe e 35,6 MWt derivano da impianti a biogas. Grazie a questi impianti si producono 7.161 GWh all'anno pari al fabbisogno elettrico di oltre 2.860.000 famiglie;

inoltre sono in forte crescita sono gli impianti collegati a reti di teleriscaldamento (355), che permettono alle famiglie un significativo risparmio in bolletta grazie alla maggiore efficienza degli impianti. Sono 286 i comuni in cui gli impianti utilizzano biomasse «vere» (ossia materiali di origine organica animale o vegetale), riuscendo a soddisfare larga parte del fabbisogno di riscaldamento e acqua calda sanitaria;

per dare forza a questa prospettiva occorre dare finalmente certezze al settore, assumendo gli obiettivi UE al 2020 come scenario di riferimento delle politiche, in modo da stabilire regole e condizioni utili ad innescare un ciclo virtuoso, a partire dal Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili che occorre presentare a Bruxelles entro il mese di giugno 2010, per indicare le politiche e gli obiettivi suddivisi tra le Regioni;

tra gli interventi più urgenti, c'è innanzitutto la semplificazione delle procedure per i progetti;

altrettanto urgente è dare certezza al solare termico e agli interventi di risparmio energetico, con il 55 per cento di detrazione fiscale, che termineranno nel 2010. E ancora: investire sulla rete energetica per adeguarla ad una generazione sempre più efficiente e distribuita, spingere con convinzione l'innovazione energetica degli edifici, fare in modo che il mercato energetico premi veramente efficienza e concorrenza nell'offerta ai cittadini e alle imprese, ed utilizzare, per valutare i progetti da fonti fossili, i criteri legati all'efficienza energetica e alle emissioni di CO2,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non intenda urgentemente rendere pubblico a che punto sia realmente l'*iter* di realizzazione del «piano d'azione nazionale in materia di energie rinnovabili»;

se non intenda immediatamente relazionare il Parlamento sui reali motivi che hanno impedito, fino ad oggi, l'emanazione le linee guida sulle fonti rinnovabili che si attendono da anni, che dovrebbero rendere più semplici le autorizzazioni;

se non intenda riferire urgentemente sui motivi che stanno impedendo, come prevedeva la normativa vigente, che entro il 31 dicembre 2009 fossero stabiliti i «nuovi incentivi» sul conto energia per il solare fotovoltaico che dovrebbero valere dal 2011, ritardo che causa un'incertezza che nuoce gravemente ad un settore importante, sia per la nostra economia sia per la lotta ai cambiamenti climatici, che invece avrebbe bisogno soltanto di certezze;

se non intenda chiarire quando verranno stabiliti, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, gli obiettivi per le fonti rinnovabili per ciascuna Regione, così come prevede la legge.

(4-02937)

RANUCCI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

durante le consultazioni elettorali del 2008 per il Comune di Roma, il candidato Sindaco del centro-destra, successivamente eletto, ha improntato la propria campagna elettorale sul tema della sicurezza, a giudizio dell'interrogante alimentando le paure dei cittadini con *slogan* non suffragati dai dati della Prefettura;

nello stesso anno il Sindaco, appena eletto, ha istituito in seno al corpo amministrativo del Comune, un nuovo ufficio denominandolo Ufficio extradipartimentale coordinamento delle politiche per la sicurezza, affidando la supervisione ad un Prefetto in pensione, Mario Mori, impegnandosi a sostenere con 10 milioni di euro gli interventi previsti dal Patto per «Roma sicura»;

nel luglio dello stesso anno, il Sindaco vincola la stesura definitiva del Patto, con una clausola a giudizio dell'interrogante molto subdola: far confluire tutti i dati delle telecamere posizionate in città in una «Sala sistema Roma», gestita dal Comune e collegata alle centrali operative delle Forze dell'ordine, estromettendo di fatto il ruolo del Prefetto;

considerato che:

la Sala sistema Roma è a tutti gli effetti un'unità di crisi per la sicurezza e dovrebbe far capo al Prefetto, e non rispondere direttamente al Sindaco;

una corretta politica sulla sicurezza passa attraverso la riqualificazione urbana dell'intero territorio comunale ed in particolare delle zone a più alto degrado;

le azioni di contrasto alla criminalità in tutte le sue forme devono garantire fondi adeguati da utilizzare ad esempio per la liberazione delle donne dal *racket* sessuale, la sicurezza nei grandi parcheggi di scambio e nelle stazioni ferroviarie e metropolitane, la prevenzione del fenomeno droga nelle scuole, l'incolumità delle persone anziane e sole dalle truffe e dai raggiri;

a giudizio dell'interrogante il tema della sicurezza viene utilizzato, dal primo cittadino romano, strumentalmente e faziosamente a vantaggio della propria parte politica, creando tensione sociale nella popolazione; questo argomento viene infatti evocato ciclicamente e si materializza sistematicamente ad ogni campagna elettorale;

a dimostrazione di quanto sopra si evidenzia come la Sala sistema Roma è stata frettolosamente inaugurata anche se ancora incompleta e parzialmente funzionante, visto che la sua funzione sarà a regime con 5.400 telecamere quando oggi ne sono installate e collegate solo 1.300,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di ristabilire la corretta competenza sulle attività e il coordinamento dell'unità di crisi definita «Sala sistema Roma» del Comune di Roma;

quale sia la situazione aggiornata delle attività programmate e svolte dall'Ufficio extradipartimentale coordinamento delle politiche per la sicurezza del Comune di Roma e quali e quanti fondi vengono utilizzati per il mantenimento dello stesso.

(4-02938)

ZANOLETTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

lo sfruttamento, l'abuso sessuale, la violenza, il maltrattamento dei bambini sono orrori che assumono proporzioni internazionali e turbano le coscienze;

ci sono bambini che soffrono all'interno della famiglia stessa, che vivono in ambienti degradati, che trascorrono le loro giornate in solitudine, privati della loro infanzia, a volte eccessivamente responsabilizzati dai genitori;

troppi casi di pedofilia e di violenza ai minori stanno via via emergendo anche in ambienti ritenuti come i più accreditati custodi dell'infanzia;

gli episodi sono intollerabili, spesso perpetrati in una lunga serie di anni, a volte oltre alla violenza si arriva alla mercificazione;

la nostra cultura, votata al profitto e al consumismo, veicola anche immagini ambigue dove minori sono ritratti in pose particolari, spesso giustificate dall'intenzione artistica di chi le ha scattate, per esempio un certo tipo di pubblicità;

rilevato che:

la tradizione cristiana e gli stessi Vangeli condannano chi approfitta della fiducia che i bambini concedono agli adulti: «ma se taluno scandalizzerà uno di quei piccoli meglio per lui mettersi al collo una macina d'asino e farsi affogare nel fondo del mare»;

la stessa cancelliera Merkel, nel Parlamento tedesco, ha denunciato quanto sia ripugnante la pedofilia che funesta la nostra società;

non vi è univocità tra le normative statali relativamente al significato legale del termine «bambino» e quelle connesse ed attinenti alla definizione del reato di «pornografia infantile»;

ritenuto che:

l'aggiornamento dei codici penali nazionali diventa un'esigenza imprescindibile nella lotta al crimine internazionale;

i bambini non sono strumenti, oggetti o cose, ma sono portatori di diritti. In qualsiasi società, rappresentano l'innocenza e il futuro. Non tenerne conto rende tutti corresponsabili di una degradazione in massa della civiltà umana;

la violenza esercitata sui bambini è l'emblema di una convivenza civile deteriorata, di una civiltà che muore, che ha perso i valori necessari alla sua sopravvivenza,

si chiede di conoscere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'esercizio delle azioni di competenza, non ritenga opportuno intensificare la lotta ai reati contro i minori, promuovendo strategie identificative dei colpevoli, finalizzate a denunciare e combattere ininterrottamente e senza eccezione alcuna gli abusi; ma anche, stando ai suggerimenti degli psichiatri, promuovendo iniziative al fine di insegnare ai pazienti, affetti da particolari patologie, ad evitare le situazioni a rischio;

se si intenda denunciare in Parlamento, anche attraverso un autorevole documento, l'orrore della pedofilia che turba l'innocenza e il futuro dei bambini;

se si ritenga opportuno potenziare l'azione delle associazioni per la protezione dell'infanzia e attivarsi al fine di istituire un numero verde, da pubblicizzare adeguatamente attraverso i *media*;

infine, se non reputi utile sensibilizzare anche il Parlamento europeo affinché si adoperi per promuovere l'univocità delle normative statali e dei significati legali dei termini riguardanti la pornografia infantile, visto che l'aggiornamento dei codici penali nazionali è divenuto, oggi, un'esigenza imprescindibile nella lotta al crimine internazionale.

(4-02939)

ZANOLETTI. – *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

Internet sta progressivamente occupando sempre più spazio nelle abitudini quotidiane di vita degli adolescenti;

il *web* è uno strumento di straordinarie e positive potenzialità che attraverso i nuovi linguaggi multimediali favorisce i rapporti sociali e comunicativi;

esso è anche uno strumento per certi aspetti ancora sconosciuto a tanti genitori;

viene usato dal 79 per cento dei minori, ma solo uno su cinque lo utilizza in presenza di un genitore;

il web può essere, dunque, anche fonte di pericoli, come confermano dati diffusi dalla polizia secondo cui l'11 per cento dei minori, navigando, è entrato in contatto con siti pedo-pornografici e quindi con persone che praticano la pedofilia;

considerato che:

è importante creare sinergie che puntino alla promozione di un uso corretto e consapevole delle nuove tecnologie della comunicazione e informare i minori sui pericoli cui vanno incontro;

è fondamentale promuovere strategie comunicative per facilitare il dialogo educativo fra studenti, docenti, genitori e principali *social network* allo scopo di tutelare i minori, perché non restino soli e disarmati nel caso di incontri spiacevoli in rete,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo intendano promuovere in ambito scolastico piani di lavoro specifici e pluriennali per i vari gradi di scuola, che prevedano percorsi formativi finalizzati a fornire agli alunni, agli insegnanti ed ai genitori strumenti di conoscenza giuridici, tecnologici e psicopedagogici per affrontare le tematiche legate alle relazioni in *Internet*;

se non intendano attivare un osservatorio permanente che operi anche tramite controlli e diffonda consigli agli internauti adolescenti.

(4-02940)

ZANOLETTI. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

in valle Stura di Demonte (Cuneo) da più di 20 anni oltre 50 allevatori hanno costituito il consorzio «L'Escaroun» («piccolo gregge», in lingua occitana) per l'allevamento della pecora sambucana;

il consorzio è sostenuto dalla Comunità montana e, in collaborazione con l'Università di Torino, opera in sinergia con la struttura medico veterinaria provinciale, occupandosi della selezione di questa pecora autoctona di pregio particolare;

certificato che:

la razza è in grado di offrire ottimi prodotti come carne, lana molto apprezzata, latte e formaggio;

vive bene sia negli alti pascoli della valle Stura, sia per sei mesi in stalla nutrendosi di solo fieno;

la stessa è stata inserita fin dal 1994 nell'elenco regionale delle razze a rischio;

considerato che il consorzio lavora per recuperare una pecora di grande pregio che rischiava di scomparire ed opera per rilanciare l'allevamento di questo animale autoctono, per assicurare al montanaro la permanenza in valle Stura e per aprire prospettive ai giovani;

rilevato che una cooperativa, nata dopo il consorzio, ha inteso riprendere il problema della produzione del formaggio di pecora sambucana secondo le usanze, abitudini e tradizioni di un tempo, è stato creato un piccolo caseificio che produce un formaggio eccellente, la *toumo* di sapore particolarmente gradevole;

constatato che il consorzio e la cooperativa, pur ottenendo contributi per la promozione della loro attività ed aiutandosi con proprie risorse, non sono in grado di garantirne da soli la continuità produttiva,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza, non intenda promuovere e pubblicizzare iniziative atte a garantire la conservazione di questa razza a rischio con interventi e risorse mirati alle organizzazioni che se ne occupano;

se, stante il grande pregio di tale razza, non ritenga opportuno favorire la continuità dell'allevamento, puntando su una forma di innovazione lavorativa per i giovani che preveda pure percorsi antropologici, quali la conoscenza dell'allevamento transumante, del patrimonio lingui-

stico, dei rituali legati alla vita dei pastori, per rintracciare e conoscere i nessi tra passato e futuro.

(4-02941)

FILIPPI Marco. – *Ai Ministri dello sviluppo economico, per i beni e le attività culturali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

l'arcipelago eoliano nel 2000 ebbe il riconoscimento e fu iscritto nella Heritage List dell'Unesco in quanto dichiarato Patrimonio dell'umanità per i fenomeni e gli edifici vulcanici ed i giacimenti pomiciferi;

la Pumex, azienda *leader* nel settore pomicifero, in considerazione di quanto sopra, aveva già, sin dal 2003, presentato al Ministero per i beni e le attività culturali, che lo aveva trasmesso all'Unesco, una proposta di riconversione e riqualificazione dell'area estrattiva nell'isola di Lipari;

tale proposta, con il suo piano industriale, era stata favorevolmente valutata dall'Unesco nella riunione annuale del 2004, che aveva esortato l'Italia a promuoverne, nel lungo tempo, la realizzazione;

sin dal 1º gennaio 2006 il Governo della Regione Siciliana aveva assicurato ai dipendenti e, con loro, a tutta la popolazione delle Eolie un provvedimento legislativo che favorisse la realizzazione di un progetto di riconversione che, oltre a mettere in sicurezza il territorio oggetto d'escavazione, realizzasse un grande parco geominerario che preservasse la memoria storica dell'attività produttiva della pomice per le future generazioni e creasse nuova occupazione: opere funzionali ad un turismo culturale e naturalistico destagionalizzato come un centro d'accoglienza, una sentieristica guidata, un *visitor-centre*, il ripascimento del litorale e il recupero delle spiagge bianche, e infine, utilizzando i soli fabbricati in disuso, una sede universitaria di geologia e vulcanologia, un museo vulcanologico, un museo della pomice, un osservatorio permanente internazionale d'ecologia marina, un centro culturale polifunzionale, un centro di talassoterapia e nuovi ma modesti insediamenti turistico-alberghieri;

a questo proposito, sia il Governo regionale sia il Governo nazionale, ed in particolare l'allora Sottosegretario di Stato per i beni culturali Bono (che avrebbe assunto in questo senso anche impegni con l'Unesco), si erano dichiarati disponibili a concorrere attivamente all'auspicata riconversione contribuendo al reperimento dei fondi necessari che, fra recupero e riqualificazione del territorio e riconversione delle attività produttive, ammonterebbero a circa 80 milioni di euro (50 milioni di investimento pubblico e 30 di investimento privato) e a mantenere questo progetto fra quelli in programma per il potenziamento del turismo e lo sviluppo del Mezzogiorno;

il 1º dicembre 2006 si è conclusa, sembra definitivamente, l'attività estrattiva della pomice nell'isola di Lipari attraverso le società Pumex SpA ed Italpomice SpA, lasciando senza lavoro circa un centinaio di dipendenti (oltre l'indotto e un'altra decina di persone, lavoratori che sono stati licenziati negli ultimi anni e non hanno trovato possibilità di reinserimento nel tessuto produttivo);

da allora, nonostante i tanti incontri e le tante promesse, nessuna azione concreta, né a livello nazionale, né a livello regionale, ha prodotto risultati e trovato soluzioni per i lavoratori del settore pomicifero di Lipari;

il silenzio sembra caduto, da tempo, sul progetto di riconversione delle cave di pomice dell'isola di Lipari dopo la chiusura prima dell'Italpomice e poi della Pumex, che ormai risale a diversi anni fa;

altrettanto silenzio è calato sulla cinquantina di dipendenti per i quali si sono venuti esaurendo, nel tempo, gli ammortizzatori sociali e che per protesta, da 7 giorni, hanno dato vita ad uno sciopero della fame nell'ufficio del Sindaco di Lipari,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza se il Governo della Regione Sicilia si sta operando attivamente per dare vita ad un accordo di programma;

se siano stati avviati fra la Regione Siciliana ed i competenti Ministeri approfondimenti per trovare una soluzione per gli ex lavoratori del settore e per verificare come finanziare un eventuale e indispensabile accordo di programma per la riconversione dell'industria della pomice di Lipari;

se ci siano mai state e continuino ad esserci le risorse per concorrere a realizzare questo progetto di riconversione, che rappresenterebbe la punta di diamante per una grande azione di sviluppo dell'intero arcipelago eoliano (e sicuramente anche dei territori prospicienti), oggi in forte crisi occupazionale anche per le limitazioni della pesca e di un turismo che rimane fortemente stagionalizzato;

se e come intendano intervenire, nell'immediato, il Governo nazionale e quello regionale per dare certezze sul proprio lavoro e sul proprio futuro ai 38 lavoratori e alle loro famiglie che da 7 giorni occupano la stanza del Sindaco di Lipari e attuano uno sciopero della fame che già ha fatto registrare serie preoccupazioni per la loro salute.

(4-02942)

DELLA SETA, FERRANTE. – *Al Ministro per i rapporti con le Regioni.* – Premesso che:

Legambiente e la rivista Altreconomia, in occasione della Giornata mondiale dell'acqua, con la pubblicazione del *dossier* «Il far west dei canoni di concessione sulle acque minerali» hanno denunciato l'imbarazzante quadro nazionale sulle tariffe pagate alle Regioni italiane dalle società imbottigliatrici. In assenza di una legge nazionale che definisca gli importi dei canoni di concessione per l'imbottigliamento delle acque minerali, infatti, ciascuna Regione decide in autonomia;

il «costo dell'acqua in bottiglia» continua ad essere insostenibile per la collettività sotto il punto di vista economico e ambientale. Le Regioni incassano dalle aziende cifre irrisorie, insufficienti a ricoprire anche solo le spese sostenute per la gestione amministrativa delle concessioni o per i controlli, senza considerare quanto viene speso dagli enti locali per

smaltire in discarica o in un inceneritore il 65 per cento delle bottiglie in plastica che sfuggono al riciclaggio;

dalla lettura del *dossier* risulta che in Italia nel 2008 sono stati imbottigliati 12,5 miliardi di litri di acqua, per un consumo *pro capite* di 194 litri, più del doppio della media europea e americana che si aggira sugli 80 litri. Si tratta, è bene ricordarlo, di acqua di sorgente prelevata da 189 fonti, cui attingono 321 aziende imbottigliatrici che pagano per la concessione tariffe bassissime e realizzano enormi profitti, come dimostra il giro di affari di 2,3 miliardi di euro raggiunti nel 2008;

è ancora un obiettivo lontano l'adeguamento delle leggi regionali sui canoni di concessione alle linee guida nazionali approvate nel novembre 2006 dalla Conferenza delle Regioni («Documento di indirizzo delle regioni italiane in materia di acque minerali naturali e di sorgente»), che prevedono tre tariffe: da 1 a 2,5 euro per metro cubo o frazione di acqua imbottigliata; da 0,5 a 2 euro per metro cubo o frazione di acqua utilizzata o emunta; almeno 30 euro per ettaro o frazione di superficie concessa. Dal 2006 ad oggi 11 Regioni hanno rivisto la normativa, ma solo 5 lo hanno fatto adeguando i canoni alle linee guida nazionali. Alcune regolano ancora i canoni di concessione con leggi del '900: è il caso del Molise e della Sardegna dove vige il regio decreto del 1927, mentre in Liguria è in vigore la legge regionale del 1977 e in Emilia-Romagna quella del 1988;

in questo quadro a giudizio degli interroganti disarmante, solo il Veneto e il Lazio hanno previsto canoni più alti: 3 euro a metro cubo di acqua e fino a 587 euro per ettaro in Veneto, e 2 euro per metro cubo imbottigliato e fino a 120 euro per ettaro nel Lazio. La Valle d'Aosta, le Marche, la Provincia autonoma di Trento, la Sicilia, l'Umbria e il Friuli-Venezia Giulia hanno introdotto il doppio canone (in base alla superficie della concessione e in base ai volumi di acqua), e fanno pagare tariffe pari o superiori a 1 euro a metro cubo, mentre Toscana e Abruzzo fanno pagare solo per i metri cubi emunti con canoni in linea con le indicazioni nazionali. Piemonte, Lombardia, Basilicata e Campania hanno canoni in funzione dei volumi di acqua ma al di sotto di 1 euro per metro cubo imbottigliato. Infine ci sono ancora sei Regioni dove le aziende pagano solo in base alla superficie della concessione e non sui metri cubi: la Liguria (5 euro per ettaro, è il canone più basso d'Italia), la Calabria, il Molise, l'Emilia-Romagna, la Sardegna e la Puglia (50 euro per ettaro), mentre la Provincia autonoma di Bolzano, adottando un criterio a giudizio degli interroganti discutibile, fa pagare un canone fondato sulle portate medie annue in concessione;

a titolo di esempio, se la Campania, che oggi prevede uno dei canoni più bassi per metro cubo imbottigliato sebbene sia tra le regioni dove si imbottigliano le maggiori quantità di acqua minerale (1 miliardo di litri all'anno), portasse la misura del canone a 2,5 euro per metro cubo, potrebbe incassare 2,5 milioni di euro all'anno, rispetto ai 300.000 euro attuali; il Piemonte (1,7 miliardi di litri imbottigliati ogni anno) passerebbe dagli attuali 1,2 a 4,2 milioni di euro incassati; la Puglia, che oggi non

chiede alcun corrispettivo per l'imbottigliamento dei circa 92 milioni di litri d'acqua emunti sul suo territorio, incasserebbe 230.000 euro;

l'impatto ambientale legato all'imbottigliamento in Italia di 12,5 miliardi di litridi acqua minerale è notevolissimo: 365.000 tonnellate di Pet consumate, 693.000 tonnellate di petrolio bruciate, 950.000 tonnellate di CO2 emesse nell'atmsofera. Inoltre, va sottolineato che solo il 18 per cento delle bottiglie di acqua minerale viaggia su ferro, mentre il resto è trasportato su strada, con tutto ciò che ne consegue in termini di inquinamento,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire urgentemente, anche attraverso la convocazione della Conferenza Stato Regioni, per avviare finalmente un processo di revisione normativa (previsto ogni due anni dall'approvazione dal «Documento di indirizzo» e quindi entro il novembre 2008) che garantisca un significativo innalzamento dei canoni concessori, indispensabile per fronteggiare i costi ambientali connessi all'imbottigliamento dell'acqua minerale, e introduca criteri di premialità per chi utilizza sistemi di «vuoto a rendere» e di penalità per chi utilizza bottiglie di plastica.

(4-02943)

GARAVAGLIA Mariapia. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

da notizie di stampa si apprende che la Presidenza del Consiglio dei ministri avrebbe realizzato un video per promuovere la quinta edizione del Premio nazionale intitolato a Giacomo Matteotti previsto dalla legge 5 ottobre 2004, n. 255, e disciplinato dal regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2009, n. 126;

detto Premio è stato istituito al fine di mantenere viva la figura del martire del fascismo e, soprattutto, i suoi ideali di libertà, fratellanza tra i popoli e di giustizia sociale;

da medesime notizie di stampa si apprende, inoltre, che nel suddetto video non sarebbero stati riportati fatti e momenti fondamentali della vita e dalla morte del martire del fascismo,

si chiede di sapere:

se risulti vero quanto riportato in premessa in merito al contenuto del video realizzato per la promozione del Premio Giacomo Matteotti;

se non si ritenga quantomeno incoerente procedere alla realizzazione di un video per la promozione della figura di Giacomo Matteotti dopo che da parte del Ministero per i beni e le attività culturali non è stato previsto alcun finanziamento a favore della Fondazione allo stesso intestata;

quali siano i motivi che hanno reso impossibile tale finanziamento.

(4-02944)

DELLA SETA, FERRANTE. – *Al Ministro per la semplificazione normativa.* – Premesso che:

si apprende da notizie di stampa (si veda «la Repubblica» del 25 marzo 2010): «Mettiamo sulla graticola tutte le leggi inutili. È un gesto simbolico e un monito rispetto ad altri strumenti che possono complicare la vita al cittadino. Deve essere un esempio per tutti: Europa, regioni ed enti locali». Con queste parole Roberto Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa, piccone in spalla e torcia in mano, ha acceso la pira formata da 32 metri cubi, circa 150 scatoloni di carta, 28 tonnellate e 585 chili per 4.754.642 pagine, mandando al rogo 375 mila atti normativi»;

in *jeans*, giubbotto nero e cravatta verde di ordinanza, Calderoli ha passeggiato più volte davanti al rogo acceso nel piazzale della caserma dei Vigili del fuoco di Roma, in piazza Scilla, zona Capannelle. Si è acceso una sigaretta compiaciuto, indicando a cronisti e telecamere il suo giovane *staff*, quasi tutti trentenni che lo hanno aiutato in questo lavoro di forbice e di semplificazione normativa;

accanto alla pira di atti in cenere, erano collocati altri tre scatoloni con la scritta «10mila leggi utili», a indicare la differenza dopo il lavoro fatto, meno di un metro cubo composto dalle norme ancora in vigore;

dopo l'evento, la Fns-Cisl (Federazione nazionale della sicurezza) ha detto di considerare inopportuna e di scarsa sensibilità la scelta del ministro Calderoli di utilizzare una sede del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per incendiare testi di legge obsoleti, tanto più in un'occasione luttuosa com'era la camera ardente dell'elicotterista tragicamente scomparso alcuni giorni fa;

anche la Fp-Cgil e la Fp-Cgil hanno espresso tutta la loro contrarietà al rogo, sottolineando che se vi era una norma da eliminare, questa era la legge di riforma del rapporto di lavoro dei Vigili del fuoco, la cui totale inefficacia è dimostrata da un modello organizzativo del Corpo che penalizza il servizio reso ai cittadini e al Paese nonché le condizioni professionali ed economiche degli operatori;

in conclusione bruciare vecchie leggi è forse un'idea suggestiva, ma molto discutibile almeno per quattro buone ragioni: è diseducativo (tra le prime norme di comportamento che si insegnano ai propri figli, vi è di non dare fuoco ad alcun oggetto), è vietato, avvelena l'aria e, soprattutto, non semplifica anzi aumenta l'entropia e dunque il disordine. Bruciare dei rifiuti a cielo aperto, perché di questo si è trattato, vuol dire immettere nell'aria molta anidride carbonica e molti gas inquinanti, mentre per quanto riguarda la carta un quintale di carta da macero riciclata consente di risparmiare oltre 40.000 litri d'acqua e 500 kWh, cioè il consumo mensile di energia di 2 famiglie,

si chiede di sapere se fossero presenti negli scatoloni bruciati dei documenti ufficiali, e in tal caso se sia sta richiesta e ottenuta la specifica autorizzazione come previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 42 del 2004.

(4-02945)

GENTILE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

in questi giorni si sta svolgendo la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale in Calabria;

nella giornata del 23 marzo 2010, durante un comizio del Popolo della Libertà nella città di san Giovanni in Fiore (Cosenza), due tir con affissa propaganda del Partito Democratico sfondavano il perimetro precluso al traffico ed investivano un esponente del PdL;

per quanto risulta all'interrogante, si tratta di una vera e propria aggressione all'incolumità delle persone presenti, in cui un dirigente del PdL locale è stato investito e trasportato d'urgenza in ospedale;

una campagna elettorale, che deve avere solo ed unicamente accesi i toni del confronto, non può e non deve sfociare assolutamente in pericolose azioni che violino i valori della democrazia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno intraprendere indagini immediate atte ad individuare ed accertare tutte le responsabilità.

(4-02946)

ARMATO, ANDRIA, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA, INCOSTANTE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

la Procura di Napoli ha avviato un'inchiesta sulla base di un *dossier* della Questura di Napoli che tratta del «mercato dei voti» nel capoluogo campano in occasione delle imminenti elezioni regionali del 28-29 marzo 2010;

le Forze dell'ordine sono state impegnate in una complessa azione investigativa per contrastare «l'affare elezioni» e sono stati rafforzati i controlli nelle aree più a rischio;

in primo luogo, il *dossier* evidenzia una significativa attività tesa alla compravendita dei voti, presente in alcune zone della città e delle provincia, soprattutto nei quartieri della periferia nord di Napoli, tra i quali Secondigliano e Scampia;

quanto alla tecnica utilizzata, il *dossier* – secondo quanto consta agli interroganti – indica una variazione tariffaria tra i 20 e i 50 euro; i «collettori di voti» rastrellano certificati elettorali, schedando gli elettori che hanno promesso di dare il voto in cambio di soldi ed impegnando ad onorare puntualmente dopo il voto. In alcuni casi la consegna del denaro è contestuale allo scambio della fotocopia del certificato elettorale e del documento di identità, utili a risalire al seggio e a verificare, dopo lo spoglio, se in quella sezione c'è stato un certo numero di voti per un singolo candidato. In altri casi, alcuni candidati si rivolgono ad interi condomini, offrendo una cifra che varia dai 50 agli 80 euro per famiglia che si impegna ad assicurare il voto;

come si legge nella cronaca del giornale «Il Mattino», che ha aperto una vera e propria inchiesta sul preoccupante fenomeno, «nella mattinata del 24 marzo 2010, in alcuni condomini di Secondigliano, c'è stato un gran movimento di galoppini elettorali e sembra che il tariffario del voto sia lievitato da 50 a 75 euro»;

il sistema più facile per dimostrare di aver votato secondo i patti è quello della foto effettuata con il telefonino nel chiuso della cabina elettorale: un'eloquente testimonianza di aver fatto il proprio «dovere»;

il secondo filone di indagine, decisamente più vasto ed inquietante, riguarda la capacità dei *clan* camorristici di condizionare molti voti sul territorio e di garantire al candidato loro affidatosi un'efficace propaganda elettorale. La tariffa per l'affissione dei manifesti è quantificata in 50 centesimi per ogni *poster* affisso, ma in alcune aree la cosca egemone riuscirebbe, mediante la propria sorveglianza, ad impedire la copertura o la rimozione della pubblicità elettorale per almeno una settimana facendo pagare questa sorta di «assicurazione sul manifesto elettorale» circa un euro;

questo sostegno criminale all'attività elettorale di alcuni candidati lascia presagire una conseguenza assai più pericolosa, ovvero la capacità dei *clan* mafiosi di condizionare i politici eletti con il loro contributo e, loro tramite, le decisioni politiche e amministrative;

il *dossier* degli investigatori napoletani riferisce, inoltre, dell'esistenza di condizionamenti molto più espliciti, nel campo del terziario, da parte di datori di lavoro sui propri dipendenti con l'espressa indicazione, anzi direttiva, del nome del candidato da votare e la completa compromissione dei diritti di libera formazione della volontà e di espressione di voto;

il preoccupante fenomeno del mercato dei voti a Napoli e provincia è stato oggetto di una dettagliata inchiesta anche da parte del giornale «Il Mattino» che nella cronaca del 25 marzo 2010 ha svelato nuovi meccanismi di accaparramento del voto, raccogliendo la testimonianza di un pregiudicato che lavora in nero per 5 euro l'ora, in una tipografia che stampa cedole elettorali. Secondo questa fonte, sarebbero in circolazione una quantità di schede elettorali contenenti l'indicazione di voto, vidimate da persone già nominate scrutatori di seggio, che l'elettore porterebbe con sé nel seggio per sostituirle con quelle originali, consegnate al galoppino all'uscita dal seggio. Lo stesso testimone sarebbe stato contattato da un parente dei proprietari della tipografia per «dare una mano a far eleggere una persona al consiglio regionale» con la promessa di essere assunto: a tal fine, avrebbe dovuto riempire un blocchetto con i nomi di parenti e amici, indicando la rispettiva residenza e il seggio. Se in quel seggio non uscirà il numero di voti previsti la promessa di assunzione risulterebbe compromessa;

in alcune realtà territoriali è forte il sospetto del voto di scambio o, peggio, del voto inquinato dalla camorra. Sulla base di circostanziate informazioni gli investigatori starebbero verificando che a Portici, in occasione delle scorse elezioni comunali, il *clan* Vollaro avrebbe dato ordine ai suoi uomini di girare per i negozi per impedire di votare l'attuale Sindaco. Oggi, in occasione delle elezioni regionali, sempre a Portici vi sono forti sospetti di un presunto *racket* sul mercato delle affissioni elettorali;

a Secondigliano e Scampia il mercanteggiamento dei voti assume connotazioni ancora più inquietanti. In queste zone, secondo numerose segnalazioni, il consenso elettorale viene richiesto ad interi nuclei familiari,

che versano in condizioni di indigenza, a fronte di offerte di pagamento di bollette, luce, gas ed abbonamenti a schede televisive. Alcuni disoccupati sono stati «assunti» per gli ultimi 15 giorni di campagna elettorale con stipendi che arrivano fino a 700 euro per praticare e proteggere l'affissione dei manifesti elettorali nonché per garantire un certo numero di voti;

a giudizio degli interroganti le denunce dei presunti brogli elettorali sono da valutare anche congiuntamente alla vigente legge elettorale, voluta proprio dal Governo Berlusconi, che introduce il principio dell'individuazione discrezionale degli scrutatori scelti «tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori» (articolo 9 della legge 21 dicembre 2005, n. 270) in luogo del previgente, e senza dubbio più oggettivo, criterio di scelta per sorteggio previsto dalla legge n. 95 del 1989,

si chiede di sapere:

quali valutazioni il Ministro in indirizzo esprima nel merito di questa rappresentazione drammatica della situazione ambientale nella quale si stanno svolgendo le elezioni regionali campane e quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare per impedire e contrastare il controllo o il condizionamento criminale sulle competizioni democratiche;

se condivida la necessità di individuare sistemi di organizzazione delle campagne elettorali che assicurino la trasparenza e la legalità delle procedure e, in particolare, se non ritenga urgente attivarsi al fine d ripristinare il sistema di sorteggio per la scelta degli scrutatori.

(4-02947)

SANNA. – *Al Ministro per il turismo.* – Premesso che:

il 24 giugno 2009, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del sito www.italia.it, portale ufficiale del Ministro per il turismo. Nel comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri si leggeva: «Per riportare in Italia i turisti che scelgono altre mete per le loro vacanze »bisogna cambiare musica«. Lo ha detto il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, nel corso della conferenza stampa di presentazione di »ITALIA«, il nuovo logo per sviluppare il turismo in Italia»;

su tale sito, nella parte che descrive la Sardegna si legge: «L'uomo (...) infatti, è quasi una rara presenza su questo territorio; grandi superfici sono rimaste nel loro aspetto naturale con boschi, deserti e paludi ma anche cervi, cavalli selvatici, grandi rapaci»;

a giudizio dell'interrogante, la descrizione della Sardegna, che evidenzia la «rara» presenza dell'uomo come se ci si trovasse in una landa desolata, appare non solo fantasiosa ma totalmente improvvisata e fuorviante rispetto alla realtà. Ci si domanda infatti dove il redattore del portale ministeriale abbia rintracciato i deserti e le paludi. In Sardegna, dal punto di vista geografico e paesaggistico, non vi sono deserti; quanto alle paludi forse si vuole intendere le lagune e gli stagni costieri, alcuni dei quali protetti da convenzioni internazionali per la loro qualità ambientale;

il «cambiamento di musica» di cui parla la nota stampa di Palazzo Chigi è auspicabile non significhi suonare uno spartito che allontana i tu-

risti. È difatti fondato il dubbio che il potenziale ospite straniero che malauguratamente navighi nella sezione dedicata alla Sardegna del sito www.italia.it si aspetti di ritrovarsi non negli ampi altipiani che da Campeda, al Supramonte, piuttosto che nell'Ogliastra caratterizzano l'isola, quanto piuttosto debba attendersi deserti come nella Jornada del muerto in New Mexico, o quello di Thar tra India e Pakistan, se non addirittura quello libico nubiano in Africa;

questi strafalcioni geografici del portale turistico italiano avrebbero potuto solo suscitare qualche sorriso, se non fosse che a distanza di 10 mesi non sono stati ancora corretti. Purtroppo il contenuto del sito attira oggi l'attenzione dei *media*, che rilanciano ed evidenziano l'erronea impostazione. Si prenda ad esempio la rivista «Vanity Fair», che nel numero della terza settimana di marzo 2010, nell'articolo «Tesori d'Italia», corredato con la foto del Ministro in indirizzo, afferma con ironia: «Quando visitano il sito turistico-ministeriale ideato da Michela Vittoria Brambilla, chissà i sardi come la prendono male. Loro non tollerano di essere percepiti come l'appendice della Costa Smeralda, e su www.italia.it si ritrovano una della Sardegna che presenta solo due località: Porto Cervo e Porto Rotondo. Finito (a parte un cenno di rito al Gennargentu, se si è stufi di mare). Possibile, Brambilla, non ricordare almeno il patrimonio archeologico dell'Isola? Che so, le tombe fenicie (vere o false) di Villa Certosa (a Porto Rotondo, ovvio), tanto decantate da Berlusconi a Patrizia D'Addario. Urge correzione prima dell'estate»;

a giudizio dell'interrogante, è necessario ed urgente modificare i contenuti del sito ministeriale introducendovi corrette informazioni sulla Sardegna, magari aggiungendo – alle inedite evidenze archeologiche scoperte dal Presidente del Consiglio e ricordate da «Vanity Fair» – anche quelle conosciute, studiate e descritte nella sterminata letteratura scientifica sul tema, e tra queste l'importantissimo complesso fenicio punico di Tuvixeddu a Cagliari, oggetto di precedenti atti di sindacato ispettivo dell'interrogante al Ministro per i beni e le attività culturali,

si chiede di sapere:

se la Regione Sardegna, dotata di un sito *Internet* ufficiale nel recente passato tra i più premiati per la ricchezza dei contenuti, e tra questi la sezione «Sardegna Turismo» e «Sardegna Digital Library» – che offrono al turista importanti prospettive di conoscenza di luoghi, itinerari, arte, musica e cultura – sia stata in qualche modo coinvolta nella redazione della parte che riguarda il territorio dell'isola di www.italia.it;

se il Ministro in indirizzo intenda impartire urgenti disposizioni per le opportune correzioni dei contenuti del richiamato sito *Internet*, nella parte relativa alla Sardegna, magari facendo subito provvedere a reindirizzare al sito della Regione le consultazioni della pagina *web* ufficiale che descrive l'isola con l'improbabile ed inappropriata sintesi prima evidenziata.

(4-02948)

LANNUTTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

è giunta all'interrogante la segnalazione di una cittadina, la signora Franca Lendaro, residente in Sassari, che lamenta di avere subito un illegittimo trattamento dei dati personali da parte della banca Intesa San Paolo per cui ha in corso una causa civile per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non;

la condotta illecita della banca Intesa San Paolo, che si ritiene configuri ipotesi di reato, è stata oggetto di esposto con denuncia presso la competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari per i reati che verranno ravvisati;

la singolarità del caso consiste nel fatto che la signora non è mai stata cliente della banca e non ha mai avuto rapporti contrattuali con la stessa. Quindi l'illegittimo trattamento dei dati non è avvenuto, come usualmente avviene, nell'ambito di un rapporto contrattuale tra cliente ed istituto di credito;

la particolare gravità dell'accaduto sta nel fatto che la banca Intesa si è «appropriata» dei dati personali della signora e li ha utilizzati ad insaputa della stessa per un proprio vantaggio, ossia per favorire l'erogazione di un mutuo ad un proprio cliente;

a causa di detto abuso la banca Intesa San Paolo inseriva il nominativo dell'esponente, dal settembre 2005, nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia;

di conseguenza, dalla lettura dei tabulati della Centrale dei rischi, il merito creditorio della ricorrente risultava ridotto a causa della presunta garanzia. Si ricorda che gli intermediari finanziari, per la valutazione del merito creditorio, consultano la Centrale dei rischi confidando nell'assoluta rispondenza la vero di quanto ivi presente;

la ricorrente scopriva l'illecita segnalazione del tutto casualmente solo nel mese di luglio 2008 in quanto, a causa della stessa, le veniva rigettato dalla propria banca Unipol la richiesta di mutuo per l'acquisto della sua prima casa;

dopo l'incredibile scoperta l'esponente inviava immediatamente alla sede legale della banca Intesa San Paolo SpA, alla sua filiale di Sassari ed alla Centrale dei rischi presso la Banca d'Italia, l'esposto in data 25 luglio 2008 denunciando l'abusiva segnalazione e richiedendo la cancellazione urgente del proprio nominativo;

la banca Intesa San Paolo, ben lungi dal chiarire l'accaduto, non effettuava mai alcun riscontro nonostante avesse l'obbligo giuridico di fornire immediati chiarimenti all'interessata, di informarla dell'avvenuta cancellazione e di rettificare con tempestività la segnalazione errata, come disposto dall'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003) dall'art. 6.5 del foglio informativo della Centrale dei rischi;

tale ulteriore negligenza comportava l'impossibilità, per la signora, di concludere l'acquisto della sua prima casa essendo nelle more decorso

il termine essenziale per la stipulazione del rogito notarile e la stessa perdeva, altresì, la somma versata a titolo di caparra confirmatoria;

la banca Intesa San Paolo provvedeva alla rettifica solo dopo 5 mesi dalla segnalazione dell'abuso, ancora una volta in assoluto silenzio;

la signora, fin da principio, ha segnalato l'abuso dei propri dati personali alla Banca d'Italia essendo pienamente consapevole degli obblighi che vigono in capo alla stessa banca in caso di errori, violazioni o abusi commessi dagli intermediari nelle segnalazioni presso la Centrale dei rischi e confidando, pertanto, in un tempestivo intervento dell'organo di vigilanza;

nonostante tale esposto, la signora non ha avuto dalla Banca d'Italia alcuna giustificazione sull'accaduto ma solo risposte vaghe e reticenti;

considerato che:

la Banca d'Italia ha il dovere di effettuare la vigilanza sul sistema bancario, come disposto dal decreto legislativo n. 385 del 1993 e dalla propria circolare n. 229 del 21 aprile 1999 – Istruzioni di vigilanza per le banche – e di intervenire immediatamente nel caso in cui venga denunciata una segnalazione errata presso la Centrale dei rischi, fornendo immediati chiarimenti all'interessato, ordinando la tempestiva rettifica della segnalazione ed assumendo provvedimenti sanzionatori nei confronti dei responsabili dell'abuso;

in particolare, nel Titolo IV, Capitolo 13, Sezione II, della sunnominata circolare n. 229 del 21 aprile 1999 la stessa Banca d'Italia sancisce che «Qualunque infrazione alle disposizioni della Centrale dei Rischi, ivi comprese le irregolarità riscontrate nelle segnalazioni ed il mancato invio delle stesse nei termini previsti, è passibile delle sanzioni amministrative di cui all'art. 144 del T.U.»;

il particolare rigore previsto per le segnalazioni che confluiscono nella Centrale dei rischi è giustificato dalla gravità delle conseguenze che derivano da una segnalazione errata, stante la particolare attendibilità dei dati presenti nel sistema;

la Centrale dei rischi è, infatti, un sistema informativo dei rischi creditizi, gestito dalla Banca d'Italia, attraverso il quale quest'ultima fornisce agli intermediari partecipanti (banche, finanziarie, eccetera) un'informativa sull'indebitamento della clientela delle banche;

gli intermediari segnalano mensilmente alla Banca d'Italia gli affidamenti concessi a ciascun cliente, comprese le garanzie personali e reali rilasciate dal proprio cliente in favore di terzi, e ricevono mensilmente, dalla Banca d'Italia (con il cosiddetto flusso di ritorno personalizzato) la conferma delle segnalazioni inviate;

le segnalazioni di rischio vengono reciprocamente trasmesse tramite messaggi in codice ma l'intermediario segnalante deve allegare una cosiddetta «lettera di attestazione» sottoscritta dai responsabili della banca (Presidente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale nonché del direttore generale) nella quale si dichiara che i dati trasmessi derivano da procedure di elaborazione approvate dagli organi aziendali e si basano sui dati della contabilità aziendale (si vedano le istruzioni per gli

intermediari creditizi: Capitolo I, Sezione 1, punto 5; Capitolo III, Sezione 1; appendice H, schema tipo della lettera di attestazione);

il servizio centralizzato dei rischi opera in un contesto di continua interazione con gli intermediari creditizi i quali, ad eccezione delle segnalazioni di importo di fine mese, devono trasmettere le informazioni ogni qualvolta si presenti l'esigenza di segnalare dati, senza alcuna cadenza prestabilita, in modo che l'archivio risulti sempre aggiornato;

la normativa di dettaglio sulla Centrale dei rischi è contenuta nella circolare della Banca d'Italia n. 131 del 1991. Vi è inoltre un foglio informativo, emesso dalla stessa Banca d'Italia, che illustra i principi generali del servizio centralizzato dei rischi;

regole specifiche sono previste per la «cancellazione» della posizione di rischio e per la «rettifica»;

con la recente pronuncia della Corte di cassazione nella sentenza n. 7958 del 1º aprile 2009 si afferma che anche la Banca d'Italia è responsabile dei nominativi inseriti nella Centrale dei rischi e risponde del loro trattamento secondo le norme del codice per la protezione dei dati personali: è evidente quanto la Banca d'Italia reputi, o debba reputare, grave una segnalazione erronea;

a giudizio dell'interrogante la Banca d'Italia, sia per la funzione istituzionale dalla stessa rivestita che quale titolare del trattamento dei dati della Centrale dei rischi, avrebbe dovuto indagare sul denunciato abuso, procedere alla tempestiva rettifica (avvenuta di fatto dopo cinque mesi), bloccare i dati trattati in violazione di legge, assumere provvedimenti nel confronti della banca Intesa San Paolo e dare tempestiva e completa comunicazione alla denunciante, come impostole dagli articoli 7, 8, 10 del codice per la protezione dei dati personali, nonché dalle circolari citate della Banca d'Italia;

considerato inoltre che:

la Banca d'Italia è controllata attraverso un meccanismo di partecipazione in quote, dalla banca Intesa San Paolo SpA, che detiene la quota maggiore di capitale, e da altre banche private. Nel sito *Internet* Wikipedia, relativo alla composizione societaria della Banca d'Italia, si dice che «tale situazione è da alcuni considerata un'anomalia foriera di possibili conflitti di interesse, poiché i partecipanti al capitale della Banca comprendono anche le banche sul cui operato la Banca d'Italia è chiamata dalla legge ad operare»;

il potere economico del comune cittadino è nullo in confronto a quello di una o più banche consociate quando al di sopra di queste non si erge un organo di vigilanza indipendente dal comune interesse, e notevole risulta essere questo divario in particolar modo in tempi come quelli attuali in cui le banche, per un ritardato pagamento anche di poche migliaia di euro, non esitano a pignorare i beni personali,

si chiede di sapere:

se, alla luce dei fatti sopra esposti, risulti al Governo una diffusa pratica da parte delle banche di simili violazioni relative al trattamento abusivo dei dati personali dei cittadini;

quali iniziative urgenti di propria competenza intenda assumere al fine di tutelare i risparmiatori che attendono riguardo alla necessaria trasparenza e correttezza da parte delle banche, per ritrovare la fiducia necessaria a riportare stabilità nel mercato;

se sia a conoscenza delle ragioni della mancata, spesso omessa, attività di prevenzione degli uffici della Banca d'Italia all'uopo preposti, posto che a quanto risulta all'interrogante intervengono sempre dopo le indagini della magistratura anche quando, come nel caso esposto in premessa, viene pregiudicata gravemente la sfera personale e patrimoniale dei cittadini.

(4-02949)

PORETTI, PERDUCA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

dal mese di marzo 2009 sembrava imminente l'avvio di un progetto innovativo ad Empoli (Firenze), dopo che un decreto ministeriale del 20 ottobre 2008 aveva trasformato l'istituto a custodia attenuata in un carcere destinato al trattamento dei transessuali. Per la prima volta in Italia un istituto penitenziario sarebbe stato dedicato a persone transessuali. Occorreva adeguare l'edificio e formare il personale. I detenuti, circa una ventina, dovevano provenire dalla casa circondariale fiorentina di Sollicciano e avrebbero potuto beneficiare di biblioteca, ambulatori e ambienti ricreativi personalizzati, una sala per dipingere, strumenti musicali, una biblioteca, un cortile all'aperto con un gazebo, tavoli e un piccolo orto, tutto in uno spazio che si estende su un'area di oltre 1.000 metri quadri. «La scelta di trasferire le transessuali a Empoli» ha precisato, in un articolo pubblicato sul sito *Internet* del settimanale «Panorama», il provveditore regionale Maria Pia Giuffrida, «è nata per alleviare le loro condizioni di detenzione. Nella nuova struttura sarà più semplice riuscire ad attuare programmi e percorsi educativi e lavorativi. A Empoli tutte avranno un'occupazione: potranno studiare ma anche imparare a lavorare la terra». Nel gennaio 2010 il provveditore ha incontrato le transessuali detenuti a Sollicciano per comunicare loro il progetto e la tempistica;

il 27 gennaio 2010 è stato siglato il Protocollo d'intesa fra Ministero della giustizia e Regione Toscana che prevede la realizzazione di una serie di attività e progetti concordati, gestiti singolarmente o sinergicamente dalle parti firmatarie, «finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita delle persone detenute ed ex detenute, e volti all'esecuzione della pena in condizione di rispetto della dignità umana nonché di miglioramento personale al fine di un pieno e totale reintegro nella società». In particolare all'art. 7 «Progetti specifici» il punto: «7.f Transessuali. Per questo target di utenza si è attivato un progetto specifico nell'Istituto di Empoli, sede che presenta idonee caratteristiche strutturali, sia quantitative che qualitative, da garantire un adeguato intervento specializzato e che è stata destinata al trattamento dei transessuali con DM 20.10.2008. Il gruppo di lavoro costituito dall'Amministrazione penitenziaria sta elaborando una progettazione per la quale sono già stati attivati servizi della Regione (CIADIG- Centro Interdipartimentale Assistenza Disturbo Iden-

tità di Genere –Azienda ospedaliero universitaria di Careggi) soprattutto in considerazione dell'alta valenza sanitaria che l'intervento presuppone così come previsto nella legge regionale 15 novembre 2004 n. 63»;

le transessuali di Sollicciano, una trentina, isolate nel reparto femminile, ma separate anche dalle donne essendo registrate anagraficamente come uomini, sono tuttora in attesa di un trasferimento promesso loro prima per metà marzo, poi per la fine del mese, ma che oggi non è chiaro se e quando si realizzerà. Secondo dichiarazioni riportate dalla stampa locale dal provveditore regionale: «In effetti il progetto è bloccato, aspettiamo un via libera dal ministero, mi auguro che arrivi presto»,

si chiede di sapere se da parte del Ministro in indirizzo ci sia stato un ripensamento del progetto, e in caso affermativo quali siano le motivazioni alla base, oppure quali siano le cause che ne hanno bloccato l'avvio.

(4-02950)

LANNUTTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

si apprende da notizie di stampa che il Comitato esecutivo di Impregilo ha dato mandato a Massimo Ponzellini, presidente della stessa, insieme al consiglio d'amministrazione, di formulare un'offerta per acquisire il 50 per cento del consorzio di Lamaro nel consorzio Tre Torri, che farà da *general contractor* per il progetto CityLife, all'ex Fiera di Milano, che il gruppo Lamaro avrebbe messo in vendita;

l'amministratore delegato Alberto Rubegni nel corso della conferenza stampa per la presentazione dei conti 2009 di Impregilo ha risposto affermativamente a chi gli chiedeva se Impregilo intenderebbe puntare al 100 per cento di Tre Torri se anche la partecipazione restante fosse messa in vendita;

il consorzio fa capo per il 50 per cento alla Lamaro della famiglia Toti, che ha dato mandato ad una banca per la vendita, e al 50 per cento al gruppo Ligresti;

Ponzellini, per presentare l'offerta, deve trattare con l'*advisor* di Lamaro, cioè banca Akros, la *merchant bank* della Popolare di Milano, che, da circa un anno, è diretta dallo stesso Ponzellini;

azionisti di CityLife, società costituita per riqualificare l'area dell'ex Fiera di Milano, sono Fondiaria-Sai (FOSA.MI: Quotazione), Lamaro, Generali Properties (GASI.MI: Quotazione) e Allianz (ALVG.DE: Quotazione);

a giudizio dell'interrogante, Massimo Ponzellini, attualmente alle prese con diversi *dossier* milanesi di primo piano e non solo, è l'uomo che, diventando il numero uno della banca Popolare di Milano e mantenendo la presidenza del primo *general contractor* d'Italia, ossia di Impregilo, è saldo al centro di un crocevia di progetti e poteri dai quali emergono inevitabilmente conflitti di interessi;

considerato che:

si legge in «Milano Finanza» che la Banca d'Italia chiede nuove regole affinché le banche popolari estendano il numero delle deleghe

per votare in assemblea e consentano il voto in teleconferenza, importante specialmente per i gruppi formatisi con aggregazioni di realtà locali distanti tra loro;

Ponzellini è favorevole all'introduzione di nuove regole, come richiesto dalla Banca d'Italia, ma senza stravolgere la base sociale di riferimento della banca Popolare di Milano, ovvero i dipendenti-soci;

la banca Popolare di Milano si sta muovendo in questa direzione e le ipotesi in campo puntano a portare da due a tre le deleghe di voto e ad istituire l'assemblea in teleconferenza;

in merito al rinnovo della presidenza dell'Associazione bancaria italiana indiscrezioni vogliono Massimo Ponzellini quale terzo candidato, insieme a Faissola e Mussari, alla guida dell'associazione;

considerato inoltre che, per quanto risulta all'interrogante, gli istituti di credito, invece di migliorare i servizi, ridurre costi e commissioni e generare sistemi più efficienti, continuano a modificare le condizioni bancarie a svantaggio dei propri clienti, come testimonia, a titolo esemplificativo, uno per tutti la richiesta della banca Popolare di Milano che, per cambiare un assegno presso i suoi stessi sportelli chiede, ai correntisti, la spesa di 3 euro,

si chiede di sapere:

se, alla luce di quanto esposto relativamente agli evidenti conflitti di interessi tra l'impresa bancaria e gli esponenti che la gestiscono, il Governo non intenda intervenire con azioni di competenza al fine di colmare le evidenti lacune della normativa vigente in materia, così prevenendo l'insorgere di conflitti di interessi, anche eventuali, fra le istanze di sana e prudente gestione della banca o della società del gruppo bancario, perseguite da coloro che ne assicurano l'amministrazione o ne controllano le decisioni sociali, e l'interesse dell'imprenditore beneficiario del credito da parte delle medesime banche o società, che verrebbero altrimenti a coincidere pericolosamente in capo ad uno stesso soggetto;

se non ritenga necessario innescare un rinnovamento fondamentale per il settore bancario e finanziario in Italia affrontando temi come gli assetti di *governance*, l'ampia diffusione dei legami azionari e personali tra concorrenti, la scarsa trasparenza nell'operato di alcuni centrali azionisti, tra cui le fondazioni, la cui operatività concreta è ormai largamente assimilabile, come quella delle banche popolari, società per azioni;

quali iniziative a quella delle normative intenda assumere al fine di tutelare il sistema creditizio perché siano i banchieri, che hanno fortemente contribuito a provocare l'attuale crisi finanziaria, a pagarne i costi ponendo fine al «saccheggio» che gli istituti di credito stanno facendo ai danni di risparmiatori, famiglie e piccole medie imprese;

quali interventi urgenti intenda, inoltre, adottare al fine di affrontare alcune distorsioni del mercato e del settore del credito per assicurare il recupero della reputazione collettiva e individuale del sistema bancario, oggi fortemente compromessa a causa della sfiducia diffusa, sia dal lato

della domanda sia dal lato dell'offerta, sia a livello di sistema interbancario.

(4-02951)

BENEDETTI VALENTINI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

la sezione distaccata di Gubbio del Tribunale di Perugia è in evidente affanno funzionale, essenzialmente a causa della carenza di personale di cancelleria, oltre che per una denunciata irrazionale distribuzione delle unità in servizio nel polo giudiziario eugubino, anche per effetto della discontinua presenza del magistrato di carriera assegnato e per la non sempre assicurata e puntuale presenza del pubblico ministero in occasione delle udienze penali, tanto che si sono verificate estemporanee soppressioni o impossibilità di udienze;

la constatazione di tali difficoltà e il verificarsi di tali episodi hanno indotto, come spesso sommariamente e semplificatoriamente avviene, qualche esponente della magistratura, ad ipotizzare l'opportunità di non tenere udienze penali presso la Sezione distaccata di Gubbio, spostandole piuttosto nel capoluogo circondariale di Perugia;

per la verità, altra parte della magistratura, più compenetrata nei problemi del territorio, ha escluso detta eventualità di delocalizzazione delle udienze, così come una significativa assemblea degli avvocati, della quale anche l'interrogante ha ritenuto opportuno attendere doverosamente lo svolgimento e l'esito, si è pronunciata perentoriamente contro l'accentramento delle attività sul capoluogo ed ha piuttosto invocato dai capi distrettuali e circondariali dell'organizzazione giudiziaria le misure atte a garantire, come di dovere, le prestazioni fondamentali della Sezione;

nessuno ignora che la delocalizzazione delle udienze, lungi dall'assicurare la qualità e puntualità del servizio, comporterebbe al contrario pesanti disagi alla popolazione, ai professionisti, alle aziende, a tutti coloro insomma che devono frequentare gli uffici e farvi ricorso, lasciando altresì prefigurare di fatto una delegittimazione con svuotamento della Sezione di Tribunale eugubino, più o meno dichiaratamente orientata ad una futura soppressione, del resto auspicata *apertis verbis* dalla parte più accentratrice dell'ordine magistratuale in sintonia con le spinte oligopolistiche di una parte dell'avvocatura della regione umbra, come di altre;

non sono, invece, in alcun modo da condividere queste pulsioni accentratrici, le quali, invece di risolvere i problemi funzionali quando si pongono, non trovano di meglio che proporre lo smantellamento degli uffici giudiziari, che rappresentano al contrario un dato essenziale di presenza diffusa dello Stato, la dovuta risposta accessibile e prossimale alla domanda di giustizia, uno strumento non rinunciabile di disingolfamento dei capoluoghi, un importante elemento costitutivo del patrimonio istituzionale di un territorio, tutte caratteristiche peculiarmente ricorrenti nel caso della Sezione di Tribunale di Gubbio, preposta ad una parte vasta, strategica e piuttosto emarginata dell'Umbria, qual è quella, di grandi tra-

dizioni civili e anche giudiziarie, che fa capo alle città di Gubbio e di Gualdo Tadino e agli altri centri dell'omogeneo versante appenninico;

posta ogni doverosa attenzione ai pareri espressi dai vari livelli della magistratura ed altrettanto a quelli manifestati dall'avvocatura, va ribadito che le riforme ordinamentali sull'organizzazione giudiziaria, con evidenti ricadute sull'assetto dei territori, non possono essere rimesse a provvedimenti amministrativi o gerarchici che surrettiziamente ne ipotechino i lineamenti, ma sono esclusiva competenza, per il loro pretto rilievo politico, delle sedi legislative, che a tutt'oggi si sono espresse per l'istituzione e l'operatività delle Sezioni distaccate di tribunale,

si chiede di sapere:

quali misure il Governo abbia già stabilito e quali intenda adottare, nell'ambito delle proprie responsabilità, nonché quali intenda sollecitare sul piano organizzativo ai capi distrettuali e circondariali degli uffici giudiziari, perché sia garantita la doverosa funzionalità della Sezione di Tribunale di Gubbio-Gualdo Tadino, fornendo così automaticamente, con atti concludenti, anche la concreta rassicurazione al territorio che non vi è alcuna intenzione di disattivazione o soppressione, formale o surrettizia, dell'ufficio;

quali misure, intanto e in ogni caso, intenda attivare o sollecitare perché sia razionalizzato l'impiego del personale esistente nell'ambito del polo giudiziario in questione, ovvero del complesso della Sezione di Tribunale, degli uffici del giudice di pace di Gubbio e di Gualdo Tadino e degli ufficiali giudiziari.

(4-02952)

POLI BORTONE. – *Al Ministro della salute.* – Considerato che:

il nuovo ospedale di Castellaneta risulta essere l'unica struttura ospedaliera con unità operativa di chirurgia su di un territorio che comprende numerosi comuni della provincia di Taranto (da Ginosa a Massafra), arrivando ad un bacino di utenza di oltre 150.000 abitanti;

il reparto rianimazione del nuovo ospedale di Castellaneta, dotato di 8 posti letto ed arredato con tutte le strutture previste dalla legge risulta, al 23 marzo 2010, ancora chiuso. Addirittura, risulta all'interrogante che i posti letto e le apparecchiature connesse siano state, in questi giorni, trasferite all'ospedale SS. Annunziata di Taranto, dove è prevista l'inaugurazione di una *stroke unit*, con conseguente penalizzazione della struttura di Castellaneta;

la perdurante inagibilità del reparto di rianimazione costituisce un evidente danno non solo per i cittadini-pazienti dell'ospedale, ma anche per i medici stessi, i quali sono costretti a trasferire i pazienti che necessitano di rianimazione nei vari ospedali della Puglia;

l'unità di terapia intensiva coronarica dell'ospedale di Castellaneta risulta all'interrogante essere ancora chiusa;

sia i pazienti che i medici lamentano l'assenza nella struttura di una TAC e/o di una risonanza magnetica essendo operativa, e solo nel vecchio ospedale, un'oramai obsoleta TAC che viene adoperata senza

mezzo di contrasto poiché mancano i rianimatori, obbligatori per legge in caso di gravi reazioni allergiche da mezzo di contrasto;

l'ospedale più vicino a Castellaneta, con a disposizione una TAC funzionante, è quello di Massafra, che dista oltre 20 chilometri;

i cittadini pugliesi pagano le tasse come tutti e quindi hanno il diritto di poter usufruire di servizi sanitari adeguati,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della difficile situazione nella quale giace l'ospedale di Castellaneta e, più in generale, la sanità pugliese;

se, per quanto di competenza, non reputi necessario ed urgente, nell'ottica dell'imminente federalismo, intervenire per porre fine agli evidenti disservizi che la noncuranza dei passati Governi regionali ha causato ai cittadini-pazienti.

(4-02953)

SERAFINI Anna Maria. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

nell'ambito della ridefinizione delle classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado appare necessario unificare l'elenco degli insegnanti di sostegno, attualmente suddiviso in quattro aree: scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica (AD03) e psicomotoria (AD04);

tale suddivisione è già stata superata nella scuola media ed il suo mantenimento nella scuola secondaria di secondo grado non ha fondamento giuridico né pedagogico;

tutti gli insegnanti di sostegno seguono il medesimo corso di specializzazione, a prescindere dalla classe disciplinare da cui provengono, e ricevono la stessa formazione;

di fatto, nelle scuole, agli insegnanti di sostegno viene richiesto di affiancare tutti i docenti curricolari e di seguire gli alunni in tutte le materie a prescindere dalla propria area di appartenenza, sulla base delle necessità;

mentre si richiede ai docenti curricolari di conoscere gli argomenti specifici da proporre agli allievi, ai docenti di sostegno si richiede di progettare e sperimentare le metodologie più adatte ai fabbisogni e alle necessità dei propri alunni;

la suddivisione in aree disciplinari delle attività di sostegno nelle scuole superiori non è prevista dalla legge. Infatti il riferimento normativo per ogni ordine di scuola è lo stesso: la legge quadro n. 104 del 1992. Sembrerebbe, tuttavia, che l'equivoco scaturisca da un'errata interpretazione del comma 5 dell'art. 13 di tale legge, che recita: «Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera *e)*, realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato». È opinione diffusa ormai che gli operatori della scuola non abbiano compreso che l'espressione «nelle aree disci-

plinari» era riferita alle «attività didattiche» e non ai «docenti specializzati» che sono specializzati invece in tutte le aree;

sulla base di tale errata interpretazione fu emanata l'ordinanza ministeriale n. 78 del 23 marzo 1993 con la quale venne creata una corrispondenza fra aree disciplinari e classi di concorso ai fini dell'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di II grado;

con tale provvedimento si fanno confluire, per esempio, nell'area tecnica AD03 ben 133 tipologie di classi di concorso. Si va da insegnanti diplomati tecnico-pratici, di formazione prettamente professionale, ad insegnanti di materie giuridiche ed economiche di connotazione sicuramente più vicina all'area umanistica. Mentre nell'area scientifica AD01 confluiscono 12 classi di concorso, nell'area umanistica AD02 confluiscono 25 classi di concorso e nell'area psicomotoria AD04 confluisce un'unica classe di concorso;

tale suddivisione si può prestare ad una gestione poco chiara della designazione delle cattedre di sostegno alle diverse aree;

può accadere che docenti di sostegno di una determinata area con un punteggio più alto rimangono disoccupati e docenti di altre aree con un punteggio più basso continuano a ricevere incarichi di supplenza annuale dall'Ufficio scolastico provinciale per cui possono essere penalizzati insegnanti con maggiore anzianità di servizio che talvolta non ricevono l'incarico;

l'unificazione delle aree darebbe a tutti le stesse possibilità;

spesso un insegnante di sostegno nominato dall'Ufficio scolastico provinciale sulla propria area, quando arriva a scuola, si vede assegnare ragazzi diversamente abili che appartengono ad un area disciplinare diversa dalla propria;

si verifica altresì che quando l'elenco di un'area viene esaurito si attingano i docenti dagli elenchi di altre aree in maniera incrociata tenendo conto solo del loro punteggio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover istituire un elenco unico di insegnanti di sostegno anche per le scuole superiori così come già previsto per quelli delle medie.

(4-02954)

POLI BORTONE. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Considerato che:

l'associazione Utelit Consum, con sede legale a Martina Franca (Taranto), in corso Messapica 179, in data 5 giugno 2009 ha fatto richiesta, presso il Ministero dello sviluppo economico, di essere inserita nell'elenco delle associazioni dei consumatori di cui all'art. 137 del Codice del consumo di cui al decreto lesiglativo n. 206 del 2005;

il Ministero, dopo la prima fase istruttoria, iniziata in data 10 giugno 2009, ha richiesto all'associazione alcune integrazioni ai documenti già presentati;

i documenti in questione riguardavano: copia autentica dell'atto costitutivo, del relativo statuto, dei rapporti con Federcasalinghe, dell'ordina-

mento a base democratica, del numero di iscritti, della presenza sul territorio e l'attività effettivamente svolta dall'associazione sul territorio nazionale;

l'associazione Utelit Consum ha trasmesso al Ministero, in data 22 ottobre 2009, una nota con tutti i chiarimenti e le integrazioni richieste;

nonostante tutte le premure, l'attività svolta sul territorio e l'impegno profuso dall'associazione Utelit Consum, il Ministero ha comunicato, con nota del 23 marzo 2010, il diniego all'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

nel corso di quasi 10 anni l'associazione è stata impegnata in numerose iniziative di carattere sociale e di difesa dei consumatori, si è radicata su tutto il territorio italiano e conta attualmente migliaia di iscritti,

si chiede di sapere:

come sia possibile che ad un'associazione così importante e radicata su tutto il territorio italiano si sia posto parere negativo all'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

se sia possibile richiedere all'associazione Utelit Consum una nuova documentazione aggiuntiva, al fine di scongiurare tale esclusione, a giudizio dell'interrogante, palesemente ingiusta.

(4-02955)

FERRANTE. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

la legge n. 99 del 23 luglio 2009, che riconosce la tariffa onnicomprensiva corrispondente a 28 centesimi di euro/kWh agli impianti a biogas e biomassa di potenza inferiore a 1 MW sulla produzione di energia elettrica, offre certamente uno strumento importante per promuovere la produzione distribuita di energia ed incentivare la diversificazione produttiva delle aziende agricole;

la suddetta legge, però, esclude dalla tariffa incentivante la produzione di energia elettrica da impianti a biogas entrati in esercizio commerciale in data precedente al 1° gennaio 2008; pertanto sono esclusi dalla possibilità di ottenere gli incentivi proprio quegli impianti che hanno avuto il merito di svolgere un ruolo di pionieri del biogas sul territorio nazionale;

nel nostro Paese, ci sono circa 30 impianti entrati in esercizio commerciale a partire dal 2005 che possono usufruire esclusivamente dei certificati verdi (CV) secondo il regime previgente (ossia senza aver diritto al coefficiente di 1,8), per i quali, in una fase economica non facile, con il prezzo di offerta dei CV sceso da 140 euro/MWh nel 2007 a 112 euro/MWh nel 2010 e il contemporaneo aumento del costo delle materie prime in media del 15-20 per cento, la gestione risulta antieconomica;

a tal proposito Ises Italia (l'associazione tecnico-scientifica di promozione delle fonti rinnovabili) ha chiesto al Ministro in indirizzo di in-

tervenire in modo da sanare una situazione che altrimenti rischia di far collassare una trentina di impianti di biogas agricolo, di potenza variabile fra 500 e 1.300 kW, avviati per integrare il reddito aziendale,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non intenda immediatamente, per sanare questa disparità di trattamento che discrimina gli impianti entranti in funzione prima del 1º gennaio 2008, far proprie le posizioni emerse nel corso d'esame dei disegni di legge in materia di disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agro-alimentare presso la XIII Commissione permanente (Agricoltura) della Camera dei deputati in data 3 novembre 2009, emanando un atto normativo che estenda a quegli impianti l'incentivazione della tariffa onnicomprensiva limitatamente al periodo di incentivazione successivo al 1º gennaio 2008.

(4-02956)

MARITATI, CASSON, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, GALPERTI, CHIURAZZI. – *Al Ministro della giustizia.* – (*Già* 3-00725)

(4-02957)

CASSON, ZANDA. – *Al Ministro della giustizia.* – (*Già* 3-01106)

(4-02958)

VITA, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, DEL VECCHIO, ZANDA. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che l'interrogazione 3-01132, pubblicata il 27 gennaio 2010 dei senatori Lannutti e Giambrone è relativa al trasferimento di sede dell'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro di Roma (ISCR), alla quale il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Giro ha dato risposta nell'Aula del Senato il giorno 11 marzo 2010, affermando che il Ministero ha deciso, con l'accordo delle organizzazioni sindacali, di risolvere la questione accelerando i lavori di restauro e di sistemazione della nuova sede nel complesso monumentale di San Michele: in tal modo l'istituto potrà giovarsi di una sede prestigiosa, definitiva e idonea alle sue esigenze, consentendo così al Ministero di realizzare importanti risparmi di spesa sui canoni di locazione prima corrisposti;

considerato che:

fu lo stesso Cesare Brandi, fondatore dell'Istituto centrale del restauro nel 1939, a volere l'assegnazione all'istituto della romana chiesa di san Francesco di Paola e l'adiacente palazzo Borgia, di proprietà dei frati Minimi;

Brandi ne curò l'allestimento e l'adeguamento funzionale fino a farne gloria italiana agli occhi del mondo, attraverso un'idea geniale: unire l'attività scientifica con l'insegnamento, far procedere insieme esperienza sul campo e teoria;

i restauratori e i funzionari tecnici e scientifici dell'ISCR , definiti da un direttore ministeriale «i caschi blu della cultura», sono stati in Af-

ghanistan e in Kosovo, così come in passato nella Cina di Xian o al Museo di Baghdad;

la fama a livello internazionale dell'Istituto e l'abile nonché riconosciuto lavoro da esso svolto non sono riusciti ad incentivare il Ministero al fine di trovare un accordo con i frati Minimi per una soluzione della controversia, senza dover giungere all'attuale sfratto esecutivo previsto per il 25 marzo 2010;

considerato, inoltre, che:

«l'Istituto è un tutt'uno che non si può parcellizzare», così come sostiene in un'intervista, pubblicata ne «il manifesto» del 14 marzo, lo storico dell'arte Giuseppe Basile, «una volta traslocato in altri locali insufficienti e inidonei quali quelli attualmente disponibili al San Michele», l'Istituto non potrebbe più lavorare utilizzando i suoi «gabinetti» chimici e biologici»;

in questi laboratori vengono trattati materiali tossici e nocivi, che richiedono per legge sistemi speciali di aspirazione e smaltimento, nonché sistemi particolari di sicurezza per le apparecchiature per i raggi X e gamma;

rilevato che:

spazi come il carcere femminile, il carcere maschile e il corpo sul Lungotevere del complesso del San Michele a Ripa non sono pronti all'uso;

un'attività come quella dell'Istituto superiore del restauro richiede un'interdisciplinarità per cui gli spazi dovrebbero essere adiacenti e comunicanti, mentre invece la sede proposta del San Michele è stata già in buona parte occupata «in deroga» da altri uffici del Ministero, riducendo, così, lo spazio disponibile e separando i locali,

si chiede di conoscere:

se risulti al Ministro in indirizzo il modo più idoneo per poter trasportare apparecchiature di estrema fragilità, il cui montaggio e rimontaggio potrebbe risultare fatale;

se l'elevatissimo costo per mettere a norma i locali preposti ad ospitare i laboratori non azzeri quel «risparmio di spesa sui canoni di locazione prima corrisposti», ricordati dal sottosegretario Giro, e se, di conseguenza, non ritenga opportuno riaprire la trattativa con i frati Minimi per un nuovo contratto di locazione al fine di mantenere una sede storica autonoma indispensabile per il periodo necessario all'apprestamento degli spazi assegnati al San Michele per l'Istituto superiore di conservazione e restauro;

se e in quale modo intenda risolvere il problema degli spazi, visto che storici, architetti, archeologi, scientifici, restauratori, custodi, docenti e allievi hanno bisogno di lavorare in sinergia, in locali adiacenti e funzionali all'uso;

se non ritenga opportuno, infine, tranquillizzare il personale dell'ISCR e tutti coloro che ne sostengono le giuste richieste portando a loro conoscenza atti formali che garantiscano in maniera certa il rinvio dello sfratto e che assicurino la disponibilità delle risorse necessarie al

completamento dei lavori di restauro e funzionalizzazione del San Michele.

(4-02959)

Interrogazioni, già assegnate a Commisssioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-00988, della senatrice Fontana, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni culturali), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01242, dei senatori Mauro Maria Marino e Marcucci, sulle celebrazioni dell'anniversario della nascita di Camillo Benso, conte di Cavour.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 152ª seduta pubblica del 17 febbraio 2009, a pagina 71, alla quarta riga del primo titolo, sostituire le parole «dalla Camera dei deputati» con le seguenti: «dalla Camera dei deputati (*)

(*) Approvato il disegno di legge, composto del solo articolo 1.».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 353ª seduta del 23 marzo 2010:

a pagina 99, alla terza riga dell'ultimo intervento del Presidente sostituire le parole: «a cui» con le seguenti: «e che»;

alle pagine V e 342, il titolo «Insindacabilità, non luogo a deliberare» è sostituito dal seguente: «Domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68, secondo e terzo comma, della Costituzione, non luogo a deliberare»;

a pagina 349, sotto il titolo «Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità», alla quinta riga del primo capoverso, sostituire le parole: «proposta di decisione» con le seguenti: «proposta di regolamento».

€ 14,20